

PARTE PRIMA

LA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

PAGINA BIANCA

CAPITOLO I

Linee generali dell'evoluzione della CEE nel 1969

L'anno 1969 segna, secondo la lettera dei Trattati, una scadenza fondamentale nell'edificazione della Comunità europea: il 31 dicembre 1969 si chiude il periodo transitorio del Mercato comune e il 1° gennaio 1970 la Comunità entra nel periodo di definitiva attuazione.

Il criterio fondamentale di distinzione tra il periodo transitorio e il periodo definitivo è che mentre nel primo sono ancora ammesse delle autonomie nazionali nella regolamentazione delle politiche fondamentali in campo commerciale, agricolo, industriale e sociale, nel periodo successivo queste dovrebbero essere sostanzialmente condotte dalla Comunità.

Nel periodo transitorio ha avuto luogo un processo di interpenetrazione delle economie comunitarie, realizzatosi attraverso una, sia pure imperfetta, unificazione dei mercati dei prodotti industriali e dei prodotti agricoli: nel periodo definitivo si procederà alla reale integrazione delle economie comunitarie e per ciò stesso all'unificazione economica dell'Europa.

Quanto sin qui si è realizzato, malgrado patenti imperfezioni e lacune, è da ritenersi sufficiente per poter affermare che gli obblighi stabiliti dal Trattato sono stati soddisfatti e che pertanto esistono le premesse per il passaggio alla fase ulteriore.

I risultati raggiunti dal processo di interpenetrazione economica comunitaria, realizzati attraverso l'unificazione dei mercati, sono universalmente riconosciuti ed eloquentemente dimostrati dai fatti. In tale periodo il prodotto nazionale lordo dei Paesi della CEE è più che raddoppiato, avvicinandosi ai 400 miliardi di dollari annui. L'incremento della produzione della Comunità è stato di circa il 70 per cento. L'indice generale della produzione industriale dal 1958 al 1969 ha

segnato un aumento globale dell'80 per cento, corrispondente ad un tasso di incremento annuo medio del 6 per cento. Il volume attuale degli scambi intracomunitari è oggi pari a quasi cinque volte quello del 1958, con un tasso di incremento annuo medio del 15 per cento.

La forza dinamica di tale processo di interpenetrazione ha superato le più ottimistiche previsioni, inducendo a più riprese i Paesi membri a concertare un anticipo delle scadenze stabilite: l'unione doganale è infatti entrata in vigore con un anno e mezzo di anticipo sulla fine del periodo transitorio.

Tuttavia proprio la coscienza del carattere limitato del processo di interpenetrazione economica che si è svolto in questa fase ultradecennale di vita comunitaria ha reso l'Italia più consapevole della necessità che si operi un vero salto qualitativo se si vuole passare al periodo in cui si dovrebbe realizzare l'unificazione economica dell'Europa.

Come si è detto, nel periodo definitivo le politiche fondamentali devono essere condotte dalla Comunità: tuttavia lo stesso Trattato stabilisce che nel periodo transitorio contemporaneamente all'attuazione del mercato unico debbono essere gettate le basi delle politiche agricole, commerciali, industriali e sociali. Tale avvio non ha in realtà avuto luogo. Ciò ci convince che senza creare più solide strutture comunitarie non può darsi luogo ad alcuna vera « politica comunitaria ».

Il settore più indicativo per comprendere il reale significato del processo di transizione dal periodo preparatorio al periodo definitivo della Comunità è quello della politica agricola comune.

Innanzitutto è improprio parlare di « politica » agricola comune. In realtà quel che v'è stato in questo settore è consistito nella instaurazione di un mercato unico per i pro-

dotti agricoli. Contrariamente però a quanto è accaduto per i prodotti industriali, il mercato agricolo si è dovuto organizzare sulla base di prezzi unici. Per i prodotti agricoli è stato perciò necessario « creare » il mercato, adeguando questo alla produzione piuttosto che la produzione al mercato.

Si è pertanto instaurato un mercato artificiale dei prodotti agricoli, senza nel contempo condurre una politica agricola. Risultato: il mercato comune agricolo è consistito pressochè esclusivamente nell'instaurazione di prezzi unici, adottati spesso quale risultato di compromessi tra contrastanti interessi nazionali.

Se pertanto il mercato comune agricolo ha permesso di abolire le barriere doganali fra i mercati nazionali e di incrementare nettamente gli scambi contribuendo ad aumentare il reddito degli agricoltori ed evitando gravi ingiustizie sociali, è risultato eccessivamente oneroso per la collettività e non ha posto la agricoltura comunitaria sui basi sane, come chiaramente dimostra il preoccupante fenomeno dell'accumularsi delle eccedenze.

Allo stesso modo è stato impossibile muovere sin i primi passi nel campo della politica industriale: si è realizzata la libera circolazione dei lavoratori, ma mancano finanche le premesse per una politica sociale; si sono compiuti alcuni progressi verso il coordinamento delle iniziative commerciali dei singoli Stati, ma la comunitarizzazione degli accordi con i Paesi terzi procede fra mille difficoltà.

È evidente d'altronde come non possa darsi luogo ad alcuna reale politica agricola, industriale, sociale o commerciale se non nel quadro di un programma di politica economica a medio termine, che di tutte quelle politiche deve necessariamente costituire il presupposto.

La coscienza pertanto della profonda differenza che contraddistingue il periodo transitorio dal periodo definitivo e l'esigenza di procedere senza indugio alle decisioni di fondo che avrebbero reso possibile portare la Comunità alla sua piena realizzazione hanno orientato la politica del Governo italiano verso due obiettivi, il cui raggiungimento è da ritenersi condizione imprescindibile perchè si

dia luogo all'integrazione economica dell'Europa: il rafforzamento delle Istituzioni comunitarie e l'allargamento della Comunità ai Paesi che hanno fatto domanda di adesione.

I Trattati di Parigi e di Roma hanno aperto ai Paesi europei la strada dell'integrazione economica, instaurando il sistema delle Istituzioni comunitarie.

L'integrazione economica è stata in parte concepita come un processo dinamico stimolato da impulsi autonomi. Tale concezione è scaturita dall'osservanza del carattere allo stesso tempo omogeneo e complementare delle economie dei Paesi europei. Le Istituzioni comunitarie, sovrapponendosi a tale processo spontaneo, avrebbero dovuto plasmarlo, guidarlo verso fini più confacenti al generale interesse delle popolazioni europee, inserirlo nel contesto più generale dello sviluppo economico mondiale.

Onde avviare la progressiva instaurazione delle Istituzioni comunitarie i Paesi membri hanno fatto ricorso ad un nuovo metodo: quello del negoziato continuo e permanente, ai fini del graduale conseguimento degli obiettivi fissati al Trattato, fra i Governi dei Paesi firmatari e tra questi Governi, in via multilaterale, e le costituende Istituzioni comunitarie.

Per ora, ogni decisione « comunitaria » può esprimersi solo attraverso la volontà mediata dei Governi coordinata nel foro di Bruxelles. Tali carenze del sistema istituzionale non hanno troppo negativamente inciso sul processo d'interpenetrazione economica, quale sin qui si è andato svolgendo, in quanto questo supponeva solo un coordinamento a più alto livello del processo di liberalizzazione degli scambi e di eliminazione agli ostacoli di varia natura che a questi si opponevano.

Tale carenza non è tuttavia più ammissibile quanto si affrontino i processi reali dell'integrazione economica.

Per promuovere e favorire il processo di interpretazione economica la cooperazione intergovernativa ed il coordinamento fra le politiche nazionali è stato sufficiente. Tale coordinamento è stato più o meno assicurato da una Commissione investita di funzioni di mediazione e da un Consiglio impegnato ad enucleare una volontà comune degli Stati.

L'integrazione economica suppone una vera politica comune e questa può aversi solo se il Consiglio decide a maggioranza, la Commissione dispone di un minimo di strumenti di intervento diretto e il Parlamento esercita i poteri deliberativi e di controllo attribuiti dal Trattato di Roma.

Il rafforzamento delle Istituzioni comunitarie è stato pertanto ascritto a obiettivo fondamentale della politica comunitaria del Governo italiano.

È stato grazie soprattutto agli energici e ripetuti interventi della delegazione italiana al Consiglio dei Ministri che il progetto di elezione del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, redatto dal Parlamento stesso sin dal 1961, è stato finalmente preso in esame dal Consiglio.

Quanto al secondo obiettivo verso cui si orienta la politica comunitaria italiana, e cioè l'allargamento, il nostro punto di vista è sempre stato chiarissimo: non è possibile che i Governi ed i popoli europei si incammino sulla strada dell'unificazione economica e politica senza possedere una coscienza esatta delle dimensioni storiche, geografiche, economiche e politiche del continente europeo.

In merito al problema fondamentale delle relazioni fra sviluppo interno e allargamento esterno della Comunità va precisato che il secondo non deve interamente condizionare il primo e tanto meno bloccarlo: va anzi riconosciuta una priorità allo sviluppo interno delle Comunità, nucleo insostituibile del processo di integrazione economica e politica dell'Europa. Tuttavia non un solo passo va compiuto sulla strada dello sviluppo interno e dell'integrazione economica a Sei senza che sia altresì tenuto presente l'impatto di ogni nuova realizzazione sulle relazioni fra la Comunità ed i Paesi candidati all'adesione. D'altronde è proprio la dinamica interna delle Comunità ed i problemi sul tappeto a Bruxelles che continuano a sottolineare, oltre la inadeguatezza dell'attuale assetto istituzionale comunitario, l'insufficienza delle dimensioni geografiche e produttive delle attuali Comunità.

L'anno 1969 si è in realtà aperto sotto auspici poco felici per la Comunità: questa infatti attraversava un grave periodo d'incer-

tezza e di stagnazione e le appariva negata ogni concreta possibilità di avviare i problemi dell'integrazione e dell'allargamento comunitario.

Nei primi sei mesi del 1969 i Paesi membri maggiormente interessati all'ampliamento della Comunità, al fine di mantenere vivo il problema, hanno perseguito la linea scelta alla fine del 1968, cercando di stabilire fra la Comunità e la Gran Bretagna, in settori limitati ma importanti, forme di collaborazione, che ponendosi nella prospettiva dell'ampliamento valessero successivamente a facilitare il processo di adesione. Tale attività, sebbene perseguita con molto impegno, a causa dell'atteggiamento decisamente restrittivo assunto da uno dei Paesi membri nei confronti di tali iniziative, ha portato a risultati assai limitati.

D'altro canto la stasi in cui si trovava il processo di allargamento comunitario si ripercuoteva, per la logica connessione, che abbiamo più sopra illustrato, sul processo di sviluppo.

È stato infatti soprattutto all'inizio del 1969 che hanno cominciato a rendersi vieppiù palesi le deformazioni del mercato agricolo comunitario e le carenze delle altre politiche comunitarie, specie nel settore monetario.

La Commissione di Bruxelles, dal canto suo, ha intensificato gli sforzi avanzando una serie di proposte e suggerimenti relativi ai programmi di sviluppo delle varie politiche comunitarie.

Degno di particolare attenzione è apparso il cosiddetto programma « Agricoltura 1980 » nel quale sono tracciate le linee di una radicale riforma dell'agricoltura comunitaria al duplice scopo di ristrutturare in termini economicamente più validi la produzione agricola e di risolvere i tuttora gravi problemi sociali che affliggono le classi agricole.

Il mutamento verificatosi in Francia nella direzione politica del Paese ha aperto nuove prospettive per la Comunità e ha stabilito una diversa atmosfera fra i Paesi membri facendo cadere alcune preclusioni che avevano impedito ai Sei di affrontare i problemi di fondo dell'allargamento e del rafforzamento delle Istituzioni comunitarie.

L'iniziativa di una conferenza al « Vertice » fu avanzata nel corso della campagna elettorale presidenziale da parte di Pompidou e fu proposta formalmente al Consiglio dei Ministri della Comunità del 22 luglio dal Ministro degli Esteri Schumann.

La proposta fu accolta all'inizio con una certa perplessità da parte degli altri Paesi membri. Rimaneva infatti l'interrogativo se la conferenza sarebbe davvero valsa a dare una reale spinta alla Comunità ed agli sviluppi che dieci anni di vita comunitaria e la fine del periodo transitorio del Mercato comune postulavano in forma pressante. Un elemento fondamentale che restava da chiarire era infatti se il mutamento di Governo significava realmente una svolta fondamentale della politica francese.

Tali iniziali perplessità vennero tuttavia superate quando si ottennero da parte francese adeguate assicurazioni del carattere straordinario della riunione, il cui scopo non era doppiare o sovrapporsi alla normale attività delle Istituzioni di Bruxelles, ed in particolare del Consiglio, ma bensì dare avvio al rilancio comunitario nel momento in cui una fase storica della Comunità si chiudeva ed un'altra si apriva.

Un'ulteriore condizione posta dai Cinque all'accettazione della proposta francese fu che ad essa partecipasse la Commissione della Comunità. Si trattava ovviamente di un problema molto importante in quanto coinvolgeva quello della funzione che i Sei Governi intendono riconoscere alla Commissione ed, in generale, del rapporto intercorrente fra la prassi delle riunioni di « Vertice » e le Istituzioni comunitarie. Per tale motivo da parte dei Cinque si insistette presso il Governo di Parigi sulla necessità che la Commissione fosse chiamata a partecipare alla discussione, che sarebbe stata effettuata fra i Sei sui problemi della Comunità. L'accettazione francese di tale esigenza è stata fra i sintomi di una disposizione più favorevole della Francia a riconoscere quella posizione costituzionale che gli altri Paesi membri ritengono competenza alla Commissione sulla base dei Trattati.

La conferenza al « Vertice » si è svolta senza ordine del giorno prestabilito. Tutta-

via vi è stato un previo generale consenso sull'opportunità di concentrare la discussione sul cosiddetto « trittico » nel quale i francesi avevano racchiuso i tre problemi fondamentali della Comunità e precisamente:

il « completamento » dell'insieme delle realizzazioni da attuare, in base ai Trattati, entro la fine del periodo transitorio;

l'« approfondimento » che implica sviluppo e avvio di politiche comuni nei vari settori e nuove decisioni per il rafforzamento delle Istituzioni comunitarie a partire dal 1° gennaio 1970;

l'« ampliamento » geografico delle Comunità in Europa, attraverso l'accettazione delle domande di adesione presentate dalla Gran Bretagna, dalla Danimarca, dall'Irlanda e dalla Norvegia.

Da parte italiana non vi è mai stata alcuna obiezione ad affrontare i problemi dello sviluppo economico e politico dell'Europa, partendo dallo schema del « trittico », a condizione che questo fosse considerato come un utile strumento per l'individuazione di quei problemi la cui soluzione dovrà assicurare il rilancio dell'idea europea e che i tre elementi del « trittico » fossero considerati politicamente legati fra loro.

In realtà è sempre esistita una diversa interpretazione circa il significato del « trittico » e del rapporto esistente fra i suoi elementi, fra i Cinque e la Francia.

Mentre infatti i Cinque tendono a considerare i tre elementi come momenti diversi di un processo unico, da parte francese si mira piuttosto a separare i tre elementi, considerando in ordine successivo l'attuazione di ciascuno di essi come condizione per la realizzazione dell'ulteriore.

Lo svolgimento e le conclusioni della Conferenza al « Vertice », per quanto concerne le decisioni sui problemi comunitari e sullo sviluppo dell'integrazione comunitaria, possono comunque considerarsi risultati assai positivi.

Il « Vertice » è certamente valso a focalizzare i maggiori e più complessi problemi cui la Comunità si trova dinanzi. Esso ha inoltre contribuito a delineare con tutta chiarezza la posizione che l'Italia ha assun-

to di fronte a ciascuno di tali problemi. Lo aver contribuito alla ricerca di una piattaforma comune dei Sei per la soluzione di questi problemi, mantenendosi peraltro fedeli alla linea politica ed economica perseguita dai Governi, che si sono succeduti in Italia negli ultimi anni, costituisce un'indubbia dimostrazione di coerenza e di serietà da parte del nostro Paese.

I risultati del « Vertice » hanno confermato la giustezza del punto di vista, da parte italiana tante volte sostenuto, che cioè il « completamento » non può porsi in termini contraddittori o condizionanti rispetto allo « approfondimento » e all'« allargamento ». Come lo stesso tenore e andamento del comunicato finale dimostrano, ogni artificiosa distinzione fra i vari ordini di problemi è in realtà sparita e le soluzioni concordate o avviate o auspicate sono enunciate secondo un ordine inerente alla concretezza dei problemi stessi, piuttosto che secondo schemi artificialmente precostituiti.

Così è risultato confermato che il « completamento » altro non è che il passaggio dal periodo transitorio al periodo definitivo e che perciò sia dal punto di vista formale che dal punto di vista sostanziale sono ormai soddisfatte le condizioni previste dal Trattato per tale passaggio.

La constatazione unanime e solenne da parte dei Capi di Stato e di Governo dei Sei Paesi membri che esistono i presupposti obiettivi per tale passaggio suggella una fase storica della Comunità e consacra l'impegno di tutti a procedere sulla strada dell'integrazione economica dell'Europa.

È stato altresì possibile dimensionare l'effettiva portata del regolamento finanziario agricolo per il periodo definitivo: una decisione di principio relativa a tale regolamento è stata affermata come strettamente connessa alla fase del passaggio al periodo definitivo.

Da parte italiana si era però sempre sostenuto che tale decisione non poteva essere disgiunta dall'impegno di rendere tale regolamento adattabile alle nuove dimensioni di una Comunità ampliata, flessibile in relazione alle trasformazioni di struttura che si impongono per l'agricoltura comunitaria e

adeguato alla capacità contributiva dei Paesi membri. Tutte le delegazioni hanno ammesso, ed il principio è consacrato nel comunicato finale, che il regolamento definitivo potrà essere adattato in funzione dell'allargamento della Comunità e che la sostituzione dei contributi degli Stati membri con le « risorse proprie » dovrà tener conto di tutti gli interessi in causa. L'approvazione del regolamento finanziario della politica agricola comune è inoltre collegata alla rapida messa a punto di una politica di controllo delle produzioni, che consenta di limitare gli oneri finanziari.

Con tali riserve di sostanza il problema del finanziamento della politica agricola comune, che con certo artificio si voleva far apparire come questione inerente al « completamento », diventa un momento essenziale del processo di « approfondimento » (riforma delle strutture agricole) e di « ampliamento » (estensione alla Gran Bretagna e al sistema agricolo comunitario) della Comunità.

Da parte italiana si è d'altronde sempre sostenuto che le vicende monetarie di questi ultimi tempi impongono l'urgente attuazione di un coordinamento delle politiche economiche, congiunturali e monetarie. Il cambiamento della parità del franco francese e del marco tedesco ha fra l'altro avuto gravi conseguenze sul mercato agricolo. Del resto sarebbe illusorio credere che dei semplici provvedimenti di coordinamento determineranno automaticamente la realizzazione di un'unione monetaria fra i Sei, se non si soddisfa l'esigenza di un'unità economica molto più vasta nell'ambito della Comunità.

Il « Vertice » ha solennemente proclamato la volontà comune di progredire attraverso la formulazione di un piano per tappe sulla via dell'unione economica e monetaria, in base all'armonizzazione delle politiche economiche e studiato anche la possibilità di istituire un fondo di riserva europeo.

Sempre in materia di sviluppo interno della Comunità — il cosiddetto « approfondimento » — sono state raggiunte delle soddisfacenti intese in materia di collaborazione tecnologica per quanto riguarda l'impulso alla ricerca e allo sviluppo industriale nei

principali settori di punta, per mezzo di programmi comunitari finanziati in comune. La Conferenza ha altresì sottolineato, come era nostro desiderio, la necessità di compiere uno sforzo per elaborare al più presto un programma Euratom concepito secondo una gestione industriale moderna e suscettibile di assicurare, secondo quanto da noi vivamente auspicato, una efficace utilizzazione del Centro comune di ricerca, il cui principale stabilimento si trova ad Ispra.

Come abbiamo d'altronde precisato precedentemente uno dei cardini della politica comunitaria dell'Italia è l'impegno con cui si è sempre sostenuta la necessità di un rafforzamento delle Istituzioni comunitarie. Da parte italiana si è altresì sempre vigorosamente sostenuta la necessità di un rafforzamento dei poteri di controllo sul bilancio comunitario da parte del Parlamento europeo e ciò in stretta connessione con l'esigenza di instaurare nel contempo un sistema di elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto.

Un regime di « risorse proprie » comunitarie deve, logicamente, esser messo in opera congiuntamente ad una rigorosa procedura per l'esame di merito delle entrate e delle spese comunitarie da parte di un Parlamento europeo eletto secondo rinnovati criteri di rappresentatività.

L'impegno, contenuto nel comunicato, di rafforzare il potere di bilancio del Parlamento europeo e di approfondire l'esame del problema della sua elezione a suffragio universale diretto, costituisce per noi un risultato positivo.

Tuttavia l'aspetto più rilevante e per noi soddisfacente dei risultati del « Vertice » è che questo abbia finito con l'articolarsi attorno al problema dell'ampiamento geografico della Comunità. Il comunicato conclusivo del « Vertice » contiene una riaffermazione solenne dell'unanime accordo raggiunto sul principio dell'allargamento della Comunità in conformità all'articolo 237 del Trattato e sull'apertura del negoziato con i Paesi candidati che accettino i Trattati e le loro finalità politiche.

Inoltre possiamo ormai contare su impegni precisi ed in parte formalizzati dal co-

municato in merito alle modalità, contenuto, ampiezza, scadenze e portata dei lavori preparatori alle trattative, il che ci permette di guardare all'inizio di esse come ad una scadenza, in termini di tempo e di contenuto.

Anche il compromesso sul non indicare una data o un periodo per l'inizio del negoziato con la Gran Bretagna, ma di sostituire tale indicazione con una chiara intesa concordata fra i Sei, con l'esplicito assenso francese, di comunicare ufficialmente alla stampa la data del 30 giugno come termine finale della preparazione della posizione comune dei Sei Governi per l'inizio delle trattative con i Paesi candidati, può obiettivamente essere considerato una soluzione soddisfacente.

È stato d'altronde possibile stabilire una connessione positiva e fruttuosa fra i lavori in merito all'allargamento condotti in seno alle Istituzioni comunitarie e le discussioni sul problema dell'allargamento svoltesi in seno al « Vertice ». Così il Consiglio dell'8 dicembre è stato in grado di formulare una nuova precisa lista dei punti su cui dovrebbero vertere i lavori preparatori del negoziato con i Paesi candidati.

Al cosiddetto « completamento » della Comunità economica europea, secondo gli impegni assunti al « Vertice », è stata data attuazione mediante un negoziato serrato, svoltosi a Bruxelles fra il 15 e il 23 dicembre, nel corso del quale è stato raggiunto un accordo di massima in merito all'adozione dei regolamenti in materia agricola. Tali regolamenti riguardano il finanziamento della politica agricola comune per il periodo definitivo e il completamento dell'organizzazione di mercato per il vino ed il tabacco.

Il regolamento finanziario della politica agricola comune coinvolge interessi di rilievo per il nostro Paese ed ha anche riflessi importanti in ordine all'auspicata adesione della Gran Bretagna e degli altri Paesi candidati. La ripartizione dei contributi dei singoli Stati, quale si era andata fin qui determinando, come risultato non tanto delle precedenti decisioni del Consiglio, quanto di un'evoluzione in parte impreveduta delle correnti di scambio, minacciava di comportare un onere eccessivo per il nostro Paese. Ragioni politiche di equità consigliavano del-

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

le correzioni, atte a rendere più obiettiva, più stabile e più adatta, anche nella prospettiva dell'allargamento, la disciplina prevista per i contributi degli Stati membri.

Tale obiettivo è stato raggiunto nel negoziato di Bruxelles, il cui risultato appare per noi decisamente positivo.

In particolare è stato ottenuto il riconoscimento del principio che la partecipazione finanziaria dei singoli Paesi al finanziamento delle spese della Comunità debba essere commisurata — in armonia con il comunicato della conferenza al « Vertice » — alle possibilità economiche di ciascuno di essi e riferita pertanto ad un parametro obiettivo.

La nuova chiave di ripartizione, in base alla quale il contributo italiano a partire dal 1970 scenderà da circa il 26-27 per cento al 21,5 per cento (Repubblica Federale 31,7 per cento; Francia 28 per cento; Paesi Bassi 10,35 per cento; Belgio 8,25 per cento; Lussemburgo 0,2 per cento), riflette appunto questa più giusta ripartizione ed è interessante per noi anche sotto il profilo dei tempi di attuazione, giacchè detta chiave entrerà immediatamente in vigore.

D'altro canto, tali intese raggiunte a Bruxelles sui principi di base del regolamento finanziario della politica agricola comune nel periodo definitivo e per la costituzione delle « risorse proprie » comunitarie corrispondono agli obiettivi che ci eravamo prefissi, anche in relazione all'ampliamento della Comunità. Detti principi di base escludono infatti la penalizzazione dei Paesi importatori di prodotti agricoli dai Paesi terzi e tengono conto nella devoluzione alla Co-

munità delle « risorse proprie » (prelievi, dazi, tariffa esterna comune e imposte comunitarie) del principio di un'equa ripartizione degli oneri finanziari fra i Paesi membri. Tale risultato potrà certamente facilitare la positiva conclusione del negoziato per l'adesione della Gran Bretagna alla Comunità europea.

D'altro canto da parte nostra, avevamo, com'è noto, subordinato da tempo la nostra approvazione del regolamento finanziario della politica agricola comune ad una soluzione per noi soddisfacente della regolamentazione dei settori del vino e del tabacco, di preminente interesse italiano. Nella conclusione del negoziato in parola è stata ottenuta una formula per il vino che viene largamente incontro alle nostre istanze ed è rimasto inteso che l'organizzazione del mercato agricolo del tabacco sarà approvata nella Sessione del Consiglio del 19-20 gennaio.

Conformemente alle decisioni del Vertice e aderendo alle sollecitazioni della Delegazione italiana, che ha sostenuto l'impossibilità di procedere a scelte fondamentali per quanto concerne i poteri di bilancio della Comunità, senza parallelamente attribuire più ampi poteri di controllo al Parlamento europeo, nel corso del Consiglio in parola è stato stabilito che dovranno essere formalizzate le nuove norme che attribuiranno detti più ampi poteri al Parlamento europeo, tanto nella fase intermedia quanto, particolarmente, nella fase finale, a partire dal 1975, quando cioè il finanziamento della politica agricola comune sarà interamente coperto dalle risorse proprie della Comunità.

CAPITOLO II

La libera circolazione delle merci — L'armonizzazione delle disposizioni doganali

UNIONE DOGANALE

L'unificazione tariffaria attuata il 1° luglio 1968, con 18 mesi di anticipo rispetto alla data prevista dal Trattato istitutivo della CEE, ha rappresentato un evento di vasta portata.

Il conseguente regime liberistico intracomunitario (soppressione dei dazi doganali, delle tasse di effetto equivalente e delle restrizioni quantitative), istituito per i prodotti industriali e per oltre il 90 per cento dell'intera produzione di derrate agricole dei sei Paesi, ha avuto effetti decisamente positivi nell'espansione, accentuata e crescente, degli scambi commerciali reciproci che, sostenuti dall'elevato livello produttivo e dal dinamismo della domanda, già negli anni precedenti avevano registrato indici notevoli di incremento. Nel 1968 — i dati relativi al 1969 non sono ancora noti — il valore complessivo dell'interscambio comunitario è asceso a 57,294 miliardi di unità di conto; cifra, questa, che rappresenta, per l'anno considerato, il 45 per cento del valore globale del commercio, intra ed extracomunitario, dei sei Paesi. Nel 1958 il valore totale di detto interscambio ammontò a 6,7 miliardi di unità di conto, corrispondente alla quota del 30 per cento dell'insieme del commercio della Comunità verificatosi in quell'anno. Non può, tuttavia, affermarsi che dopo tali eventi la circolazione delle merci nell'area della Comunità si sia effettuata in condizioni analoghe a quelle di un mercato interno.

Nel corso del 1969 un'intensa attività è stata svolta per rendere effettiva l'instaurata unione doganale. L'obiettivo non è stato però totalmente conseguito; talune sfasature, destinate a scomparire a scadenza più o me-

no breve e che, comunque, non hanno inciso sensibilmente sul valore dei risultati conseguiti, hanno continuato a sussistere. Inoltre, le persistenti barriere interne, diverse da quelle tariffarie, principalmente di ordine fiscale, tecnico, sanitario, fitopatologico, eccetera hanno continuato e continuano ad ostacolare la libera circolazione delle merci nell'ambito comunitario. Gli intralci di natura tributaria potranno essere eliminati con la soppressione delle frontiere fiscali.

Gli altri ostacoli potranno essere rimossi quando sarà attuata una sufficiente armonizzazione delle normative nazionali che comportano sovente disparità molteplici e sostanziali.

Deroghe alla soppressione dei dazi intracomunitari

In deroga al regime liberistico intracomunitario, l'Italia ha mantenuto l'isolamento del proprio mercato nei settori della seta, del piombo e dello zinco. (Veggasi anche Capitolo IV).

Le misure daziarie di salvaguardia per i bozzoli ed i prodotti serici sono state autorizzate dalla Commissione sino al 31 dicembre 1969, sulla base dell'articolo 226 del Trattato; misure necessarie per rendere possibile l'attuazione del programma di riconversione e di ammodernamento della bachisericoltura italiana, dato l'interesse della Comunità a mantenere sul proprio territorio una certa produzione di seta greggia a condizioni competitive con quella asiatica.

Per contro, il mantenimento delle misure daziarie di protezione nei settori del piombo e dello zinco oltre il 31 dicembre 1967, data alla quale è venuta a decadere, senza ulteriore proroga, il termine di validità della

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

relativa autorizzazione comunitaria, ha indotto la Commissione ad adire la Corte di giustizia.

Per quanto concerne il settore agricolo, il regime liberistico ha avuto applicazione per i prodotti soggetti a regolamentazione di mercato e per taluni prodotti minori, cosiddetti « di saldo », per i quali non è prevista una politica comune; per contro, gli Stati membri hanno continuato ad applicare il preesistente regime tariffario, comportante generalmente dazi non superiori al 25 per cento di quelli di base, negli scambi reciproci di una quarantina di prodotti agricoli per cui la prevista organizzazione comune di mercato non è stata ancora instaurata (vini, tabacchi, alcole etilico, prodotti ittici, ovini e carni ovine, equini da macello e carni equine, patate, miele naturale, sughero, eccetera).

Inoltre, sono stati esclusi dal trattamento comunitario, in base alla clausola di salvaguardia prevista dall'articolo 115 del Trattato, taluni prodotti, in prevalenza industriali, originari di determinati Paesi terzi e messi in libera pratica in un altro Stato membro.

Il trattamento comunitario per tali prodotti sarà ripristinato allo scadere del periodo di validità delle relative autorizzazioni concesse, salvo proroghe eventuali nel caso che dovessero perdurare le deviazioni di traffico e le difficoltà economiche causate dalle disparità delle misure nazionali di politica commerciale.

La situazione potrà essere comunque regolarizzata con l'attuazione di una politica commerciale comune.

Tasse di effetto equivalente ai dazi doganali

Dei quattrocento casi circa, registrati nell'inventario della Commissione, di tasse di effetto equivalente ai dazi doganali, incompatibili, come tali, col diritto comunitario, circa ottanta sono rimasti ancora insoluti, di cui taluni pongono problemi complessi, particolarmente quelli attinenti ad imposizioni parafiscali nonchè a controlli sanitari, veterinari, fitopatologici, qualitativi.

Per quanto concerne l'Italia, un disegno di legge è stato presentato al Parlamento che

prevede l'abrogazione, con decorrenze diverse in relazione agli altri Paesi della CEE ed ai Paesi terzi, sia del diritto di statistica, stabilito dalle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali, sia di quello per servizi amministrativi, istituito con legge 15 giugno 1950, n. 330.

Tariffa doganale comune: deroghe, modificazioni, sostituzione

L'unificazione tariffaria nei confronti dei Paesi terzi, attuata con il Regolamento del Consiglio n. 950 del 1968, entrato in vigore il 1° luglio 1968, ha comportato alcune deroghe, quali il differimento dell'adozione dei dazi comunitari per taluni tabacchi lavorati, concesso al Benelux sulla base dell'articolo 26 del Trattato, e l'isolamento tariffario per bozzoli ed i prodotti serici autorizzato per l'Italia che, inoltre, ha mantenuto unilateralmente, come si è detto, i dazi protettivi esterni nei settori del piombo e dello zinco. Gli Stati membri hanno applicato i dazi nazionali preesistenti per circa quaranta voci o sottovoci relative ai prodotti agricoli non ancora regolamentati nel quadro della politica comune e per le quali il ravvicinamento, ai sensi dell'articolo 23 del Trattato, costituisce la norma. Infine, la tariffa doganale comune per i prodotti contemplati dal Trattato istitutivo della Comunità carbo-siderurgica sarà applicata *de facto* soltanto a partire dal 1° gennaio 1972, data in cui le aliquote armonizzate degli Stati membri si troveranno allineate in esito ai negoziati tariffari di Ginevra (1967).

Successivi regolamenti hanno apportato modifiche alle parti costitutive — disposizioni preliminari e tabella dei dazi, autonomi e convenzionali — della tariffa doganale comune. Alcune, di ordine formale, hanno avuto lo scopo di eliminare, in una o più versioni, qualche imperfezione od inesattezza di redazione, ai fini di una migliore concordanza dei testi nelle lingue ufficiali della Comunità; altre, giustificate da ragioni di ordine tecnico, hanno comportato formulazioni più precise nella designazione nomenclativa di taluni prodotti oppure il trasferi-

mento di qualche sottovoce tariffaria dall'uno ad altro ambito di posizioni principali per necessità di adeguamento ad avvisi di classifica adottati dal Consiglio di cooperazione doganale.

Altre, infine, hanno avuto carattere sostanziale, quali, in particolare: *a*) la riduzione del dazio convenzionale da 15,14 per cento a 14 per cento per i tessuti di seta o di borra di seta (schappe), della voce 50.09 C II, a seguito di un accordo intervenuto con la Svizzera; *b*) l'inclusione a titolo definitivo, nelle premesse del capitolo 58, della Nota legale complementare relativa alla determinazione della superficie imponibile dei tappeti di lana a punti annodati, a norma della quale non si tiene conto delle testate, cimose e frange. L'adozione di tale Nota, in precedenza stabilita con provvedimenti temporanei, ricondotti di anno in anno, agevola l'esportazione verso la Comunità dall'Iran e da altri Paesi in via di sviluppo di detti manufatti; *c*) la esclusione dei prodotti del tabacco del Capitolo 24 dal dazio forfettario del 10 per cento applicabile all'importazione di merci, prive di ogni carattere commerciale, che sono oggetto di piccole spedizioni destinate a privati; *d*) la riduzione, peraltro condizionata al sistema dei prezzi minimi di offerta sul mercato interno della Comunità, concessa alla Spagna, ad Israele ed alla Turchia nella misura del 40 per cento dei dazi comunitari stabiliti per gli agrumi, allo scopo di mantenere un certo equilibrio fra i Paesi produttori del bacino mediterraneo in relazione alla riduzione più elevata (80 per cento) concessa al Marocco ed alla Tunisia nel quadro dei rispettivi accordi di associazione; *e*) il regime degli scambi per determinate merci, risultanti dalla trasformazione di taluni prodotti agricoli, stabilito dal Regolamento del consiglio n. 1059/69 che fissa gli elementi fissi e mobili di imposizione.

Elementi integrativi delle disposizioni preliminari alla tariffa doganale comune comporta il Regolamento del consiglio n.1544/69, in vigore dal 1° settembre 1969, concernente il trattamento applicabile alle merci, prive di ogni carattere commerciale, contenute nei bagagli dei viaggiatori, nel quadro del traffico tra i Paesi terzi e quelli della

Comunità. Detto Regolamento ha introdotto la franchigia daziaria per le merci aventi un valore globale non superiore a 25 unità di conto (pari a lire 15.625), con possibilità di riduzione fino a 10 unità di conto (pari a lire 6.250) per i viaggiatori di età inferiore a 15 anni; inoltre, un dazio forfettario del 10 per cento è applicabile alle merci il cui valore ecceda i limiti predetti ma non oltrepassi, per persona, l'ammontare di 85 unità di conto (pari a lire 53.125).

Per i prodotti del tabacco, le bevande alcoliche, i profumi e le acque da toilette il Regolamento circoscrive detta franchigia agli stessi limiti quantitativi stabiliti dalla Direttiva del consiglio 69/169 del 28 maggio 1969 concernente le franchigie fiscali all'importazione nel traffico internazionale dei viaggiatori.

La nuova tariffa doganale comune è stata adottata con apposito regolamento in cui sono state unitariamente codificate le disposizioni preliminari e le aliquote daziarie, sia autonome che convenzionali, applicabili alla data del 1° gennaio 1970. La necessità della adozione del nuovo testo tariffario è derivato dal fatto che, in conformità degli impegni assunti dalla Comunità in sede GATT, a tale data si attua il terzo scaglione di riduzione dello scarto esistente fra i dazi di base e quelli finali negoziati multilateralmente nel quadro del *Kennedy Round*.

Tale ulteriore riduzione concerne la quasi totalità dei prodotti industriali, ad esclusione di quelli del settore chimico per i quali è condizionata dall'abrogazione, sinora non verificatasi, del particolare sistema statunitense di determinazione del valore in dogana, basato sulla valutazione al prezzo di vendita americano, noto con la terminologia *American Selling Price*. Del pari, la nuova tariffa non comporta le riduzioni convenute nei negoziati ginevrini per gli articoli di orologeria del Capitolo 91, non essendo state interamente realizzate da parte elvetica le condizioni previste per gli scambi di tali prodotti.

Essa, inoltre, riporta le modificazioni autonome intervenute ulteriormente e le particolari disposizioni impositive applicabili all'importazione di prodotti agricoli, soggetti alla disciplina comunitaria di mercato, risultanti dai diversi regolamenti adottati nel

quadro della comune politica agraria. La tariffa doganale comune non prevede i particolari regimi preferenziali stabiliti nel contesto degli accordi di associazione con la Grecia, Turchia, Stati africani e Malgascio associati, Paesi e territori d'oltremare, Tunisia e Marocco.

Comitato della nomenclatura; note esplicative complementari

L'interpretazione univoca della tariffa doganale comune comporta l'eguale trattamento daziario per lo stesso prodotto, qualunque possa essere lo Stato membro importatore.

Il Regolamento n. 97/69, adottato dal Consiglio il 16 gennaio 1969, ha conferito carattere comunitario alle misure adottate ai fini dell'applicazione uniforme della comune tariffa ed è stato istituito un apposito Comitato.

In base alla particolare procedura stabilita dal Regolamento, sono state già adottate diverse classificazioni tariffarie vincolanti per tutta la Comunità; molte sono in corso di adozione.

Peraltro, l'uniformità di classificazione merceologica nel quadro tariffario sarà conseguita, nella maggior parte dei casi, mercè le Note esplicative complementari che precisano la portata delle voci e, particolarmente, delle sottovoci della tariffa doganale comune, con l'elencazione delle merci in esse rientranti, di maggiore interesse per il commercio internazionale, e l'indicazione dei criteri distintivi atti ad eliminare le possibili interferenze di qualificazione in posizioni e sottoposizioni diverse.

È stata ultimata la redazione della maggior parte di dette Note esplicative; sono in fase di elaborazione quelle relative ad una trentina di capitoli della tariffa doganale comune che concernono, fra gli altri, i settori della chimica e parachimica, della meccanica e dei prodotti petroliferi. Non è stato ancora stabilito quale valore debba essere conferito a tali Note esplicative; un certo orientamento, peraltro, si è manifestato per attribuire ad essere il carattere di semplici

istruzioni amministrative, di un commentario, cioè, che serva di guida nell'applicazione della Nomenclatura tariffaria, al quale, se debbono conformarsi i servizi doganali, non sono vincolati sia gli operatori economici sia le istanze giudicanti nei litigi relativi alla classificazione delle merci. Carattere di istruzioni amministrative rivestono attualmente le Note esplicative in Francia e nei Paesi del Benelux; per contro, queste hanno valore legale nella Germania Federale ed in Italia (articolo 47 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali d'importazione).

Sospensioni daziarie

Con Regolamento n. 2093/68 sono stati temporaneamente sospesi, sulla base dell'articolo 28 del Trattato, i dazi autonomi della tariffa doganale comune applicabili a circa 120 prodotti o gruppi di prodotti che, per la maggior parte, sono stati già oggetto di misure analoghe negli anni precedenti. Trattasi in prevalenza di materie prime, non reperibili nell'ambito della Comunità o la cui produzione è insufficiente al fabbisogno, utilizzate particolarmente nella fabbricazione di materie plastiche, prodotti farmaceutici, insetticidi, erbicidi, eccetera.

Le sospensioni hanno comportato dazi ridotti o nulli a seconda dell'esistenza o meno di una produzione comunitaria o della possibilità di sostituzione di dette materie con prodotti fungibili dei Paesi membri. La durata di validità si è estesa, di norma, a tutto il 1969; per il deuterio ed i suoi composti la sospensione è stata stabilita per un biennio.

Altre sospensioni daziarie concernono:

a) i prodotti che interessano particolarmente le esportazioni d'Israele (pompelmi, succo e segmenti di pompelmo, vetri di orticoltura, costumi da bagno, nastri di alluminio per tende veneziane, tubi di alluminio per irrigazioni, eccetera). Tali vantaggi tariffari, che sono stati oggetto di una prima decisione del Consiglio nel giugno 1967, rinnovata nell'anno successivo, hanno lo scopo

di mantenere, in attesa della conclusione dei negoziati attualmente in corso tra la Comunità ed Israele, la situazione tariffaria creata nel 1964 a seguito dell'Accordo commerciale venuto a decadere, senza rinnovo, il 30 giugno 1967;

b) i prodotti che interessano le esportazioni dell'Iran (tappeti di lana a punti annodati, caviale, albicocche secche, uve secche) a seguito della proroga, sino al 30 novembre 1969, dell'Accordo commerciale concluso nel 1963, successivamente modificato ed ora già rinnovato;

c) il tè, in base ad intese intervenute con il Regno Unito mediante scambio di lettere;

d) di taluni prodotti, interessanti le esportazioni dell'India, che non hanno formato oggetto di negoziati nel quadro del *Kennedy Round* e i cui dazi convenzionali sono superiori al livello della sospensione (amoni e cardamoni, zenzero, gomma lacca imbianchita, olio di ricino);

e) determinati prodotti siderurgici (lingotti, blumi e billette laminati, coils, tondini zigrinati per cemento armato, eccetera), data la tensione che si verifica attualmente nel mercato dell'acciaio a causa dell'esigua disponibilità.

Contingenti tariffari

In via autonoma, sulla base dell'articolo 28 del Trattato, e in ottemperanza agli impegni assunti dalla Comunità nel quadro dei negoziati multilaterali GATT, il Consiglio ha adottato diversi regolamenti concernenti l'apertura di contingenti tariffari comunitari, a dazi ridotti o nulli, validi per il 1969, per una serie di prodotti (estratti tannici di eucalipto, carta da giornali, taluni filati di lino greggi, determinate ferro-leghe, alluminio greggio, magnesio greggio, determinati prodotti fatti a mano, tessuti di seta o borra di seta (schappe) o di cotone lavorati su telai a mano, bovini di determinate razze, tonno destinato all'industria conserviera, aringhe fresche, refrigerate o congelate, merluzzi salati, carni bovine congelate, eccetera). Con-

tingenti tariffari, a dazi ridotti o nulli, sono stati aperti, altresì, nel quadro dell'Accordo di Ankara, per i fichi secchi, uve secche, noccioline, tabacchi greggi ed alcuni prodotti tessili, originari della Turchia.

Inoltre, dazi ridotti o nulli sono stati applicati, nel 1969, dai singoli Paesi membri per taluni prodotti ittici e vini di qualità, di origine e provenienza turca, in base alle rispettive quote stabilite dalla Decisione del Consiglio dell'8 dicembre 1967.

I lavori relativi all'esame del *Memorandum* della Commissione concernente le linee direttive per la gestione dei contingenti comunitari non hanno condotto ad una conclusione. L'Esecutivo comunitario, basandosi sull'esperienza acquisita in materia, ha seguito, pertanto, criteri pragmatici, proponendo, secondo i diversi prodotti, le modalità di gestione dei relativi contingenti comunitari sia con il sistema di attribuzione agli Stati membri in quote parti iniziali e costituzione di una riserva comune, sia con la definitiva ripartizione dell'intero volume contingenziale.

È in fase di elaborazione presso la Commissione un progetto inteso a ravvicinare le legislazioni e le pratiche divergenti nazionali in materia di gestione dei contingenti tariffari.

In virtù dell'articolo 25, paragrafo 3 del Trattato e di taluni Protocolli annessi all'Accordo di lista G del 2 marzo 1960, contingenti tariffari sono stati concessi a favore di taluni Paesi membri per determinati prodotti (prugne, filati di seta e di borra di seta non preparati per la vendita al minuto, piombo, zinco, eccetera).

Si tratta di poche eccezioni alla regola generale che esige la scomparsa dei contingenti tariffari nazionali e la loro sostituzione con quelli di portata comunitaria. Per taluni prodotti, che negli anni precedenti avevano formato l'oggetto di contingenti tariffari nazionali (patate da semina di determinate varietà, polvere di acciaio, datteri destinati alla fabbricazione di alimenti per bestiame, eccetera), è stata concessa la sospensione daziaria che ha carattere comunitario.

È da rilevare, infine, che con Regolamento del Consiglio n. 1492/69 è stata stabilita la

esenzione daziaria, entro i limiti di un contingente tariffario comunitario di 1.800.000 unità di conto di valore aggiunto, per determinati prodotti tessili reimportati nella Comunità in regime di traffico di perfezionamento passivo. L'adozione di detto Regolamento discende dagli impegni assunti dalla Comunità in base alla conclusione di un accordo con la Svizzera, relativo al regime di esenzione dai dazi doganali e tasse di effetto equivalente nel traffico reciproco di perfezionamento nel settore tessile. Tale Accordo sostituisce quelli che in materia erano stati stipulati dai singoli Paesi membri con la Svizzera; esso ha comportato per l'Italia la necessità di abrogare, mediante scambio di lettere tra il nostro Governo e quello svizzero, l'articolo 6 del Trattato di commercio italo-elvetico del 27 gennaio 1923 ed il Protocollo addizionale del 20 giugno 1936.

ARMONIZZAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DOGANALI

L'articolo XXIV, paragrafo 8 del GATT postula, fra i diversi elementi costitutivi di una unione doganale, quello dell'applicazione in ciascuno dei Paesi firmatari di norme e regolamentazioni identiche nella sostanza. Invero, il mantenimento di disparità negli istituti, regimi e procedure doganali è suscettibile di indurre gli operatori a svolgere la propria attività nello Stato membro avente la legislazione più vantaggiosa; ciò comporterebbe deviazioni delle normali correnti di traffico, distorsioni concorrenziali, diversioni di entrate doganali e pregiudizio alla libera circolazione delle merci, data la possibilità di ricorso a clausole di salvaguardia da parte dello Stato membro danneggiato.

In tale contesto è stata elaborata, per l'essenziale, una legislazione doganale comunitaria. L'instaurazione dell'unione doganale nell'Europa dei Sei ha richiesto la definizione del relativo territorio (Regolamento numero 1496/68); il valore in dogana delle merci, una delle basi essenziali ai fini della uniforme imposizione daziaria, è stato disciplinato dal Regolamento n. 803/68; con la definizione comune della nozione di origine delle merci (Regolamento n. 802/68), la Co-

munità si è dotata di uno strumento necessario ai fini dell'eguale applicazione di qualsiasi misura di carattere tariffario, di politica commerciale ed altro che, sia all'importazione che all'esportazione, abbia attinenza all'origine delle merci; la Direttiva n. 68/312 ha uniformato le norme relative alla presentazione in dogana e custodia temporanea delle merci pervenute nel territorio doganale della Comunità.

Nelle sessioni dei giorni 4 e 18 marzo 1969 il Consiglio ha adottato:

a) la Direttiva n. 69/73 relativa al regime di perfezionamento attivo, che occupa una collocazione di preminente rilievo nel quadro della realizzazione armonizzativa degli istituti comportanti deroghe all'incidenza uniforme della protezione tariffaria. Detto regime favorisce in misura notevole il commercio di esportazione e la penetrazione nei mercati mondiali, ponendo gli operatori in condizioni di maggiore competitività in quanto non entrano nei costi di produzione i dazi doganali, le tasse di effetto equivalente ed i prelievi agricoli afferenti alle merci, originarie dei Paesi terzi, lavorate o trasformate e quindi riesportate. Le norme comunitarie assicurano l'equilibrio necessario fra gli interessi essenziali delle industrie trasformatrici e del commercio di esportazione e quelli dei produttori comunitari, contemperando le disposizioni liberali che vigevano nei Paesi del Benelux, eminentemente trasformatori, in cui non era imposta alcuna limitazione d'ordine economico per le operazioni di perfezionamento attivo, con quelle degli altri Stati membri nei quali il particolare regime era subordinato all'esame preliminare, globale o caso per caso, degli interessi dei produttori nazionali di merci similari a quelle per cui la concessione era richiesta.

La Direttiva stabilisce il rilascio automatico delle autorizzazioni quando le merci temporaneamente importate rientrano in una delle categorie espressamente designate; inoltre, le Autorità nazionali possono ritenere rispettato l'equilibrio degli opposti interessi qualora constatino che le merci di qualità eguale, disponibili nella Comunità, non possono essere utilizzate perchè il loro costo è

tale da rendere impossibile l'operazione commerciale prevista. Sono stabilite una procedura di informazioni reciproche fra gli Stati membri circa le autorizzazioni concesse e disposizioni di carattere tecnico (fissazione dei tassi di rendimento, trattamento dei prodotti non riesportati, ammissione al traffico di perfezionamento passivo delle merci vincolate al particolare regime, eccetera);

b) la Direttiva n. 69/74 relativa al regime dei depositi doganali, che detta norme comuni circa gli effetti dell'istituto, le merci ammesse nei depositi, le condizioni di esercizio, gli obblighi degli esercenti, le manipolazioni consentite, la durata della giacenza la quale, di norma, non può eccedere i cinque anni, il trattamento applicabile alle merci estratte per l'immissione in consumo, lo esonero dell'imposizione doganale per le merci perdute durante il deposito per caso fortuito o forza maggiore, la distruzione delle merci avariate, le estrazioni irregolari di merci, eccetera. Per quanto concerne l'Italia, la Direttiva interessa i depositi doganali sotto diretta custodia, dati in affitto, di proprietà privata ed i magazzini generali;

c) la Direttiva n. 69/75 concernente il regime delle zone franche, costituite da isole territoriali (*enclaves*) nelle quali le merci sono considerate come se fossero fuori del territorio doganale agli effetti dei dazi, dei prelievi agricoli, delle restrizioni quantitative e di qualsiasi tassa e misura di effetto equivalente. Esse sono destinate essenzialmente al deposito *sine die* delle merci ed alla loro redistribuzione; la lavorazione e trasformazione possono, altresì, essere effettuate subordinatamente al rispetto delle stesse condizioni economiche stabilite per il regime di perfezionamento attivo; sono interdetti il consumo e la utilizzazione di merci che non si trovino in libera pratica.

La Direttiva prevede particolari disposizioni circa le manipolazioni consentite, la lavorazione e trasformazione di merci comunitarie, il trattamento delle merci estratte per l'immissione in consumo; essa, inoltre, stabilisce una deroga per le operazioni eseguite nel vecchio porto franco di Amburgo in regime di perfezionamento attivo, le quali non sono sottoposte alle condizioni econo-

miche stabilite per detto regime dalle norme comunitarie, allo scopo di mantenere gli antichi privilegi ereditati dal passato ansea-tico. Per quanto concerne l'Italia, la Direttiva in causa interessa i punti franchi ed i depositi franchi; non rientrano nel suo campo di applicazione i particolari regimi vigenti per il vecchio punto franco di Trieste, l'Alto Adige, la Valle d'Aosta, il territorio di Gorizia;

d) la Direttiva n. 69/76 relativa alla dilazione del pagamento dei dazi doganali, delle tasse di effetto equivalente e dei prelievi agricoli. Gli importatori possono essere autorizzati, nelle forme previste dalle disposizioni di ciascun Paese membro e subordinatamente alla costituzione di apposita garanzia, a soddisfare il proprio debito doganale, senza corresponsione di interessi, nel termine massimo di 45 giorni, durante il periodo transitorio che avrà termine il 31 dicembre 1970, e successivamente in quello di 30 giorni, a decorrere dalla data di contabilizzazione delle somme rispettive da parte delle Autorità competenti per l'esenzione.

Per le dilazioni di pagamento eccedenti i termini predetti sono dovuti gli interessi, ragguagliati al *pro-rata temporis* supplementare, nella misura equivalente a quella del mercato finanziario di ciascun Paese membro. Disposizioni particolari consentono di adattare il pagamento differito ai sistemi di gestione amministrativa praticati in taluni Paesi membri, quale il raggruppamento delle operazioni d'importazione nel corso di un periodo con liquidazione finale unica. L'armonizzazione delle diverse procedure nazionali in materia di credito doganale si è resa necessaria in quanto la loro difformità avrebbe comportato un'incidenza diretta o indiretta sugli oneri degli importatori;

e) il Regolamento n. 542/69 concernente il regime del transito comunitario, che realizza una semplificazione di considerevole portata delle modalità relative alla circolazione delle merci nell'area del Mercato comune. Esso prevede le procedure, comportanti l'utilizzazione di documenti distinti, del transito esterno per le merci non in libera pratica e del transito interno per quelle comunitarie, che consentono il trasporto

diretto dal luogo d'introduzione nel territorio doganale della Comunità o da quello di spedizione sino a destinazione o, nel caso di semplice attraversamento, sino alla dogana di uscita. Viene evitata la ripetizione dei controlli e delle formalità nazionali nei passaggi successivi delle merci dall'uno all'altro Stato membro ed è resa agevole la possibilità di utilizzare più razionalmente gli uffici doganali posti in prossimità dei centri esportatori e dei luoghi di effettivo consumo. Detto regime elimina in massima parte le cause di deviazione di introiti doganali ed il conseguente ricorso a compensazioni perequative, instaura una cooperazione stretta e sistematica fra le Amministrazioni doganali dei Paesi membri, fornisce sul piano statistico uno strumento adeguato, favorisce il processo della graduale soppressione di tutte le frontiere intracomunitarie e costituisce il quadro nel quale i controlli e le formalità ritenute necessarie possono essere effettuati qualunque possa essere la loro natura.

Il Regolamento in causa determina il campo di applicazione del particolare regime, stabilisce le relative deroghe, particolarmente quelle attinenti ai trasporti di merci effettuati con i regimi internazionali delle Convenzioni TIR (trasporti su strada), TIF (transito per ferrovia) e Manifesto Renano (navigazione sul Reno), disciplina la coesistenza transitoria del particolare regime con quelli TIR e Manifesto Renano, detta norme circa il transito delle merci attraverso il territorio di Paesi terzi (Austria e Svizzera), i sistemi di garanzia, il recupero dei diritti doganali e tributi, l'elaborazione delle statistiche, la istituzione di apposito Comitato, eccetera.

Nell'attesa che il Consiglio decida circa il conferimento ad un Comitato unico per i problemi doganali delle competenze attribuite ai singoli Comitati istituiti dai regolamenti e direttive relativi al valore in dogana, all'origine delle merci, al regime di perfezionamento attivo, al transito comunitario, questi hanno svolto un'intensa attività ai fini dell'elaborazione ed adozione, nel quadro delle procedure stabilite, di talune misure di applicazione di norme statuite dai relativi testi di base (spese di trasporto aereo da comprendere nel valore in dogana; di-

chiarazione degli elementi relativi a detto valore in dogana; dichiarazione degli elementi relativi a detto valore; formulari per i certificati di origine e relativa domanda; divieto di ricorso al traffico di perfezionamento per alcuni prodotti contenenti percentuali determinate di materie grasse derivate dal latte; modelli delle dichiarazioni del transito comunitario; eccetera). Regolamenti e Direttive concernenti una cinquantina di misure di applicazione dei predetti testi di base dovranno essere adottati nel prossimo futuro.

I testi comunitari in materia doganale, adottati dal Consiglio nel marzo 1969, erano stati già approvati, nel contenuto e nella forma, nella sessione consiliare dei giorni 9 e 10 dicembre 1968; peraltro, da parte francese venne condizionato il proprio accordo formale all'adozione simultanea del Regolamento n. 441/69 che stabilisce norme complementari relative alle restituzioni per i prodotti agricoli, soggetti ad un regime di prezzi unici, esportati nei Paesi terzi allo stato naturale o sotto forma di prodotti trasformati. Detto Regolamento dispone, in particolare, allo scopo di assicurare l'equilibrio nell'impiego di prodotti di base sia comunitari che « terzi » in regime di perfezionamento attivo, che le restituzioni vengano concesse non appena i prodotti comunitari siano stati sottoposti ad un regime di controllo doganale che ne garantisca l'esportazione.

La legislazione doganale comunitaria, già adottata, pur rappresentando una realizzazione molto importante, costituisce soltanto una parte dell'elaborando diritto, indispensabile al corretto funzionamento della unione doganale.

Altri regimi, istituti e procedure saranno disciplinati da norme comuni, quali, in particolare:

- a) il traffico di perfezionamento passivo;
- b) il regime di temporanea importazione dei mezzi di produzione e dei materiali necessari all'esecuzione di lavori;
- c) le franchigie diverse da quelle di carattere economico già in atto per le industrie aeronautica e cantieristica nonchè per la

manutenzione, riparazione ed equipaggiamento di aerodine;

d) le modalità e condizioni pratiche inerenti allo sdoganamento delle merci;

e) i problemi doganali relativi alla piattaforma continentale;

f) la procedura, nota nel diritto tedesco col termine di *Umwandlungsverkehr*, che consente, a determinate condizioni, di utilizzare, nella produzione di merci destinate al mercato interno, prodotti importati in esenzione da dazio, allo scopo di evitare trasferimenti di attività all'estero nel caso che tale fenomeno risultasse favorito da disarmonie tariffarie, il prodotto finito essendo tassato in misura inferiore alla materia occorrente per ottenerlo;

g) le modalità per il rimborso o recupero posticipato dai dazi doganali, tasse di effetto equivalente o prelievi agricoli;

h) le misure per l'esecuzione uniforme delle disposizioni comunitarie da parte dei servizi doganali.

È, altresì, previsto un programma di armonizzazione relativo all'adattamento progressivo delle strutture, delle organizzazioni e dei metodi di lavoro delle Amministrazioni doganali ai bisogni del mercato comune; saranno, inoltre, disciplinate sul piano comunitario le modalità di consultazione degli ambienti professionali interessati.

Giova ricordare, infine, che il 7 settembre 1967 venne firmata la Convenzione relativa alla mutua assistenza fra le Amministrazioni doganali dei Paesi membri, che prevede il reciproco riconoscimento degli atti e il coordinamento delle azioni allo scopo di reprimere le frodi e garantire la percezione dei diritti. La Convenzione non è ancora entrata in vigore; essa è stata ratificata soltanto dal Parlamento belga. Per quanto concerne l'Italia, l'apposito disegno di legge trovasi all'esame del Senato in sede referente.

Perequazione delle entrate doganali

Con la Risoluzione dell'11 maggio 1966 il Consiglio ammise il principio, in vista del disarmo doganale intracomunitario, dell'applicazione di un meccanismo che consentis-

se sia di controllare le merci, provenienti dai Paesi terzi, sdoganate in un Paese membro e destinate al consumo effettivo di un altro Stato membro, sia di compensare i relativi storni di introiti doganali. Gli studi dei servizi della Commissione condussero a modalità così complicate che lo stesso Esecutivo comunitario si astenne dal proporle formalmente al Consiglio, sottolineando che la vera soluzione del problema risiedeva nel conferimento delle entrate doganali alle risorse proprie della Comunità.

Una seconda Risoluzione del Consiglio, adottata nel luglio 1968, invitava la Commissione a predisporre un progetto di decisione informata a principi semplici.

Tale progetto è stato presentato nel dicembre dello scorso anno ed è basato sul calcolo statistico delle merci che potrebbero dar luogo a misure perequative.

Il Consiglio ha convenuto di prevedere la adozione di due decisioni nella particolare materia; una, sulla base dell'articolo 235 del Trattato, avrebbe per oggetto l'istituzione dei meccanismi statistici permettenti di constatare e verificare le diversioni di entrate doganali; l'altro, di carattere intergovernativo e soggetto, pertanto, alla ratifica dei Parlamenti nazionali, disciplinerebbe la compensazione finanziaria delle distorsioni constatate mediante trasferimento di introiti dall'uno ad altro Stato membro.

Sono in corso gli studi tecnici intesi sia a determinare quali merci, introdotte nella Comunità e sdoganate in un Paese membro, verrebbero in seguito riesportate verso un altro Paese membro, grazie alla libera circolazione intracomunitaria, sia a valutare l'ammontare dei dazi doganali, tasse di effetto equivalente e prelievi agricoli riscossi dal primo Stato membro per tali importazioni.

La sollecitata adozione di un sistema, che permetta di compensare le distorsioni di entrate doganali, è richiesta insistentemente dal Governo di Bonn, in quanto merci in provenienza da Paesi terzi, soprattutto prodotti petroliferi, destinate al mercato tedesco, verrebbero messe in libera pratica a Rotterdam, Amsterdam ed Anversa; la questione potrebbe, altresì, interessare l'Italia per eventuali diversioni di traffico dal porto di Genova a quello di Marsiglia.

CAPITOLO III

La libera circolazione dei lavoratori — I lavori in tema di stabilimento e di libera prestazione dei servizi — Il diritto delle società ed altri aspetti del diritto comunitario

LA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI

Nella relazione dello scorso anno sono stati illustrati i principi e le importanti e favorevoli realizzazioni della nuova regolamentazione comunitaria sulla libera circolazione dei lavoratori, che consiste, come è noto, nel Regolamento n. 1612/68, nella Direttiva n. 68/360 e nella decisione del Consiglio relativa all'estensione della regolamentazione sulla libera circolazione dei lavoratori ai dipartimenti francesi d'oltremare, testi adottati il 15 ottobre 1968.

Il Regolamento n. 1612/68 è entrato in vigore nei sei Paesi automaticamente, con forza di legge, in data 8 novembre 1968. Per quanto invece riguarda la Direttiva, il suo articolo 12 impegnava gli Stati membri ad adottare le norme necessarie per uniformarsi alle sue disposizioni entro il termine di nove mesi a decorrere dalla sua notifica.

Si è così aperta la fase dell'applicazione pratica della regolamentazione definitiva sulla libera circolazione dei lavoratori. L'anno 1969 è da considerare tuttavia, sotto molti punti di vista, un anno di transizione, in quanto, se le disposizioni relative ai diritti individuali dei lavoratori e delle loro famiglie sono divenute immediatamente operanti, altre disposizioni, innovando sulla situazione precedente, prevedevano la creazione di particolari meccanismi o la modificazione di quelli precedentemente esistenti o comunque l'adozione di certe misure da parte dei Paesi membri o da parte degli Organi comunitari, adempimenti che sono stati adottati nel 1969 o sono tuttora in corso di adozione.

Si cita, a tale riguardo, il meccanismo di compensazione tra le domande ed offerte di lavoro, che è stato perfezionato dal nuovo Regolamento e reso più organico e che viene posto, sia pure gradualmente, in funzione. Da parte italiana si è svolta ogni possibile azione, sia sul piano multilaterale che su quello bilaterale, per accelerare l'adozione delle misure necessarie e per cercare di rendere il meccanismo stesso più efficace possibile, anche attraverso opportune intese bilaterali.

In tale quadro si è posto il problema dell'adeguamento alla nuova regolamentazione comunitaria dei sistemi di reclutamento previsti dagli accordi bilaterali che l'Italia ha stipulato con gli Stati membri.

In particolare il Regolamento stabilisce che il ricorso alle procedure previste dai predetti accordi di carattere bilaterale non deve essere obbligatorio: occorre cioè lasciare liberi i datori di lavoro ed i lavoratori interessati di avvalersi di meccanismi di compensazione e di sistemi di reclutamento indipendenti dagli organismi bilaterali, ciò che viene realizzato attraverso il sistema di compensazione comunitario oltre che lasciando ai lavoratori la possibilità di espatriare ed occuparsi all'estero individualmente, anche al di fuori di ogni procedura ufficiale.

Secondo gli orientamenti del Governo italiano, il problema dell'adeguamento degli accordi bilaterali è stato affrontato sulla base del principio che la contrattazione bilaterale dovrebbe avere la funzione, per quanto concerne le materie che sono prese in considerazione dalla regolamentazione comunitaria, di consentire una più efficace applica-

zione della regolamentazione stessa, per tenere conto delle esigenze e dei problemi particolari che si pongono nei riguardi della nostra emigrazione verso ciascuno dei Paesi membri.

Tale principio naturalmente è valido non soltanto per quanto concerne il reclutamento dei lavoratori, ma anche per le altre materie prese in considerazione dalla regolamentazione comunitaria sulla libera circolazione e in particolare la formazione professionale dei lavoratori, l'educazione scolastica e professionale dei figli dei lavoratori, l'assistenza, eccetera.

L'attività della Direzione generale della emigrazione e degli affari sociali del Ministero degli affari esteri nonché quella delle Ambasciate e degli Uffici consolari nei Paesi comunitari, è stata rivolta in larga misura, nell'anno 1969, a seguire l'applicazione della nuova Regolamentazione comunitaria nei Paesi stessi.

Sono stati analizzati compiutamente l'azione dei Paesi membri ed i provvedimenti di varia natura da essi adottati per dare esecuzione a detta regolamentazione: provvedimenti legislativi, provvedimenti di carattere amministrativo, atteggiamento delle autorità ai vari livelli, prassi e procedure applicate, eccetera.

Pur essendo risultato da tale esame che detti Paesi hanno in linea generale applicato le nuove norme comunitarie in maniera conforme allo spirito e alla lettera del Trattato di Roma, non sono mancate in qualche caso situazioni che ponevano dei problemi o che contenevano degli aspetti da chiarire o che comunque necessitavano idonei interventi.

In questi casi è stata programmata tra il Ministero, le Ambasciate nei Paesi interessati e la Rappresentanza permanente presso le Comunità europee, l'azione più idonea da esperire, graduandola, a seconda delle esigenze, nel quadro bilaterale o in quello multilaterale. Tale attività, iniziata fin dalla fine dell'anno 1968, verrà continuata in tutti i settori interessati dalle disposizioni del Regolamento sulla libera circolazione dei lavoratori: accesso all'impiego; esercizio dello impiego e parità di trattamento; disposizioni sulle famiglie dei lavoratori; compensa-

zione delle domande ed offerte di lavoro; priorità del mercato del lavoro comunitario; misure regolatrici del mercato del lavoro; procedure e regole di carattere amministrativo.

Per quanto concerne l'applicazione della nuova regolamentazione comunitaria in Italia, che fa capo principalmente al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Regolamento n. 1612/68 non ha dato luogo durante il 1969 a inconvenienti nè a difficoltà degni di rilievo. Infatti l'occupazione in Italia di lavoratori provenienti da altri Stati membri, che peraltro è, come noto, numericamente limitata, è avvenuta con regolarità.

Il Ministero dell'interno inoltre, nella cui prevalente competenza rientra la materia regolata dalla Direttiva n. 68/360, ha provveduto alla elaborazione di un provvedimento legislativo destinato a dare esecuzione alla Direttiva stessa. Il provvedimento in sostanza modifica le vigenti disposizioni, in modo da permettere il rilascio, ai cittadini comunitari che vengono a svolgere un lavoro subordinato in Italia, del titolo denominato « carta di soggiorno di cittadino di uno Stato membro della CEE ». Il provvedimento stesso regola inoltre l'ingresso e il rilascio della carta di soggiorno ai familiari di detti lavoratori nonché le altre questioni in materia di ingresso e soggiorno prese in considerazione dalla Direttiva stessa.

Tale provvedimento è stato adottato con apposito decreto presidenziale nell'ambito delle misure che il Governo ha predisposto in base all'apposita legge di delega per l'esecuzione degli impegni previsti in vari campi dal diritto comunitario.

Ma nel campo della libera circolazione la maggior realizzazione dell'anno 1969 è costituita dalle decisioni adottate dal Consiglio dei ministri delle Comunità europee in materia di *sicurezza sociale*.

Già da tempo sono in corso i lavori di revisione della vigente regolamentazione, con l'obiettivo di superare certe limitazioni che ancora sussistono ai diritti dei lavoratori, non tanto in materia di parità di trattamento con i nazionali, già integralmente attuata, salvo qualche eccezione limitata, quanto nel campo dell'attuazione del principio dell'assi-

milazione dei territori, specie per quanto riguarda il versamento delle prestazioni a beneficiari (il lavoratore o suoi familiari) residenti in Paesi diversi dal Paese di impiego del lavoratore stesso, e in quello del perfezionamento dei meccanismi rivolti alla salvaguardia dei diritti acquisiti.

La fase conclusiva delle trattative sul progetto di nuovo regolamento, che era stato proposto dalla Commissione delle Comunità europee fin dal 1966 e che era stato modificato in alcune parti nel 1968, dopo i pareri del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, è iniziata nei primi mesi dell'anno ed ha confermato le notevoli divergenze che si erano già in precedenza manifestate nella posizione dei Paesi membri: da un lato, la posizione avanzata dell'Italia, che in molti settori andava oltre quella della stessa Commissione delle Comunità europee, e, d'altro lato, quella più restrittiva degli altri Paesi.

Il Consiglio dei ministri si è pronunciato, a titolo interlocutorio, nella sessione del 13 marzo, per dare direttive su alcuni dei più importanti punti controversi, ed è stato investito nuovamente della questione nella sessione del 24 e 25 novembre.

In tale sessione, il Consiglio ha adottato, con la consueta riserva di messa a punto linguistica, quelle parti del Regolamento sulle quali era già stato raggiunto un accordo in sede tecnica. Per quanto riguarda invece quei punti sui quali non era stato possibile trovare un accordo e che in sostanza erano la maggior parte dei punti che comportavano miglioramenti per i lavoratori migranti (confrontare quanto segue), sono state decise, nelle loro grandi linee, le soluzioni da adottare e si è dato mandato al Comitato dei rappresentanti permanenti di procedere alla formulazione dei relativi testi. Occorrerà ancora esaminare, inoltre, gli annessi previsti da alcune disposizioni del Regolamento, alcuni dei quali comportano delle questioni di principio di notevole portata. Infine dovrà ancora essere presentato al Consiglio il regolamento di esecuzione, che modificherà l'attuale Regolamento n. 4, e che dovrà essere sottoposto, prima del relativo negoziato, al Parlamento europeo ed al Comitato economico e sociale.

Da parte italiana, già alla fine del 1969, si è iniziata l'azione necessaria per far sì che i predetti ottemperamenti siano portati a termine con la massima speditezza possibile, in modo che la nuova regolamentazione non tardi ad entrare in vigore più dello stretto necessario.

Le principali realizzazioni e miglioramenti per i lavoratori migranti che risulteranno dalle decisioni adottate sono i seguenti:

a) Campo di applicazione della normativa comunitaria. Le disposizioni del Regolamento si applicheranno espressamente, con una interpretazione estensiva dell'articolo 51 del Trattato, non solo ai lavoratori salariati ma anche a quei lavoratori indipendenti (mezzadri, coltivatori diretti, artigiani, eccetera) che, necessitando di analoga protezione, sono sottoposti dalle legislazioni nazionali ai regimi di sicurezza sociale previsti per i lavoratori salariati.

Verrà inoltre incluso nel campo di applicazione del nuovo Regolamento il regime complementare francese sulle prestazioni per disoccupazione, che integra il regime pubblico. La portata di questa nuova disposizione sarà meglio precisata più avanti, nel quadro delle prestazioni per la disoccupazione.

b) Pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti. Il Consiglio, in materia di pensioni, ha dato il suo consenso all'elaborazione di un sistema di liquidazione che tenga conto della recente giurisprudenza adottata al riguardo dalla Corte di giustizia delle Comunità europee. Fermo restando, infatti, il sistema del cumulo dei periodi assicurativi maturati nei diversi Stati e della conseguente liquidazione di quote di pensione al prorata dei periodi stessi, quando tale cumulo è necessario per l'apertura del diritto a pensione, il Consiglio ha ritenuto che si debba invece ricorrere alla liquidazione autonoma delle prestazioni, secondo le regole vigenti nelle singole legislazioni, ogni qualvolta il cumulo dei periodi assicurativi non è necessario per l'apertura del diritto stesso: in questo caso è stato però fissato un *plafond* massimo a livello della pensione teorica più elevata, di quella pensione cioè alla quale il lavoratore avrebbe avuto diritto se avesse svolto tutta la sua attività nel Paese che of-

fre prestazioni più elevate. D'altra parte, dato che in certi casi limite il primo sistema può essere più favorevole, è stato stabilito il principio che si dovrà comunque applicare il sistema più favorevole ai lavoratori.

c) **Prestazioni per disoccupazione.** Con la nuova normativa, ferma restando ovviamente la completa parità di trattamento con i nazionali ed il sistema del cumulo dei periodi di lavoro fatti in altri Stati, agli effetti dell'apertura del diritto alle indennità di disoccupazione, le prestazioni stesse verranno pagate dal Paese di ultimo impiego, nella misura ed alle tariffe previste dalla propria legislazione, anche nel caso in cui il lavoratore disoccupato si trasferisca in altro Stato o rientri nel suo Paese d'origine: il diritto alle prestazioni viene mantenuto per tre mesi, a condizione che il lavoratore rimanga a disposizione del mercato di lavoro locale, prima di trasferirsi, per quattro settimane e che successivamente si sottoponga ai controlli previsti nel Paese nel quale si è trasferito. Il disoccupato, inoltre, per il periodo indicato, beneficerà anche degli assegni familiari e delle prestazioni dell'assicurazione malattia.

Per quanto riguarda in particolare la Francia, la nuova normativa estenderà il suo campo di applicazione anche al regime complementare integrativo di disoccupazione e quindi, nel caso in cui il disoccupato si trasferisca, intervorranno anche, alle condizioni già dette, le prestazioni di tale regime. Inoltre le regole di coordinamento (cumulo dei periodi assicurativi) si estenderanno anche a questo regime.

d) **Prestazioni familiari.** Anche le prestazioni familiari che verranno versate ai membri della famiglia che risiedono in un Paese diverso da quello di cui è occupato il lavoratore saranno quelle previste dalla legislazione del Paese dove il lavoratore è impiegato (salvo gli assegni di natalità e gli assegni di alloggio). È stato modificato cioè il sistema vigente, che prevedeva la corresponsione dei soli assegni familiari secondo la legislazione e le tariffe del Paese d'impiego ma fino a concorrenza degli importi in vigore nel Paese di residenza dei familiari.

A questa soluzione si fa eccezione, a titolo temporaneo, per la sola Francia. I motivi di questa eccezione sono da ricercare nel fatto che le prestazioni familiari in tale Paese sono concepite in funzione di una politica demografica piuttosto che come una integrazione del salario. Pertanto, per quanto concerne la Francia, saranno pagabili negli altri Paesi della Comunità i soli assegni familiari, nelle condizioni e secondo l'ammontare previsto dalla legislazione del Paese nel quale risiedono i familiari del lavoratore, ciò che peraltro costituisce un miglioramento rispetto alla situazione attuale. La questione verrà riesaminata entro il 1° gennaio 1973.

e) **Prestazioni per malattia.** In armonia con le norme sulla libera circolazione che vietano ogni discriminazione tra i lavoratori nazionali e comunitari, verranno abolite le condizioni particolari ora esistenti sul piano comunitario per l'apertura del diritto alle prestazioni malattia, per cui il diritto stesso verrà determinato esclusivamente in base alle singole legislazioni nazionali, in completa parità con i nazionali, tenuto conto ovviamente dei periodi di assicurazione eventualmente fatti in Paesi di precedente impiego. Inoltre il beneficio delle prestazioni in natura dell'assicurazione malattia verrà esteso ai disoccupati ed ai loro familiari, a prescindere dal luogo della loro residenza, come pure ai titolari di rendite o pensioni, non solo, come avviene adesso, se le prestazioni sono previste dalla legislazione del Paese ove risiedono, ma anche quando il diritto è acquisito in virtù di una delle legislazioni al cui titolo viene corrisposta la pensione. Inoltre tale beneficio verrà mantenuto nel periodo intercorrente tra la cessazione dell'attività lavorativa e la concessione della pensione.

f) **Partecipazione delle parti sociali all'esame delle questioni di sicurezza sociale dei lavoratori migranti.** Il nuovo Regolamento presenta infine una innovazione di notevole portata politica: anche in materia di sicurezza sociale le parti sociali (sindacati dei lavoratori e rappresentanti dei datori di lavoro) verranno riunite periodicamente in un Comitato consultivo, come già avviene per altri settori nel campo sociale: forma-

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

zione professionale, libera circolazione, Fondo sociale europeo.

Questa innovazione conferirà nuovo vigore alla trattazione dei problemi di sicurezza sociale nell'ambito della Comunità: d'ora in poi i diretti interessati potranno esprimere attraverso i loro rappresentanti il loro punto di vista ed i loro suggerimenti in materia.

g) Provvidenze varie. Oltre a queste nuove soluzioni vi sono diverse altre disposizioni che migliorano lo *status quo* o perfezionano i meccanismi di collegamento delle legislazioni sociali dei vari Paesi.

Esse vanno dal riconoscimento a tutti i lavoratori del diritto di voto per gli organismi di sicurezza sociale, al riconoscimento automatico, in ogni Stato membro, in determinati casi, dell'accertamento dell'invalidità effettuato in un altro Stato membro, all'assimilazione dell'infortunio *in itinere* con l'infortunio sul lavoro, alla soppressione della preventiva autorizzazione del Paese di impiego per l'ordinazione delle protesi, alla possibilità per il lavoratore di essere ammesso all'assicurazione facoltativa continuata ed all'assicurazione volontaria in un Paese, in certi casi, anche se non vi risiede, alla possibilità di cumulare, in certe situazioni, l'assicurazione obbligatoria in un Paese con l'assicurazione facoltativa continuata o volontaria in un altro, eccetera.

Nella libera circolazione dei lavoratori rientra anche la questione del « diritto di rimanere », il diritto cioè dei lavoratori a conservare la loro residenza nel Paese dove hanno esercitato una attività salariata, anche dopo aver cessato la loro attività. Tale diritto non era stato ancora regolato malgrado la esplicita norma prevista dal paragrafo 3, lettera d), dell'articolo 48 del Trattato e malgrado la nostra legittima aspettativa a vedere concludere i relativi lavori contemporaneamente all'adozione della nuova regolamentazione sulla libera circolazione dei lavoratori.

Il ritardo, come è stato indicato nella Relazione dello scorso anno, è da attribuire ad un complesso di circostanze tra cui una controversia di carattere giuridico, derivante dalla formulazione non chiara del Tratta-

to, relativa alla competenza ad emanare il relativo regolamento, competenza che la Commissione, appoggiata dall'Italia, ha rivendicato e che invece alcuni Paesi membri avrebbero voluto attribuire al Consiglio, lasciando alla Commissione il potere di emanare soltanto un successivo regolamento di esecuzione.

L'azione svolta in materia dall'Italia è stata molto intensa. Si trattava infatti di superare non solo la predetta difficoltà di carattere formale, ma anche quelle di carattere sostanziale relative alle condizioni necessarie per esercitare il diritto in questione.

Le proposte fatte dalla Commissione si riferiscono ai lavoratori che hanno raggiunto l'età pensionabile ed a quelli che hanno cessato ogni attività a seguito di una invalidità permanente al lavoro, purchè abbiano maturate, salvo nel caso di invalidità dovuta ad infortunio sul lavoro, un periodo determinato di impiego o di residenza, nonchè ai familiari dei lavoratori che hanno maturato dette condizioni, oltre che, in certi casi, anche ai familiari dei lavoratori deceduti prima di averle maturate.

La difficoltà principale, dal punto di vista sostanziale, è la determinazione del predetto periodo minimo di impiego o di residenza, che gli altri Paesi vorrebbero mantenere intorno ai cinque anni o al di sopra e che il nostro Paese vorrebbe invece vedere ridotto al minimo, in modo che la nuova regolamentazione marchi un decisivo passo avanti rispetto alla situazione oggi esistente nei vari Paesi comunitari.

La Commissione, in data 17 dicembre, ha predisposto un progetto di proprio regolamento, che verrà sottoposto al Parlamento Europeo e al Comitato Economico e Sociale.

DIRITTO DI STABILIMENTO E LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI

Alla fine dell'anno 1969 l'attuazione delle norme comunitarie in materia di diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi (articoli da 52 a 66) è giunta ai seguenti risultati complessivi:

I. — *Soppressione generale delle restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi per i cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro.*

Sono state adottate finora 22 direttive di soppressione delle restrizioni basate sul criterio della nazionalità, esistenti alla data di entrata in vigore del Trattato di Roma. Si può dire che grosso modo sono stati liberalizzati i settori industriale, artigianale e commerciale. Sono in corso di liberalizzazione altre attività economiche, come i trasporti, le assicurazioni, le banche e le professioni liberali (architetti, ingegneri, esperti contabili, medici), paramediche, farmaceutiche e l'agricoltura.

II. — *Coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'accesso delle attività non salariate e all'esercizio di queste.*

Poichè l'eliminazione dei soli trattamenti discriminatori lascerebbe comunque sussistere importanti differenze esistenti tra le legislazioni nazionali (differenze che possono rappresentare un ostacolo considerevole all'esercizio di tali attività in alcuni Stati membri) il Trattato prevede l'armonizzazione delle legislazioni per evitare disparità effettive nelle condizioni di concorrenza.

Sono state adottate finora talune misure provvisorie di coordinamento (cinque direttive) — fra quelle previste dai programmi generali per l'eliminazione delle restrizioni — le cosiddette « misure transitorie » — concernenti soprattutto i settori industriale, artigianale, commerciale e delle imprese di servizi; non sono state invece ancora adottate, data la complessità delle divergenze esistenti tra le singole legislazioni, disposizioni definitive di coordinamento, tranne che per il diritto delle società (articolo 54, 3, g) Trattato CEE) settore in cui una prima direttiva è entrata in vigore nel 1969.

Dato che, come si è detto, il coordinamento dovrà riguardare settori economici importanti e di complessa regolamentazione

(come quello, ad esempio, delle professioni liberali) esso non potrà essere realizzato molto rapidamente ed occorrerà ancora del tempo per giungere ad un coordinamento generale delle disposizioni che regolano le diverse attività economiche. Nel quadro del coordinamento si dovrà anche realizzare il reciproco riconoscimento dei certificati, diplomi ed altri titoli richiesti per l'esercizio delle professioni, e che finora non si è concretato in apposite « direttive ».

Anche il diritto delle Società — malgrado l'adozione di una prima direttiva — resta da coordinare nel suo insieme « nella misura del necessario », per stabilire la effettiva equivalenza delle garanzie che le società devono fornire ai soci e ai terzi per la tutela dei loro diritti.

III. — *Coordinamento delle misure nazionali concernenti gli stranieri.*

L'articolo 56, paragrafo 2, dispone che venga adottato il coordinamento delle misure nazionali che si applicano agli stranieri, giustificate da motivi di ordine pubblico, di sicurezza pubblica e di sanità pubblica, per evitare che queste misure eccezionali siano utilizzate come un mezzo per sottrarsi alle obbligazioni del Trattato di Roma. In materia è stata adottata una prima direttiva nel 1964 che impone agli Stati membri di assicurare ai cittadini comunitari la possibilità di esperire opportuni ricorsi contro i provvedimenti di diniego di ingresso e soggiorno, limitando a casi eccezionali la possibilità di adottare provvedimenti di diniego motivati da motivi di sanità pubblica.

* * *

Se questo è il quadro complessivo, dal quale risulta che il termine del 31 dicembre 1969 quale limite finale per l'attuazione del diritto di stabilimento come previsto dal Trattato (soprattutto a causa della complessità delle legislazioni nazionali da rivedere e da armonizzare) non si è potuto rispettare, si deve porre in rilievo la notevole attività svolta nel corso del 1969.

Il Consiglio ha adottato due direttive: una in materia di industria ed artigianato; una seconda per la liberalizzazione delle attività di ricerca (prospezione e trivellazione) di petrolio e gas naturale. Altri numerosi progetti di direttive sono allo studio in seno al Consiglio stesso. Sono da segnalare tre proposte di direttive per la liberalizzazione del settore degli appalti di lavori pubblici, quelle concernenti le banche e gli altri istituti finanziari, gli ausiliari dei trasporti, le assicurazioni dirette, la professione di architetto.

La Commissione — alla quale spetta il potere di iniziativa — a sua volta ha presentato al Consiglio altre sette proposte di direttive per la liberalizzazione delle attività dei farmacisti; sei progetti concernenti i medici e dentisti; tre per la liberalizzazione delle attività tecniche (ingegneri); una per assicurare la libera prestazione dei servizi degli avvocati; nonchè due direttive per la definitiva liberalizzazione delle attività agricole.

Questi progetti sono stati sottoposti al Parlamento europeo ed al Comitato economico e sociale per il prescritto parere a norma delle disposizioni del Trattato di Roma.

La Commissione ha inoltre continuato lo studio di nuove proposte, che si riserva di presentare al Consiglio per il completamento delle misure di liberalizzazione secondo l'ordine previsto dai programmi generali per la eliminazione delle restrizioni.

IL DIRITTO DELLE SOCIETÀ

I lavori per l'armonizzazione delle legislazioni in questo settore, elemento di primaria importanza per il raggiungimento di uno dei principali obiettivi del diritto di stabilimento, quello cioè di aumentare le possibilità di azione delle imprese e di evitare possibili distorsioni dovute alla differenza delle disposizioni vigenti all'interno della Comunità, si sono sviluppati nel corso dell'anno come segue.

Presso la Commissione si stanno approntando due progetti di direttive destinati a co-

ordinare le norme dei sei Paesi concernenti, rispettivamente, la struttura e gli organi di amministrazione e controllo delle società per azioni e i principi di formulazione e redazione dei conti annuali (bilancio e conto profitti e perdite) delle predette società. È evidente l'importanza di questi due aspetti del diritto societario destinati ad innovare rispetto al nostro diritto nazionale, il quale dovrà conformarsi alle disposizioni comunitarie una volta che le direttive siano adottate dal Consiglio. Per quanto riguarda la direttiva concernente la struttura delle società per azioni è da segnalare che essa prevede l'introduzione negli ordinamenti interni della possibilità che le società, sia pure a titolo facoltativo, adottino la così detta struttura dualistica sulla base del modello tedesco, che prevede la separazione del potere di amministrazione delle società tra due distinti organi di direzione e di vigilanza. Tale struttura si contraporrebbe quindi a quella tradizionale basata, oltre che sull'assemblea degli azionisti, su un solo organo di amministrazione.

La seconda direttiva che avrà anch'essa, una volta approvata, notevoli riflessi sulla vita delle società per azioni, concerne il principio della pubblicità dei bilanci, principio già affermato nella prima direttiva di coordinamento n. 151 del 9 marzo 1968, entrata in vigore l'11 settembre 1969 ed attuata con decreto del Presidente della Repubblica in base alla legge 13 ottobre 1969, n. 740.

Essa tende ad assicurare in materia di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata, il coordinamento della disciplina vigente per quanto riguarda la pubblicità degli atti sociali, la vincolatività per le società degli atti compiuti in suo nome e la nullità della società.

Anche il fenomeno del raggruppamento e della concentrazione delle imprese ha continuato ad interessare, sotto il profilo giuridico, gli organismi comunitari. Per quanto concerne le fusioni di società sul piano interno, i servizi della Commissione hanno già studiato con l'ausilio di esperti nazionali un complesso di norme di coordinamento. È da

ricordare in proposito l'interesse manifestato nei confronti di tale progetto di direttiva dalle organizzazioni rappresentative dei lavoratori sul piano europeo (CISL e CISC-CMT) che hanno sostenuto che nella nozione di « terzi »; nel rispetto dei cui interessi le società devono fornire opportune garanzie, devono comprendersi anche i lavoratori dipendenti dalle società interessate. Queste società dovrebbero — ad avviso dei predetti organismi — essere sottoposte all'obbligo giuridico di informare e di consultare i lavoratori al momento della fusione.

Anche per quanto attiene alle fusioni internazionali si sta mettendo a punto da parte di un gruppo di esperti governativi un progetto di convenzione basato sull'articolo 220 del Trattato di Roma. Con tale progetto dovrebbero essere regolati problemi tecnici di notevole complessità per evitare che divergenze nelle regolamentazioni applicabili alla società risultante dalle fusioni possano influire e determinare la scelta della nuova società e delle norme nazionali ad essa applicabili. Sembra che in particolare potrebbero essere decisive per tale scelta, relativamente al regime meno oneroso per la nuova società, le differenze vigenti tra i vari ordinamenti per quanto concerne la rappresentanza dei lavoratori degli organi di gestione e la forma dei titoli rappresentativi del capitale. Un cenno a parte meritano i vari tentativi finora fatti per determinare a quali società dovrebbero essere consentite tali fusioni, finora rimaste praticamente impossibili sul piano internazionale, che dovrebbero costituire un notevole vantaggio per le società fusionanti. Da parte di talune delegazioni — e specialmente quella francese — si vorrebbe che di tale possibilità si possano giovare soltanto le società i cui « centri decisionali » siano situati all'interno della Comunità ed i cui interessi corrispondano in sostanza con quelli degli Stati membri. Criterio questo forse non strettamente giuridico ma che sembra suscettibile di condizionare la futura conversione sulle fusioni internazionali.

Ha invece segnato il passo l'idea di creare una società commerciale europea.

La proposta francese di costituire una Società commerciale europea ha subito vicende alterne. Accolta con grande interesse negli ambienti comunitari ed in quelli degli operatori economici, essa ha ben presto incontrato diversi ostacoli, chiaramente indicati nel parere formulato dal gruppo di esperti presieduto dal professor Sanders dell'Università di Rotterdam. I problemi che sono rimasti tuttora insoluti sono, in particolare: l'accesso alla Società, la rappresentanza dei dipendenti negli organi di gestione, la forma dei titoli rappresentativi dei capitali, il trattamento fiscale e il suo fondamento giuridico. Di tali problemi il più difficile sembra essere quello che ci concerne direttamente e cioè la nominatività dei titoli azionari, giacché è assolutamente impensabile che gli altri Paesi CEE possano accettare di includere tale criterio nella struttura della Società commerciale europea (nonostante ogni nostra contraria argomentazione), mentre da parte nostra ci siamo sempre fermamente opposti alla rinuncia — sia pure limitatamente al nuovo istituto — di un siffatto principio.

Nè una soluzione « territoriale » — che prevedesse cioè che ogni Paese potesse mantenere nel proprio territorio delle norme di carattere particolare (come, ad esempio, nominatività noi e « cogestione » i tedeschi) — potrebbe convenirci poichè sarebbe chiaro che allora, nessuna Società europea si installerebbe in Italia. Di contro, potrebbe profilarsi un pericolo che — ove l'ostacolo italiano rimanesse il solo e l'unico — la Società europea si facesse fuori dalla Comunità in quanto tale e senza di noi.

A questi ultimi problemi — relativi alla struttura della Società e di per sè già assai complessi — si sono aggiunte difficoltà di carattere essenzialmente politico, dato che a taluni Governi è sembrato che questa materia potesse costituire un possibile terreno di incontro e di cooperazione con gli Stati candidati all'adesione. Su questo punto le opinioni delle diverse delegazioni sono tuttora discordi e le divergenze manifestatesi non hanno potuto essere fino ad oggi superate, per cui si è decisa una pausa di riflessione prima di continuare lo studio della creazione della Società commerciale europea.

ALTRI ASPETTI DELL'INSTAURAZIONE
DEL DIRITTO COMUNITARIO

Sempre al fine di offrire alla progressiva integrazione economica ed ai rapporti da essa derivanti strumenti giuridici adeguati, è stato dato ulteriore sviluppo ai lavori del gruppo intergovernativo incaricato della redazione di un progetto di convenzione destinata a regolare le procedure fallimentari e quelle ad esse assimilate. Il progetto già redatto in articoli ed accompagnato da una relazione introduttiva è ora all'esame delle Amministrazioni nazionali interessate. Tale progetto apporta notevoli innovazioni alle norme vigenti in materia soprattutto con l'accogliere il principio fondamentale della unità delle procedure concorsuali per l'intero ambito comunitario.

Anche relativamente ad un altro settore assai importante sotto il profilo dei rapporti commerciali, quello delle disposizioni concernenti la vendita internazionale dei beni mobili, si sono avute in seno al Consiglio apposite riunioni di coordinamento tra i rappresentanti degli Stati membri. Scopo di tale coordinamento è quello di giungere alla ratifica delle convenzioni dell'Aja del 1964 in modo di assicurarne la loro uniforme introduzione negli ordinamenti dei sei Paesi.

Altra importante iniziativa da segnalare in materia di diritto civile e commerciale è stata presa dal Belgio, dal Lussemburgo e dall'Olanda (Benelux). A nome dei tre Stati il rappresentante del Belgio ha infatti proposto che gli Stati membri della Comunità

si accordino per l'unificazione del diritto internazionale privato. Nelle riunioni indette nel corso dell'anno per discutere l'opportunità di una tale armonizzazione e dei settori nei quali essa potrebbe aver luogo con precedenza è risultato che oggetto di studio potrebbero essere soprattutto le norme di collegamento relative agli istituti giuridici più direttamente riferentesi alle attività economiche, in particolare le obbligazioni e i contratti.

Ulteriori lavori si sono avuti nel seno del Consiglio dei ministri per l'estensione delle competenze della Corte di giustizia delle Comunità europee ad interpretare gli accordi tra gli Stati membri nel settore giuridico. È apparso in effetti opportuno che, analogamente a quanto disposto dagli articoli 177 Trattato CEE e 150 Trattato CEEA sulla competenza della Corte di giustizia ad interpretare i due Trattati, anche gli ulteriori accordi intervenuti fra gli Stati membri nel settore giuridico possano essere sottoposti alla interpretazione a titolo pregiudiziale da parte della Corte di giustizia in modo che alla uniformità materiale dei predetti accordi corrisponda la non meno importante uniformità di applicazione.

Gli studi finora condotti hanno in particolare rilevato l'opportunità di evitare una soluzione a carattere generale, sembrando più opportuno stabilire regole *ad hoc* secondo i bisogni delle singole convenzioni, in modo da evitare soprattutto che la possibilità di ricorso alla Corte di giustizia delle Comunità europee venga esercitata a fini diversi da quelli interpretativi.

CAPITOLO IV

Le regole di concorrenza — Il regime degli aiuti — L'armonizzazione delle legislazioni fiscali e di altre legislazioni — Eliminazione degli ostacoli di ordine tecnico agli scambi — Brevetto europeo — Infrazioni alle norme comunitarie

LE REGOLE DI CONCORRENZA

Com'è noto, sono incompatibili con il Mercato comune e vietati sia gli accordi fra imprese che, pregiudicando il commercio infracomunitario, limitano (o possono limitare) la concorrenza, sia le posizioni dominanti sul Mercato comune (o su una parte sostanziale di esso) esercitate in modi abusivi. Peraltro determinati tipi di accordi, decisioni e pratiche concordate possono essere sottratti al divieto delle intese qualora, a determinate condizioni (quando ad esempio, hanno per oggetto e per effetto, l'applicazione di miglioramenti tecnici o la cooperazione tecnica) contribuiscono a migliorare la produzione e la distribuzione oppure promuovono il progresso tecnico od economico.

L'applicazione di tali norme solleva preliminarmente un problema di carattere interno per quanto attiene ai rapporti fra il nostro ordinamento giuridico (che manca di una legge in materia) e l'ordinamento comunitario.

All'inizio della decorsa legislatura è stato proposto un disegno di legge per la tutela della libertà di concorrenza decaduto per l'intervenuta conclusione di tale legislatura.

È proposito del Governo di ripresentare alle Camere il disegno di legge quanto prima possibile con eventuali modifiche anche per tener conto dell'esperienza acquisita in sede comunitaria.

Le procedure comunitarie di accertamento riguardano:

inchieste su singoli casi di specie, al fine di apprezzare così le condizioni nelle quali operano i responsabili dei comportamenti limitativi della concorrenza, come la natura, l'entità e gli effetti in senso negativo (di-

vieto) e positivo (deroga al divieto) dei predetti comportamenti sul mercato;

inchieste generali nei settori economici, nei quali le circostanze manifestatesi (in particolare: evoluzione degli scambi, fluttuazione dei prezzi, loro rigidità) possono far presumere che la concorrenza è ristretta o falsata.

I richiesti adempimenti comunitari rendono ancora più evidente la nostra carenza nel settore e l'urgente necessità di una legislazione nazionale. In proposito va ricordato che la Commissione provvede ad accertare le limitazioni della concorrenza che incidono sugli scambi fra gli Stati membri, mediante inchieste, a cui procede sia direttamente con propri agenti, sia avvalendosi della collaborazione che le autorità nazionali competenti *sono tenute* a prestarle.

La Commissione, dopo un primo periodo di orientamento, ha avviato numerose inchieste ed altre ha in programma per i prossimi tempi.

Tali indagini riguardano anche il mercato italiano, e al Ministero dell'industria è stato richiesto: di fornire informazioni; di assistere gli agenti comunitari nelle visite effettuate presso le aziende; di provvedere direttamente ad accertamenti per conto della Commissione.

Controllo delle intese economiche e delle posizioni dominanti secondo le regole del Trattato ed in base alla legislazione nazionale.

Si provvede, in primo luogo, alla classificazione degli atti comunitari concernenti la materia della concorrenza secondo il Trattato di Roma e le sue regolamentazioni applicative.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tali atti (notificazioni di accordi o pratiche concordate, domande di attestazione negativa, denuncia di infrazioni alle regole di concorrenza sulle intese e le posizioni dominanti), che ammontano ad alcune migliaia, sono stati inviati in copia (e continuano ad esserlo) dalla Commissione alle Autorità nazionali competenti nella materia della concorrenza.

Per quanto riguarda le procedure di accertamento (di cui alle regolamentazioni comu-

nitarie sulla concorrenza) effettuate, si precisa che è stato provveduto o direttamente su mandato della Commissione, o indirettamente fornendo la richiesta assistenza agli agenti comunitari, che hanno visitato aziende italiane nell'ambito ed in esecuzione delle procedure predette.

Sono indicate qui di seguito, in ordine cronologico, le indagini di cui sopra e le visite presso Enti e Aziende:

Anno	Procedure di accertamento	Enti visitati	Aziende visitate
1964	—	Ministero industria, commercio e artigianato (2 visite)	—
1965	1	Ministero industria, commercio e artigianato	10
1966	5	Ministero industria, commercio e artigianato	16
1967	8	Ministero trasporti Ministero industria, commercio e artigianato Amministrazione Monopoli di Stato	27
1968	6	Ministero industria, commercio e artigianato	19
1969 (primi nove mesi)	3		12
Totale 23			84

Repressione del dumping e misure compensative delle sovvenzioni secondo la regolamentazione CEE e GATT.

Dall'istituzione della CEE e per tutto il periodo transitorio (durante il quale i dazi infracomunitari sono stati progressivamente ridotti fino alla loro completa eliminazione) il Trattato di Roma affidava alle competenti istanze comunitarie il compito di definire le misure di difesa contro pratiche di *dumping* esercitate nell'ambito del Mercato comune, mentre lasciava alle legislazioni nazionali dei Paesi membri la difesa delle azioni di *dumping* provenienti da Paesi terzi.

Poichè alla data del 1° luglio 1968 sono stati eliminati i dazi infracomunitari ed è venuta meno quindi la possibilità tecnico-formale del *dumping* fra Stati membri, il Consiglio ha tempestivamente approvato un apposito Regolamento n. 459/68 del 5 aprile 1968 per la difesa contro le pratiche di

dumping, premi o sovvenzioni da parte di Paesi non membri della CEE. Il Regolamento, che tiene anche conto del codice *antidumping*, approvato a Ginevra dai Paesi membri del GATT, è entrato in vigore il 1° luglio 1968, così sostituendo la legislazione nazionale sulla materia in tutti i Paesi membri.

Peraltro, mentre le legislazioni nazionali di difesa commerciale con l'entrata in vigore della regolamentazione comunitaria sono private di oggetto (per quanto concerne le loro norme di diritto sostanziale) gli adempimenti tuttavia richiesti agli Stati membri esigono la creazione (ove già non sussistano in sede nazionale) o il loro opportuno adattamento (nel caso di incompatibilità oppure di inadeguatezza) di funzioni e procedura per assicurare ai confini doganali nazionali la operatività delle decisioni che il Consiglio prenderà in termini di diritti *antidumping* o compensativi.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il Ministero dell'industria, ha curato e continua a curare l'esame di pratiche commerciali di supposto *dumping* sia dall'Italia verso altri Paesi, sia esercitato sul nostro mercato.

IL REGIME DEGLI AIUTI

Presso le competenti istanze comunitarie, dopo aver provveduto (con la collaborazione delle Amministrazioni nazionali interessate) alla ricognizione delle misure di aiuto in vigore negli Stati membri, si è proceduto (e tuttora si procede) all'apprezzamento in termini di divieto, e di eventuale compatibilità, delle predette misure, per quanto concerne i loro effetti sul Mercato comune; ed in termini della loro armonizzazione per quanto concerne invece le misure a favore di prodotti esportati dagli Stati membri verso Paesi terzi.

Correlativamente, secondo quanto prevede il Trattato, le competenti istanze comunitarie procedono, in collaborazione con le Autorità nazionali interessate, all'esame permanente dei regimi di aiuti, da una parte per definire le opportune misure di adattamento obiettivamente richieste dal graduale sviluppo del Mercato comune, e dall'altro per verificare che gli aiuti ammessi non siano utilizzati in modi diversi e maggiori di quelli legittimamente previsti.

La materia degli aiuti, quale è disciplinata dal Trattato, pone notevoli problemi, non solo di interpretazione delle norme relative, bensì anche di politica comunitaria, in particolare per quanto concerne le misure in favore sia delle medie e piccole industrie che dello sviluppo economico nazionale o regionale (zone depresse).

Sotto entrambi i profili l'Italia è particolarmente interessata (leggi di carattere generale in favore delle medie e piccole industrie, e per la incentivazione delle esportazioni; provvidenze per il Mezzogiorno e operatività delle regioni a statuto speciale).

Per quanto concerne quest'ultimo aspetto, si ricorda che nell'aprile del 1966, la Commissione ha proposto al Consiglio ex articolo 94 del Trattato un progetto di Regolamen-

to applicativo degli articoli 92 e 93, che fissa le norme procedurali (in particolare i termini) per l'esame delle misure (di nuovi aiuti e di modifica di quelli in vigore) notificate ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3, ed indica quali tipi di aiuto sono esenti da notificazioni.

Da parte italiana sono stati presentati emendamenti al progetto, che ha carattere procedurale, nonché una serie di proposizioni di diritto sostanziale concernenti le condizioni e le modalità di applicazione anche dell'articolo 92 (divieti e compatibilità degli aiuti di Stato).

Formalmente le proposte italiane si basano sull'articolo 94 del Trattato il quale prevede che il Consiglio può stabilire tutti i regolamenti utili ai fini dell'applicazione degli articoli 92 e 93 sugli aiuti di Stato.

Sul piano pratico si tratta di un problema importante e aperto che va attentamente seguito, tenuto conto dei vantaggi e degli inconvenienti che si accompagnano a ciascuna delle due soluzioni sostenute.

ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI FISCALI
E DI ALTRE LEGISLAZIONI1) *Imposte dirette*

Nel settore delle imposte dirette, l'attività della CEE nel 1969 si è particolarmente rivolta alla realizzazione di misure armonizzative di carattere fiscale di rilevante portata sotto il profilo economico, in vista di un rafforzamento degli apparati produttivi ai fini della loro maggiore competitività sul mercato internazionale.

In sostanza, in relazione anche alla battuta di arresto segnata dai lavori per la creazione di una *Società commerciale europea*, conseguente alle difficoltà connesse agli aspetti politici oltre che tecnici per l'elaborazione dello statuto di detta società, la Commissione ha dato particolare impulso agli studi per la messa a punto di una Convenzione tendente a rendere possibili le fusioni tra Società di Stati membri diversi e, parallelamente, ai lavori per una disciplina fi-

scale comune agevolativa di tali fusioni, nonché delle concentrazioni economiche sotto forma di partecipazioni azionarie maggioritarie.

A) Regime agevolato delle fusioni intracomunitarie.

La prevista disciplina nel settore in argomento mira ad eliminare gli ostacoli di carattere fiscale che rendono particolarmente oneroso il costo fiscale delle fusioni internazionali.

Come è noto, infatti, all'atto della fusione emergono plusvalenze che le legislazioni tributarie di tutti gli Stati membri considerano immediatamente tassabili sebbene non se ne verifichi la materiale realizzazione.

Lo schema di direttiva prevede il rinvio dell'imposizione su dette plusvalenze al momento del loro effettivo realizzo, affrontando i problemi che tale rinvio comporta in connessione col trasferimento della potestà impositiva dallo Stato cui appartengono le Società, che perdono la loro individualità giuridica, allo Stato che riceve la risultante giuridica dell'operazione di fusione (Società nuova o incorporante).

Lo schema di direttiva medesimo è completato così da opportune disposizioni per la salvaguardia dei rispettivi diritti di imposizione degli Stati interessati alla fusione, concernenti la tassazione degli stabilimenti permanenti in cui normalmente si trasformano le Società che perdono la loro individualità giuridica.

B) Regime di esonero dall'imposizione sugli utili connessi a partecipazione maggioritaria tra Società di Stati membri diversi.

La prevista disciplina in detto settore mira all'eliminazione della doppia imposizione sui dividendi che fluiscono da Società figlie a Società madri di Stati membri diversi.

Partendo dal presupposto che la partecipazione maggioritaria tra Società costituisce una forma di concentrazione economica, valida per la realizzazione del potenziamento delle imprese comunitarie nella concorrenza con le imprese extra comunitarie, l'apposito

schema di direttiva si articola in un duplice campo di esonero, riferentesi rispettivamente al momento della ritenuta alla fonte, operabile nello Stato di erogazione dei dividendi, a quello della imposizione globale, operabile sugli utili della Società percettrice dei dividendi medesimi nello Stato in cui ha sede detta Società.

La problematica che alla disciplina in argomento si ricollega concerne oltre che gli aspetti finanziari e di bilancio, le modalità tecniche di attuazione della disciplina medesima tenuto conto della diversità dei regimi impositivi esistenti nei Paesi della Comunità.

Sotto tale profilo sono chiamate in causa le particolarità di taluni sistemi che prevedono agganciamenti tra l'imposizione a livello Società distributrice ed a livello Società percettrice degli utili (*schachtelprivileg* tedesco, *avoir fiscal* francese, *credit d'impôt* belga), mentre, per quanto concerne il sistema italiano, affiorano i problemi della diversa concezione del fenomeno in questione, con riferimento sia alla vigente legislazione che a quella *in fieri*, in campo civilistico ed in campo tributario.

È noto, infatti, il prudente atteggiamento che il legislatore italiano, sia al presente che nella previsione di riforme future, ha manifestato in ordine all'opportunità di incoraggiare fenomeni del genere, con riguardo a possibili partecipazioni reciproche fra Società che ne inficiano la saldezza economica.

Altri problemi in discussione presso la CEE che, sia pure indirettamente, hanno continuato ad impegnare nel corrente anno l'Amministrazione finanziaria italiana, riguardano il coordinamento delle legislazioni nazionali in materia societaria, in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 54.3.g) del Trattato di Roma.

Il cennato coordinamento si riferisce, in particolare, ai « conti annuali » dei soggetti tenuti alla formazione del bilancio, nonché alla struttura ed al funzionamento degli organi sociali.

Appare evidente l'interesse che solleva soprattutto il primo degli anzidetti settori di armonizzazione delle legislazioni nazionali, atteso che lo strumento contabile rappresen-

ta la base di partenza per l'accertamento della materia imponibile e che l'uniforme impostazione delle scritture contabili, oltre che offrire una valida garanzia nei rapporti sociali, costituisce la premessa per ogni proficuo discorso sull'armonizzazione delle strutture dell'imposizione a carico delle Società.

2) Imposte indirette

Rinvio dell'applicazione dell'IVA in Italia.

La prima direttiva CEE in materia di armonizzazione delle imposte sulla cifra di affari imponeva agli Stati membri l'obbligo di sostituire, al più tardi il 1° gennaio 1970, i loro sistemi di imposta a cascata con un sistema di imposta sul valore aggiunto, (v. Relazione per il 1967, pag. 17).

In vista di tale scadenza, nel luglio del 1967 venne presentato dal Governo alla Camera dei deputati, e contemporaneamente trasmesso, per il parere, al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, un progetto di legge-delega per la riforma tributaria, riguardante oltre la totale revisione delle imposte dirette e della finanza locale, anche la sostituzione dell'IGE con la IVA e la combinazione di questa con una imposta monofase integrativa sui consumi, nonché il riordinamento di altri importanti tributi indiretti, tra cui l'imposta di registro.

La fine della IV legislatura ha comportato però l'automatica decadenza del provvedimento, all'epoca non ancora definitivamente approvato, cosicché si è resa necessaria per il Governo la presentazione al Parlamento — avvenuta il 1° luglio 1969 — di un nuovo progetto di legge delega per la riforma tributaria (Atto Camera dei deputati numero 1639).

Secondo l'anzidetto progetto, l'introduzione dell'IVA è prevista, in concomitanza con la integrale attuazione del nuovo ordinamento tributario, per il 1° gennaio 1972.

In conseguenza di ciò, l'Italia ha avanzato tempestivamente agli organi comunitari formale richiesta di proroga del termine previsto dalle direttive concernenti la adozione in tutti gli Stati membri di un sistema comune di imposta sulla cifra di affari, basato sul criterio del valore aggiunto.

La Commissione ha sottoposto al Consiglio un progetto di direttiva che contemplava il rinvio dell'applicazione dell'IVA negli Stati membri, limitato però ad un solo anno (1° gennaio 1971). Il progetto prevedeva inoltre riduzioni fino al 30 per cento, graduate a seconda dell'altezza delle aliquote, dei ristorni alla esportazione per quei Paesi che si avvarranno della proroga, nonché l'impegno per gli Stati di includere, fin dalla prima introduzione dell'IVA, il commercio al dettaglio nel campo di applicazione del tributo e di sopprimere le frontiere fiscali negli scambi intracomunitari dal 1974.

Il progetto di direttiva, dopo il parere degli organi consultivi, ha formato oggetto di esame da parte del Consiglio nelle sessioni del 17 ottobre, 11 novembre e 8 dicembre. In quest'ultima riunione è stato possibile trovare una soddisfacente soluzione agli anzidetti problemi nei termini seguenti:

1) l'Italia è autorizzata a ritardare di due anni l'applicazione dell'IVA ed a metterla quindi in vigore al 1° gennaio 1972;

2) l'Italia, come il Belgio, accetta di ridurre alcune aliquote dei rimborsi IGE a decorrere dal 1° aprile 1970; le aliquote inferiori al 4 per cento non saranno modificate neppure dopo questa data; le aliquote situate tra il 4,01 per cento e il 6 per cento saranno ridotte al 1° aprile 1970 del 10 per cento.

Le aliquote più elevate, cioè situate tra il 6,01 per cento ed il 7,8 per cento, saranno invece ridotte in due tappe: una riduzione del 13 per cento al 1° aprile 1970 che diventerà del 15 per cento al 1° gennaio 1971. In pratica le nuove aliquote saranno arrotondate al mezzo punto.

Ecco due esempi per i settori maggiormente interessati: a) elettrodomestici: aliquota attuale 6,6 per cento; aliquota al 1° aprile 1970, 6 per cento; aliquota del 1971, 5,5 per cento; b) automobili: aliquota attuale, 7,8 per cento; aliquota al 18 aprile 1970, 7 per cento; aliquota del 1971, 6,5 per cento.

L'accordo raggiunto consente al Governo italiano di non modificare i termini del disegno di legge delega sulla riforma tributaria, disegno che prevede appunto che la riforma « scatterà » organicamente a partire dal 1° gennaio 1972.

L'inclusione nell'IVA della fase del commercio al dettaglio è stata riconosciuta come auspicabile in una apposita Risoluzione del Consiglio, che non modifica, però, il diritto degli Stati interessati di arrestare il tributo al commercio all'ingrosso e ciò fino a quando permarranno le frontiere fiscali tra i Sei.

Applicazione dell'IVA all'agricoltura.

Le due direttive approvate dal Consiglio dei Ministri delle Comunità l'11 aprile 1967, nell'affermare che il settore agricolo rientra nel campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, lasciano agli Stati membri la facoltà di disciplinare la materia sul piano nazionale, in attesa di una terza direttiva che dovrà dettare disposizioni comuni al riguardo.

La Commissione ha di conseguenza predisposto un progetto di terza direttiva, il cui esame è proseguito nel corso del 1969.

La proposta di direttiva si fonda sul criterio che nel sistema comune di imposta sul valore aggiunto, il settore agricolo deve essere posto nelle stesse condizioni degli altri settori economici, evitando anche per esso qualsiasi discriminazione tra produttori comunitari. Tuttavia, considerato che non tutte le imprese agricole sono in grado di tenere la contabilità, sia pure semplificata, richiesta dall'IVA, il progetto prevede l'applicazione di uno speciale regime forfettario dal quale dovrebbero essere escluse le associazioni di produttori agricoli, le imprese organizzate su basi industriali e quelle cosiddette miste, operanti cioè anche in settori diversi da quello agricolo.

Verrebbe fatto carico all'acquirente, dell'onere della fatturazione e del versamento della imposta, destinata parte all'Erario e parte all'agricoltore in modo che questi possa recuperare gli oneri fiscali assolti per l'acquisto dei mezzi di produzione.

Le proposte della Commissione, che si estendono fino a prevedere l'adozione di una aliquota uniforme dell'IVA per i prodotti agricoli in tutti gli Stati membri e alla formazione di una lista comune dei prodotti stessi, hanno incontrato varie opposizioni

e continuano ad essere oggetto di assiduo studio in sede comunitaria.

Soppressione delle frontiere fiscali.

L'obiettivo di spingere l'armonizzazione in materia di imposta sulla cifra di affari fino a poter giungere alla soppressione delle cosiddette frontiere fiscali negli scambi intracomunitari impegna in modo particolare la azione di studio dei Servizi della Commissione, coadiuvati dagli esperti nazionali.

In proposito, la Commissione della CEE ha predisposto un progetto di IV direttiva per la soppressione della tassazione alla importazione e della detassazione all'esportazione negli scambi tra gli Stati membri, involgendo anche un certo processo di ravvicinamento delle aliquote di imposta e delle esenzioni, nonchè l'estensione del campo di applicazione dell'IVA fino al commercio al dettaglio in tutti gli Stati. All'abolizione di qualsiasi compensazione fiscale alla frontiera per gli scambi di beni e di servizi farebbe riscontro un meccanismo di compensazione finanziaria fra gli Stati allo scopo di poter attribuire il provento dell'imposta allo Stato membro in cui i beni ed i servizi sono definitivamente consumati, rispettando così il principio accolto dal Trattato di Roma in materia di imposte indirette, e cioè della tassazione nel Paese di destinazione.

Gli studi finora condotti hanno tuttavia posto in evidenza numerose difficoltà che si frappongono ad una rapida soluzione del delicato problema per i riflessi profondi che ne conseguirebbero sotto l'aspetto economico, sociale e di bilancio.

L'atteggiamento dei singoli Paesi è caratterizzato da un'estrema prudenza, mentre in particolare da parte italiana si insiste perchè l'obiettivo della soppressione delle frontiere fiscali vada visto in una prospettiva a lungo termine, in connessione con gli indispensabili ulteriori sviluppi della Comunità che lo condizionano.

Restituzione dell'IGE all'esportazione ed imposta di conguaglio all'importazione.

Con decreto-legge del 14 novembre 1967, n. 1147, sono state aumentate le aliquote

relative ad una serie di prodotti siderurgici, fra cui la ghisa.

La Commissione, pure approvando in linea di massima il provvedimento, ha eccepito che:

a) i calcoli giustificativi delle nuove aliquote dovevano essere effettuati al netto degli oneri fiscali gravanti sui singoli elementi del costo dei prodotti;

b) la nuova aliquota di conguaglio sulla ghisa incideva sulla produttività delle acciaierie non integrate, importatrici della ghisa stessa.

Da parte italiana dovrà provvedersi ad una revisione dell'aliquota di imposta applicabile alla ghisa.

Diritto d'apporto sui conferimenti di capitali e imposta sulle operazioni di borsa.

Il Consiglio ha approvato nella sessione del 17 luglio 1969 una direttiva sulla armonizzazione delle imposte indirette sulla raccolta dei capitali.

La direttiva prevede che per tutte le operazioni inerenti la raccolta di capitali da parte di Società, e quindi sulla costituzione di Società, aumenti di capitale, fusioni, concentrazioni, eccetera gli Stati membri dovranno applicare un'imposta unica (diritto d'apporto) calcolata sul valore netto dei beni conferiti.

L'imposta, la cui aliquota è compresa tra l'1 per cento e il 2 per cento limitatamente ad un periodo transitorio ed in attesa che gli Stati convengano su una misura uniforme, sarà percetta dallo Stato nel cui territorio la Società di capitali ha la propria sede effettiva e nel momento in cui hanno luogo dette operazioni.

L'imposta dovrà sostituire in Italia l'imposta di registro che attualmente si applica sulla costituzione e fusione di Società, la imposta di bollo sui titoli rappresentativi del capitale sociale nonché la tassa di concessione governativa ora dovuta per l'iscrizione nel registro delle imprese degli atti delle Società.

La direttiva, che ha come obiettivo la libera circolazione dei capitali nell'ambito del-

la CEE, dovrà essere applicata da tutti i Paesi comunitari il 1° gennaio 1972.

Nel quadro della problematica fiscale connessa alla liberalizzazione dei movimenti di capitali nell'area comunitaria, è proseguito l'esame delle questioni relative all'armonizzazione delle imposte indirette gravanti le operazioni di borsa.

Scopo dell'armonizzazione è di eliminare le doppie imposizioni, le discriminazioni e le disparità di imposizione, suscettibili di creare movimenti anormali di capitali, cui danno luogo le legislazioni vigenti in materia nei Paesi comunitari.

Il progetto di direttiva predisposto a tal fine dalla Commissione prevede soltanto, in considerazione della relativa importanza delle accennate imposte, l'armonizzazione degli elementi essenziali delle medesime, ed in primo luogo delle loro aliquote.

Imposte di fabbricazione e di consumo (accise).

La Commissione ha da tempo impostato un programma di lavoro inteso a rimuovere le disparità nel campo delle imposte specifiche sui consumi suscettibili di influenzare i costi di produzione delle merci e di comportare, comunque, perturbazioni nella concorrenza e deviazioni nelle normali correnti di scambio.

In attuazione delle disposizioni contenute nel Capo II del Trattato, concernente la materia delle imposizioni indirette interne, la Commissione ha proseguito l'azione che tende a realizzare, agli effetti delle imposte di fabbricazione e di consumo, le condizioni per la libera circolazione delle merci impegnando gli Stati, con richiamo all'articolo 95 del Trattato, ad eliminare le discriminazioni fiscali che favoriscano i prodotti nazionali nei confronti di quelli degli altri Paesi comunitari, ed impegnandosi essa stessa, nell'elaborazione di proposte tendenti ad armonizzare le legislazioni nazionali in materia di imposte indirette (articolo 99).

Il programma di lavoro, stabilito in seguito ad un attento studio dei problemi sollevati dall'armonizzazione, prevede di pervenire, in un primo tempo, alla disciplina uni-

forme della struttura e dei criteri di applicazione dei singoli tributi e di provvedere, successivamente ed ove possibile, al livellamento, anche graduale, delle relative aliquote.

In questa prima fase sono stati avviati i lavori relativi alle accise che colpiscono i prodotti di più largo consumo e, comunque, più diffusamente applicate nell'ambito comunitario, quali le imposte sullo zucchero, sulla birra, sugli oli minerali e sugli spiriti.

Tali lavori procedono con la necessaria ponderazione non solo perchè pongono in discussione la ristrutturazione di un settore impositivo cui è legata la riscossione di cospicue entrate, ma anche perchè non sono state ancora adottate le soluzioni extrafiscali che salvaguardino, per certi prodotti, gli obiettivi di carattere agricolo, economico e sociale finora garantiti attraverso una strumentalizzazione *ad hoc* della imposizione fiscale.

Per quanto concerne l'armonizzazione delle accise che colpiscono lo zucchero e la birra, è stata sin qui condotta una approfondita indagine dei regimi impositivi attualmente esistenti nei vari Stati membri, puntualizzandone la struttura, l'importanza fiscale e l'eventuale funzione economica e sociale, avviando gli studi per la soluzione dei problemi della uniformazione dei criteri di imposizione. Progetti di regolamento sono in corso di elaborazione da parte dei Servizi della Commissione.

Per gli spiriti invece è stata già approntata una proposta di regolamento diretta a realizzare una disciplina comune del regime d'imposta sugli alcoli e sui prodotti alcolici in generale, nella prospettiva di conseguire in futuro anche l'uniformazione delle aliquote.

Trattasi di una proposta formulata dall'Esecutivo comunitario alla luce delle diverse e contrastanti indicazioni emerse in sede di esperti nazionali e che, proprio a motivo di tali differenziate posizioni dei singoli Stati membri, ha dato luogo a riserve, eccezioni e richieste di emendamenti non ancora definite e risolte.

Con maggiore sollecitudine, invece, sono stati affrontati e parzialmente definiti i pro-

blemi sollevati dalle discriminazioni fiscali che si rinvencono nelle legislazioni nazionali vigenti.

Tasse sulla circolazione automobilistica.

Il progetto di regolamentazione tendente a realizzare, in attuazione della decisione del Consiglio del 13 maggio 1965 sull'armonizzazione di alcune imposizioni che incidono sulla concorrenza nel settore dei trasporti internazionali e sulla eliminazione delle doppie imposizioni in materia di tassa di circolazione per gli autoveicoli industriali, non è ancora uscito dalla fase di studio essendo emerse difficoltà inerenti soprattutto alle numerose formalità alla frontiera che verrebbero a determinarsi con il ricorso all'introduzione del principio della « territorialità ».

Le accennate difficoltà determineranno probabilmente l'intera ristrutturazione del progetto di Regolamento in questione.

In applicazione della citata decisione del Consiglio del 13 maggio 1965, è proseguito, inoltre, l'esame del progetto di direttiva relativo al riordinamento dei sistemi nazionali delle tasse sugli anzidetti veicoli industriali che si propone di orientare la scelta dei veicoli stessi in relazione ai costi di utilizzazione delle infrastrutture stradali.

Armonizzazione nel settore farmaceutico.

Dopo due anni di laboriose trattative, il Consiglio ha approvato, il 25 gennaio 1965, la *prima direttiva* sul ravvicinamento delle legislazioni vigenti nei Paesi membri in materia di specialità medicinali. Si tratta di un primo passo sulla via che deve condurre, all'automatica validità, nei Paesi della Comunità di ogni autorizzazione all'immissione in commercio di un prodotto farmaceutico rilasciata da ciascuno Stato membro.

La prima fase dell'attuazione di tale obiettivo consiste nella unificazione delle procedure alle quali debbono attenersi i produttori di ogni Stato membro per ottenere la autorizzazione alla immissione sul mercato e di quelle che sono seguite dalle autorità,

preposte nei singoli Paesi, per il rilancio (o il rifiuto) delle autorizzazioni di cui trattasi.

Allo stato attuale, ogni autorizzazione, rilasciata secondo le norme vigenti in ciascun Paese è valida, ovviamente, soltanto sul territorio nazionale.

Per effetto dell'entrata in attuazione di questa prima direttiva, gli Stati membri dovranno recepire, nella propria legislazione, alcuni principi fondamentali che possono così riassumersi:

a) l'immissione in commercio di una specialità farmaceutica sarà, di norma, subordinata ad una autorizzazione preventiva;

b) la concessione di dette autorizzazioni sarà subordinata all'osservanza di alcuni adempimenti formali (presentazione della domanda e relativa documentazione) e sostanziali (la specialità non deve essere nociva nelle normali condizioni di impiego, deve essere provato l'effetto terapeutico e dichiarata la sua composizione in qualità e quantità).

La predetta prima direttiva sarà seguita da altre direttive su altre materie, sempre attinenti alle specialità medicinali.

Infatti, trovasi all'esame del Consiglio la proposta di una *seconda direttiva* che rappresenta, in buona parte, una integrazione della prima.

Essa riguarda: la documentazione relativa ai « controlli » e alle « prove » che deve risultare nel fascicolo allegato alla domanda di autorizzazione alla immissione in commercio; gli obblighi del fabbricante in materia di controlli da effettuare sui prodotti e, infine, i compiti di vigilanza generale di competenza delle Amministrazioni nazionali.

Al fine di ottenere la maggiore possibile uniformità di criteri nelle norme della prima e della seconda direttiva ne era stata decisa l'emanazione congiunta e a questo fine il termine di 18 mesi dalla approvazione della prima direttiva, previsto dall'articolo 22, era stato prorogato al 31 dicembre 1966.

Ad oggi però sta di fatto che la seconda direttiva è tuttora in discussione e la prima direttiva non è stata ancora trasferita nelle legislazioni degli Stati membri; sebbene essa avrebbe dovuto avere completa attuazione dal 1° gennaio 1967.

A determinare tale ritardo ha concorso il disaccordo manifestatosi tra i Paesi membri, in merito all'entrata in vigore di una *terza direttiva* elaborata dai Servizi della Commissione concernente il reciproco riconoscimento delle autorizzazioni alle immmissioni in commercio delle specialità medicinali.

Su tale direttiva — che si traduce direttamente nella libera circolazione delle specialità medicinali tra i Paesi membri — si sono avuti in seno al « Gruppo di lavoro prodotti farmaceutici » dissensi circa i tempi della sua entrata in vigore, poichè da parte italiana la libera circolazione conseguente ad un riconoscimento delle autorizzazioni rilasciate dai singoli Stati membri, sulla base di un esame soltanto formale della documentazione che costituisce il « dossier » della domanda di autorizzazione stessa, è ritenuta inattuabile fino a quando non si sarà potuto verificare che i criteri interpretativi delle norme della prima e seconda direttiva siano adottati in modo uniforme da tutti gli Stati, per un congruo periodo di tempo.

Inoltre, si richiede che alcuni problemi fondamentali quali:

le armonizzazioni delle norme e protocolli di carattere tecnico-scientifico;

l'uniformazione dei criteri relativi alla prescrizione medica obbligatoria;

il problema riguardante il responsabile dell'« officina », nonché quello relativo ai criteri che presiedono all'autorizzazione della stessa

siano definiti prima di giungere alla libera circolazione come sopra configurata.

Diversa, invece, è la posizione della delegazione tedesca, la quale intende condizionare l'entrata in vigore della prima e della seconda direttiva all'impegno degli Stati membri di addivenire al mutuo riconoscimento ad una scadenza prestabilita.

Una formula di compromesso suggerita dalla Presidenza del Gruppo questioni economiche per cercare di superare le difficoltà presentatesi in seno al Gruppo non ha avuto successo; data la impossibilità di ravvicinare interessi e punti di vista notevolmente divergenti l'esame di tutta la questione è stato rimesso al Comitato dei rappresentanti per una decisione.

Da parte italiana è stata elaborata una proposta transitoria che, se accettata, potrebbe consentire l'attuazione a breve scadenza di un mutuo riconoscimento « transitorio », basato su un *esame di merito* delle documentazioni già presentate presso uno Stato membro per ottenere la autorizzazione all'immissione in commercio, fino a quando non si saranno verificate le condizioni, cui si è già fatto cenno, per l'entrata in vigore del mutuo riconoscimento pieno, basato cioè sul solo esame formale delle documentazioni stesse.

L'accettazione di tale proposta avrebbe consentito l'anticipato parziale raggiungimento dell'obiettivo cui tendono alcuni Paesi, ed in particolare la Germania, e pertanto la proposta stessa avrebbe dovuto formare oggetto di esame già da tempo da parte del Comitato dei rappresentanti permanenti. Tale esame non è peraltro finora avvenuto.

Tuttavia il settore industriale interessato auspica che durante il periodo transitorio in cui si attua la libera circolazione ridotta, possano essere avviati a soluzione altri processi di armonizzazione riguardanti: la pubblicità — la brevettabilità dei prodotti farmaceutici — i sieri e vaccini — i prezzi, eccetera.

Per quanto riguarda il problema della brevettabilità dei farmaci, è noto che le leggi italiane vigenti in materia brevettuale escludono che possa essere oggetto di brevetto l'invenzione di un medicamento o di un procedimento per la sua fabbricazione. Di qui l'inconveniente, per le industrie più avanzate sul piano tecnico e scientifico, di non poter contare su una protezione brevettuale degli eventuali nuovi ritrovati nei confronti di facili imitatori, il che diminuisce notevolmente la propensione ad investire nella ricerca scientifica cospicui mezzi finanziari.

Inoltre, le nostre industrie farmaceutiche verrebbero a trovarsi in condizioni di netta inferiorità al momento della completa attuazione del Mercato comune, nei confronti di quei Paesi in cui esiste da tempo la protezione brevettuale dei nuovi ritrovati anche nel campo dei medicinali.

Pertanto, il Ministero dell'industria presentò al Senato, nel luglio 1965, un disegno di legge di cui però non ebbe mai inizio la discussione, dato che su di esso si formulavano contrastanti giudizi.

Attualmente è in elaborazione un nuovo disegno di legge per adeguarlo alla entrata in vigore, nel frattempo, di nuove norme sulla protezione della proprietà industriale in campo internazionale.

Armonizzazione nel settore veterinario.

Nel corso del 1969 è stata emanata una sola direttiva, che ha modificato un'analogha direttiva del 1964, relativa agli scambi intracomunitari delle carni fresche.

Sono invece in corso di discussione le proposte di direttiva concernenti i seguenti settori:

- 1) carni preparate e prodotti a base di carne;
- 2) carni fresche di volatili da cortile;
- 3) animali della specie bovina e suina;
- 4) additivi dell'alimentazione degli animali.

È altresì in corso di discussione la direttiva concernente l'importazione di animali della specie bovina e suina e delle carni in provenienza dai Paesi terzi: su tale direttiva l'Italia, che tra i Paesi CEE è il maggiore importatore, ha dei timori per quanto riguarda l'adozione di liste uniche comunitarie tanto dei Paesi terzi che dei relativi stabilimenti abilitati ad esportare. Tali liste infatti che comportano per gli Stati membri la perdita della loro attuale discrezionalità in tema di controlli sanitari sull'importazione di animali e carni dai Paesi terzi, potrebbero dar luogo, se formulate secondo criteri

non strettamente sanitari, a discriminazioni di carattere commerciale nei confronti dei Paesi terzi nostri tradizionali fornitori.

Vi sono infine delle proposte di regolamento, ancora a livello esperti, relative ai seguenti argomenti:

- 1) transito delle carni;
- 2) transito degli animali;
- 3) latte crudo come materia prima per il latte alimentare trattato;
- 4) misure di lotta contro l'afta epizootica.

Su queste due ultime proposte di regolamento le discussioni degli esperti sono state molto difficili e laboriose. Non si tratta in effetti di esaminare materie esclusivamente connesse a problemi di armonizzazione per regolare scambi di animali e derrate di origine animale, ma di discutere e decidere a livello tecnico una disciplina comunitaria capace di determinare profondi e sostanziali mutamenti nell'ambito della legislazione interna veterinaria dei sei Paesi, e soprattutto una incisiva modificazione delle strutture interne di questo o quel Paese, sia a livello delle aziende agricole, sia in quello delle infrastrutture per la trasformazione dei prodotti zootecnici, sia infine della organizzazione e strutturazione dei servizi veterinari stessi.

È chiaro che l'impostazione data dalla Commissione ai due regolamenti in parola non poteva non determinare una profonda diversità di vedute, invero tale diversità non è legata a divergenze di opinioni sul piano dei criteri tecnici in assoluto, ma piuttosto alla scelta dei modi e mezzi tecnici di intervento, in relazione alle diverse realtà esistenti nei sei Paesi in ambito di livelli zoonosanitari, di strutturazione degli allevamenti, di sistemi di allevamento e infine di diversa incidenza della spesa pubblica nell'ambito degli interventi a livello zooprofilattico.

L'esistenza di questo problema di fondo non superabile, in virtù di sole decisioni tecniche e che in definitiva si compendia in una diversa posizione dei livelli zoo-sanitari e igienici raggiunti dai sei Paesi nei vari settori delle produzioni zootecniche, ha indotto la

delegazione italiana a rilanciare la proposta per la creazione di un fondo comunitario di azione veterinaria, analogamente a quanto è stato realizzato per l'equilibrio del mercato agricolo; tale fondo consentirebbe interventi di investimento capaci di portare ad un livellamento delle varie situazioni zoonosanitarie e quindi di costituire il perno di una vera e propria politica veterinaria comune che consenta non soltanto una armonizzazione delle legislazioni ma soprattutto una unità di azione e di iniziative.

Eliminazione degli ostacoli di ordine tecnico agli scambi.

Il 28 maggio 1969, il Consiglio ha approvato un « Programma generale per l'eliminazione degli ostacoli di ordine tecnico agli scambi derivanti da disparità tra le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri ».

Esso consta:

a) di due scadenziari — uno per prodotti industriali *strictu sensu* e l'altro per le derrate alimentari — che prevedono una serie di date entro le quali la Commissione dovrà effettuare proposte di armonizzazione delle regolamentazioni nazionali concernenti i prodotti specificatamente indicati ed il Consiglio adottare le necessarie norme comunitarie; tali scadenze sono peraltro indicative e possono essere aggiornate in caso di necessità;

b) di una risoluzione concernente il mutuo riconoscimento dei controlli nel caso in cui le regolamentazioni nazionali siano riconosciute equivalenti;

c) dell'instaurazione di una procedura accelerata per l'adattamento al progresso tecnico della normativa comunitaria in atto;

d) di un accordo tra i Governi degli Stati membri a non assumere iniziative autonome che, attraverso la modifica delle regolamentazioni nazionali, possano ostacolare il processo di armonizzazione comunitaria.

BREVETTO EUROPEO

Su iniziativa dei sei Stati CEE, il 22 maggio 1969 si è riunita a Bruxelles la Conferenza intergovernativa per l'istituzione di un sistema europeo di rilascio dei brevetti di invenzione.

Vi hanno partecipato, oltre alle delegazioni degli Stati CEE, quelle del Regno Unito, dell'Irlanda, della Svezia, della Norvegia, della Danimarca, della Svizzera, dell'Austria, della Grecia, della Turchia, della Spagna e del Portogallo.

La Conferenza ha esaminato un promemoria — predisposto dagli Stati CEE — nel quale sono indicati i principi da attuarsi per l'istituzione del sistema internazionale di concessione del brevetto europeo, e in particolare le norme concernenti la brevettabilità dei ritrovati, le procedure internazionali dell'esame di novità dell'invenzione, la presentazione della domanda all'Ufficio europeo dei brevetti, il rilascio da parte dell'Istituto internazionale dei brevetti dell'Aja del parere documentato concernente l'aspetto tecnico dell'invenzione, la pubblicazione della domanda dell'inventore, il rilascio del brevetto da parte dell'Ufficio europeo dei brevetti. In linea di massima tutte le delegazioni sono state concordi sui principi proposti e soltanto su taluni di essi (e particolarmente sulla procedura di esame) si sono avute obiezioni e riserve da parte di alcuni Paesi. È stata anche fatta presente l'opportunità del decentramento dell'Ufficio per il brevetto europeo, al fine di facilitare il deposito delle domande presso i singoli Uffici nazionali dei brevetti, che così potranno maggiormente agevolare ed assistere i rispettivi cittadini.

È stato rinviato a più maturo esame il problema dell'eventuale accessibilità del brevetto europeo a favore di cittadini di altri Paesi non partecipanti alla Convenzione (come è noto, il nuovo titolo dovrebbe essere riservato ai Paesi dell'Europa occidentale, ma non si è esclusa la possibilità che esso possa essere concesso, mediante apposito negoziato, anche ai cittadini di Paesi terzi, non esclusi gli Stati Uniti d'America).

Il brevetto europeo appare pienamente compatibile con il progetto di trattato di coo-

perazione della proprietà intellettuale. La convenzione per il brevetto europeo costituirebbe infatti un accordo regionale fra alcuni Paesi.

Questo è, come noto, un sistema mediante il quale viene istituita una domanda internazionale di brevetto che deve essere esaminata da uno dei vari uffici nazionali per i brevetti stabiliti nel trattato (Monaco di Baviera, Washington, Mosca, Tokio e Istituto internazionale dell'Aja) e viene quindi presentata per il rilascio del brevetto agli uffici nazionali di quei Paesi nei quali l'inventore desidera essere protetto. In sostanza, il progetto di trattato di cooperazione della proprietà intellettuale (PTC) è un più vasto accordo di procedure, che può essere adottato da tutti i Paesi del mondo, mentre il brevetto europeo è di per sé un titolo di protezione valido in tutti i Paesi aderenti all'accordo europeo.

Il brevetto europeo è concepito come un brevetto unitario per tutto il territorio della CEE e come un brevetto nazionale in tutti gli altri Paesi aderenti ma estranei alla CEE.

La Convenzione dovrà prevedere inoltre l'istituzione di un Ufficio europeo dei brevetti, di un Consiglio di amministrazione ed eventualmente di una Corte di giustizia. Oltre alla Convenzione dovranno essere stabiliti il regolamento di esecuzione della Convenzione e il regolamento delle tasse.

Gli Stati membri della CEE hanno altresì deciso di proseguire parallelamente i lavori per l'elaborazione di una seconda Convenzione con la quale verrebbe conferito al titolo, rilasciato secondo la procedura sopra detta, il valore di certificato unico all'interno della Comunità, disciplinato da un regime giuridico uniforme.

INFRAZIONI ALLE NORME COMUNITARIE

Nel corso dell'anno 1969, è proseguito un intenso lavoro di consultazione con gli organi comunitari al fine di esaminare gli inadempimenti contestati al nostro Paese, in alcuni settori doganale e fiscale, per il mancato adeguamento del nostro ordinamento interno alla normativa del Trattato di Roma

nonchè agli atti adottati dalle istituzioni comunitarie.

Tali contestazioni riguardano principalmente i seguenti problemi:

1) *Rimborsi di dazi ed altre imposizioni indirette diverse dall'IGE all'esportazione.*

La legge 5 luglio 1964, n. 639, che prevede rimborsi di dazi e altre imposizioni indirette diverse dall'IGE per i prodotti dell'industria meccanica esportati, ha interessato, nell'anno 1969, l'attività dei Servizi della Commissione e dell'Amministrazione italiana sotto un duplice aspetto:

Riapertura del giudizio dinanzi alla Corte di giustizia.

Con atto depositato in data 20 marzo 1969 la Commissione ha chiesto alla Corte di giustizia la riapertura della discussione orale del giudizio introdotto il 13 ottobre 1964 e conclusosi con sentenza interlocutoria del 1° dicembre 1965. Con tale sentenza la Corte si era pronunciata per l'inammissibilità delle restituzioni di imposte indirette diverse dalle imposte erariali di fabbricazione e di consumo riconoscendone lecita la loro forfettizzazione a condizione, tuttavia, che l'aliquota forfettaria non superasse, in nessun caso, l'incidenza effettivamente sopportata dal prodotto esportato.

La riapertura del processo è stata appunto richiesta per l'accertamento di detta condizione.

La discussione orale svoltasi il 16 settembre 1969, si è imperniata sulla tesi della Commissione seconda la quale:

a) i ristorni praticati dall'Italia con la legge n. 639 sarebbero illegittimi a causa del sistema forfettario utilizzato per la determinazione delle incidenze daziarie e fiscali;

b) determinate voci, indicate nei calcoli depositati dal Governo italiano in ottemperanza alla sentenza del dicembre 1965, non sarebbero ammissibili ai fini della determinazione delle anzidette incidenze.

In contraddittorio con le cennate tesi, da parte italiana si è sostenuta la preclusione di ogni valida discussione sulla liceità del metodo forfettario, liceità ormai definita con

la citata sentenza, nonchè la infondatezza dei rilievi mossi ai calcoli forniti dal Governo.

La Corte di giustizia, con sentenza emessa il 19 novembre 1969, ha dichiarato che la « Repubblica italiana, mantenendo in vigore anche dopo il 31 dicembre 1963 una disciplina che può implicare la corresponsione, a vantaggio dei prodotti della industria meccanica esportati negli altri Stati membri, di ristorni di tributi interni superiori gravanti direttamente o indirettamente sui prodotti stessi, è venuta meno all'obbligo impostole dall'articolo 96 del Trattato ».

Per l'incertezza causata dagli elementi di calcolo, che la Corte non ha potuto valutare, spetterà quindi al Governo italiano, d'intesa con la Commissione, adottare i provvedimenti necessari onde adeguare alle norme del Trattato il sistema di restituzione di cui alla legge n. 639 del 1964.

Proposta di direttiva del Consiglio ai sensi dell'articolo 112 del Trattato di Roma (armonizzazione delle misure di aiuto alle esportazioni verso i Paesi terzi).

Questo progetto di direttiva si propone di far riconoscere, anche nei confronti delle esportazioni verso i Paesi terzi, l'illegittimità del rimborso delle imposte indirette diverse da quelle erariali di fabbricazione e di consumo.

L'incidenza di dette imposte, insieme con quella dei dazi doganali, giustifica il diverso livello delle attuali aliquote di restituzione della legge n. 639 tra destinazioni CEE ed extra CEE.

Sull'ulteriore corso del progetto di direttiva, sul quale il Gruppo questioni economiche del Consiglio ha redatto un particolareggiato rapporto, i pareri dei sei Paesi non sono concordi e la posizione italiana di decisa resistenza ai propositi della Commissione, è condivisa, sia pure con argomentazioni talvolta diverse, anche dalla Francia.

2) *Aliquote restituzione IGE ed imposta di conguaglio per gli oli di semi.*

Con la legge 18 gennaio 1968, n. 9, le aliquote di restituzione dell'IGE all'esportazione e dell'imposta di conguaglio all'importa-

zione per gli oli di semi raffinati furono elevate rispettivamente al 3,60 per cento e 7 per cento.

Il principale rilievo mosso dalla Commissione al provvedimento verte sul fatto che dalle imprese integrate italiane del settore deriverebbe il 70 per cento dell'intera produzione nazionale, e non il 30 per cento, come sostenuto dall'Italia, con la conseguenza che le aliquote attualmente applicate dovrebbero essere opportunamente ridotte.

La Commissione ebbe pertanto ad emanare, l'11 febbraio 1969, una direttiva con la quale l'Italia veniva invitata ad eliminare le asserite discriminazioni.

Da parte italiana, nel sostenere la giustizia dei propri calcoli, è stato chiesto alla Commissione la revisione della direttiva emanata.

3) *Disposizioni in materia di addizionale speciale all'IGE sui filati di lana.*

Con legge 14 dicembre 1965, n. 1309, venne disposta la sospensione dell'imposta di fabbricazione sui filati di lana e l'istituzione di un'addizionale speciale all'IGE per le materie prime tessili di lana.

Al provvedimento sono stati mossi rilievi da parte della Commissione, in quanto il medesimo avrebbe comportato a suo avviso distorsioni nella concorrenza internazionale.

Al fine di eliminare le contestazioni mosse all'Italia, con le leggi nn. 370 e 478, rispettivamente del 29 maggio 1967 e 1° settembre 1969, è stato provveduto all'emendamento del primitivo provvedimento, ma la Commissione ritiene che non siano stati rimossi i rilievi formulati nei nostri confronti.

4) *Imposta di fabbricazione sui filati di cotone e sulle fibre sintetiche.*

L'8 maggio 1968, con l'emissione di un parere motivato, la Commissione realizzava, ai sensi dell'articolo 169 del Trattato, la procedura contenziosa contro l'Italia sia in ordine all'applicazione dell'imposta di fabbricazione sui filati di cotone e di fiocco di fi-

bra sintetica e artificiale e rispettivi manufatti importati, sia in ordine al calcolo per la liquidazione dei rimborsi dell'imposta medesima all'esportazione degli stessi prodotti.

Con decreto-legge 2 luglio 1969, n. 319, è stata abolita l'imposta di fabbricazione in questione ed istituita, in sua vece, un'addizionale speciale IGE sulle materie prime tessili cotoniere.

Con tale provvedimento dovrebbe ormai ritenersi superata la suddetta contestazione.

5) *Sovrimposta di confine sui prodotti contenenti zucchero.*

Con parere motivato del 16 luglio 1968, la Commissione ha chiesto che la tassazione dei prodotti importati contenenti zucchero, attualmente basata su percentuali fisse predeterminate di contenuto zuccherino, venga commisurata al contenuto effettivo di zucchero, in modo da eliminare la disparità di trattamento con la produzione nazionale.

Ai sensi della legge 1° febbraio 1965, n. 13, prorogata con legge 21 marzo 1967, n. 151, è stato predisposto il provvedimento che prevede le necessarie modifiche alle note della tariffa doganale.

6) *Imposte di fabbricazione sull'alcool.*

Premesso che l'Italia ha già modificato il sistema di imposizione (sovrimposta di confine e diritto erariale) applicato all'importazione di alcool destinato alla denaturazione o contenuto nei prodotti industriali (legge 28 marzo 1968, n. 415) come pure il sistema di tassazione applicato alle vernici, profumerie alcoliche, liquori, eccetera, rimangono aperte le seguenti contestazioni:

tassazione forfettaria delle acqueviti di vino e di vinaccia importate.

Una recente sentenza della Corte di giustizia ha dichiarato discriminatorio, ai fini dell'applicazione della imposta di fabbricazione sugli alcoli, il sistema di tassazione forfettaria attuato nei confronti delle acqueviti di importazione. La posizione di resisten-

za da noi assunta nel particolare caso è stata determinata dall'intento di salvaguardare, attraverso la strumentalizzazione del sistema fiscale, gli interessi italiani nei settori della viticoltura e degli alcoli, data la carenza di azioni comunitarie per una effettiva uguaglianza del grado di osservanza da parte di tutti gli Stati membri, degli impegni derivanti in materia dal Trattato.

Riduzione dell'imposta di fabbricazione sulle acqueviti di vinaccia, di vino e di vino invecchiato, nonchè sull'alcool impiegato nella produzione del vermouth.

Con parere motivato del 28 febbraio 1969, la Commissione ha invitato il nostro Paese ad eliminare le differenze di imposizione tra i prodotti interni e quelli importati, ritenendo che le esigenze agricole italiane siano salvaguardate dall'applicazione del diritto erariale.

L'invito non è stato assecondato e ad esso si è replicato, con una serie di argomentazioni, che l'applicazione del solo diritto erariale non è sufficiente a tutelare le suddette esigenze agricole.

7) Imposta di bollo su alcuni documenti doganali.

L'invito comunitario ad esentare, entro il 1° aprile 1969, dall'imposta di bollo quei documenti doganali (come lascia-passare, permessi e manifesti) non compresi nel precedente provvedimento di esenzione emanato con decreto-legge 24 aprile 1964, n. 213, non ha potuto trovare ancora attuazione, essendo il relativo schema di provvedimento legislativo tuttora in corso di elaborazione.

8) Diritto di statistica.

L'abolizione del diritto di statistica, dichiarato contrario alle norme del Trattato dalla Corte di giustizia con sentenza del 1° luglio 1969, è prevista da uno schema di disegno di legge, approvato dal Consiglio dei

ministri in data 28 maggio 1969 e ora all'esame del Parlamento.

Detta abolizione avrà effetto dall'entrata in vigore del provvedimento, per quanto riguarda ai rapporti intercomunitari, e dal 1° gennaio 1971, per i rapporti con i Paesi terzi.

9) Diritto per i servizi amministrativi.

L'abolizione del diritto per i servizi amministrativi, in merito alla legittimità del quale la Commissione ha avviato la normale procedura di infrazione, è stata anch'essa prevista dallo schema di disegno di legge di cui sopra.

Detta abolizione avrà effetto retroattivo dal 1° luglio 1968, per quanto concerne le importazioni dai Paesi CEE, e dal 1° gennaio 1971, per le importazioni dai Paesi terzi.

10) Imposta di consumo sul cacao.

La legge 25 maggio 1954, n. 291, relativa alla temporanea importazione di cacao in grani per la integrale spremitura, ha istituito uno speciale regime per la importazione temporanea, a titolo permanente, in aggiunta ai già esistenti provvedimenti aventi lo stesso fine, per la spremitura dei grani di cacao e la esportazione dei prodotti derivati (burro e polvere).

Il meccanismo della legge consente la nazionalizzazione della polvere di cacao « magra » con un pagamento di imposta minore di quello gravante sulla polvere importata, utilizzando il beneficio del minor pagamento di imposta per poter esportare il burro di cacao.

La Commissione ha contestato la legittimità di tali disposizioni con le norme del Trattato di Roma, e ciò in quanto con tale sistema nel caso di nazionalizzazione della polvere di cacao « magra » a scarico di una temporanea importazione di cacao in grani, tale polvere viene ad essere tassata in misura minore di quella normalmente importata. Il vantaggio che si ricaverebbe sarebbe di lire 4.500 il quintale di cacao in grani.

A seguito di tali contestazioni della Commissione era stato predisposto un disegno di legge governativo con il quale si prevedeva l'abrogazione della legge in questione.

Successivamente alla presentazione del disegno di legge governativo, è stato presentato, su iniziativa parlamentare, un altro disegno di legge tendente anch'esso alla eliminazione dei motivi di contestazione da parte della Commissione.

Tale disegno infatti stabilisce una nuova strutturazione delle voci di tassazione del cacao, istituendo una voce particolare per la polvere di cacao « magra » (con contenuto in burro di cacao inferiore all'1 per cento).

Con il provvedimento in questione, divenuto legge 1° ottobre 1969, n. 684, si è ritenuto di eliminare — a parere dell'Italia — i motivi di contestazione da parte della Commissione, ma quest'ultima si è riservata di procedere ad una verifica.

11) *Mantenimento del dazio sul piombo e sullo zinco.*

L'attività mineraria italiana del piombo e dello zinco si svolge, in gran parte, in Sardegna, nella zona denominata Sulcis-Iglesias: trattasi di un'area geografica investita da un intenso processo degenerativo collegato alla crisi del settore minerario concernente, in un primo tempo, il carbone ed in questi ultimi anni anche il piombo e lo zinco. Nell'attività estrattiva operavano, nel 1961, 8.996 unità; nel 1968 tale cifra si è ridotta a 6.500 unità, di cui 4.584 nell'attività mineraria del piombo e dello zinco.

L'Italia, sulla base del Protocollo XV allegato agli Accordi di Lista G, ha beneficiato, per un periodo di sei anni a decorrere dal 1960, dell'isolamento del proprio mercato piombo-zincifero, nel senso che ha potuto mantenere inalterata la protezione daziaria vigente a quella data sui due metalli: la concessione ed il mantenimento del regime di isolamento, successivamente prorogato al dicembre 1967, sono stati condizionati dalla Commissione all'attuazione di un programma di risanamento minero-metallurgico del

settore, tale da consentire una sua adeguata ristrutturazione tecnico-economica.

Durante il periodo di isolamento, l'industria italiana del piombo e dello zinco ha operato una profonda ristrutturazione delle proprie miniere e della propria metallurgia: tuttavia, la crisi dei corsi internazionali dei metalli — che ha coinciso con i primi tre anni del periodo di isolamento (1960-63) —, il sensibile incremento dei costi della manodopera, il ritardato finanziamento di alcune iniziative programmate dall'AMMI, sono tutti fattori che hanno inciso negativamente sui tempi tecnici di attuazione del risanamento del settore. Il Governo italiano, pertanto, in occasione della sessione del Consiglio del 26 luglio 1966, che stabiliva l'anticipazione dell'unione doganale tra i sei Paesi membri al 1° luglio 1968, formulava una esplicita riserva per quanto concerne il piombo e lo zinco; tale riserva voleva significare esclusione dei due metalli dall'obbligo di effettuare le riduzioni daziarie « accelerate », concordate per tutti i prodotti industriali.

In base a tale riserva, il Governo italiano, nel dicembre 1967, chiedeva alla Commissione di stabilire le modalità per una graduale attenuazione della protezione daziaria sul piombo e sullo zinco, in modo da pervenire al 31 dicembre 1969 alla completa instaurazione dell'unione doganale, secondo i tempi previsti nel Trattato di Roma. La Commissione, con decisione del marzo 1968, respingeva la richiesta italiana. L'Italia invitava allora la Commissione ad un riesame della sua decisione che ha tuttavia rifiutato il riesame della decisione.

La presa di posizione della Commissione, qualora fosse stata seguita da parte italiana, avrebbe comportato l'eliminazione di ogni protezione daziaria supplementare all'importazione del piombo e dello zinco; ciò avrebbe avuto, come conseguenza, l'immediata cessazione dell'attività mineraria piombo-zincifera della Sardegna che, a causa degli elevati costi di estrazione dei minerali e del basso tenore di metallo degli stessi, si trova nell'impossibilità di essere competitiva con la sola modesta protezione doganale prevista nella tariffa esterna comune.

In tale situazione, il Governo italiano ha ritenuto necessario mantenere inalterati, fino al 31 dicembre 1969, i dazi in vigore alla importazione dei due metalli; la Commissione, da parte sua, ha presentato ricorso alla Corte di giustizia delle Comunità europee, ai sensi dell'articolo 169 del Trattato.

È stato presentato un controricorso in cui si è sostenuta la piena validità della riserva fatta iscrivere sul verbale del Consiglio del 26 luglio 1966.

12) *Mancata istituzione catasto viticolo.*

La Commissione, non avendo proceduto l'Italia agli adempimenti relativi alla costituzione del catasto viticolo, ha presentato ricorso alla Corte di giustizia.

Da parte italiana sono state date assicurazioni che il catasto in oggetto verrà ultimato entro il 31 dicembre 1970. È stato fatto presente che la mancata realizzazione nel termine previsto nel regolamento n. 24 del 4 aprile 1962 è dovuta alla complessità delle operazioni richieste per l'attuazione del catasto stesso.

13) *Mancato versamento agli operatori italiani delle restituzioni relative alle espor-*

tazioni di prodotti appartenenti ad organizzazioni di mercato, effettuate dopo il 1° luglio 1970.

Da parte degli operatori italiani viene lamentato il ritardo con cui l'Amministrazione procede alle restituzioni riguardanti i prodotti agricoli regolarmente esportati.

In effetti tali lagnanze sono fondate, per cui nel dicembre 1969 è stato emanato un decreto-legge per consentire le restituzioni in parola.

La Commissione ha intanto presentato ricorso alla Corte di giustizia ed è prossima la emanazione della sentenza che si ritiene conforme alle tesi della Commissione.

14) *Tassa progressiva all'esportazione di opere d'arte.*

La Corte di giustizia nel dicembre 1968 ha emesso sentenza di condanna per la tassa in questione che è considerata di effetto equivalente a un dazio.

Il Ministero della pubblica istruzione ha in corso di preparazione un apposito provvedimento legislativo per l'abolizione di tale tassa e l'adozione di altre misure a tutela del nostro patrimonio artistico.

CAPITOLO V

La politica congiunturale — La politica monetaria — La politica economica a medio termine

LA POLITICA CONGIUNTURALE

Nel corso del secondo semestre del 1968 e del primo semestre 1969 la situazione economica dei Paesi membri della Comunità è stata caratterizzata da una fase assai marcata di alta congiuntura.

La domanda interna si è sviluppata con ritmo sempre più accentuato, sia per quanto riguarda gli investimenti fissi, sia per quanto riguarda i consumi privati. Questi ultimi sono stati particolarmente sollecitati dagli aumenti salariali accordati in tutti i Paesi della Comunità e da un certo indebolimento della propensione delle famiglie al risparmio.

L'accelerazione della domanda ha fortemente stimolato la produzione e pertanto l'utilizzo delle capacità tecniche a livelli assai elevati. L'offerta ha potuto ancora adattarsi alla domanda, ma la sua elasticità si è notevolmente ridotta.

Anche l'occupazione ha segnato un rapidissimo sviluppo, portando in taluni Paesi, soprattutto in Germania, a vive tensioni sul mercato del lavoro. A tale insufficiente offerta di lavoro, soprattutto specializzato, fa contrasto, tuttavia, il permanere ancora di una certa disoccupazione regionale e settoriale, dovuta all'insufficiente adattamento professionale e mobilità geografica della manodopera.

La costante diminuzione dell'elasticità dell'offerta ha determinato un sensibile peggioramento del clima dei prezzi e dei costi di produzione in tutti i Paesi membri. Tale peggioramento è stato particolarmente preoccupante in Francia, Belgio ed Olanda. In quest'ultimo Paese le autorità monetarie sono state indotte nella scorsa primavera ad adottare il blocco generale dei prezzi.

Ancora parziali ed incompleti sono i dati relativi all'andamento della congiuntura comunitaria durante il secondo semestre. Si è registrato un ulteriore peggioramento dei prezzi, per effetto della riduzione delle capacità tecniche di produzione e dell'aumento dei costi salariali, che si sono accompagnati ad un sensibile rallentamento delle esportazioni e ad una ulteriore diminuzione del saldo attivo della bilancia commerciale.

D'altra parte, la domanda interna è rimasta ancora assai vivace con favorevoli ripercussioni sulle espansioni degli investimenti, dei consumi privati e del livello dell'occupazione, sicchè l'aumento del prodotto lordo della Comunità potrebbe risultare, per l'insieme dell'anno in corso, del 6 per cento circa.

Le preoccupazioni sopraesposte circa il pericolo che all'interno della Comunità si sviluppino con ritmo accelerato un processo cumulativo di inflazione hanno fatto oggetto di un *Memorandum* che la Commissione ha presentato al Consiglio nel mese di luglio.

In tale *Memorandum* la Commissione chiede agli Stati membri:

di perseguire energicamente come obiettivo prioritario il controllo delle pressioni inflazionistiche, tanto più necessario se la Comunità vuole evitare le conseguenze deflazionistiche del rallentamento della congiuntura mondiale;

di adottare una decisione in merito alle consultazioni in materia di politica congiunturale;

di decidere prima della fine del periodo transitorio di istituire un meccanismo di

cooperazione monetaria in seno alla CEE secondo le linee indicate nel *Memorandum*.

Quanto al fondo del problema, la Commissione formula tre proposte:

sviluppo e utilizzazione efficace delle procedure di consultazione previste in materia di politica congiunturale nonchè messa in opera effettiva di una politica economica concertata a medio termine;

sostegno monetario in favore dei Paesi membri che si trovino a dover affrontare delle difficoltà acute nella bilancia dei pagamenti. A tal fine sono previsti dei diritti di tiraggio automatici fino ad un ammontare massimo da stabilire, e per un periodo di tre mesi;

proposta di studio della questione delle fluttuazioni giornaliere dei tassi di cambio fra le monete degli Stati membri.

La Commissione ha unito al *Memorandum* un progetto di decisione del Consiglio dei Ministri, nel quale si raccomanda che i Paesi membri non prendano decisioni importanti sul piano della politica economica se non dopo che i problemi relativi siano stati discussi ed approfonditi in seno ai tre organismi a tale fine previsti: il Comitato monetario, il Comitato di politica congiunturale ed il Comitato di politica di bilancio. Si precisa comunque « a meno che le circostanze non lo impediscano ».

Il Consiglio dei Ministri nella sua sessione del 17 luglio, dedicata ai problemi della congiuntura, ha fatto proprie le conclusioni del *Memorandum* e si è impegnato a seguire le raccomandazioni della Commissione in materia di consultazioni preventive.

LA POLITICA MONETARIA

Malgrado gli impegni in materia di consultazione preventiva assunti nel Consiglio del 17 luglio, in data 8 agosto il Governo francese ha annunciato la propria decisione di modificare la parità aurea del franco nella misura del 12,50 per cento.

Le conseguenze di tale misura sul mercato dei prodotti agricoli, sono state illustrate nel Capitolo IX.

Nel Consiglio riunitosi *ad hoc* l'11 agosto 1969 da parte francese si è affermato che il provvedimento in questione si sarebbe limitato a registrare lo scarto esistente fra parità reale e teorica del franco francese, scarto che stava determinando una insostenibile emorragia delle riserve. Il tasso di svalutazione sarebbe stato contenuto entro i limiti di svalutazione considerati dal Club dei Dieci nell'autunno 1968.

Tutte le altre delegazioni hanno però deplorato in varia misura la mancata consultazione preventiva sulla adozione e sul merito del provvedimento francese di svalutazione.

Il Comitato monetario in quell'occasione comunicava al Consiglio un parere secondo le cui conclusioni il tasso di svalutazione del franco appariva tale da soddisfare sia le esigenze della situazione francese, sia quelle del buon funzionamento del sistema monetario internazionale. Sempre secondo il detto parere appariva necessario che la Francia adottasse rigorose misure tendenti a frenare la espansione della domanda interna e ad incoraggiare invece le esportazioni.

All'inizio di ottobre del 1969 il Governo tedesco, anch'esso senza alcuna consultazione preventiva, decideva di abbandonare il sistema della parità fissa del marco e quindi in data 24 ottobre adottava la decisione di rivalutare il marco nella misura dell'8,5 per cento. Le conseguenze di tali decisioni sulla politica agricola comune e le decisioni prese dal Consiglio del 27 ottobre per limitare tali conseguenze sono state esaminate nel Capitolo IX.

Per quanto concerne gli aspetti congiunturali delle misure si osserva che la rivalutazione del marco tedesco di un tasso dell'8,5 per cento ha ridotto la concorrenzialità dei prodotti industriali tedeschi, ma non nella stessa percentuale, perchè in precedenza era stata istituita, ed al momento della rivalutazione abolita, una tassa sulle esportazioni tedesche nella misura del 4 per cento, ed uno sgravio nella stessa misura alle importazioni. Quindi i vantaggi per gli altri Paesi sono stati più limitati di quanto si potesse pensare. D'altro canto detta rivalutazione, determinando una spinta al rialzo dei prezzi

tedeschi, ha reso più difficile il problema della stabilità dei prezzi interni.

Comunque, quali che siano stati gli effetti di tali misure, sia sul piano interno dei due Paesi interessati che su quello comunitario, e presumibilmente sono stati positivi, le modifiche di parità del cambio delle monete dei due maggiori Paesi membri, hanno messo ulteriormente in evidenza la necessità di fare finalmente progressi reali e concreti nell'armonizzazione delle politiche comunitarie congiunturali a breve e medio termine. Tali iniziative hanno d'altronde dimostrato che il principio di una semplice consultazione, ancorchè obbligatoria, fra i Paesi membri in campo monetario è insufficiente, tenuto anche conto della necessità che in un settore così delicato si agisca con la massima riservatezza e tempestività, cosa non sempre possibile con le attuali procedure comunitarie.

Sarebbe d'altronde illusorio credere che dei semplici provvedimenti di coordinamento determineranno automaticamente la realizzazione di una unione monetaria fra i Sei, se non si soddisfa l'esigenza di una unità economica molto più vasta nell'ambito della Comunità.

Il « Vertice » ha proclamato la volontà comune di proseguire attraverso la formulazione di un piano per tappe sulla via dell'unione economica e monetaria, in base all'armonizzazione delle politiche economiche e studiando anche la possibilità di istituire un fondo di riserva europeo.

LA POLITICA ECONOMICA A MEDIO TERMINE

Nel Consiglio dei ministri finanziari del 17 luglio fu deciso che la Commissione presentasse entro l'autunno un *Memorandum* sugli orientamenti economici globali che dovrebbero essere perseguiti dagli Stati membri nel periodo 1971-75 al fine di conciliare la espansione equilibrata delle sei economie con l'esigenza della stabilità.

Il documento delinea una « strategia » comunitaria suscettibile di assicurare, nel corso dei prossimi anni, uno sviluppo armonioso dell'economia comunitaria.

La filosofia su cui esso riposa può essere sintetizzata nella seguente formula: « la espansione economica dei Paesi membri deve essere indirizzata in modo da realizzare le condizioni che consentano l'utilizzazione ottimale delle loro risorse, tenendo conto al contempo della situazione d'insieme nella Comunità ».

Il documento comprende due parti. La prima, a carattere descrittivo, contiene un'analisi delle cause delle divergenze osservate nel corso degli ultimi dieci anni e mette in luce gli insegnamenti da trarre dalle esperienze del passato. Più importante è la seconda parte nella quale sono illustrati i problemi che si pongono alla Comunità nel prossimo avvenire e vengono fissati gli orientamenti cifrati che hanno un ruolo di « indicatori » ai quali gli Stati membri dovrebbero riferirsi affinché l'espansione delle rispettive economie si effettui in maniera coerente ed equilibrata.

Tali orientamenti, fissati per un periodo di cinque anni, potranno essere sottoposti ad un esame annuale da parte delle istanze comunitarie cui spetta il coordinamento delle politiche economiche a medio termine e potranno quindi subire degli « adattamenti » in funzione dell'evoluzione dei fattori che li condizionano.

Sono state prescelte, per questo primo esercizio, le seguenti componenti del sistema economico che — ad avviso della Commissione — appaiono sufficienti, allo stato attuale, ad assicurare una compatibilità operativa: l'evoluzione del saldo estero, il livello dei prezzi, il tasso di espansione del prodotto nazionale lordo.

Si estrapolano qui di seguito le valutazioni che interessano l'Italia.

Per quanto concerne il saldo estero (espresso in percentuale del prodotto nazionale lordo) si prospetta come « indicatore » la percentuale approssimativa di 0,5. Si aggiunge che tale percentuale potrebbe essere insufficiente qualora le uscite di capitali si mantenessero elevate.

Circa l'evoluzione del livello dei prezzi, il *Memorandum* osserva che per l'Italia appare « opportuno » circoscrivere il tasso an-

nuale medio di aumento in una forchetta compresa tra il 2,3 e il 3 per cento.

Quanto al tasso di sviluppo del prodotto nazionale lordo nel documento si afferma che un tasso annuale compreso tra il 5,5 e il 6 per cento consentirebbe di ridurre quei ritardi che ancora caratterizzano il nostro Paese.

Circa il livello di occupazione si osserva che l'intensificazione degli sforzi intrapresi per risolvere gli squilibri regionali e strutturali consentirebbe di portare il tasso di disoccupazione medio nel periodo 1971-75 nettamente al di sotto di quello degli ultimi anni, valutandolo, in maniera approssimativa, a circa il 3,5 per cento.

In conclusione il *Memorandum* sottolinea che, qualora il Consiglio esprimesse il suo assenso sugli orientamenti formulati dalla Commissione, questi potrebbero essere utilizzati per definire il quadro per l'elaborazione del terzo programma di politica economica a medio termine. Inoltre siffatti orientamenti rappresenterebbero utili elementi per la elaborazione di programmi nazionali reciprocamente compatibili.

Infine, ad essi potrebbe farsi riferimento per realizzare un coordinamento effettivo tra le politiche economiche a medio termine e le politiche congiunturali.

Il progetto di *Memorandum* costituisce senza dubbio un passo significativo verso l'armonizzazione delle politiche economiche che più volte — e soprattutto nelle recenti sessioni del Consiglio — è stata auspicata da più parti.

Una osservazione che fin d'ora può essere formulata è che, mentre da una parte è prescritta la disciplina cui gli Stati membri dovrebbero attenersi nei prossimi anni, dall'altra non sembrano adeguatamente illustrati gli strumenti di politica economica che potrebbero assicurare il mantenimento dell'espansione delle sei economie entro i limiti previsti.

Nè adeguato spazio è stato dato a possibili azioni di lungo periodo suscettibili di eliminare — o almeno ridurre progressivamente — una delle principali cause delle divergenze nell'evoluzione delle politiche economiche: vale a dire l'attuale disparità delle strutture sociali e regionali esistenti tra i Paesi membri.

CAPITOLO VI

La politica regionale — La politica sociale — Il fondo sociale europeo

LA POLITICA REGIONALE

La Commissione, esaurita la fase preparatoria, il 16 ottobre 1969 ha adottato un progetto di decisione ed una nota al Consiglio dei ministri delle comunità europee diretti ad instaurare una politica regionale nell'ambito comunitario.

Prima di passare ad illustrare le proposte della Commissione, si ritiene opportuno ricordare brevemente i precedenti dell'attuale progetto.

Il 14 maggio 1965, l'Esecutivo comunitario inviò al Consiglio una « prima comunicazione sulla politica regionale nella Comunità ». Trascorse un intero anno prima che tale istituzione, nelle sessioni ministeriali del 4-5 e 9-10 maggio 1966, decidesse, « consapevole dell'importanza dei problemi di politica regionale posti dal perseguimento di una espansione economica rapida ed equilibrata nell'insieme dei paesi membri », di esaminare la comunicazione della Commissione; a tal fine un gruppo di esperti procedette ad un primo studio e trasmise, il 28 ottobre 1966, le sue conclusioni al Comitato dei rappresentanti permanenti.

I risultati di questi lavori furono sottoposti all'attenzione del Consiglio nella sessione del 21 dicembre dello stesso anno. In tale occasione i Ministri incaricarono il Comitato dei rappresentanti permanenti di proseguire gli studi e di sottoporre proposte in una delle « future e prossime sessioni ».

Ma non si fecero molti progressi e ben presto tali studi vennero accantonati.

Si dovette attendere il 28-29 gennaio del corrente anno perchè uno scambio di vedute di carattere molto generale avesse luogo presso il Consiglio su diversi aspetti della politica regionale, e questo in occasione del-

l'esame della Commissione riguardante la riforma agricola.

Il documento della Commissione è il risultato di un'approfondita analisi delle strutture regionali nella Comunità, caratterizzate dalla esistenza di divergenze assai profonde che si sono ancora più accentuate nel corso degli ultimi anni.

Nel progetto di decisione viene messo in rilievo il carattere complementare dell'intervento della Comunità. In altre parole le competenze degli Stati membri, delle regioni e degli enti territoriali rimangono immutate.

Gli orientamenti della Commissione in materia sono dettati da alcuni principi generali:

l'effettivo completamento del mercato comune è frenato dall'esistenza di strutture economiche profondamente diverse da regione a regione;

le politiche comuni a loro volta possono tendere a frenare lo sviluppo regionale;

la necessità di un'azione comune non comporta una attuazione del carattere volontario della collaborazione degli Stati membri.

Il progetto di decisione definisce i metodi adottati e gli strumenti da porre in opera. Si tratta principalmente d'incoraggiare ed armonizzare la realizzazione dei loro programmi con quella della politica economica comunitaria: sono previsti a tal fine anche incentivi finanziari. La Commissione cercherà di attirare il capitale pubblico e privato soprattutto nelle zone a struttura economica più debole.

Gli strumenti di questa politica consistono sostanzialmente in una riduzione del tasso d'interesse e in garanzie, accordate dalla Commissione. Con questo sistema, poco costoso in termini di bilancio comunitario, sa-

rà possibile orientare una massa notevole di capitali verso le regioni poco sviluppate e che richiedono quindi ingenti investimenti per facilitare e *accelerare il passaggio da una economia prevalentemente agricola ad una economia industriale.*

In questo modo i capitali, distribuiti dalla Banca europea per gli investimenti, *perderanno il loro carattere nazionale* eliminando così le perplessità che normalmente si accompagnano agli investimenti stranieri.

Il progetto di decisione prevede anche la costituzione di un Comitato permanente per lo sviluppo regionale composto di rappresentanti dei Sei Paesi e di un membro della Commissione. Esso dovrà esaminare le possibilità di successo dei piani di sviluppo sottopostigli e analizzare i problemi di politica regionale derivanti dalla instaurazione del Mercato comune, e potrà emettere un parere al riguardo.

Gli investimenti pubblici e privati saranno infine facilitati dalla elaborazione elettronica di dati informativi. La Commissione creerà a tale scopo una rete di comunicazioni tra i Centri di informazione regionale, in grado di fornire indicazioni su tutti i programmi, piani e provvedimenti di sviluppo regionali proposti.

Il progetto di decisione si fonda sull'articolo 235 del Trattato istitutivo della CEE ed è subordinato al parere del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale. Trascorsi tre mesi dalla sua adozione, verrà iniziato il primo esame annuale delle regioni scelte di comune accordo, unitamente ad una valutazione delle priorità.

L'apprezzamento globale italiano del progetto di decisione è positivo in quanto la politica regionale costituisce una componente primaria della programmazione economica nazionale e comunitaria.

Non tutte le proposte della Commissione sembrano tuttavia accoglibili (come, ad esempio, i meccanismi finanziari dell'Esecutivo comunitario, il Comitato permanente per lo sviluppo agricolo, eccetera): esse formano oggetto di particolare esame da parte delle Amministrazioni interessate, nel contesto generale dell'iniziativa assunta che, anche per gli stretti legami che ha con il problema

degli incentivi nazionali, interessa molto da vicino il nostro Paese.

Uno degli strumenti più validi della politica regionale è rappresentato dalla Banca europea degli investimenti.

Come è previsto dal progetto di decisione la Banca è chiamata a svolgere un ruolo di primo piano. Va comunque messo nel dovuto rilievo che finora essa ha assistito in modo notevole dal punto di vista finanziario le varie iniziative italiane localizzate nel Mezzogiorno.

Infatti nel 1968 ci sono stati concessi finanziamenti per 343,750 miliardi di lire, che rappresentano il 40 per cento di tutti i prestiti elargiti.

Nel corso di quest'anno la Banca ci ha accordato, tra l'altro, i seguenti prestiti:

prestito di 10 miliardi di lire - costruzione di una nuova arteria di circa 61 chilometri dell'autostrada Messina-Patti;

prestito di 2,750 miliardi di lire - costruzione di un nuovo impianto per la produzione di fili continui in poliesteri negli stabilimenti della SNIA-Viscosa di Napoli;

prestito di 2 miliardi di lire - costruzione, nella zona industriale di Salerno, di uno stabilimento per la tessitura di fili poliesteri (Società « INTENA - Industrie tessili napoletane » del gruppo SNIA-Viscosa);

prestito di 15,625 miliardi di lire - costruzione a Taranto di un laminatoio a freddo da parte della società Italsider;

prestito di 500 milioni di lire - ampliamento di una fabbrica per il trattamento delle acque e di altri ingredienti chimici a Cisterna di Latina attuato dalla Nalco Italiana S.p.A.;

prestito di 15 miliardi di lire - costruzione dell'acquedotto del Pertusillo, destinato ad alimentare con acqua potabile comuni delle provincie di Taranto, Brindisi, Lecce e Matera;

prestito di 23,5 miliardi di lire - finanziamento di opere pubbliche per favorire lo sviluppo turistico della Calabria;

prestito di 1,25 miliardi di lire - ampliamento di uno stabilimento per la produzione di birra a Massafra (Taranto);

prestito di 2,25 miliardi di lire - promozione della piccola e media industria in Sardegna.

LA POLITICA SOCIALE

Il 1969 è stato un anno denso di attività nel campo sociale. Si è già riferito sulle realizzazioni conseguite nel settore della libera circolazione delle persone, e cioè le attività svolte in materia di applicazione della regolamentazione definitiva sulla libera circolazione dei lavoratori salariati, che era stata adottata nel 1968, le decisioni prese circa la revisione della regolamentazione sulla sicurezza sociale, le attività circa la regolamentazione del cosiddetto « diritto di rimanere », le realizzazioni nel settore dello stabilimento e della libera prestazione dei servizi.

Numerose attività si sono pure registrate nel campo più generale della politica sociale comunitaria, le cui basi sono poste dagli articoli 117 e seguenti del Trattato, anche se il giudizio espresso nella relazione dello scorso anno può essere riconfermato per quest'anno: che cioè, a parte i settori come quelli sopraindicati relativi alla libera circolazione delle persone, per i quali il Trattato prevede programmi e scadenze precise, negli altri settori l'azione comunitaria ha stentato anche nel 1969 ad individuare le sue linee direttrici.

Tali attività hanno fatto capo, oltre che alla Commissione, alle due sessioni del Consiglio dei ministri dedicate agli Affari sociali del 13 marzo e del 24 e 25 novembre.

Da parte italiana non si è mancato di dedicare a tale settore la massima attenzione e di continuare a svolgere, affiancando la Commissione, ogni possibile azione per riaffermare la necessità di una vera e propria politica sociale comunitaria, inscindibile a nostro parere dai progressi che si vanno realizzando nel campo economico.

Nella relazione dello scorso anno si è messo in evidenza l'interesse che da parte del nostro Paese si annetteva allo studio che la Commissione stava intraprendendo sulle correlazioni tra la politica sociale e la politica economica della Comunità, nei suoi aspetti generali e in quelli settoriali. Nella seduta del 13 marzo, il Consiglio ha avuto un primo scambio di idee circa il rapporto che la Commissione aveva perfezionato all'inizio

dell'anno, ed ha fatto proprie le conclusioni del rapporto stesso, le quali in sostanza miravano ad un più stretto coordinamento dell'azione comunitaria nel campo sociale con le attività negli altri settori. Il Consiglio si è riservato di riprendere in esame la questione, specie per quanto concerne le modalità pratiche per attuare detto coordinamento.

Sia la Commissione che il Consiglio hanno continuato a seguire con molta attenzione l'evoluzione della situazione dei mercati del lavoro e dell'occupazione dei sei Paesi della comunità. Nella seduta del 13 marzo il Consiglio ha esaminato un rapporto succinto, preparato dalla Commissione, riguardante l'evoluzione della situazione nel 1968 nonché le prospettive per il 1969. Dato inoltre che tali esami, che ricorrono da alcuni anni in tutte le sessioni del Consiglio dedicate agli affari sociali, stavano assumendo un carattere piuttosto teorico, il Consiglio dei ministri ha deciso di concentrare la propria attenzione, in occasione delle successive sessioni, su determinati problemi scelti in funzione della loro importanza e della loro attualità.

Nella sessione del novembre successivo il Consiglio pertanto ha esaminato il rapporto annuale sui problemi della manodopera nel 1969 ed ha concentrato le sue discussioni sul problema particolare della formazione professionale degli adulti come strumento di una politica attiva dell'impiego. I Ministri hanno illustrato la situazione nei loro rispettivi paesi e la Commissione è stata incaricata di studiare e di elaborare, per la prossima sessione del Consiglio dei ministri, le conclusioni che si impongono da tale confronto.

Particolarmente importante, in materia di occupazione, è l'iniziativa promossa fin dal 1967 dal nostro Ministro del lavoro e della previdenza sociale, cui si era associato il Ministro del lavoro lussemburghese, rivolta alla convocazione di un incontro tripartito, sul piano comunitario, tra i Ministri del lavoro dei sei Stati membri, la Commissione delle Comunità europee ed i rappresentanti delle Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, per discutere i più importanti problemi relativi all'occupazione e per concor-

dare i provvedimenti idonei a favorire il pieno impiego all'interno dei sei Paesi.

Nella sessione del luglio 1968 il Consiglio aveva dato il suo accordo di massima allo svolgimento della Conferenza, ma non si erano potute adottare decisioni definitive, date alcune divergenze che erano sorte circa le modalità di organizzazione della Conferenza stessa.

La questione è ritornata quindi all'esame del Consiglio che, nella sessione del 24 e 25 novembre, ha finalmente dato il suo consenso definitivo alla Conferenza, la quale, in linea di principio, dovrebbe svolgersi nel corso della settimana che va dal 16 al 22 marzo 1970.

In materia di armonizzazione delle legislazioni sociali, prevista dall'articolo 118 del Trattato, sono note le difficoltà che si sono incontrate in ragione delle diverse posizioni assunte da alcuni Paesi circa la interpretazione stessa del predetto articolo del Trattato.

Da parte italiana si è sempre data a tale articolo l'interpretazione più coerente, nel quadro dei principi posti dall'articolo 117, al fine di conseguire un'effettiva armonizzazione delle legislazioni nazionali e, quindi, una più ampia e concreta politica sociale comunitaria.

In questo spirito, l'azione svolta dal Governo italiano, ad ogni livello, è stata costantemente diretta a sostenere le iniziative adottate al riguardo dalla Commissione, riconoscendo alla stessa quei poteri che sono indispensabili per raggiungere gli obiettivi posti da questa parte del Trattato.

Di fronte a tale posizione stanno tuttavia quelle, pur differenziate fra loro, di altri governi, che interpretano gli articoli 117 e 118 in modo più restrittivo.

Anche nel 1969 i lavori hanno risentito di tale situazione, che peraltro è indubbiamente migliorata, sia a seguito della nostra azione, sia per l'atteggiamento più aperto adottato da altri Paesi.

In particolare dei passi notevoli si sono fatti nei settori della sicurezza ed igiene del lavoro, dei trasporti su strada ed anche in materia di sicurezza sociale:

a) Sicurezza sul lavoro. — La protezione dei lavoratori, in particolar modo dell'indu-

stria, contro i pericoli che sono propri di certe professioni, ha occupato nel 1969 un posto molto importante nei lavori dei vari organi preposti all'esame di tali problemi.

È da ricordare, in primo luogo, che a Lussemburgo si sono riuniti, dopo qualche anno, i Capi dei Servizi nazionali competenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, che hanno elaborato, fra l'altro, un programma di lavoro.

È pertanto prevedibile che l'attività comunitaria in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro registri, nel prossimo futuro, un considerevole incremento, con particolare riguardo all'armonizzazione delle disposizioni nazionali concernenti l'utilizzazione di apparecchi e macchine pericolose, settore questo molto importante nel campo della protezione dei lavoratori.

Nel corso del 1969 si è pure riunito il gruppo di esperti governativi della sicurezza del lavoro per l'esame delle norme di utilizzazione dei trattori e delle macchine agricole pericolose.

In sede di eliminazione degli ostacoli agli scambi hanno tenuto riunioni i gruppi di esperti per l'armonizzazione delle legislazioni in materia di apparecchi a pressione, di macchine agricole e trattori e di macchine e attrezzature elettriche. Quest'ultimo gruppo ha in corso di esame un progetto di disposizioni concernenti gli apparecchi elettrici da impiegarsi in atmosfere esplosive. Sono state anche tenute riunioni del gruppo di esperti per lo studio di progetti di direttive concernenti il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettaggio dei preparati pericolosi.

Sempre in sede di eliminazione degli ostacoli agli scambi sono stati ripresi i lavori concernenti taluni argomenti precedentemente esaminati dagli esperti governativi della sicurezza del lavoro. Trattasi delle norme relative ai « ponteggi metallici fissi », alle « mole e rettificatrici » e ai « mezzi di sollevamento ».

In base a un programma predisposto dai competenti servizi della Commissione è infine previsto che funzionari degli Stati membri della CEE effettueranno in Italia degli « stages » in materia di sicurezza ed igiene

del lavoro. Alcuni nostri funzionari degli Ispettorati del lavoro si recheranno inoltre negli Stati della CEE, allo stesso scopo.

b) Trasporti su strada. — Nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee del 29 marzo 1969 è stato pubblicato il nuovo Regolamento (n. 1543/1969) relativo alla armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada.

In base alle nuove norme, la durata del lavoro è fissata in otto ore giornaliere e quarantotto settimanali, ed è stabilito che il periodo di guida continuativo non può eccedere le quattro ore.

Il provvedimento sopra menzionato, direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, spiegherà la sua efficacia a decorrere dal 1° ottobre 1970 per quanto riguarda i trasporti interni, mentre si applica già ai trasporti internazionali con effetto dal 1° ottobre 1969.

Sono altresì tuttora in corso appositi negoziati che la CEE ha intrapreso con i Paesi terzi per realizzare un ravvicinamento del Regolamento comunitario con le norme contenute nell'accordo europeo sui trasporti su strada.

c) Sicurezza sociale. — Sono stati ultimati dalla Commissione e presentati al Consiglio tre importanti studi sul finanziamento della sicurezza sociale che si aggiungono a quelli già effettuati in materia. Procedono peraltro gli altri lavori della Commissione in tale settore, al quale da parte italiana si attribuisce un interesse altissimo, sia in relazione al problema generale dell'armonizzazione dei sistemi di sicurezza sociale, sia in relazione ai problemi posti dalla presenza di numerose nostre collettività nei Paesi membri. È infatti evidente che la soluzione di essi non può risiedere nel semplice coordinamento di tali sistemi, anche se un grande passo avanti è stato fatto con le decisioni recentemente adottate dal Consiglio in materia di revisione della regolamentazione sulla sicurezza sociale dei lavoratori migranti. Per la soluzione di tali problemi sono necessari dei più decisivi passi, sia pure gradualmente, verso una vera e propria armonizzazione dei sistemi di sicurezza sociale. In tal senso da

parte italiana si è sempre operato e si continua ad operare, a tutti i livelli, per cercare di uscire dalla fase preliminare degli studi e per affrontare quella dell'armonizzazione vera e propria.

Per quanto concerne il principio della parità salariale tra lavoratori e lavoratrici, che l'articolo 119 del Trattato impone ai Paesi membri di applicare, il Governo italiano ha svolto un'intensa azione in tutte le sedi competenti.

Com'è noto tale principio — solennemente affermato anche dall'articolo 37 della nostra Costituzione — ha trovato una base di riferimento per la sua pratica applicazione in Italia fin dal tempo della ratifica, avvenuta nel 1956, della Convenzione dell'OIL n. 100.

In effetti, una intensa attività sindacale, seguita e sostenuta dall'azione del Governo, è stata svolta per raggiungere una reale uguaglianza di retribuzione, a parità di lavoro, fra i lavoratori dei due sessi, talchè si può affermare che il problema della parità salariale — nonostante qualche caso di differenza di retribuzione tuttora esistente in settori marginali ma destinato tuttavia a scomparire entro breve termine — trovi in Italia piena e completa attuazione.

Vi è dunque un interesse del Governo italiano a che anche tutti gli altri Paesi della comunità osservino strettamente l'articolo 119 del Trattato al fine di evitare non solo difformità nel campo sociale, ma anche le conseguenze che non mancherebbero di incidere negativamente sul piano economico, in virtù di condizioni anomale della concorrenza dovute ad un minor costo della manodopera femminile rispetto a quella maschile.

Nel 1969 la Commissione delle comunità europee ha iniziato una seconda inchiesta sull'applicazione nei Paesi membri della Raccomandazione della Commissione stessa del 1965 relativa agli alloggi per i lavoratori migranti, nonché della raccomandazione del 1963 relativa ai servizi sociali per i lavoratori migranti. I relativi rapporti della Commissione non sono stati ancora perfezionati.

Per quanto concerne in particolare i servizi sociali, l'azione del Ministero degli affari esteri e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, rivolta a rafforzare, anche

in conformità ai principi contenuti nella predetta Raccomandazione, i servizi esistenti in favore dei lavoratori migranti e delle loro famiglie all'interno del Paese e nei principali Paesi di immigrazione, è proseguita nel 1969.

In particolare il Ministero degli affari esteri ha continuato a svolgere la propria azione rivolta al potenziamento e alla razionalizzazione di detti servizi nell'ambito degli Uffici Consolari e delle Ambasciate, servizi che sono curati da elementi specializzati in materia di lavoro nonché da assistenti sociali qualificati. Ha prestato altresì una particolare attenzione alla formazione del predetto personale. Si cita al riguardo una riunione che ha avuto luogo alla fine di novembre dei capi degli Uffici del lavoro e assistenza sociale dei principali Consolati nei Paesi della comunità, nella quale si sono affrontati principalmente i problemi dell'applicazione degli strumenti comunitari sulla libera circolazione e sulla sicurezza sociale.

Per quanto concerne l'azione all'interno del Paese, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale aveva già iniziato, negli anni scorsi, ad estendere a tutti gli Uffici del lavoro ed ai Centri di emigrazione tale attività assistenziale — in precedenza svolta soltanto presso alcuni dei predetti organi periferici — affidandola, a seguito di licitazione privata, all'Ente italiano di servizio sociale (EISS).

Era stata, come noto, stipulata con l'Ente in parola una apposita convenzione, in data 8 luglio 1967, che fa obbligo al predetto Ente di assicurare in modo continuativo il servizio di cui trattasi, mediante l'opera di propri assistenti sociali diplomati e di supervisori centrali e periferici.

La rete assistenziale predisposta in attuazione di tale convenzione comporta l'impiego complessivo di 98 assistenti sociali che esplicano la loro attività essenzialmente in materia di assistenza ai lavoratori migranti e ai loro familiari.

Circa l'efficienza tecnica del servizio nonché il perfezionamento e l'aggiornamento del personale, si segnala che l'EISS vi provvede:

con la supervisione del lavoro svolto dagli assistenti sociali da parte di propri incaricati;

con periodiche riunioni degli assistenti sociali per scambi di idee e di esperienze e per assicurare il miglior coordinamento del servizio;

con l'organizzazione di corsi annuali di aggiornamento per gli assistenti sociali.

L'iniziativa in parola, quindi, potenzia le funzioni istituzionalmente attribuite agli Organi periferici di quella Amministrazione in materia di interventi assistenziali volti a favorire la mobilità territoriale dei lavoratori mentre, d'altra parte, realizza un notevole passo avanti nella applicazione della citata Raccomandazione CEE.

Per dare attuazione alle norme del Trattato di Roma che concernono l'orientamento, la formazione ed il perfezionamento professionale dei lavoratori, sono state adottate in sede comunitaria numerose iniziative, alle quali da parte italiana si è continuato a prestare attiva collaborazione, nella ricerca di una politica comune in tale settore (scambi di giovani lavoratori, polivalenza dei programmi addestrativi, ravvicinamento dei livelli di formazione, eccetera).

Per quanto riguarda in particolare tale ultimo punto, l'equiparazione dei livelli di formazione professionale, sono arrivati ad uno stadio molto avanzato i lavori per uno « schema europeo per la formazione di operai qualificati su macchine utensili », lavori che si inquadrano in uno dei principi generali, stabiliti dal Consiglio nel 1963, per l'attuazione di una politica comune di formazione professionale.

Tali lavori si dovrebbero concretizzare in una Raccomandazione del Consiglio agli Stati membri.

FONDO SOCIALE EUROPEO

Tra le norme che definiscono gli obiettivi sociali della Comunità economica europea particolare importanza rivestono quelle concernenti il Fondo sociale europeo, il quale ha il compito di migliorare le possibilità di occupazione dei lavoratori e di contribuire al miglioramento del loro tenore di vita, promuovendo, all'interno della Comunità, la loro mobilità geografica e professionale.

Com'è noto il Fondo rimborsa infatti, alle condizioni e nei limiti stabiliti dal Regolamento n. 9, il 50 per cento delle spese sostenute dagli Stati membri e da Enti di diritto pubblico per la riqualificazione professionale dei lavoratori disoccupati e per favorire la loro mobilità geografica, oltre che per il mantenimento dei livelli salariali nei casi di riconversione di imprese.

Nei due prospetti che appaiono alla fine del capitolo figurano rispettivamente la ripartizione tra i Paesi membri dei rimborsi concessi dal Fondo dalla sua entrata in funzione al 31 dicembre 1968, con il saldo attivo o passivo attribuito a ciascuno dei Paesi stessi, nonché la stessa ripartizione per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1968.

Il saldo attivo complessivo che risulta a favore dell'Italia, 11 milioni di unità di conto circa (27 milioni circa di unità di conto di rimborsi contro circa 16 milioni di unità di conto di contributi) testimonia lo sforzo fatto dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale con la sua azione di stimolo, di sensibilizzazione e di coordinamento nei confronti sia degli Enti di diritto pubblico ammessi ad usufruire delle provvidenze del Fondo che degli organi periferici del Ministero stesso. Tale azione ha consentito di registrare, anche nel corso di quest'anno, un andamento soddisfacente delle domande di rimborso inerenti sia alle attività di riqualificazione professionale che a quelle di nuova sistemazione dei lavoratori disoccupati. Si ha al riguardo motivo di ritenere che le cifre relative all'anno in corso che saranno disponibili nei primi mesi del 1970, raggiungeranno, pur con una cauta stima, quanto meno un importo pari a quello dello scorso anno.

I predetti risultati non possono però esimersi dal rilevare ancora una volta le limitazioni troppo rigide poste dall'attuale regolamentazione all'azione del Fondo, che è risultata molto più ristretta di quanto sarebbe stato lecito attendersi, e quindi l'esigenza, oramai da tutti riconosciuta, di una radicale riforma.

Rimasti infruttuosi, malgrado l'azione svolta dall'Italia, i tentativi della Commissione rivolti ad avviare tale riforma negli anni

passati, si è ormai giunti allo scadere del periodo transitorio, periodo per il quale appunto l'articolo 126 del Trattato prevede di dare corso alla ristrutturazione del Fondo. La Commissione ha recentemente presentato al Consiglio, conformemente a quanto disposto dal predetto articolo del Trattato, un proprio motivato parere al riguardo.

Nella considerazione che l'adattamento permanente della manodopera alle esigenze dell'economia, in relazione soprattutto al rapido sviluppo tecnologico, sarà uno dei principali problemi che la Comunità dovrà affrontare durante i prossimi anni, la Commissione è del parere che il Fondo debba diventare lo strumento comunitario più idoneo a favorire questo adattamento, purchè se ne rinnovino le strutture ed il funzionamento.

Allo scopo di evitare la dispersione dei suoi interventi ed il frazionamento eccessivo dei suoi mezzi finanziari, il Fondo dovrebbe concentrare la propria azione su obiettivi precisi in settori da definire in funzione delle esigenze e delle priorità comunitarie, nonché degli orientamenti della politica economica a medio termine.

Nelle prospettive della Commissione, il Fondo dovrà essere uno strumento a disposizione della Comunità per assecondare i Governi nella esecuzione dei provvedimenti necessari al funzionamento del Mercato comune ed all'attuazione delle politiche comuni, allorchè tali provvedimenti provocano difficoltà o nuove esigenze in materia di occupazione.

Per quanto riguarda i mezzi finanziari necessari per perseguire tali compiti, è ovvio che essi debbano superare ampiamente il livello attuale.

In sostanza, il Fondo dovrebbe diventare, secondo le prospettive della Commissione, uno strumento di politica attiva nel campo sociale, molto più ampio e funzionale di quello attuale, non più legato, come attualmente, a schemi rigidi predeterminati e capace di incidere effettivamente sugli indirizzi della futura politica sociale comunitaria.

Mentre sono in corso tra le Amministrazioni italiane competenti i contatti e gli studi necessari per definire la posizione del nostro Paese nei riguardi delle proposte della

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Commissione, specie in relazione alla necessità di salvaguardare i nostri specifici interessi, non si può non rilevare fin da ora che gli obiettivi della Commissione sono in linea con l'azione finora da noi svolta in sede comunitaria, tendente alla messa in opera di una politica sociale comune: è evidente infatti come la creazione di un organismo di intervento avente le predette caratteristiche possa favorire l'instaurazione di una tale politica sociale comune.

Le proposte della Commissione sono state sottoposte al parere del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale e,

non appena tali pareri saranno stati formulati, il Consiglio dei ministri potrà dare l'avvio alla ristrutturazione del Fondo. Già in sede di Conferenza dei Capi di Stato e di Governo dei Paesi membri, che ha avuto luogo all'Aja il 1°-2 dicembre 1969, il Governo italiano ha posto l'accento sui problemi della politica sociale e della ristrutturazione del Fondo sociale, nella convinzione che uno sviluppo armonioso delle Comunità non può prescindere da una adeguata soluzione di tali problemi. Come risulta dallo stesso comunicato diramato al termine della Conferenza anche gli altri Governi hanno riconosciuto tali esigenze.

SITUAZIONE DEI CONTI RELATIVI ALLE OPERAZIONI DEL FONDO SOCIALE EUROPEO (in Lit.)
periodo 1962-31 dicembre 1968

	Totale CEE	Italia	Germania	Francia	Belgio	Olanda	Lussemb.
Crediti ...	50.161.809.825 —	17.007.704.900 —	13.689.018.981,25	12.816.829.787,50	2.471.844.437,5	4.168.551.443,75	8.060.275 —
Debiti ...	50.161.809.825 —	10.032.361.962,50	16.051.779.143,75	16.051.779.143,75	4.414.259.256,25	3.511.326.693,75	100.323.625 —
Saldi:							
attivi ...	7.632.367.687,50	6.975.342.937,50	—	—	—	657.024.750 —	—
passivi ...	7.632.367.687,50	—	2.362.760.162,50	3.234.949.356,25	1.942.391.818,75	—	92.263.350 —

SITUAZIONE DEI CONTI RELATIVI ALLE OPERAZIONI DEL FONDO SOCIALE EUROPEO (in Lit.)
periodo 1 gennaio-31 dicembre 1968

	Totale CEE	Italia	Germania	Francia	Belgio	Olanda	Lussemb.
Crediti ...	16.190.216.925 —	4.528.380.812,50	5.320.458.825 —	4.815.971.300 —	499.608.050 —	1.025.797.937,50	—
Debiti ...	16.190.216.925 —	3.238.043.406,25	5.180.869.412,50	5.180.869.412,50	1.424.739.068,75	1.133.315.187,50	32.380.437,50
Saldi:							
attivi ...	1.429.926.837,50	1.290.337.425 —	139.589.412,50	—	—	—	—
passivi ...	1.429.926.837,50	—	—	364.898.112,5	925.131.037,50	107.517.250 —	32.380.437,50

CAPITOLO VII

La politica della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico

Le esigenze di promuovere in seno alla Comunità una politica concertata della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico anche attraverso il suo allargamento ad altri Stati europei (in primo luogo quelli candidati all'adesione) interessati a partecipare all'azione e alla cooperazione nei settori della ricerca comune, sono state avvertite con maggiore intensità nel corso del 1969, sia per le scadenze politiche connesse con l'allargamento della Comunità, sia per lo svilupparsi di iniziative in campo scientifico e tecnologico in altre sedi internazionali.

Varrà forse la pena di riassumere qui brevemente alcuni elementi sulla genesi e lo sviluppo dell'iniziativa comunitaria, sulla quale si erano d'altra parte diffuse le precedenti Relazioni al Parlamento.

La creazione di un Gruppo di lavoro sulla « Politica della ricerca scientifica » (in seno al Comitato di politica economica a medio termine della CEE) fu decisa dal Consiglio dei Ministri della Comunità il 7 dicembre 1966 in seguito alla nota iniziativa italiana per la cooperazione tecnologica internazionale.

Come è noto, il rapporto preparato dal « Gruppo Maréchal » — adottato nella sessione del Consiglio dei Ministri che si svolse il 31 ottobre 1967 a Lussemburgo — prospettava una serie di misure da adottare per consentire un più rapido progresso delle scienze e delle tecniche nell'ambito della Comunità. Il Gruppo suddiviso nei diversi sottogruppi per lo studio dei settori indicati nella Risoluzione stessa (informatica, telecomunicazioni, nuovi mezzi di trasporto, oceanografia, metallurgia, inconvenienti ambientali, meteorologia) non riuscì a presentare la relazione

al Consiglio entro la data stabilita (marzo 1968) a causa del rallentamento dei lavori dovuto a una serie di motivi di ordine essenzialmente politico, e connessi soprattutto con gli ostacoli nel frattempo sorti in materia di allargamento dell'area comunitaria verso la Gran Bretagna e gli altri Paesi che avevano presentato domanda di adesione.

Solo alla fine del 1968 si riuscì a sbloccare la situazione e a fare approvare dal Consiglio la Risoluzione dell'11 dicembre con la quale veniva decisa la ripresa dei lavori del Gruppo con la menzione specifica — fermamente richiesta da parte italiana — che i Paesi candidati all'ingresso nella CEE dovevano in ogni caso figurare fra quelli destinatari delle proposte di collaborazione e del rapporto del gruppo.

All'inizio di gennaio il Gruppo « Politica della ricerca scientifica e tecnologica » provide alla nomina di un nuovo presidente in sostituzione del dimissionario professor Maréchal, scegliendo il delegato generale alla Ricerca scientifica e tecnica francese, professor Aigrain. Il Gruppo stesso prese pertanto, a partire da quel momento, la denominazione convenzionale di « Gruppo Aigrain ». Nel corso di riunioni protrattesi nei mesi di febbraio e marzo, esso provide alla messa a punto di una relazione sulle prospettive di cooperazione scientifica e tecnologica tra i Paesi europei da sottoporre al Consiglio dei Ministri della Comunità. Nel documento veniva prospettata organicamente una serie di azioni di cooperazione in materia di ricerca scientifica e tecnologica da avviarsi immediatamente o a breve termine, a seconda del grado di « maturità » degli Stati membri della Comunità, ed alla cui realizzazione avrebbero potuto essere associati i Paesi terzi eu-

ropei con particolare riguardo a quelli candidati all'adesione.

La relazione del « Gruppo Aigrain » fu approvata il 1° aprile, con solo lievi modifiche formali, dal Comitato di politica economica a medio termine della comunità, e sottoposto poi ad un esame particolareggiato da parte dei Rappresentanti permanenti in una serie di riunioni svoltesi durante i mesi di maggio e giugno.

In quella sede fu indicato, da parte italiana, un criterio di priorità, fra i vari settori di esame, che tenesse soprattutto conto delle preferenze da accordare ai progetti eseguibili nel centro comune di Ispra, al fine di mantenere in attività i gruppi di ricerca e le attrezzature comunitarie colà esistenti. Il secondo criterio adottato riconduceva la preferenza su quei settori in grado di portare alla creazione di servizi pubblici comunitari, quali la meteorologia, la oceanografia e le nocività. Una selezione dei singoli progetti nell'ambito dei settori suindicati appariva comunque prematura in quanto, da parte nostra, si riteneva necessaria la preventiva consultazione con i Paesi terzi sulle scelte e le modalità di attuazione. Si riteneva inoltre che, dopo la predetta consultazione, sarebbe stato consigliabile adottare il criterio della sperimentazione delle varie modalità di attuazione dei progetti concordati e della individuazione di una *leadership* nazionale differenziata per i singoli progetti. Infine, dopo le decisioni politiche ed i contatti con i Paesi terzi, il « Gruppo Aigrain » avrebbe potuto essere investito nuovamente dei compiti di approfondimento dei progetti prescelti.

Sottoposto il rapporto al Consiglio dei Ministri del 30 giugno, questo decideva di rinviare ad un Gruppo di alti funzionari — d'altra parte previsto dalla Risoluzione del dicembre 1968 — il mandato di approfondire ulteriormente l'istruttoria delle proposte del « Gruppo Aigrain » con compiti di assistenza al Comitato dei Rappresentanti permanenti. All'origine di tale rinvio stava, fra l'altro, il fatto che il Consiglio dei Ministri giudicava l'istruttoria compiuta dai Rappresentanti permanenti non sufficientemente conclusiva per consentire delle decisioni.

Il mandato assegnato al Gruppo degli Alti Funzionari poteva così riassumersi:

a) approfondire, sul piano tecnico, le azioni tra quelle proposte dal « Gruppo Aigrain » che interessavano il maggior numero di Paesi membri;

b) esaminare le diverse modalità di attuazione da proporre per le azioni prioritarie;

c) indicare i Paesi terzi a cui sul piano tecnico si proponeva di indirizzare proposte di cooperazione.

In sede di Consiglio dei Ministri fu, da parte della delegazione italiana, ribadito il concetto della maggior urgenza e significatività di alcuni temi di cooperazione proposti, tanto per la loro finalità di servizio pubblico non differibile, quanto per la loro portata sullo sviluppo tecnologico, quanto per la originalità delle modalità di esecuzione prospettate.

Sulle questioni di procedura fu formulata da parte italiana la necessità di attuare, al più presto, quanto previsto dalla Risoluzione del Consiglio dell'ottobre 1967 e del dicembre 1968 e soprattutto la convocazione del Gruppo di Alti Funzionari della ricerca scientifica con compito di assistenza ai Rappresentanti permanenti.

Terminato il proprio lavoro, il Gruppo di Alti Funzionari presentò un suo rapporto, accompagnato dalla documentazione del Comitato dei Rappresentanti permanenti, al Consiglio dei Ministri del 28 ottobre. In quell'occasione la delegazione italiana ebbe modo di ribadire che l'insieme dei documenti presentati al Consiglio costituiva una importante occasione per il rilancio politico della cooperazione europea nel campo scientifico e tecnologico. In effetti, l'adozione del programma predisposto dal « Gruppo Aigrain » costituisce l'avvio di uno sforzo di cooperazione concreto e suscettibile in avvenire di più ampi sviluppi. Esso presenta inoltre due aspetti di particolare rilevanza sul piano politico: da una parte la sede politica, la Comunità europea, in cui è stato elaborato e nel quadro delle cui attività ne è previsto lo svolgimento; dall'altra il fatto che ne è previsto l'allargamento alla partecipazione

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dei Paesi europei terzi — ed in particolare della Gran Bretagna e degli altri Paesi che hanno fatto richiesta di adesione alle Comunità — Paesi il cui potenziale ed il cui sforzo complessivo nel campo della ricerca non sono inferiori a quelli dei Sei.

Fu anche sottolineato, da parte nostra, nel Consiglio, che le predette caratteristiche — rispondenti all'azione svolta in tal senso dal Governo italiano — potevano fare della discussione e della adozione del programma di cooperazione in campo scientifico e tecnologico un punto d'incontro sia per quanto riguarda il problema dell'« approfondimento » delle Comunità, sia per quanto riguarda il problema del loro « allargamento ».

Il Consiglio dei Ministri, nella predetta riunione del 28 ottobre, ha approvato formalmente il testo della lettera da indirizzare ai Ministri degli Esteri dei Paesi terzi euro-

pei per invitare i rispettivi Governi a far conoscere entro il 31 dicembre 1969 la loro opinione sulle proposte di cooperazione allargata nel settore della ricerca scientifica e tecnologica, nonché i loro eventuali suggerimenti e osservazioni. La lettera stessa, corredata dal rapporto Aigrain, da quello degli Alti Funzionari e delle raccomandazioni dei Rappresentanti permanenti, è stata inviata ai Paesi candidati alla adesione (Gran Bretagna, Irlanda, Norvegia e Danimarca) nonché a Svezia, Svizzera, Austria, Spagna e Portogallo. Il Consiglio dei Ministri non ha escluso infine la possibilità di estendere, in una seconda fase, inviti particolari anche ad altri Paesi.

Fino a questo momento sono pervenute alla Comunità le risposte, di massima favorevoli, della Gran Bretagna, della Svizzera, dell'Irlanda e della Norvegia.

CAPITOLO VIII

La politica energetica

Nel settore della politica energetica il 1969 è stato l'anno che ha segnato l'avvio del dibattito in sede di Consiglio sull'insieme dei problemi inerenti alla formulazione di una politica comune sulla base dei « Primi Orientamenti » presentati dalla Commissione il 18 dicembre 1968.

Riassumiamo brevemente le fasi precedenti della attività comunitaria in materia di energia.

Nell'intento di creare le condizioni che consentissero di attuare una politica comune applicabile a tutti i settori energetici divisi, quanto alla loro disciplina, fra le tre Comunità: la CEE per gli idrocarburi, la CEEA per l'energia nucleare e la CECA per il carbone, il 21 aprile 1964 venne concluso, tra i Governi degli Stati membri, un Protocollo di Accordo con il quale si stabilivano le seguenti finalità per la futura politica energetica:

- un approvvigionamento a prezzi bassi;
- la sicurezza dell'approvvigionamento;
- la progressività delle sostituzioni;
- la stabilità dell'approvvigionamento, tanto dal lato del costo, quanto dal lato dei quantitativi disponibili;
- la libera scelta del consumatore;
- una concorrenza equa tra le varie fonti d'energia;
- la realizzazione di una politica economica generale.

Sulla base di quanto previsto dal Protocollo d'Accordo sono stati condotti dalla Commissione approfonditi studi, taluni dei quali hanno portato all'adozione di vari provvedimenti di carattere sostanziale quali la determinazione di una tariffa esterna comune per i prodotti petroliferi e la sanzione della li-

bertà di stabilimento nel settore degli idrocarburi.

In particolare, il Protocollo ha aperto la via all'inquadramento comunitario delle sovvenzioni degli Stati membri alla propria industria carbonifera ed alla procedura relativa alle « consultazioni » sui provvedimenti nazionali aventi effetti diretti sull'industria stessa. Tale inquadramento e tali procedure sono state rese operanti attraverso la decisione dell'Alta autorità della CECA n. 3/65 del 17 febbraio 1965.

È su tali linee, specialmente dopo la fusione degli Esecutivi, che sono continuati in seno alle istituzioni comunitarie i lavori tendenti a sottoporre ad indirizzi e principi comuni i problemi energetici.

A seguito di successive elaborazioni, la Commissione delle Comunità Europee, mantenendo l'impegno preso di portare a termine la redazione delle sue proposte in materia di politica energetica comunitaria entro il 1968, ha presentato il 18 dicembre dello stesso anno un *Memorandum* contenente un « Primo orientamento per una politica energetica comunitaria ».

L'obiettivo che la Commissione pone alla base di tale documento — che non contiene delle proposte formali, ma soltanto degli « orientamenti » destinati a promuovere un primo dibattito in seno al Consiglio — è costituito dalla necessità di assicurare al consumatore, posto al centro della politica energetica comunitaria, la sicurezza di approvvigionamento a prezzi relativamente stabili e, per quanto possibile, bassi.

Per ciò che concerne gli strumenti della politica energetica, la Commissione attribuisce una funzione fondamentale alla concorrenza, ma data la particolarità del settore energetico, sottolinea nello stesso tempo la

necessità di far ricorso a certi strumenti di politica economica che permettano di vigilare ed influire sul gioco della domanda e della offerta, riservando la priorità alla funzione della « sorveglianza » e prevedendo soltanto in ultima istanza il ricorso ad « interventi ».

Nel presentare i suoi orientamenti, la Commissione si è riservata di accertare se le azioni previste per la realizzazione di una politica comunitaria energetica possano essere realizzate sulla base dei trattati in vigore o se debbano formare oggetto di accordi tra i Governi degli Stati membri in attesa dell'entrata in vigore di un Trattato unico.

Nel primo dei tre capitoli in cui si articolano le proposte comunitarie, viene tracciato il piano d'azione nel cui quadro, secondo la Commissione, sarebbe possibile la realizzazione degli obiettivi prefissati.

A tal fine la Commissione propone:

- di continuare l'elaborazione di previsioni dell'offerta e della domanda di energia;
- di proseguire la compilazione delle relazioni annuali sulla congiuntura energetica;
- di elaborare, oltre alla definizione di « obiettivi generali » per il carbone e di « programmi indicativi » per l'energia nucleare conformemente alle disposizioni dei trattati CECA e CEEA, un « programma indicativo » per il settore dell'elettricità analogo a quello previsto per l'energia nucleare dal Trattato CEEA e per le altre forme di energia degli orientamenti di politica a medio termine;
- di esaminare con i rappresentanti degli Stati membri le misure da adottare per superare eventuali difficoltà di approvvigionamento.

Il secondo capitolo comprende le misure per l'attuazione di un mercato comune energetico.

A tal proposito la Commissione propone:

- l'applicazione uniforme della tariffa doganale comune per i prodotti petroliferi;
- il riordinamento dei monopoli nazionali che presentano carattere commerciale e dei regimi pubblici o privati aventi portata analoga;

— l'eliminazione di ogni ostacolo tecnico-amministrativo alla produzione, al trasporto ed alla utilizzazione di prodotti energetici e delle relative attrezzature;

— la soppressione effettiva delle discriminazioni nelle procedure per il rilascio dei permessi di prospezione, delle concessioni di sfruttamento, delle autorizzazioni per lo esercizio di raffinerie e per la costruzione di stazioni di distribuzione;

— l'adozione di provvedimenti atti a garantire a tutti i consumatori l'accesso indiscriminato all'energia primaria prodotta nella Comunità e alle fonti di approvvigionamento esterne controllate o sviluppate con la partecipazione della Comunità;

— l'applicazione armonizzata dell'imposta sul valore aggiunto nel settore dell'energia e l'armonizzazione sia delle imposte specifiche al consumo sui prodotti ad uso energetico sia di quelle gravanti sui carburanti.

Per l'attuazione di una politica di approvvigionamento sicura ed a basso prezzo, problema a cui è dedicato il terzo capitolo del documento, la Commissione propone:

— il coordinamento dei programmi nazionali di importazione del carbone allo scopo di mantenere la produzione del carbone europeo entro limiti di sicurezza;

— il confronto e la sintesi, in un programma comunitario di approvvigionamento, dei programmi nazionali di importazione degli idrocarburi, lasciati di massima alla libera iniziativa e alla decisione degli imprenditori salvo raccomandazione contraria della Commissione, alla quale potrebbe seguire l'applicazione di « procedure comunitarie adeguate »;

— l'instaurazione di un regime di importazioni per i prodotti provenienti dai Paesi associati e la conclusione di accordi commerciali e di approvvigionamento con determinati Paesi (ciò che presuppone la definizione della nozione di origine per la quale la Commissione si riserva di presentare delle proposte) tenendo conto degli obiettivi della politica energetica;

— l'obbligo di comunicare i progetti di investimento di interesse comunitario in materia di produzione, trasporto e distribuzione

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dell'energia procedendo ad un confronto annuale degli stessi con i rappresentanti dei Paesi membri e riservandosi la possibilità di rivolgere Raccomandazioni agli Stati in caso di esuberanza di investimenti in determinati settori tale da minacciare gli interessi della Comunità nel campo energetico;

— l'adeguamento dell'estrazione di carbone alle effettive possibilità di smercio con la conseguente concentrazione della produzione nelle miniere più produttive e l'instaurazione di un regime comunitario di aiuti coordinato con le misure nazionali attualmente esistenti;

— l'allineamento, specie attraverso disposizioni fiscali, delle condizioni di concorrenza delle imprese comunitarie agenti nel campo degli idrocarburi a quelle di cui godono le imprese di Paesi terzi, facilitandone inoltre l'integrazione verticale con il ricorso allo strumento giuridico dell'« impresa comune » di tipo CEEA per l'attuazione e lo sviluppo dei programmi di prospezione e di produzione;

— l'utilizzazione dello Statuto di impresa comune nel campo della prospezione e dello sfruttamento dei giacimenti di uranio, la modificazione delle disposizioni del capitolo VI del Trattato Euratom al fine di consentire l'approvvigionamento dei combustibili nucleari secondo le regole del mercato e infine la necessità di prendere una decisione per la realizzazione di un impianto comunitario per l'arricchimento di uranio;

— la concessione di garanzie e di possibilità di finanziamento comunitario per la realizzazione di determinati progetti riconosciuti di interesse comune, sia attraverso la partecipazione diretta della Commissione che mediante l'intervento della Banca Europea degli Investimenti;

— l'incoraggiamento dei programmi di ricerca.

Nel Consiglio dei ministri del 27 gennaio 1969, dopo l'illustrazione del *Memorandum* da parte del Commissario Haferkamp, si decise il proseguimento dei lavori in materia energetica rinviando l'esame del documento al Comitato dei Rappresentanti Permanenti. Questo a sua volta incaricò il « Gruppo politica energetica » di procedere agli studi ne-

cessari per preparare il primo scambio di vedute tra la Commissione e il Consiglio sulle linee direttrici esposte nel citato documento.

I lavori del Gruppo — composto da rappresentanti della Commissione e da esperti governativi — sono stati portati a termine nel giugno scorso con l'elaborazione di un rapporto.

Oltre ad enumerare i principali problemi relativi ai vari prodotti energetici, il rapporto ha enucleato gli elementi del documento della Commissione suscettibili di formare oggetto del primo scambio di vedute in sede di Consiglio.

Tali elementi riguardano la definizione degli obiettivi di una politica energetica comunitaria, la scelta e la messa a punto di strumenti idonei allo scopo, nonché le condizioni necessarie alla realizzazione di tale politica.

Il Consiglio del 13 novembre, nel dibattito dedicato ai problemi della politica energetica, ha approvato i principi di base cui la Commissione si è ispirata nell'elaborare i « primi orientamenti » (basso costo dell'energia, stabilità di rifornimenti, interesse del consumatore, libera concorrenza, sicurezza degli approvvigionamenti) ed ha riaffermato che è interesse di tutti i Paesi membri — tributari in notevole misura dell'esterno della Comunità per i rifornimenti energetici — formulare ed attuare una politica comune in questo settore di estrema importanza per l'insieme delle strutture produttive di ciascuno di essi.

Non altrettanto unanimi sono stati invece i consensi riguardo alle modalità ed agli strumenti di attuazione dei principi indicati dalla Commissione. Da parte di alcuni Paesi membri non si è escluso il ricorso a misure di intervento o ad accordi tra i Paesi membri là dove il Trattato non prevede adeguati meccanismi: la Francia avendo evidentemente presente il problema della sicurezza dei rifornimenti petroliferi; la Germania in vista della intensificazione, da essa auspicata, delle misure in favore dell'industria carbonifera.

Altre Delegazioni, tra cui quella italiana, hanno invece chiaramente sottolineato che esse nutrono non poche perplessità e riserve circa l'eventuale ricorso e veri e propri « in-

terventi » comunitari nonchè ad accordi governativi per le materie non disciplinate dal Trattato. Inoltre, è stato anche espresso, da parte di un Paese membro, un orientamento contrario ad accettare, a priori, un « parallelismo » tra le azioni da intraprendere nei diversi campi dell'energia (con evidente riferimento al parallelismo tra il carbone e altre fonti di energia, che alcuni auspicano, ma di cui altri contestano l'opportunità).

In conclusione, la Commissione è stata incaricata di sottoporre al più presto al Consiglio le proposte di azione più urgenti per la attuazione di una politica comune della energia. Per sottolineare la sua volontà politica di progredire nella costruzione comunitaria anche in campo energetico, il Consiglio ha approvato la seguente Risoluzione:

« Il Consiglio

approva i principi di base della comunicazione della Commissione su un primo orientamento per una politica energetica comunitaria sulla scorta della relazione del Comitato dei Rappresentanti Permanenti;

in tale ambito invita la Commissione a presentargli al più presto le proposte concrete più urgenti;

conviene di esaminare tali proposte nei più brevi termini, onde giungere alla definizione di una politica energetica comunitaria ».

Nel particolare settore del petrolio l'attività degli Organi comunitari si è prevalentemente inquadrata nel contesto dei lavori svolti per l'attuazione di una politica energetica comune.

Per quanto riguarda i lavori specifici svolti presso gli Organi della CEE, nella sopradetta materia petrolifera è stata approvata dal Consiglio delle Comunità in data 20 dicembre 1968 una « direttiva » che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri della CEE di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi (65 giorni). Nella stessa direttiva sono contenute in materia norme sostanziali e procedurali la cui osservanza ha carattere vincolante per i Paesi membri.

Nella sfera di applicazione delle norme contenute nell'anzidetta direttiva, in data 17 luglio 1969, è stato firmato a Bonn un accordo fra il nostro Ministero dell'industria ed il Ministero dell'economia della Repubblica federale di Germania, concernente la possibilità di imputazione di giacenze di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi esistenti in Italia sulla scorta obbligatoria di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi esistenti nella Repubblica federale di Germania.

È infine da ricordare che sono proseguiti gli studi per l'armonizzazione delle imposte di fabbricazione sugli oli minerali all'interno dei Paesi membri (accise).

CAPITOLO IX

La politica agricola comune

Nel corso del 1969, l'attività comunitaria in campo agricolo è stata essenzialmente rivolta, oltre che all'adozione delle regolamentazioni necessarie ad assicurare una efficiente gestione delle singole organizzazioni comuni di mercato già in atto, alla individuazione di taluni problemi di fondo, alla cui soluzione resta senza dubbio condizionata la validità della politica agricola comune sin qui seguita.

L'esame condotto dalla Comunità ha riguardato, ovviamente, l'intero campo d'azione della politica agricola comune, nei suoi aspetti strumentali, di mercato, sociali e finanziari, portando alla constatazione dei numerosi squilibri ancora esistenti.

Sul piano strutturale, si impongono adeguamenti profondi alle strutture della produzione e della commercializzazione, in relazione, soprattutto, alla costante accelerazione evolutiva del processo economico, alla quale non tutti i Paesi membri hanno sin qui mostrato una uguale possibilità di adattamento.

Risulta ancora d'ostacolo all'armonico sviluppo dell'agricoltura nei sei Paesi della Comunità un complesso di fattori che vanno dalla profonda diversità dell'ambiente naturale di talune regioni rispetto a quello di altre, alla disparità di reddito ancora esistente tra il settore industriale e quello agricolo e tra gli stessi settori agricoli dei singoli Paesi membri.

L'esigenza di rinnovamento strutturale si pone, quindi, anche in relazione al fatto che non si è potuto ancora ridurre il divario tra reddito agricolo e reddito non agricolo, pur dovendosi riconoscere alla politica sin qui seguita il merito di aver arrestato la generale tendenza, propria in questi ultimi anni, di un ulteriore degradamento del reddito agricolo.

Abbiamo oggi nella CEE un regime di prezzi elevati e tuttavia i redditi per gli addetti all'agricoltura restano insoddisfacenti, mentre permane il divario con l'industria. A ciò si aggiunge: una preoccupante formazione di eccedenze; un accentuato processo di deformazione del mercato internazionale, un crescente contenzioso con i Paesi terzi; un costo, in termini finanziari, che si avvicina a limiti da molti ritenuti inaccettabili; un costo, in termini reali (trasferimento di risorse all'agricoltura dagli altri settori), che non è esattamente valutabile ma che è, senza dubbio, elevato per gli altri settori produttivi (effetto, sui salari, dai più alti prezzi dei prodotti alimentari) e, in generale, per i consumatori.

Sul piano della politica di mercato, si evidenzia il contrasto tra lo sforzo finanziario della Comunità, connesso con l'aumento degli oneri derivanti dallo sviluppo delle eccedenze strutturali, e l'evoluzione poco soddisfacente della situazione economica e sociale delle persone che lavorano nel settore agricolo.

Alla fine del 1969 le giacenze di burro raggiungeranno le 350 mila tonnellate, mentre quelle di latte scremato in polvere si approssimeranno anch'esse alle 350 mila tonnellate. Le eccedenze di frumento, all'inizio della campagna 1969-70, ammontavano a 8 milioni di tonnellate, mentre quelle di zucchero sono stimate, per il raccolto 1969, in 1,1 milioni di tonnellate.

Le spese del FEOGA per la campagna 1969-70 sono previste in oltre 2.900 milioni di u.c., di cui più di 2.600 milioni solo per il sostegno dei mercati e dei prezzi.

Per quanto riguarda le eccedenze formatesi nell'ambito comunitario, particolarmente nei settori del grano tenero e in quello del latte e del burro, si deve osservare che

una politica comunitaria volta a sostenere il reddito dei produttori agricoli anche attraverso garanzie di prezzo non poteva non costituire un elemento stimolante degli investimenti nei Paesi a più spiccata vocazione produttiva. Trattasi di un fenomeno che è conseguenza diretta dell'unione economica e della creazione di un mercato unico, in quanto è ovvio che l'istituzione di un regime di prezzi unici non può trascurare l'esigenza di assicurare un certo margine di redditività anche alle regioni meno dotate sotto il profilo naturale e strutturale.

Per ovviare ai cennati squilibri, la Comunità, al fine di perseguire concretamente lo equilibrio dei mercati agricoli, ha recentemente prospettato l'esigenza di adottare, nel prossimo quinquennio, una serie di misure che, pur inquadrandosi nel contesto generale del Piano di riforma dell'agricoltura comunitaria, rivestono un carattere prioritario. Tali misure dovranno portare ad una riduzione delle spese destinate alla garanzia dei mercati — spese che ora finanziano una produzione non più conforme ai fabbisogni — a vantaggio di quelle economicamente giustificate sotto il profilo sociale e strutturale, cominciando ad attuare un nuovo orientamento della politica agricola, in conformità a quanto enunciato nel *Memorandum* sulla riforma dell'agricoltura.

Le misure proposte consistono nell'adattamento del rapporto fra i vari prezzi agricoli alla situazione del mercato, nella riduzione delle garanzie assolute di prezzo previste nei meccanismi d'intervento per taluni prodotti agricoli e, infine, in una maggiore partecipazione dei produttori agricoli alla responsabilità finanziaria derivante dalle eccedenze.

Soluzioni, queste, che andranno attentamente esaminate sotto il profilo della capacità di adattamento delle singole economie agricole dei Paesi membri alle nuove direttrici d'azione della politica agricola, tenuto conto delle esigenze economiche e sociali degli agricoltori e dei tempi effettivamente occorrenti per la realizzazione delle riforme proposte.

I problemi che la Comunità ha ritenuto di dover affrontare già da quest'anno sono, in via generale, indicati nel Piano « Agricoltura

1980 » e vertono, inoltre, sul completamento della politica agricola comune, sulla elaborazione della regolamentazione finanziaria della stessa politica per il periodo definitivo, nonché su modificazioni di fondo da apportare a talune regolamentazioni di mercato, risultate sostanzialmente inadeguate al raggiungimento degli obiettivi della politica comunitaria.

E problemi di particolare rilievo sono stati posti, altresì, dalle recenti decisioni di carattere monetario adottate rispettivamente dalla Francia e dalla Repubblica federale tedesca e conclusesi con la svalutazione del franco e la rivalutazione del marco.

Anche la fissazione dei prezzi di taluni prodotti agricoli per la campagna 1970-71 ha dato luogo a problemi che non hanno ancora trovato possibilità di soluzione.

Il Piano « Agricoltura 1980 ».

Pur riconoscendo alla politica comunitaria che è stata svolta, fino ad oggi, prevalentemente nel campo dell'organizzazione dei mercati, l'apporto di innegabili vantaggi a favore della produzione agricola dei Paesi membri, si imputa, ora, alla stessa politica, la formazione di taluni squilibri, specie per quanto concerne l'insorgere di notevoli eccedenze produttive che non trovano collocamento sui mercati a prezzi sufficientemente remunerativi. Tale fenomeno è legato al problema del costo della politica comune, che ha raggiunto ormai livelli insostenibili.

Allo scopo di ovviare a tali inconvenienti, la Commissione della CEE ha formulato una serie di proposte che vanno sotto il nome di « *Memorandum* sulla riforma dell'agricoltura nella CEE », il quale risulta articolato in due parti, di cui la prima di attuazione immediata, si riferisce alla fissazione dei prezzi dei prodotti agricoli per la campagna 1969-70, nonché a talune misure a breve e medio termine sui mercati del latte, dello zucchero, degli ortofrutticoli e delle materie grasse.

La seconda costituisce il « Programma agricoltura 1980 » e contiene i principi e le misure da adottare, nell'ambito del prossimo decennio, al fine di realizzare la vera e pro-

pria riforma delle strutture dell'agricoltura comunitaria.

Le due parti costituiscono, peraltro, un unico complesso e sono tra loro in stretta relazione, pur contenendo la prima proposte di provvedimenti che si riferiscono a problemi da affrontare con urgenza e carattere prioritario. Al momento attuale il Consiglio della CEE ha affrontato la discussione sulla prima parte del Piano.

Sono stati così fissati, riconfermando quelli della campagna precedente, i prezzi per l'annata 1969-70, mentre per i settori lattiero-caseario e delle carni bovine la campagna 1968-69 è stata prorogata a tutto il 7 dicembre 1969.

Per quanto concerne le misure a breve e medio termine, il Consiglio della CEE, in vista della sempre più drammatica situazione verificatasi a seguito della formazione di eccedenze nel settore lattiero-caseario e più in particolare del burro, ha adottato, sia pure con emendamenti ed a titolo sperimentale, il provvedimento proposto dal Piano che prevede la concessione di un contributo per la macellazione delle vacche da latte a favore di agricoltori che si impegnino a cessare definitivamente la produzione lattifera. Tale contributo è stato fissato in 200 u.c. per capo anziché nelle 300 u.c. indicate nel *Memorandum*. Analogo sussidio, inteso come misura a breve termine, è stato previsto per gli agricoltori proprietari di almeno 10 vacche da latte che si impegnino a non commercializzare i prodotti ottenuti e loro derivati.

Per quanto riguarda, infine, il « Programma agricoltura 1980 », il cui esame è ancora in corso di attento approfondimento in sede nazionale, in considerazione delle ripercussioni che l'adozione dello stesso comporterebbe sul piano politico, economico e sociale, allo stato attuale della situazione non può essere ancora formulato un giudizio definitivo. Facendo appello ai Governi e soprattutto allo spirito di iniziativa ed alle risorse associative degli agricoltori, la Commissione propone infatti un piano di razionalizzazione delle strutture agricole, basato essenzialmente sulla costituzione di aziende di ampie dimensioni e su una riduzione delle forze di lavoro, occupate nel settore, di circa 5 mi-

lioni di unità. Utilizzando le terre migliori (le altre, circa 5 milioni di ettari, sarebbero destinate a rimboschimento o ad attività ricreative) le residue forze di lavoro, utilizzate in aziende di grandi dimensioni, darebbero vita a produzioni maggiormente competitive, da destinarsi — tra l'altro — ad un mercato organizzato in modo da accorciare il circuito tra produttore e consumatore.

Questo piano decennale, così impegnativo, di riforme strutturali è accompagnato da proposte per provvedimenti di ordine sociale, integrativi di quelli nazionali, destinati a favorire il disimpegno della manodopera (pensione per i più anziani, formazione e riqualificazione professionale per i più giovani).

In sostanza, il *Memorandum* propone una serie di misure per:

a) accelerare l'abbandono dell'agricoltura da parte delle forze di lavoro eccedentarie;

b) migliorare l'efficienza produttiva delle aziende attraverso: 1) la costituzione di « unità di produzione » che risulterebbero dall'associazione di più coltivatori diretti per l'esercizio in comune di una sola attività; 2) la costituzione di « imprese agricole moderne » che nascerebbero dall'ampliamento di una sola azienda o dalla fusione di più aziende ai fini di una gestione comune (entrambi questi obiettivi andrebbero perseguiti attraverso un sistema di incentivi e di modifiche legislative);

c) favorire la riduzione delle superfici coltivate attraverso l'impegno a non mettere a coltura nuove terre e a sovvenzionare in via diretta o indiretta il rimboschimento e la creazione di parchi naturali;

d) migliorare l'efficienza delle organizzazioni dei produttori per assicurare una migliore « trasparenza » del mercato ed avvicinare la produzione al consumo.

Considerando il crescere delle spese della « Sezione garanzia del FEOGA » (per il 1969 stimate in 2,3 miliardi di unità di conto ma che, verosimilmente, si avvicineranno ai 3 miliardi), nonché le risorse finanziarie che gli Stati membri destinano alle spese di struttura (per il 1969 stimate a 2,2 miliardi di unità di conto), il *Memorandum* prevede

— ove le misure proposte avessero successo — che a partire dal 1980 l'importo complessivo delle due voci sarebbe ridotto rispetto a quello attuale e non dovrebbe superare i due miliardi di unità di conto. La punta massima delle spese, per il sostegno dei mercati e per le strutture, si avrebbe intorno agli anni 1973-75, per poi decrescere fino al 1980; la spesa media annuale per le strutture viene stimata in 2,5 miliardi di unità di conto.

Nel *Memorandum* « Agricoltura 1980 » manca ogni accenno al contesto economico generale nel quale il piano di ristrutturazione agricola deve collocarsi. Nessun tentativo è stato fatto per prevedere quale saggio annuo di espansione l'economia delle Comunità dovrebbe essere in grado di realizzare nel decennio; quali investimenti si renderanno indispensabili nei settori secondario e terziario; quale dovrebbe essere la loro strategia; quale la loro localizzazione; quale parte ci si attende dalla componente esterna e pertanto quale politica commerciale dovrà essere seguita nei confronti dei Paesi terzi.

Molto reticente è, inoltre, il *Memorandum* nella parte concernente la politica dei prezzi. È difficile immaginare che la politica per l'abbandono delle terre marginali abbia successo senza un parallelo e deciso intervento sui prezzi. La Commissione, è vero, propone di bloccare quelli dei prodotti eccedentari; tuttavia suggerisce aumenti per i prodotti ancora deficitari (cereali foraggeri, carni bovine). Questo orientamento non conduce, ovviamente, a flettere le eccedenze. Anzi, è probabile che gli agricoltori si sforzeranno di ottenere lo stesso reddito complessivo attraverso incrementi produttivi nei settori già eccedentari, non rispondendo che marginalmente alle « caute » variazioni di prezzi raccomandate dalla Commissione; in seguito, gradatamente, passerebbero ad altre produzioni, contribuendo così al raggiungimento di un'autosufficienza totale delle Comunità, con evidenti riflessi negativi anche sugli scambi commerciali delle Comunità con l'estero.

Anche la politica di razionalizzazione aziendale non accompagnata nè da una riduzione

dei prezzi nè da una limitazione delle produzioni provocherebbe non solo il perpetuarsi delle attuali eccedenze ma anche la loro dilatazione attraverso il miglioramento delle rese unitarie, come ci insegna l'esperienza storica di altri Paesi e specialmente degli Stati Uniti. D'altra parte, non v'è da attendersi che, col ridursi della massa degli agricoltori, diminuiscano le pressioni politiche tendenti ad ottenere il rialzo dei prezzi: al contrario, anche in questo campo, non sembra essere stata considerata l'esperienza degli altri Paesi che hanno già attraversato le vicende ipotizzate da « Agricoltura 1980 ».

Vi è dunque contraddizione nel concetto di una politica che persegue contemporaneamente alti prezzi, razionalizzazione spinta e libertà di produzione. Tale politica condurrebbe ad istituzionalizzare le eccedenze senza necessariamente migliorare il reddito degli agricoltori e degli ex-agricoltori. Essa aumenterebbe in termini reali e finanziari il fardello dei consumatori e dei contribuenti. Così verrebbe creato un ulteriore ostacolo al raggiungimento di quegli elevati saggi di generale sviluppo economico che sono appunto necessari per assorbire in dieci anni la manodopera agricola eccedentaria e realizzare le finalità stesse del Piano. È giusto che l'approccio all'agricoltura sia d'ordine essenzialmente sociale, ma esso non può trascurare le condizioni economiche generali, fino a sconfiggere le sue stesse finalità sociali. Le risorse della Comunità sono e saranno sempre, ovviamente, limitate.

Riforme di strutture del tipo e dell'ampiezza di quelli previsti da Mansholt darebbero inoltre luogo ai seguenti problemi, che ci si limita qui ad elencare:

a) problemi normativi, connessi al regime della proprietà fondiaria e dei patti agrari esistenti nei vari Paesi;

b) problemi finanziari e sociali, connessi al pensionamento anticipato di un grande numero di individui che dovrebbero essere posti nella condizione di non poter eseguire alcun lavoro agricolo;

c) problemi di costi addizionali negli altri settori produttivi perchè per tali settori i sindacati non mancherebbero di rivendere trattamenti corrispondenti;

d) problemi « amministrativi », connessi al funzionamento delle burocrazie nazionali e regionali, alle loro capacità di attuare una riconversione della proprietà fondiaria e di applicare tutte le altre misure previste dal piano.

Il documento della Commissione che si inserisce in una politica agricola già in atto ha tuttavia lo scopo non tanto di indicare un rigido modello futuro, quanto di provocare reazioni e controproposte precise. Si tratta pertanto di definire le caratteristiche, i limiti economici e finanziari e i ritmi delle azioni di ciascuno Stato membro nella cornice tratteggiata a grandi linee dalla Commissione.

Un apposito gruppo di lavoro costituitosi presso il Ministero degli affari esteri, composto da funzionari delle singole Amministrazioni interessate, ha compiuto una analisi preliminare del Piano. Il documento che ne è risultato, approvato dal Comitato dei direttori generali è stato trasmesso al CIPE, che dovrà stabilire l'orientamento ufficiale del nostro Paese in merito alle proposte contenute nel Piano.

Conseguenze dei provvedimenti di carattere monetario sui prezzi agricoli.

1) Svalutazione del franco francese.

In data 8 agosto 1969, il Governo francese ha deciso di modificare la parità aurea del franco nella misura del 12,50 per cento (da 0,18 a 0,16 grammi d'oro fino per un franco).

A norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 653/68 del 30 maggio 1968, relativo alle condizioni di modifica del valore dell'unità di conto utilizzata per la politica agricola comune, il Consiglio dei ministri della CEE si è riunito in Sessione straordinaria i giorni 11 e 12 agosto 1969 per esaminare le conseguenze che il suddetto provvedimento avrebbe potuto determinare nei confronti dell'economia agricola dei Paesi *partners*, in particolare sul piano degli scambi intra ed extra comunitari.

Occorre premettere che, per i prodotti agricoli sottoposti ad organizzazione comu-

ne di mercato, i prezzi d'intervento, come anche i prelievi all'importazione e le restituzioni all'esportazione, sono espressi in unità di conto, e che, d'altra parte, l'articolo 3, comma quarto, del precitato regolamento n. 653/68 consente di provvedere all'adattamento dei prezzi di taluni prodotti agricoli nel caso in cui si verificano condizioni tali da modificare la parità monetaria.

Per quanto precede, l'Organo deliberante comunitario ha autorizzato la Francia ad effettuare l'aumento dei prezzi dei prodotti agricoli in misura corrispondente al tasso di svalutazione del franco, peraltro in misura graduale, al fine di evitare dannose conseguenze nel costo della vita.

In altri termini, detto adeguamento dei prezzi dovrà compiersi entro la campagna 1971-72, mentre i prezzi in vigore al momento della svalutazione della moneta verranno lasciati immutati, nel loro valore nominale, durante la intera campagna 1969-70.

L'eventuale rivalutazione dei prezzi da parte della Francia avrebbe necessariamente comportato il temporaneo isolamento del suo mercato agricolo mentre, in caso contrario, l'esportazione francese avrebbe premuto sui prezzi dei Paesi *partners*, traendo del pari cospicui vantaggi, sempre a danno di questi ultimi, ove si fosse diretta all'esterno della Comunità.

Per quanto precede, è stato convenuto che la Francia, allo scopo di evitare possibili deviazioni di traffico, conceda sovvenzioni all'importazione e applichi tasse all'esportazione, di importo corrispondente, le une e le altre, all'incidenza della svalutazione non ancora recuperata attraverso l'adeguamento dei prezzi, provvedendo in tal modo al ripristino dei precedenti valori.

I prodotti ammessi ai suindicati correttivi di prezzo alle frontiere sono quelli assoggettati ad organizzazione comune di mercato. Per i prodotti ortofrutticoli, il Governo francese si è limitato ad operare l'adeguamento dei prezzi di base e di acquisto espressi in franchi.

Peraltro, da parte italiana, si è insistentemente chiesto che i prezzi dei prodotti di cui trattasi vengano sottoposti alle stesse misure correttive.

2) Rivalutazione del marco tedesco.

A) Adozione del cambio fluttuante.

In data 6 ottobre 1969, il Consiglio della CEE si è riunito in sessione straordinaria, ai sensi dell'articolo 3 del ripetuto regolamento (CEE) n. 653/69 per esaminare la situazione determinatasi a seguito della decisione del Governo tedesco di abbandonare il sistema di parità fissa del marco ed allo scopo di fissare le nuove condizioni degli scambi intra ed extra comunitari a seguito di tale decisione.

La Commissione della CEE, preso atto dei pareri espressi in materia, in sede di Consiglio, dalle singole delegazioni nazionali, ha stabilito — ai termini dell'articolo 226 del Trattato — quanto segue:

1) La Repubblica federale tedesca è stata autorizzata a percepire importi compensativi all'importazione dei prodotti per i quali sono pagati prezzi d'intervento e di acquisto, nella stessa Repubblica federale, in applicazione dei regolamenti per l'organizzazione comune di mercato;

2) l'ammontare compensativo massimo è uguale all'incidenza dell'aliquota del 5 per cento sui prezzi di intervento e di acquisto;

3) la Commissione può modificare detta aliquota qualora constati che lo scarto tra la parità del marco dichiarata presso il Fondo monetario internazionale, e la media aritmetica dei tassi di cambio constatati sul mercato a contanti tra marco tedesco e dollaro USA, durante una settimana, sia inferiore al 4 o superiore al 6 per cento;

4) nessun ammontare compensativo è fissato per i prodotti per i quali l'ammontare, calcolato conformemente a quanto indicato al n. 2), risulti di debole incidenza;

5) la Commissione può autorizzare la Repubblica federale tedesca, in casi eccezionali, a corrispondere sovvenzioni particolari alle esportazioni verso i Paesi terzi dei prodotti di cui al n. 1;

6) la decisione in parola decade, al più tardi, al momento in cui la Repubblica federale tedesca applicherà nuovamente le re-

gole previste negli accordi internazionali relative ai margini di fluttuazione dei tassi di cambio intorno alla parità ufficiale.

È da considerare che tale provvedimento non ha riguardato i prodotti ortofrutticoli, il vino ed il tabacco, che rappresentano, come è noto, una parte preminente della nostra esportazione in Germania e che, pertanto, malgrado il carattere transitorio del provvedimento stesso, questi prodotti hanno tratto indubbi vantaggi dalla rivalutazione *de facto* del marco.

B) Rivalutazione del marco.

In data 24 ottobre 1969, il Governo tedesco ha adottato la decisione di rivalutare il marco nella misura dell'8,5 per cento conferendo, in tal modo, carattere ufficiale ad una situazione di fatto.

Un primo esame dei riflessi della suddetta decisione nei confronti del mercato agricolo comune ha avuto luogo nel corso delle recenti sessioni del Consiglio dei ministri CEE ed il compromesso raggiunto in materia ha formato oggetto di una « decisione quadro » della Commissione per quanto concerne la agricoltura tedesca. Tale decisione può così riassumersi:

la sospensione del valore dell'unità di conto nella Repubblica federale tedesca è soppressa, ed i prezzi comuni sono pertanto nuovamente applicabili;

l'applicazione dei prezzi comuni implica direttamente che i prezzi espressi in D.M. sono diminuiti dell'8,5 per cento;

la perdita di reddito che ne risulta per gli agricoltori tedeschi è compensata da misure di aiuto che entreranno in vigore l'8 dicembre (agevolazioni fiscali nel quadro dell'imposta sul valore aggiunto e sovvenzioni all'agricoltura a carico del bilancio tedesco e, parzialmente, a carico della Comunità mediante utilizzazione delle norme risultanti dalle economie realizzate a seguito della svalutazione del franco francese);

nelle sei settimane successive alla data di entrata in vigore del provvedimento di rivalutazione del marco, e cioè fino all'8 dicembre, la Repubblica federale tedesca è

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

autorizzata, ai sensi dell'articolo 226 del Trattato:

a) ad aumentare del 9,29 per cento i prezzi di intervento e di acquisto pagati per i prodotti di base, al fine di riportarli al livello preesistente alla diminuzione dell'8,5 per cento di cui sopra;

b) a percepire gli importi compensativi all'importazione in misura analoga;

c) a concedere sovvenzioni all'esportazione in misura corrispondente.

Gli importi compensativi sono dell'ordine del 9,29 per cento per i prodotti di base: cereali, riso, prodotti lattiero-caseari, zucchero e carne bovina. Per i prodotti derivati o trasformati, detti importi sono calcolati in base all'incidenza del costo della materia di base sul prodotto finito.

L'elenco dei prodotti ammessi a beneficiare delle misure di compensazione è stato considerevolmente ampliato rispetto a quello che era stato stabilito per l'applicazione delle misure di salvaguardia autorizzate durante il periodo del « marco fluttuante ». Ciò in quanto il tasso delle compensazioni per i prodotti di base è considerevolmente più elevato e comporta ripercussioni più vaste nel settore dei prodotti derivati.

Successivamente sono stati inseriti nello elenco dei prodotti ammessi a fruire delle compensazioni anche le carni suine, le uova ed il pollame, dal momento che la tassa è stata pressochè raddoppiata.

I prodotti per i quali non esiste nella Repubblica federale tedesca un prezzo di intervento nè un prezzo d'acquisto (ad esem-

pio ortofrutticoli ed agrumi), rimangono tuttavia esclusi dalle misure compensative.

Oltre all'ampiamiento dell'elenco la seconda differenziazione, rispetto al regime relativo al periodo del « marco fluttuante », risiede nel fatto che la compensazione riguarda non soltanto le importazioni ma anche le esportazioni.

Le misure compensative sono applicabili sia nei confronti dei Paesi membri che nei riguardi di quelli terzi.

POLITICA DI MERCATO

Cereali e riso

Il 17 febbraio il Consiglio ha adottato due regolamenti n. 289/69 e n. 290/69 che rispettivamente stabiliscono:

l'inserimento di un articolo 22-bis al Regolamento 120/67/CEE che consente la mobilitazione dei cereali destinati agli aiuti alimentari;

i criteri di mobilitazione destinati agli aiuti alimentari.

Con Regolamento n. 763/69 del 22 aprile il Consiglio ha fissato il prezzo indicativo del riso semigreggio per la campagna 1969-70.

Il prezzo indicativo è stato fissato in 18,97 u. c. (lire 11.856,25) per quintale.

Con Regolamento n. 764/69 del 22 aprile il Consiglio ha fissato i prezzi indicativi e d'intervento di base dei cereali nonchè il prezzo minimo garantito per il grano duro per la campagna 1969-70. I prezzi risultano come segue (u. c. per tonnellata).

	Prezzo indicativo		Prezzo d'intervento di base
Grano tenero . . .	106,25 = L. 66.406,25		98,75 = L. 61.718,75
Segale	97,50 = » 60.937,50		91,— = » 56.875,—
Orzo	95,44 = » 59.650,—		88,48 = » 55.300,—
Granturco	95,94 = » 59.962,50		79,31 = » 49.568,75
Grano duro . . .	125,— = » 78.125,—		117,50 = » 73.437,50

Il prezzo minimo garantito del grano duro è stato fissato in 145 u. c. (lire 90.625) per tonnellata.

Sempre nella stessa data il Consiglio al fine di evitare che le definizioni fissate con il Regolamento n. 865/67 provochino difficoltà di applicazione, ha adottato il Regolamento n. 768/69 che completa ed armonizza i metodi per la determinazione dei vari elementi e del tenore di umidità prescritti per le qualità tipo del frumento tenero, della segale, dell'orzo, del granturco e del frumento duro.

Nella stessa data il Consiglio ha approvato il Regolamento n. 787/69 relativo al finanziamento delle spese d'intervento sul mercato interno nei settori dei cereali e del riso. Con tale Regolamento sono imputabili al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEOGA) le perdite nette subite degli organismi di intervento sui quantitativi di cereali e di risone raccolte nella Comunità; il premio di denaturazione concesso dagli organismi d'intervento per il grano tenero; le spese nette sostenute dagli organismi d'intervento in applicazione delle decisioni che autorizzano gli Stati membri ad applicare misure particolari d'intervento; le indennità concesse per i cereali ed il riso giacenti in scorte alla fine della campagna di commercializzazione; l'aiuto alla produzione di grano duro; le restituzioni alla produzione.

Altra serie di regolamenti sono stati approvati nel corso dell'anno in questo settore e che riguardano principalmente:

la fissazione dei prezzi d'entrata dei cereali per la campagna di commercializzazione 1969-70;

le indennità di compensazioni per il frumento tenero, la segale da panificazione ed il granturco che si trovavano in *stocks* alla fine della campagna 1968-69;

i prezzi d'intervento del risone, i prezzi d'entrata del riso semigreggio e delle rotture di riso nonchè l'importo di protezione da includere nel prezzo d'entrata del riso lavorato per la campagna 1969-70;

i principali centri di commercializzazione dei cereali ed i relativi prezzi d'intervento derivati;

l'aiuto al frumento duro che è stato fissato in 34,76 u. c. (= lire 21.725).

Di particolare e continuo interesse sono le discussioni non ancora giunte a conclusione circa le proposte della Commissione sui prezzi da stabilire per la campagna del 1970-71.

La Commissione ritiene di non dover apportare alcuna modifica ai prezzi vigenti per il *grano duro*, le cui superfici tendono alla espansione già da qualche anno, ma la cui produzione rimane inferiore al fabbisogno.

Per il *grano tenero*, tenuto conto dell'incremento, superiore a tutte le previsioni, della produzione comunitaria e del conseguente problema delle eccedenze, è proposto di mantenere il prezzo indicativo al livello attuale di 106,25 u. c. per tonnellata invece di 107,25 u. c. per tonnellata, come precedentemente proposto.

Per mantenere il divario di 9,50 u. c. per tonnellata risultante dalla stessa proposta, il prezzo d'intervento di base dovrebbe essere diminuito di 2 u. c. per tonnellata.

Per la *segale*, dato che la produzione supera il consumo, dando luogo a rilevanti eccedenze, è proposto di mantenere anche per questo cereale il prezzo indicativo al livello attuale di 95,50 u. c. per tonnellata e di diminuire l'attuale prezzo d'intervento di base di 2 u. c. per tonnellata.

La Commissione della CEE propone, poi, la soppressione dei prezzi d'intervento derivati sostituendo il sistema attuale con un prezzo unico per tutti i porti della Comunità. Ciò in quanto la regionalizzazione dei prezzi d'intervento, nella sua attuale strutturazione, viene elaborata almeno sei mesi prima della sua effettiva applicazione e, inoltre, all'atto della sua elaborazione dev'essere tenuto conto di compromessi al livello del Consiglio, per cui sorge il rischio di fissare i prezzi a livelli che, al momento della loro applicazione, non risultano più conformi alla realtà.

Il prezzo d'intervento identico dovrebbe raggiungere il livello del prezzo d'intervento valido per Rouen che, in base alle proposte riguardanti i prezzi per la campagna 1970-71, risulterebbe di 93,48 u. c. per tonnellata.

Tale prezzo dovrebbe essere applicato per tutti i prodotti della Comunità, ma la presa in consegna potrebbe aver luogo in altra località designata dall'organismo d'intervento e, in tal caso, il prezzo d'intervento da pagare al detentore verrebbe calcolato sulla base del prezzo d'intervento diminuito delle spese di trasporto più favorevoli dalla località di presa in consegna fino al porto in causa.

È proposto, inoltre, di modificare il periodo d'intervento nel senso che, mentre nel sistema attuale è fatto obbligo all'organismo d'intervento di prendere in consegna, durante tutta la campagna, i cereali offerti, dovrebbe applicarsi, invece, una limitazione di tale obbligo ai quattro ultimi mesi.

È proposto, infine, che il prezzo d'intervento venga fissato per una qualità tipo e che il cereale offerto all'intervento possa essere, tuttavia, di qualità inferiore alla qualità tipo, ma in nessun caso inferiore ad una qualità minima. Le differenze tra qualità tipo e qualità minima verrebbero coperte da detrazioni, mentre per qualità di un cereale superiori alla qualità tipo, si applicherebbero delle maggiorazioni. Nel quadro, poi, di una revisione delle condizioni di consegna, al fine di renderle più vigorose, si dovrebbero restringere le maggiorazioni e le detrazioni applicabili oltre un certo margine di tolleranza.

In ordine alle proposte testè indicate, si possono esprimere soltanto le prime reazioni, senza che esse rivestano carattere di definitività. Anzitutto, il prezzo indicativo del frumento tenero resterebbe immutato e ciò significa che la difesa del mercato interno nei confronti delle provenienze terze resterebbe quella di sempre.

Per quanto riguarda, invece, le altre misure, se da un lato esse possono intendersi come uno sforzo per razionalizzare il sistema e per diminuire gli oneri del FEOGA, e se è da ritenere che, ove si sapesse bene organizzare, nel nostro Paese, la vendita anche per uso zootecnico, i produttori non dovrebbero risentirne, in quanto non vi sarebbero eccedenze di prodotto, dall'altro sussiste qualche perplessità sulle conseguenze che potrebbero derivare dalla proposta riduzione del prezzo d'intervento del frumen-

to tenero, dall'unificazione dei prezzi d'intervento e dalle condizioni di consegna del prodotto conferito. Ciò in quanto non è facile valutare, sin d'ora, l'influenza negativa che esse potrebbero determinare sul reddito degli agricoltori.

Per quanto riguarda, invece, i cereali foraggeri mais ed orzo, la Commissione afferma che i problemi riscontrati in diverse regioni per il collocamento dell'orzo sembrano dovuti all'interesse che alcuni utilizzatori hanno dimostrato per l'acquisto di granturco, il cui prezzo risultava relativamente preferibile in considerazione del valore foraggero del granturco rispetto all'orzo.

La Commissione trae da ciò la conseguenza che « per rimediare ai suesposti inconvenienti è opportuno migliorare la relazione tra i prezzi di questi due cereali aumentando il prezzo indicativo ed il prezzo d'intervento del granturco ed aumentando, altresì, in minor misura, il prezzo indicativo dell'orzo, onde evitare uno scoraggiamento nei confronti di tale produzione, per la quale il consumo interno può ancora lievitare ».

Nei confronti di questo problema, la posizione italiana è rimasta sempre ferma: trattandosi di coltivazioni già sufficientemente remunerative — e la spinta produttiva cui hanno dato luogo lo dimostra in termini inequivoci — non si vede una ragione valida per un aumento dei prezzi, tanto più che tale aumento, adottato per produzioni facili, quali quelle dei cereali foraggeri, andrebbe a tutto danno (particolarmente per il nostro Paese che è larghissimo utilizzatore di tali cereali) di una produzione difficile, quale è quella degli allevamenti.

C'è un altro punto che ci interessa particolarmente al riguardo ed è che l'aumento previsto per i prezzi d'entrata dei cereali foraggeri coincide, nel nostro Paese, col termine d'applicazione di 2,50 u. c. sul prelievo, accordatoci anche per le importazioni via terra. In altri termini, l'aumento reale, in Italia, del prezzo del mais risulterebbe non di sole 1,50 u. c., ma di 4,08 (1,58 + 2,50) e cioè di lire 253,75 al quintale, portandolo ad un livello che probabilmente risulterebbe piuttosto elevato per i nostri allevatori.

Tenuto conto che la Commissione ha proposto un aumento del prezzo indicativo per quasi tutti i cereali, ove si volesse esaminare il problema nel suo insieme e, per ragioni di rapporti di prezzi tra i vari cereali o per motivi di politica comunitaria, si fosse indotti a dover considerare la questione dei cereali foraggeri con minore rigidità, occorrerebbe negoziare i nuovi livelli di prezzo col mantenimento del predetto abbattimento di 2,50 u. c. del prelievo e cioè con una proroga, a data da stabilirsi, del termine che scade il 30 luglio 1970, modificando in tal senso l'articolo 23 del Regolamento numero 120/67 del Consiglio, sul mercato unico dei cereali.

Per il riso, l'aumento del prezzo indicativo (4 per cento) appare più sensibile che per gli altri cereali, ma la Commissione lo giustifica con una regionalizzazione più razionale che, calcolando meglio i costi dei trasporti e delle spese di lavorazione del greggio, lasci praticamente invariato il prezzo d'intervento oggi troppo vicino a quello indicativo.

Con ciò, sarebbe meglio garantita la preferenza comunitaria, in quanto uno scarto più sensibile fra prezzo d'intervento ed indicativo può consentire al riso comunitario di arrivare più lontano di quanto non accada oggi.

Infatti, una differenza di lire 485,50 fra prezzo del semigreggio tra Duisburg e Vercelli, giustificato da una maggiorazione sulle spese di trasporto e di lavorazione industriale, ancora fermo sulle 594 lire stabilite nel 1964, non solo ci garantirebbe una maggiore mobilità del riso comunitario, ma consentirebbe, altresì, di contenere quelle speculazioni sul prelievo che oggi soprattutto i Paesi importatori sono in grado di praticare specie se si consideri che il maggior numero di riserie si trova ad Amburgo, Brema, Anversa e Rotterdam, e cioè in una posizione che favorisce più il riso dei Paesi terzi che non quello comunitario.

Carni bovine

Per il settore delle carni bovine il 1969 costituisce l'anno di prova, in quanto la di-

sciplina di base contenuta nel Regolamento (CEE) n. 805/68, che opera dal 1° luglio 1968, ha attuato il passaggio alla fase definitiva del Mercato comune.

Stanti le sostanziali innovazioni apportate con la nuova regolamentazione e con le sue norme applicative, si è posta l'esigenza di seguire con attenzione ancora maggiore, durante il periodo che si considera, l'andamento delle produzioni, dei mercati e degli scambi. Più precisamente, si è ritenuto di seguire l'evoluzione dei cennati fatti economici, esaminandone le reazioni e ponendo allo studio misure atte ad ovviare alle anomalie derivate dai meccanismi recentemente introdotti nell'organizzazione di mercato nel settore di cui trattasi.

Si è proceduto a numerosi atti di revisione, fra cui vanno ricordati i seguenti:

la modifica del Regolamento n. 1025/68, che fissa i coefficienti per il calcolo dei prelievi. In accoglimento di una nostra richiesta, i Servizi della Commissione CEE hanno condotto una indagine tecnica presso mattatoi francesi, tedeschi ed italiani al fine di accertare la rispondenza dei coefficienti fissati con tale regolamento al reale valore reciproco dei singoli tagli. In base alle risultanze di tale indagine, sono stati modificati i coefficienti per i pezzi disossati e per i pezzi con osso, freschi e congelati;

la modifica del Regolamento n. 1024/68, che fissa i criteri per la determinazione del prezzo mondiale della carne bovina. In accoglimento di una nostra richiesta, che muoveva dalla constatazione di una certa esclusione dalle quotazioni sul mercato di riferimento danese per i vitelli, si è provveduto a modificare la ponderazione dei prezzi dei vitelli a carne bianca e di quelli a carne rosata, al fine di rendere possibile la determinazione della misura del prelievo all'importazione di carni di vitello nella Comunità in base a criteri oggettivi più esatti;

la modifica del Regolamento n. 1083/68, recante le modalità per il rilascio dei certificati d'importazione della carne congelata. Anche questa iniziativa si trova in corso di esame e con essa si tenderebbe ad eliminare alcuni inconvenienti, manifestatisi nel corrente anno, e tradottisi in manovre specula-

tive di accaparramento dei titoli d'importazione.

Sembra opportuno far rilevare che, precedentemente all'entrata in applicazione della nuova regolamentazione di base e più particolarmente nel 1969, il nostro mercato si è stabilizzato su livelli di prezzo piuttosto alti, e che tale tendenza sembra destinata a durare ulteriormente.

Per quanto riguarda le proposte per la campagna 1970-71 la Commissione, sollecitata particolarmente dalla Francia, che punta a sviluppare la sua produzione, propone un aumento del prezzo d'orientamento dei bovini adulti di 32,50 u. c. pari al 4,78 per cento), lasciando invariato quello dei vitelli.

Si giustifica l'aumento con la necessità di dare un incentivo supplementare alla produzione di carne bovina e di favorire un nuovo orientamento degli allevamenti, mentre lo *status quo* per i vitelli deriverebbe dall'opportunità di non incoraggiare la macellazione.

Niente da eccepire sulla seconda parte, mentre, per quanto riguarda l'aumento del prezzo d'orientamento dei bovini adulti, la posizione italiana è sempre stata nettamente negativa, e ciò per le seguenti ragioni:

a) non si ritiene che una misura del genere possa realmente influire in modo sostanziale sul problema della « conversione » degli allevamenti da latte a quelli da carne. Questi ultimi già esistono in una loro naturale area economica, ove si avvalgono del basso costo della produzione foraggera ed hanno una loro convenienza che regge per il crescente apprezzamento che trovano le carni di pregio. Non si crede alla possibilità di portare questo tipo di allevamento fuori da tale area a sostituire l'allevamento indirizzato alla produzione del latte, con l'aumento di prezzo proposto;

b) il deprecato fenomeno inverso: trasformazione di allevamenti da carne in quelli da latte, presuppone una condizione: la presenza, in luogo, di domanda di latte per il consumo alimentare o per le esigenze di un nuovo caseificio. In pratica, si tratta di eventualità limitate e di non certo rapida realizzazione. Comunque, l'assenza della citata

condizione renderebbe inutile l'aumento del prezzo dell'orientamento; la presenza, vano;

c) gli attuali prezzi, nel nostro Paese, che registra i costi di produzione più elevati, nel senso di ritenerli sufficientemente remunerativi.

Non si spiegherebbe, altrimenti, l'importazione di oltre un milione di vitelli cosiddetti da ristallo e, quindi, la sottrazione di migliaia di capi anche in Germania e in Francia;

d) il prezzo delle carni al consumo, in Italia, è già elevatissimo. Aumentandolo ancora si corre il rischio di spingere il consumatore verso le carni suine, le carni di pollo e le uova, prodotti tutti di assai minore interesse agricolo. A parte il fatto che un aumento di 100 lire del prezzo al minuto delle carni fa scattare la contingenza: si tratta di 60 miliardi-mese di stipendi e salari in più;

e) la Francia è la più tenace sostenitrice dell'aumento, dando l'impressione di voler andare deliberatamente, ad ogni costo, verso l'autarchia anche in questo settore. Ora, è da notare che la massima parte degli ingenti quantitativi di carne bovina che noi importiamo proviene dai Paesi terzi: viene da Paesi ad economia complementare e, per lo più, costituisce contropartita ad esportazioni altrimenti difficili o impossibili (Est-Europa, Argentina). Sembrerebbe assai utile conservare quelle fonti di sviluppo della generale economia comunitaria.

Prodotti lattiero-caseari

Il problema delle eccedenze del burro, che già si era manifestato nell'anno 1968, ha rappresentato l'elemento caratterizzante dell'annata attuale, in considerazione anche del fatto che il fenomeno si è ulteriormente aggravato nel corso degli ultimi mesi.

In aggiunta, e per la prima volta, si è riscontrato un accumulo di notevoli eccedenze di polvere di latte scremato, settore quest'ultimo strettamente collegato con quello del burro.

Entrambi i fenomeni sono attribuibili alla impostazione, data in sede comunitaria, alla politica del latte e prodotti derivati, che è fondamentalmente basata sulla difesa dei

prezzi alla produzione, allo scopo di garantire alti redditi agli imprenditori agricoli.

Le eccedenze relative ai due prodotti menzionati risultavano, alla data del 30 settembre 1969, di tonnellate 415.784 di burro e tonnellate 399.030 di polvere di latte scremato.

Conseguentemente, la politica comunitaria, nel corso del 1969, è stata indirizzata prevalentemente alla ricerca di provvedimenti idonei ad aumentare il consumo di burro e di polvere magra, all'interno della Comunità, ed a stimolare le esportazioni verso i Paesi terzi.

Ai fini dell'incremento del consumo sul piano interno comunitario, si è proceduto ad una serie di vendite di burro con riduzioni di prezzo anche notevoli, nel tentativo di porre tale prodotto su un piano di più efficace concorrenza nei confronti di altre materie grasse di largo impiego, ed in particolare della margarina.

In ordine di tempo, una prima attuazione di tale politica ha riguardato la immissione sui mercati di burro concentrato per uso di cucina, opportunamente differenziato dal burro normale a mezzo di rivelatori, al prezzo di lire 550-600 al chilogrammo. Detta operazione ha ottenuto finora risultati pratici solamente in Belgio, Germania, Olanda, Paesi nei quali tale forma di commercializzazione del burro è già da tempo in atto. Tale iniziativa non è stata, per contro, adottata da Francia ed Italia, nel fondato timore che un prodotto ad un prezzo così basso potesse determinare un crollo dei prezzi del burro fresco.

Nel nostro Paese, al contrario, ha trovato pratica applicazione, e su scala abbastanza notevole, l'impiego di burro a prezzo ridotto per l'industria dolciaria. Anche questa azione è stata promossa nel tentativo di sostituire il burro alle altre materie grasse, di prezzo assai più basso, ancora largamente impiegate nella produzione dei dolci.

Non è dato di affermare che tutto il burro ceduto a prezzo ridotto all'industria dolciaria abbia sostituito grassi di altro genere; infatti, in buona parte, esso è stato impiegato nella sostituzione di altro burro. Resta però il fatto che si è registrato un notevole incre-

mento nell'uso di tale prodotto, il che permette di formulare favorevoli previsioni, a patto che venga continuata l'iniziativa in parola.

Altri provvedimenti presi in sede comunitaria per il supplementare smaltimento delle eccedenze riguardano la cessione di burro a prezzo ridotto (da 156 a 200 lire al chilogrammo), alle collettività ed Istituti di beneficenza, alle Forze armate ed infine a quelle categorie di consumatori, economicamente deboli, che usufruiscono di assistenza sociale.

In aggiunta alle iniziative sopra accennate, che si riferiscono all'interno della Comunità, altre ne sono state adottate, allo scopo di incrementare l'esportazione di burro verso i Paesi terzi.

Con provvedimento del Consiglio del 28 gennaio 1969 (Regolamento n. 162/69), è stato vietato il traffico di perfezionamento per il burro e successivamente è stata decisa la messa a disposizione delle industrie, che precedentemente operavano sotto quel regime, di quantitativi di burro di frigorifero a prezzo di mercato mondiale.

Deve essere, infine, menzionato il recente provvedimento del Consiglio che prevede la fornitura di un quantitativo di burro anidro (35.000 tonnellate in due anni) ai Paesi in via di sviluppo, nell'ambito del programma alimentare mondiale.

Per lo smaltimento della polvere di latte scremato giacente negli *stocks*, sono stati messi in atto due provvedimenti, dei quali il primo riguarda la messa in vendita, sul mercato interno comunitario, di prodotto a prezzo ridotto, al fine di utilizzarlo nella produzione di alimenti per suini e polli, ed il secondo concerne la cessione, ai Paesi in via di sviluppo ed alla CRI, di complessive 123 mila tonnellate di polvere, nel quadro del programma alimentare mondiale.

Un provvedimento recentemente adottato dal Consiglio dei Ministri delle Comunità economiche europee interessa contemporaneamente il settore lattiero-caseario e quello delle carni bovine: trattasi del premio per la macellazione delle vacche e del premio per la non commercializzazione del latte.

I problemi attualmente in discussione in sede comunitaria riguardano, ancora una

volta, principalmente il burro e, in secondo luogo, il commercio del latte fresco.

Per il burro, sono da tempo all'esame del Consiglio dei Ministri le proposte della Commissione in merito alla riduzione del prezzo di intervento. Nelle intenzioni dei proponenti, tale riduzione dovrebbe avere l'unico scopo di aumentare il consumo e di trovare, in tale modo, una soluzione, almeno parziale, al problema delle eccedenze.

Un secondo provvedimento, allo studio in sede comunitaria, riguarda la regolamentazione degli scambi di latte fresco, che, a norma del Regolamento di base (n. 804/68), dovrebbe entrare in vigore entro il 1° gennaio 1970.

La liberalizzazione degli scambi di latte fresco nell'ambito comunitario solleva, in Italia, numerose perplessità in ordine agli alti prezzi attualmente vigenti nel nostro Paese, che ben difficilmente verrebbero mantenuti in un regime di liberalizzazione completa degli scambi.

Un terzo provvedimento, attualmente in corso di esame da parte degli Organi della comunità, riguarda l'armonizzazione delle legislazioni sulla commercializzazione del burro, la cui entrata in vigore era prevista per il 1° gennaio 1969.

Per quanto concerne l'attuale andamento del mercato interno, nel comparto dei prodotti lattiero-caseari, esso si rivela favorevole.

I formaggi, che rappresentano l'elemento portante del settore, fanno registrare prezzi molto sostenuti e, conseguentemente, le quotazioni del latte alla produzione hanno raggiunto punte mai toccate in precedenza. È quindi evidente che la liberalizzazione degli scambi comunitari per i derivati del latte non ha recato alcuna conseguenza dannosa sul nostro mercato, in quanto i consumatori italiani hanno dimostrato di preferire pur sempre i prodotti tipici nazionali.

Senza dubbio alcuni fattori negativi, condizionano l'espansione della produzione, quali, ad esempio, le crescenti difficoltà inerenti il reperimento di mano d'opera qualificata e la lenta ma progressiva scomparsa dei piccolissimi allevamenti.

Per la campagna di commercializzazione 1970-71, la Commissione propone:

la riduzione del prezzo d'intervento del burro di 31,25 u. c. ogni 100 chilogrammi pari a lire 195,31 il chilogrammo; la riduzione del prezzo del burro di frigorifero, al momento dell'uscita dai magazzini di ammasso, di ulteriori 31,25 u. c. ogni 100 chilogrammi pari a lire 195,31 il chilogrammo.

La riduzione complessiva del prezzo del burro di frigorifero risulterebbe, pertanto, di lire 390,625 al chilogrammo rispetto all'attuale prezzo d'intervento.

La prima riduzione, cioè quella relativa al prezzo di intervento del burro fresco dovrebbe essere compensata da un aumento del prezzo d'intervento della polvere di latte scremato e del formaggio grana. Detto aumento non dovrebbe rappresentare, peraltro, secondo la Commissione della CEE, una compensazione integrale delle perdite derivanti dalla riduzione del prezzo d'intervento del burro, una parte di tali perdite andrebbe a carico del produttore. Di conseguenza, la valorizzazione assicurata al latte dal prezzo d'intervento per il burro e per la polvere di latte diminuirebbe di lire 3,12 al chilogrammo, passando da lire 60 a lire 56,88 il chilogrammo.

Le suddette proposte, in quanto volte a diminuire la protezione di una produzione che ha portato alla formazione di eccedenze difficilmente collocabili, dovrebbe essere considerata in senso favorevole.

La perdita di lire 3,12 per chilogrammo di latte risulterebbe soltanto teorica per il produttore italiano di formaggio grana in quanto i prezzi di mercato di tale formaggio si situano, attualmente, a livelli assai più alti del prezzo di intervento proposto.

In pratica, però, il produttore italiano risentirebbe immediatamente della perdita conseguente alla riduzione del prezzo del burro; perdita che per i produttori di grana si tradurrebbe mediamente in lire 3,50 il chilogrammo di latte e per i produttori di altri formaggi in lire 1,36 per chilogrammo di latte. Ciò naturalmente varrebbe purché si prevedessero, a favore del burro di nostra produzione, adeguate misure di sostegno, tenuto conto che il prezzo del mercato italiano

si allinea, di norma, a quello del burro di firgorifero riportato, e di tale esigenza non è fatto cenno, peraltro, nelle proposte della Commissione.

È previsto inoltre, come già si è detto, che l'aumento del prezzo d'intervento della polvere di latte scremato non venga integralmente assorbito dal corrispondente aumento della sovvenzione prevista per il latte in polvere destinato ad uso zootecnico. Il suo prezzo aumenterebbe, pertanto, da 33 a 36 u. c. ogni 100 chilogrammi (aumento di lire 18,75 il chilogrammo), il che si tradurrebbe in un aumento medio del costo di produzione della carne di vitello di lire 20 al chilogrammo.

Tale soluzione non risulterebbe opportuna in un periodo, qual è quello attuale, in cui si avverte la necessità di incrementare la produzione della carne, di cui la Comunità è deficitaria.

In proposito è da ricordare che la Comunità cede attualmente la polvere di latte scremato per la produzione di alimenti composti per suini e polli ad un prezzo di 9,5 e 10,5 u. c. ogni 100 chilogrammi e cioè ad un prezzo notevolmente inferiore a quello della polvere destinata alla produzione di alimenti per vitelli, il cui prezzo è di 33 u. c. ogni 100 chilogrammi.

Materie grasse vegetali

La regolamentazione comunitaria delle materie grasse di origine vegetale, di natura assai composita, disciplina due distinte forme di organizzazione di mercato.

Con quella istituita per l'olio di oliva si tende ad assicurare un'equa remunerazione ai produttori ed un soddisfacente consumo del prodotto mediante la concessione di una integrazione di prezzo pari alla differenza tra un prezzo indicativo alla produzione ed un prezzo indicativo di mercato, rispettivamente fissati a livelli idonei al raggiungimento dei suindicati obiettivi.

La riscossione di un prelievo all'importazione assicura che il prezzo del prodotto di provenienza dai Paesi terzi si collochi, all'interno della Comunità, allo stesso livello del prezzo indicativo di mercato.

Con quella istituita per i semi oleosi e gli olii di semi, si prevede, invece, la più completa liberalizzazione negli scambi con i Paesi terzi, essendo i primi importati a dazio nullo ed i secondi assoggettati a modeste incidenze daziarie, in funzione di un minimo di protezione dell'industria comunitaria (10 per cento sugli olii grezzi e 15 per cento sugli olii raffinati). Ad alcune specie di semi oleosi raccolti nella Comunità (colza, ravizzone e girasole) è pure concessa un'integrazione di prezzo pari alla differenza fra il prezzo ritenuto remunerativo per la produzione di detti semi nella Comunità ed il prezzo del mercato mondiale.

A tali tipi di organizzazione si pervenne a causa della posizione economico-produttiva della Comunità, la quale importa dai Paesi terzi l'80 per cento circa del suo fabbisogno in olii fluidi vegetali. La Comunità, inoltre, si presenta fortemente differenziata anche per quanto riguarda la produzione di materie grasse vegetali: l'olio di oliva è prodotto quasi esclusivamente dall'Italia (minima è la partecipazione della Francia), mentre i semi oleosi di colza, ravizzone e girasole provengono in gran parte dalla Francia e, in misura inferiore, dalla Germania.

Elemento di fondamentale importanza, per l'equilibrio delle due forme di organizzazione, rimane il punto di congiunzione tra i due settori considerati, rappresentato da un giusto rapporto di prezzo tra l'olio di oliva e l'olio di semi.

Il principio dell'equilibrato rapporto di prezzo tra olio d'oliva e olio di semi rappresenta il punto fondamentale della regolamentazione comune di mercato delle materie grasse. Ed è stato proprio nel rispetto di tale principio che, nell'ottobre 1968, a Lussemburgo, venne deciso di diminuire il prezzo indicativo di mercato dell'olio d'oliva e di aumentare, di conseguenza, l'integrazione di prezzo, che è passata da lire 218,75 al chilogrammo a lire 269,69 al chilogrammo nella campagna 1968-69 (1° novembre 1968-31 ottobre 1969).

Tale decisione, da considerarsi assolutamente positiva, è valsa a determinare una consistente ripresa del consumo di olio di oliva apparso in declino per il progressivo deterioramento del suddetto rapporto di

prezzo (l'originario rapporto era salito da 1-2,20 a 1-3).

Un problema che vede particolarmente impegnato non solo il Governo italiano, per la sua diretta responsabilità, ma anche la Commissione della CEE e gli altri Paesi *partners*, è quello riguardante la ricerca del sistema più rispondente da adottare per la corresponsione dell'integrazione di prezzo ai produttori olivicoli. Al riguardo, debbesi far presente che sono allo studio criteri più appropriati perchè il diritto all'integrazione di prezzo venga controllato nel modo più corretto ed efficace.

Nel vasto campo dei semi oleosi e degli olii di semi, per i quali il Consiglio della CEE ha riconfermato per la campagna 1968-1969 (1° luglio 1968-30 giugno 1969), gli stessi provvedimenti in vigore per la campagna precedente, si rende necessaria l'adozione di nuovi strumenti capaci di contribuire ad assicurare una maggiore stabilità dei prezzi a tutto il settore. Questo, infatti, considerata la sua completa liberalizzazione, è spesso soggetto o minacciato da gravi squilibri che influiscono negativamente sul normale funzionamento dell'organizzazione di mercato, con notevole pregiudizio non solo finanziario (l'integrazione di prezzo per i semi oleosi è direttamente influenzata dal livello delle quotazioni di tali prodotti sul mercato mondiale), ma anche del nostro importante settore olivicolo.

Per la campagna di commercializzazione dell'olio di oliva 1969-70, il Consiglio della CEE, nella sessione del 27, 28 e 29 ottobre ultimo scorso, ha adottato un insieme di provvedimenti, che in sostanza confermano quelli in vigore nella campagna decorsa.

Risultano pertanto invariati i livelli dei prezzi indicativo alla produzione, indicativo di mercato, d'intervento e di entrata, nonchè l'importo dell'integrazione all'olivicultura, pari a lire 26.968,75 per ogni quintale di olio prodotto.

In sede nazionale, oltre all'attuazione delle norme comunitarie e di altre disposizioni rivolte, in special modo, ad evitare irregolarità nella corresponsione dell'integrazione di prezzo agli aventi diritto, si pongono, con urgenza i problemi connessi con il consumo

dell'olio d'oliva, quali il livello dei prezzi al dettaglio, la tipizzazione del prodotto e la propaganda per il consumo.

Prodotti ortofrutticoli ed agrumari

Per il settore degli ortofrutticoli e degli agrumi, si è già provveduto a modificare parzialmente e ad integrare la regolamentazione esistente che, soprattutto da parte italiana, non era ritenuta rispondente agli obiettivi della politica comune. Era stato fatto rilevare, infatti, che l'applicazione di talune misure risultava priva di effetti, particolarmente in rapporto alla esplicazione della preferenza comunitaria.

Ciò in quanto talune misure effettivamente prescritte ricevevano applicazione soltanto parziale in alcuni Stati membri, ovvero davano luogo ad interpretazioni divergenti. In ogni caso, in base alla disciplina in atto, altre misure venivano applicate discrezionalmente dagli Stati membri.

Una situazione del genere non poteva non comportare la possibilità di distorsioni della concorrenza e si poneva, pertanto, l'esigenza di instaurare una regolamentazione comunitaria che meglio tutelasse, in definitiva, un settore di così elevata importanza economica per la nostra agricoltura.

Nel corso della sessione del 10-11 novembre ultimo scorso, il Consiglio dei Ministri CEE ha raggiunto un accordo circa il contenuto del progetto di regolamento presentato dalla Commissione, relativo a misure speciali per il miglioramento della produzione e della commercializzazione degli agrumi comunitari. L'adozione formale del provvedimento è intervenuta in data 9 dicembre ultimo scorso.

L'accordo raggiunto in questo settore prevede il finanziamento integrale delle spese (50 per cento a carico del FEOGA e 50 per cento a carico del Governo italiano) per la riconversione di aranceti e mandarineti verso altre varietà di arance e mandarini ovvero verso altri tipi di agrumi, nonchè per la creazione od il miglioramento di centri di magazzinaggio e condizionamento, selezione ed imballaggio dei prodotti, oltre che per la

creazione di stabilimenti di trasformazione degli agrumi. Peraltro, per quest'ultimo tipo di azioni, parte della spesa sarà sostenuta dal beneficiario.

All'uopo, le autorità del nostro Paese dovranno presentare, entro il 1° luglio 1970, un « piano organico di misure », la cui realizzazione dovrà intervenire entro il 31 dicembre 1976.

Inoltre, è stata prevista, a favore degli imprenditori la cui attività principale è costituita dall'esercizio dell'agricoltura, la corresponsione, entro un periodo di cinque anni, di un indennizzo per mancato reddito derivante dalla riconversione di aranceti e mandarineti, nella misura di 1.000 u. c. per ettaro di aranceto e di 1.200 u. c. per ettaro di mandarineto convertiti. La relativa spesa sarà a carico del FEOGA per il 50 per cento e per il residuo 50 per cento a carico del bilancio nazionale, a condizione che la superficie totale dell'azienda non superi i cinque ettari investibili ad aranci e mandarini e, inoltre, che metà della superficie coltivata ad aranci e mandarini formi oggetto di riconversione, ma non sia inferiore a 20 are.

L'accordo in argomento prevede, altresì, la corresponsione di una sovvenzione per favorire il collocamento di arance e mandarini sui mercati comunitari. Tale sovvenzione, il cui onere sarà interamente imputabile al FEOGA, ammonta a 3-5 u. c. per quintale, a seconda delle varietà di arance e mandarini e potrà essere accordata fino al 1° giugno 1974, ma sarà ridotta del 25 e del 50 per cento durante la penultima e l'ultima campagna, rispettivamente.

L'accordo sui problemi relativi al settore ortofrutticolo è stato raggiunto dal Consiglio dei Ministri CEE nel corso della sessione 24-25 novembre ultimo scorso.

I provvedimenti approvati, che si applicano anche agli agrumi, riguardano, da un lato, il rafforzamento delle attuali misure di protezione nei confronti delle provenienze terze ed il coordinamento dei regimi d'importazione e, dall'altro, il perfezionamento ed il completamento delle norme volte ad assicurare il funzionamento dell'organizzazione di mercato.

Per ciò che concerne la difesa delle produzioni comunitarie nei confronti delle pro-

venienze terze concorrenti, i provvedimenti adottati riguardano, in particolare, la determinazione del prezzo d'entrata degli ortofrutticoli importati in base a criteri più obiettivi, così da rendere più frequente ed efficace l'applicazione dell'imposta compensativa prevista dal regolamento nei casi in cui vengano offerti, da Paesi terzi, prodotti a prezzi inferiori a quello comunitario di riferimento.

I provvedimenti adottati riguardano, altresì, il periodo di tempo necessario per lo scatto del sistema e l'applicazione dell'imposta compensativa che, in taluni casi, potrà essere decisa dalla sola Commissione, anche senza il parere del Comitato di gestione, sinora vincolante, nonchè l'unificazione dei regimi d'importazione di prodotti ortofrutticoli dai Paesi terzi, per attuare la quale è stato deciso il divieto, a decorrere dal 1° gennaio 1970, di applicare restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente. Una deroga a questo principio è stata prevista per taluni prodotti e per determinati periodi, per i quali il divieto in parola sarà applicato a partire dal 1° gennaio 1973, a condizioni che saranno fissate dal Consiglio.

Il Consiglio ha stabilito anche le condizioni di applicabilità della clausola di salvaguardia, in base alla quale può giungersi ora alla chiusura delle frontiere nel caso di perturbazioni o minaccia di perturbazioni nel mercato comunitario, derivanti da importazioni in provenienza dai Paesi terzi.

A maggiore tutela delle nostre aspettative, è stata inserita nel processo verbale una dichiarazione del Consiglio, in base alla quale la Commissione CEE è impegnata a prendere in considerazione, ai fini dell'applicazione della clausola di salvaguardia, non soltanto l'andamento delle importazioni, ma anche quello dei prezzi dei prodotti comunitari, nonchè a presentare, entro il 1° novembre 1970, un rapporto sul funzionamento dei meccanismi relativi all'applicazione dell'imposta compensativa e della clausola di salvaguardia, onde consentire al Consiglio di adottare le misure che si rendessero ulteriormente necessarie ai fini della difesa del mercato comunitario.

Le misure approvate per completare e perfezionare le attuali norme di organizzazio-

ne del mercato ortofrutticolo riguardano particolarmente gli interventi, le restituzioni all'esportazione, la commercializzazione dei prodotti di terza categoria di qualità all'interno della Comunità, nonché il risanamento della produzione frutticola comunitaria.

Per ciò che concerne gli interventi, è stato previsto che le organizzazioni dei produttori che procederanno al ritiro di prodotti del mercato a determinate condizioni, dovranno essere rimborsate delle spese sostenute per dette azioni. Il rimborso che il FEOGA dovrà corrispondere alle organizzazioni dei produttori sarà di entità pari al « prezzo di acquisto » fissato per il prodotto di seconda categoria di qualità, maggiorato del 10 per cento del « prezzo di base ».

Gli interventi statali sono stati resi obbligatori per tutta la Comunità limitatamente al caso di crisi grave e per prodotti di seconda categoria di qualità. La limitazione dell'intervento a questa categoria di qualità è stato deciso, fra l'altro, al fine di permettere la eliminazione dal mercato della merce più scadente, la cui presenza, in caso di eccesso d'offerta, impedirebbe ai produttori di collocare vantaggiosamente la merce di qualità migliore.

Le restituzioni all'esportazione verso i Paesi terzi, attualmente previste sul piano comunitario per altri settori produttivi, sono state estese al settore ortofrutticolo. La loro entità non sarà più commisurata all'ammontare dell'incidenza del dazio doganale, ma potrà essere computata in funzione dello scarto esistente fra il prezzo del prodotto comunitario e il prezzo praticato, per un prodotto corrispondente, nel commercio internazionale.

Il Consiglio ha deciso, altresì, di interdire la commercializzazione all'interno della Comunità dei prodotti ortofrutticoli aventi basse caratteristiche qualitative (terza categoria di qualità) che contribuirebbero, con la loro presenza a rendere ancora più pesante la situazione del mercato interno.

Inoltre gli agricoltori che, a determinate condizioni si impegnino ad estirpare meleti, pereti e pescheti al fine di riportare le relative produzioni ad un più equilibrato rapporto rispetto al fabbisogno, potranno be-

neficiare di un premio pari a 500 u. c. per ettaro estirpato ed il relativo onere ricadrà per metà sul FEOGA e per metà sui bilanci nazionali. Al contempo, è stato deciso che gli Stati membri non possano accordare ulteriormente aiuti alla piantagione di meleti, pereti e pescheti.

Carni suine

Nel corso dell'anno, sono stati predisposti ed approvati in sede CEE, gli atti normativi di attuazione della regolamentazione di base (Regolamento n. 121/67), che riguardano, rispettivamente, l'adeguamento trimestrale dei prelievi e dei prezzi limite, in rapporto alle variazioni dei prezzi dei cereali sul mercato comunitario e su quello mondiale, e la periodica fissazione dei livelli delle restituzioni, destinate a mantenere competitiva la produzione comunitaria sui mercati dei Paesi terzi.

In attuazione della disciplina di base, è stato adottato, inoltre, il Regolamento (CEE) n. 897/69, che fissa i criteri per la determinazione del « prezzo di penuria », cioè di quel livello di prezzo che segna il momento in cui si rendono necessarie le misure intese a facilitare le importazioni dai Paesi terzi, attraverso la riduzione totale o parziale dei prelievi.

Questo provvedimento ha trovato pratica attuazione, per la prima volta, in data 6 ottobre ultimo scorso, attraverso l'adozione del Regolamento (CEE) n. 1660/69 della Commissione, che prevede una riduzione dei prelievi all'importazione dei suini vivi e delle carni suine, nella misura del 50 per cento.

È stato stabilito, infine, il nuovo prezzo di base per la nuova campagna di commercializzazione iniziata il primo novembre. Tale prezzo, che riflette il livello di difesa da assicurare al settore delle carni suine nel caso di crisi di mercato, è stato confermato in lire 469 al chilogrammo-carcassa.

Il mercato delle carni suine è stato caratterizzato, in Italia, durante questi primi mesi del 1969, da prezzi in progressivo aumento, che hanno raggiunto, nel mese di ottobre, i

livelli più alti: lire 480-490 chilogrammo-peso vivo.

Tale aumento, che era d'altra parte stato previsto dopo la grave crisi della primavera dello scorso anno, quando, in rapporto ad una eccessiva espansione della produzione, si sono avuti prezzi molto bassi, sta ad indicare che, nonostante la regolamentazione comunitaria, non si è ancora riusciti ad assicurare una soddisfacente stabilità a questo mercato che continua ad essere sottoposto a cicliche fluttuazioni dei prezzi e della produzione.

L'organizzazione comune di mercato è riuscita, tuttavia, ad imprimere un notevole impulso all'allevamento suino, la cui produzione è notevolmente aumentata in questi ultimi anni. Infatti, la produzione di carne suina è passata dai 4,4 milioni di quintali del 1967 a circa 5 milioni di quintali nel 1968 e si prevede che la produzione del corrente anno raggiungerà i 5,2 milioni di quintali.

All'aumentata produzione ha corrisposto una più limitata importazione, il cui volume resterà, prevedibilmente, quest'anno, nei limiti dei 700.000 quintali registrati durante il 1968, mentre l'importazione del 1967 aveva superato un milione di quintali.

Uova e pollame

Nel corso del 1969, si è provveduto ad effettuare, presso i servizi della Commissione della CEE, l'esame dell'evoluzione dei prezzi dei mercati interni e di quelli terzi, ai fini dell'eventuale fissazione dei supplementi di prelievo per ogni singolo prodotto, nonché l'adeguamento trimestrale dei prelievi ordinari e dei prezzi limite, in relazione alle variazioni dei prezzi medi dei cereali sul mercato comunitario e su quello mondiale.

Sono state approvate, altresì, le norme, direttamente applicabili in ciascun Stato membro, che la Commissione elabora al fine di assicurare la regolare gestione dell'organizzazione di mercato.

Tra i provvedimenti di cui sopra, è da citare il Regolamento (CEE) n. 95/69 della Commissione, relativo all'applicazione delle norme di qualità e di commercializzazione

delle uova in guscio, per gli effetti che esso non mancherà di esplicitare nei confronti della produzione comunitaria e di quella dei singoli Paesi membri. Le norme di questo regolamento tendono, infatti, a valorizzare la freschezza del prodotto attraverso la razionalizzazione della produzione, della raccolta e della selezione della merce, e non è da dubitare che il progresso igienico e qualitativo, aumentando la fiducia dei consumatori, accrescerà le possibilità di collocamento del prodotto.

In conformità a quanto stabilito in sede comunitaria, i singoli Paesi membri hanno già provveduto ad adeguare le proprie legislazioni alla nuova disciplina comunitaria relativa alla commercializzazione delle uova.

Zucchero

È proseguita, nel corso del 1969, l'attività degli Organi comunitari diretta al completamento ed al perfezionamento della disciplina d'organizzazione comune di mercato del settore, attività che si è completata nella adozione di alcuni regolamenti del Consiglio e della Commissione della CEE.

Il Consiglio, in particolare, ha stabilito per la campagna 1969-70, i prezzi indicativi e d'intervento dello zucchero bianco e di quello greggio, i prezzi di soglia per i medesimi nonché per il melasso; i prezzi minimi garantiti ai produttori di barbabietole, confermando, peraltro, gli importi validi per la campagna precedente.

In ordine, peraltro, alla politica comunitaria di smaltimento delle eccedenze di produzione, risultano di particolare rilievo le nuove regole, poste con regolamento generale del Consiglio e con norme applicative della Commissione, concernenti i modi di determinazione delle restituzioni all'esportazione di zucchero verso i Paesi terzi, e riguardanti i premi di denaturazione dello stesso, destinato all'alimentazione animale: la fissazione dei relativi importi massimi può aver luogo anche mediante gare pubbliche, indette dai competenti Organismi di intervento nazionali, per l'aggiudicazione (in sede di Comitato di gestione), dell'importo più basso della restituzione o del premio.

Un tale sistema risulta praticamente più idoneo a suddividere nel tempo le operazioni di esportazione e di denaturazione, assicurando, nel contempo, un'attenuazione degli oneri finanziari della Comunità.

Per ciò che concerne la campagna di commercializzazione 1970-71 nessuna variante di rilievo viene proposta per i prezzi sia delle barbabietole che dello zucchero in quanto l'aumento di 5 u. c. per il prezzo indicativo e di intervento dello zucchero bianco deriva dall'aver considerato lo zucchero di seconda categoria, mentre per l'anno precedente detti prezzi erano stati fissati per la terza categoria. L'ulteriore aumento di altre 2,1 u. c. per il prezzo d'intervento è giustificato da alcune difficoltà verificatesi sul mercato del melasso, che inducono a considerare una presunta analoga diminuzione delle entrate dei fabbricanti di zucchero.

La Commissione CEE ha recentemente proposto che, ferma restando la responsabilità finanziaria parziale dei produttori eccedentari nei limiti del 35 per cento della quota di base, venga disposta la partecipazione della totalità dei bieticoltori della Comunità al riassorbimento dell'onere del FEOPA, mediante una riduzione massima del prezzo delle bietole di 1 u. c. per tonnellata prodotta.

Per ciò che concerne lo *status quo* nel livello dei prezzi, si fa osservare, però, che esso deriva dall'altra proposta della Commissione, di ridurre del 5 per cento, per la campagna 1970-71 le quote di produzione a prezzo pieno, per contenere le eccedenze ed i relativi oneri finanziari. Problema scottante, quest'ultimo, e di natura prettamente politica, in considerazione delle reazioni negative che certamente si avrebbero sia nel settore agricolo che in quello industriale.

Settore vitivinicolo

Il problema dell'organizzazione del mercato comune vitivinicolo è stato affrontato dagli Organi della CEE con la formulazione di proposte che sono state definite « complementari » e che sono volte ad assicurare a tale settore un'organizzazione simile a quella esistente per gli altri settori produttivi.

Tali proposte fanno seguito a regolamenti ed a direttive che disciplinano aspetti particolari della politica vitivinicola.

Si tratta di una serie di norme contenute nel Regolamento di base n. 24 del 4 aprile 1962, relative alla istituzione del catasto viticolo, alla denuncia annuale della produzione e delle giacenze di vino, alla istituzione di una disciplina dei vini di qualità nonché alla decisione del Consiglio, di pari data, riguardante l'apertura di contingenti intracomunitari diretti ad allargare progressivamente l'area di commercializzazione ed infine alla direttiva comunitaria riguardante la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite.

Le proposte presentate dalla Commissione al Consiglio sin dal 27 giugno 1967, hanno sollevato una serie di problemi, intorno ai quali non ha potuto finora essere raggiunto un accordo.

Tali proposte erano state ritenute, in linea di massima, valide da parte della delegazione italiana ai fini della istituzione di una efficiente organizzazione di mercato, a condizione però che il testo fosse integrato da una precisa definizione del prodotto oggetto della regolamentazione, anche sotto l'aspetto delle pratiche di arricchimento (vino da pasto) consentito e che fosse dal testo stesso eliminata ogni misura volta a bloccare gli impianti viticoli.

Ulteriori proposte formulate dalla Commissione in data 16 aprile 1969 non hanno condotto ad alcun risultato idoneo a facilitare l'accordo a livello politico in materia di caratteristiche minime naturali del vino, di limiti e di modalità di arricchimento, ciascun Paese essendo rimasto ancorato ai principi della propria legislazione.

Queste proposte, partendo dal principio della fissazione di gradazioni naturali minime differenziate nelle diverse zone della Comunità, prevedevano la possibilità che, ai fini del raggiungimento di un determinato grado minimo al consumo (8,5°), in talune di esse, potesse ricorrersi all'impiego di saccharosio.

Ora, tale pratica, ritenuta ammissibile da parte nostra, salvo misure eccezionali più

restrittive, per i vini di qualità prodotti in regioni determinate, non può essere ammessa per i vini di consumo corrente (così detti da pasto), senza pregiudizio per la viticoltura nazionale.

Il documento successivamente presentato dalla Commissione il 24 settembre 1969, non reca nulla di nuovo al riguardo. Anzi, mentre secondo le precedenti proposte si prevedeva che il Consiglio, al termine del quinto anno, avrebbe dovuto verificare la situazione ai fini del ravvicinamento dei limiti naturali e delle pratiche di arricchimento del vino da pasto, nel documento predetto non si fa più cenno del periodo transitorio.

A partire dal 1° novembre, la Comunità sarebbe divisa in due zone, nell'una delle quali dovrebbe ammettersi, in via permanente, anche per i vini comuni, la pratica dello zuccheraggio.

Pertanto il problema è stato interamente riproposto al Consiglio dei Ministri insieme con quelli relativi alla disciplina degli impianti, al regime dei prezzi e degli interventi; al regime della frontiera comune e, infine, ad aspetti complementari degli anzidetti punti.

In data 22 dicembre il Consiglio dei Ministri ha deciso che la liberalizzazione degli scambi nel settore del vino avrà inizio il 1° aprile 1970 e nel frattempo, cioè entro il 31 marzo, si procederà all'approvazione definitiva ed alla messa in vigore dei regolamenti di base e di quelli applicativi che saranno ispirati ai principi della preferenza comunitaria, della responsabilità finanziaria del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEOGA) per quanto riguarda gli interventi di mercato e le restituzioni all'esportazione, dell'equilibrio del mercato vinicolo al fine di evitare crisi che possano danneggiare il reddito dei viticoltori e del miglioramento qualitativo della produzione.

In attesa che tutte le norme dei regolamenti siano effettivamente applicate dagli Stati membri e cioè sino all'inizio della prossima campagna vitivinicola, gli stessi Stati membri importatori e produttori di vino possono invocare, in caso di gravi perturbazioni di mercato causate dal passaggio dall'attuale regime basso su contingenti a quello della libera circolazione del prodotto, la clau-

sola di salvaguardia che la Commissione, accertata la situazione, potrà confermare, annullare o modificare. Con l'accertamento da parte della Commissione dell'avvenuta applicazione dei regolamenti negli Stati membri, la clausola di salvaguardia decadrà e con l'inizio della campagna vitivinicola 1970-71 e cioè il 1° novembre prossimo venturo la deliberazione degli scambi entrerà definitivamente e completamente in vigore.

Tabacco

Le proposte della Commissione si articolano in quattro regolamenti:

1) proposta di regolamento sull'attuazione di una organizzazione comune di mercato nel settore del tabacco greggio (aspetto agricolo);

2) proposta di regolamento relativa all'imposta di consumo sui tabacchi manufatturati diversa dall'imposta sulla cifra di affari (aspetto fiscale);

3) proposta di regolamento relativa ai monopoli nazionali a carattere commerciale dei tabacchi manufatturati (aspetto monopolistico);

4) proposta di regolamento relativo agli Stati africani e malgascio associati ed ai Paesi d'Oltremare.

Partendo dalla considerazione che la realizzazione di un mercato libero per il tabacco greggio — che assicuri agli utilizzatori il libero accesso alle fonti di approvvigionamento — sarebbe svuotata, in gran parte, della sua importanza economica se non fosse possibile raggiungere parallelamente la libera circolazione dei prodotti manufatturati all'interno della Comunità, la Commissione ha presentato proposte in materia di agricoltura, di fiscalità e di monopoli ritenendole inscindibili.

1) Aspetto agricolo.

Secondo le proposte della Commissione l'organizzazione comune di mercato dovrebbe basarsi su due elementi:

a) permettere agli industriali di approvvigionarsi liberamente sui mercati mondiali

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ai prezzi internazionali maggiorati della sola protezione daziaria;

b) assicurare ai produttori comunitari il collocamento del loro prodotto attraverso la adozione di opportune misure.

Prezzi comunitari di obiettivo, annualmente fissati, dovrebbero orientare una certa specializzazione produttiva. Soltanto per il primo anno di applicazione del regolamento verrebbe garantito ai produttori un reddito pari a quello ottenuto l'anno precedente dagli organismi nazionali esistenti (monopolio Francia e Italia).

Sovvenzioni (premio) agli utilizzatori dovrebbero assicurare al tabacco comunitario una certa preferenza di mercato rispetto ai tabacchi di importazione (prodotti a più basso costo). L'abbandono del contingentamento della superficie coltivata dovrebbe permettere di sopprimere le restrizioni attuali in materia di produzione e commercio del tabacco greggio, e pertanto, renderebbe incompatibile la sussistenza del monopolio della coltivazione in Italia.

Da parte italiana si è sempre affermato il principio della priorità dell'attuazione di una organizzazione comune di mercato nel settore del tabacco, inteso come prodotto agricolo, non senza, peraltro, porre allo studio gli altri due aspetti del problema per trovarne i modi e i tempi di soluzione nell'ambito comunitario.

Al termine dei lavori del Comitato dei rappresentanti permanenti, è risultato che l'organizzazione comune di mercato potrebbe articolarsi in base ai seguenti criteri:

a) regime dei prezzi e di sostegno del mercato;

b) controllo di tale mercato;

c) scambi con i Paesi terzi.

Per quanto concerne il regime dei prezzi e quello di sostegno, si è d'accordo su una organizzazione fondata su tale regime; non così lo sono per quanto concerne le modalità da porre in essere per attuare detto regime. L'esame, pertanto, ha condotto alla formulazione di alternative di base del sistema stesso per quanto si riferisce:

alla fissazione del prezzo di obiettivo alla produzione;

alla fissazione del prezzo di obiettivo di mercato;

alla fissazione del prezzo d'intervento;

alla fissazione del premio o aiuto.

Per quanto concerne la erogazione del premio o dell'aiuto, si è determinato il seguente schieramento: la Commissione, i francesi e l'Italia ritengono che il premio debba essere versato agli acquirenti del tabacco comunitario, considerando che tale sistema avrebbe il vantaggio di permettere ai coltivatori di riscuotere il premio in una sola volta, essendo esso compreso nel prezzo, e di presentare minori difficoltà dal punto di vista amministrativo.

Gli altri Paesi CEE, invece, ritengono che sia opportuno versare l'aiuto ai produttori in quanto tale sistema eviterebbe la formazione di posizioni predominanti attraverso la concentrazione degli acquisti; la qualcosa potrebbe arrecare danno ai coltivatori, ponendoli in una posizione di dipendenza.

Circa la differenziazione dei prezzi di obiettivo alla produzione in funzione della qualità, la Commissione e le altre delegazioni si sono espresse per la fissazione, per ciascuna varietà, di un prezzo unico in base a un campione medio. Da parte nostra, per contro, si è portato avanti il principio che sia opportuno fissare, all'interno di ciascuna varietà, dei prezzi di obiettivo differenziati secondo la qualità, in quanto si ritiene che tale differenziazione sia indispensabile e per tenere conto delle notevoli differenze tra le varie qualità di una stessa varietà e per spingere i coltivatori verso produzioni qualitativamente migliori.

Per la differenziazione del premio in funzione della qualità si è espressa genericamente in favore la Commissione; da parte nostra si ritiene che sia opportuno fissare, all'interno della varietà, premi differenziati in funzione della qualità, in quanto la differenziazione del premio, incitando gli acquirenti a pagare prezzi meglio differenziati secondo la qualità, presenta minori incertezze per la remunerazione dei coltivatori.

Nella sessione del Consiglio chiusasi il 23 dicembre è rimasto inteso che l'organizzazione del mercato agricolo del tabacco sarà

approvata nella sessione del Consiglio del 19-20 gennaio.

2) *Armonizzazione della fiscalità sui tabacchi.*

Per quanto riguarda l'aspetto fiscale del problema, la proposta di armonizzazione della Commissione si basa sulla considerazione che l'interscambio comunitario dei tabacchi lavorati, in special modo di sigarette, è ostacolato dalla differenza di struttura dei regimi impositivi nazionali, assai spesso informati a principi discriminatori a sfavore dei prodotti esteri. Per questa ragione la Commissione ha proposto di creare una struttura armonizzata delle imposte sui tabacchi lavorati il cui effetto risulti « neutro » dal punto di vista della concorrenza.

Il sistema comune di imposizione — nell'ambito del quale gli Stati membri sarebbero liberi di fissare l'aliquota almeno in una prima fase — si attuerebbe sulla base dei seguenti principi:

a) in linea di principio l'imposta deve essere proporzionale;

b) all'interno di ogni Stato membro la aliquota deve essere identica per tutte le categorie di prodotti appartenenti ad uno stesso gruppo di tabacchi manifatturati;

c) l'imposta deve essere riscossa sulla base dei prezzi di vendita al minuto, dazio doganale compreso;

d) per quanto riguarda l'imposta sulle sigarette è previsto che la stessa deve essere specifica (fiscalità minima ma senza regime di prezzi minimi) fino ad un determinato livello del prezzo di vendita al minuto e divenire degressiva (aliquota degressiva) a partire da un altro livello del prezzo di vendita.

Tale problema della ristrutturazione del regime fiscale forma tuttora oggetto di esame e di discussione, non essendosi delineata, sull'argomento, alcuna convergenza di orientamento tra i vari Stati membri.

L'Amministrazione italiana, contraria a qualsiasi soppressione di diritti esclusivi nel settore commerciale, sia all'ingrosso che al dettaglio, sostiene che con le misure di libe-

ralizzazione adottate nel 1958 si è assicurata la neutralità del sistema fiscale e dell'eliminazione di ogni discriminazione dell'importazione dei prodotti da fumo comunitari, che vengono commercializzati in un regime di perfetta parità per quanto concerne l'approvvigionamento e gli sbocchi, con i prodotti nazionali.

L'atteggiamento italiano, quindi, è stato improntato ad una posizione di cauta riserva e, praticamente, ci si è dichiarati disponibili soltanto per l'eliminazione di eventuali residue discriminazioni, sempre che negli altri Paesi CEE vengano assicurate le condizioni di commercializzazione offerte dal mercato italiano.

Per il controllo del mercato, si era manifestato un contrasto di opinioni principalmente tra le delegazioni tedesca ed olandese, da un lato, che condizionano ogni ulteriore soluzione nel campo del tabacco greggio all'istituzione di tale sistema e, la delegazione italiana, dall'altro, che non ritiene accettabili le misure attraverso le quali dovrebbe esplicarsi tale controllo per i tabacchi la cui vendita richiederebbe il concorso del FEOGA.

Il vice presidente Manshold ha precedentemente proposto una soluzione di compromesso che esclude qualsiasi limitazione automatica della garanzia finanziaria, introducendo un riesame della situazione ogni qualvolta le quantità portate all'intervento superino un certo livello.

Circa la posizione del nostro Paese si ritiene non possa prescindere da un sistema di armonizzazione proporzionale al prezzo di vendita, con l'abbandono di qualsiasi concetto di degressività o di eventuale assortimento con imposta specifica. Infatti, qualsiasi sistema impostato nella direttrice di ridurre il divario fra i prezzi dei prodotti di più alto prezzo di vendita a danno delle marche nazionali di basso costo, ove è concentrata la massima parte della domanda, si traduce in un danno per l'Erario che vedrebbe sensibilmente ridotta l'entrata fiscale che si consegue con i tabacchi, la quale riveste notevole importanza per il bilancio dello Stato.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3) *Riordinamento dei monopoli a carattere commerciale.*

Per quanto riguarda il riordinamento dei monopoli a carattere commerciale la Commissione propone la soppressione degli attuali diritti esclusivi di importazione e di distribuzione all'ingrosso di tabacchi manifatturati dei Monopoli francese ed italiano.

La Commissione ritiene infatti che la realizzazione di un libero mercato per il tabacco greggio e l'applicazione di un sistema fiscale armonizzato sarebbero in parte private della loro portata economica qualora non fosse possibile conseguire parallelamente all'interno della Comunità la libera circolazione dei prodotti manifatturati. La realizzazione di tale obiettivo implica la soppressione dei diritti esclusivi di importazione e di distribuzione all'ingrosso di cui dispongono i due Monopoli.

per restituzione alla esportazione verso i Paesi terzi	
per interventi sul mercato interno	
per altre spese	
in totale	

Per la copertura di tali oneri viene provveduto mediante contribuzioni degli Stati membri che vengono calcolate secondo le norme del Regolamento n. 130/66/CEE, e precisamente:

a) quanto a u. c. 1.955.900.000 = lire 1.247.437.500 (periodo 1968-69):

per una prima parte proporzionalmente ai prelievi e tasse assimilate riscossi dai singoli Stati membri;

per una seconda parte, secondo le percentuali fissate per ciascuno Stato (percentuale che per l'Italia è del 20,3 per cento);

b) quanto a u. c. 63.090.000 — lire 39 miliardi 431.250.000 in base alle percentuali fissate a carico degli Stati membri per il pe-

FINANZIAMENTO DELLA POLITICA
AGRICOLA COMUNE

Il bilancio per l'esercizio 1969, per quanto si riferisce al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEOGA), concerne la *Sezione garanzia*, la *Sezione orientamento* e le *Sezioni speciali*.

Per la *Sezione garanzia* lo stanziamento di bilancio, che ammonta a u. c. 2.058.990.000 = lire 1.286.868.750.000, riguarda fino a concorrenza di u. c. 1.995.900.000 = lire 1.247 miliardi 437.500.000, il periodo di contabilizzazione 1968-69 e, fino a concorrenza di u. c. 63.090.000 = lire 39.431.250.000, stanziamenti per il periodo 1965-66 — iscritti al bilancio dell'esercizio 1967 e riportati all'esercizio 1968 — che non hanno potuto essere utilizzati entro il 31 dicembre 1968.

Il suddetto stanziamento di u. c. 2 miliardi 58.990.000 = lire 1.286.868.750.000 è in funzione della previsione di spesa per i seguenti titoli:

u. c. 1.104.776.000 = L.	690.485.000.000
» 951.014.000 = »	594.383.750.000
» 3.200.000 = »	2.000.000.000
<hr/>	
u. c. 2.058.990.000 = L.	1.286.868.750.000

riodo 1965-66 (percentuale che per l'Italia è del 18 per cento).

Sulla base della suddetta previsione di spesa, la quota contributiva dell'Italia è stata calcolata dalla Commissione CEE in complessive u. c. 533.019.040 (pari a 333,1 miliardi di lire) corrispondenti al 25,9 per cento della spesa complessiva.

Per la *Sezione orientamento* lo stanziamento di bilancio, in complessive u. c. 350 milioni 227.524 = lire 218.892.202.500, è destinato al finanziamento delle azioni strutturali intraprese nel quadro delle disposizioni comunitarie.

In particolare, lo stanziamento suddetto si riferisce:

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

quanto a u. c. 285.000.000 = lire 178 miliardi 125.000.000 al periodo di contabilizza-	zione 1967-68. Una parte di tale somma è devoluta a spese particolari e, precisamente:
u. c. 1.200.000 = L. 750.000.000 . .	per inchieste sul patrimonio suino;
» 15.000.000 = » 9.375.000.000 . .	per il miglioramento delle strutture di produzione e di commercializzazione nel settore del tabacco greggio;
» 1.000.000 = » 625.000.000 . .	per contributo al finanziamento degli aiuti accordati dagli Stati membri alle Associazioni di produttori nel settore degli ortofrutticoli;
» 23.000.000 = » 14.375.000.000 . .	per il settore degli ortofrutticoli.
u. c. 40.200.000 = L. 25.125.000.000 . .	in totale

quanto a u. c. 65.227.524 = lire 40.767.202.500 alla reiscrizione dal 1968. Tale somma deve permettere di impegnare nel 1969, oltre alle somme destinate alla seconda aliquota dei progetti 1968, le seguenti somme destinate a obiettivi speciali, e precisamente:

u. c. 4.000.000 = L. 2.500.000.000 . .	per il risarcimento dei danni causati in Italia dalla peste suina e per ricerche;
» 1.200.000 = » 750.000.000 . .	per censimento del patrimonio suino;
» 200.000 = » 125.000.000 . .	per aiuti alle Associazioni di produttori.
u. c. 5.400.000 = L. 3.375.000.000 . .	in totale.

La quota contributiva a carico dell'Italia è stata calcolata dalla Commissione in u. c. 71.096.187 (pari a circa 44,4 miliardi di lire) e corrisponde al 20,3 per cento della spesa complessiva.

Per la Sezione speciale lo stanziamento di bilancio, in complessive u. c. 140.250.000 = lire 87.656.250.000, è destinato, ai sensi del regolamento n. 742/67/CEE;

quanto a u. c. 138.250.000 = 86 miliardi 406.250.000 alle misure di compensazione a favore della Germania, dell'Italia e del Lussemburgo. Di tale somma, u. c. 44.000.000 pari a lire 27,5 miliardi spettano all'Italia;

quanto a u. c. 2.000.000 = 1.250.000.000 di lire alle misure di adeguamento e di orientamento a favore dell'agricoltura lussemburghese.

La quota contributiva dell'Italia nella misura del 28 per cento dell'intero stanziamen-

to, viene a risultare di u. c. 39.270.000 pari a lire 24,5 miliardi circa.

In data 29 luglio il Consiglio ha approvato il Regolamento n. 1534/69 relativo al concorso del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento, per il 1970.

Con tale regolamento le disposizioni dell'articolo 14 del Regolamento 17/64 sono rimaste applicabili ai progetti che saranno presentati per il concorso del Fondo.

Le domande di concorso potranno essere presentate per una metà entro il 15 dicembre 1969 e per l'altra entro il 31 marzo 1970.

Per il finanziamento dei progetti è stato messo a disposizione l'importo di 160 milioni di u. c. pari a lire 100.000.000.000.

In data 5 febbraio la Commissione ha deciso la concessione del concorso FEOGA a favore di 169 progetti nell'esercizio 1968.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

I progetti facenti parte di questa decisione si suddividono nel modo seguente:

Germania	progetti	41	u. c.	10.587.805 = L.	6.617.378.125
Belgio	»	17	»	2.816.811 = »	1.760.506.875
Francia	»	24	»	8.203.278 = »	5.127.048.750
Italia	»	66	»	12.905.910 = »	8.066.193.750
Lussemburgo	»	1	»	13.700 = »	8.562.500
Olanda	»	20	»	3.013.040 = »	1.883.150.000
Totali progetti 169			u. c.	37.540.544 = L.	23.462.840.000

Per quanto si riferisce ai 66 progetti italiani gli stessi sono suddivisi come segue:

Strutture di produzione

Lavori di bonifica idraulica ed irrigazione	N. 28	u. c.	6.015.788 = L.	3.759.867.500
Diversi	» 16	»	4.087.854 = »	2.554.908.750

Strutture di commercializzazione

Prodotti lattiero-caseari	N. 1	u. c.	82.346 = L.	51.466.250
Carne	—	—	—	—
Ortofrutticoli	» 8	»	975.596 = »	609.747.500
Vino	» 7	»	550.887 = »	344.304.375
Diversi	» 3	»	213.148 = »	133.217.500

Strutture miste

di produzione e commercializzazione	N. 3	u. c.	980.291 = L.	612.681.875
---	------	-------	--------------	-------------

Totali progetti N. 66 u. c. 12.905.910 = L. 8.066.193.750

In data 23 luglio 1969 la Commissione ha adottato a titolo della seconda ed ultima quota per l'anno 1968 altri 269 progetti per un importo totale di 57.356.831 u.c. pari a lire 35.848.019.375.

I progetti di cui sopra si suddividono come segue:

Germania	progetti	54	u. c.	15.982.141 = L.	9.988.838.125
Belgio	»	28	»	4.337.548 = »	2.710.967.500
Francia	»	41	»	12.673.575 = »	7.920.984.375
Italia	»	122	»	19.083.195 = »	11.926.996.875
Lussemburgo	»	1	»	800.000 = »	500.000.000
Olanda	»	23	»	4.480.372 = »	2.800.232.500

Totali progetti 269 u. c. 57.356.831 = L. 35.848.019.375

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per quanto si riferisce ai 122 progetti italiani essi si suddividono come segue:

Strutture di produzione

Lavori di bonifica idraulica ed irrigazione	N. 25	u. c.	5.557.048	=	L.	3.473.155.000
Diversi	» 34	»	6.280.689	=	»	3.925.430.625

Strutture di commercializzazione

Prodotti lattiero-caseari	N. 7	u. c.	937.641	=	L.	586.025.625
Carne	—		—			
Ortofrutticoli	» 38	»	3.633.065	=	»	2.270.665.625
Vino	» 14	»	1.909.539	=	»	1.193.461.875
Diversi	» 2	»	404.376	=	»	252.735.000
Strutture miste di produzione e commercializzazione	» 2	»	360.837	=	»	225.523.125
<hr/>						
Totali	» 122	u. c.	19.083.195	=	L.	11.926.996.875

In data 29 ottobre la Commissione ha adottato, in conto esercizio 1969, n. 34 decisioni relative ad un concorso di 8.472.837 u. c. pari a lire 5.295.523.125.

I progetti facenti parte di questa serie di decisioni si suddividono nel modo seguente:

Germania progetti	N. 5	u. c.	2.469.251	=	L.	1.543.281.875
Belgio »	» 5	»	612.270	=	»	382.668.750
Francia »	» 7	»	2.257.995	=	»	1.411.246.875
Italia »	» 13	»	2.419.028	=	»	1.511.892.500
Olanda »	» 4	»	714.293	=	»	446.433.125

<hr/>						
Totali progetti	N. 34	u. c.	8.472.837	=	L.	5.295.523.125

Per quanto si riferisce ai 13 progetti italiani gli stessi si suddividono come segue:

Strutture di produzione

Lavori di bonifica idraulica ed irrigazione	progetti n. 8	u. c.	1.245.989	=	L.	778.743.125
Diversi	» 3	»	698.294	=	»	436.433.750

Strutture di commercializzazione

Ortofrutticoli	progetti n. 1	u. c.	240.007	=	L.	150.004.375
Diversi	» 1	»	234.738	=	»	146.711.250
<hr/>						
Totali	progetti n. 13	u. c.	2.419.028	=	L.	1.511.892.500

Il regolamento finanziario della politica agricola comune per il periodo definitivo.

Nel Consiglio dei ministri conclusosi il 22 dicembre è stato raggiunto un accordo su un nuovo sistema di finanziamento della politica agricola comune per il periodo definitivo secondo un piano articolato su tre periodi: 1° gennaio-31 dicembre 1970; 1° gennaio 1971-31 dicembre 1974; 1° gennaio 1975-31 dicembre 1977.

Scopo precipuo del nuovo sistema è l'eliminazione progressiva del ruolo attuale dei bilanci nazionali nel finanziamento della politica agricola e il trasferimento delle responsabilità relative al bilancio comunitario, alimentato dalle « risorse proprie ». Su tale bilancio eserciterà un sempre più accentuato potere di controllo il Parlamento europeo.

Le « risorse proprie » saranno costituite dall'ammontare dei prelievi, da quello dei dazi, gradualmente devoluti dagli Stati membri alla Comunità e dai proventi delle imposte comunitarie. Fino a quando tali « risorse proprie » non saranno interamente costituite, il *deficit* del fondo agricolo comunitario sarà coperto dal contributo diretto degli Stati.

In particolare il nuovo sistema prevede quanto segue:

nel 1970, i prelievi saranno ancora devoluti dagli Stati membri alla Comunità e il *deficit* del fondo sarà coperto dal contributo diretto dello Stato. L'intero contributo (cioè prelievi a contributo diretto) di ciascuno Stato sarà stabilito secondo una chiave di ripartizione nazionale così fissata: Belgio 8,25 per cento; Germania 31,70 per cento, Francia 28 per cento, Italia 21,50 per cento, Paesi Bassi 10,35 per cento, Lussemburgo 0,20 per cento;

a partire dal 1° gennaio 1971 e fino al 31 dicembre 1974 gli Stati membri devolveranno l'intero ammontare dei prelievi ed una porzione progressiva dei dazi riscossi fino alla concorrenza del 100 per cento di questi alla fine del periodo in questione. Il resto delle spese della politica agricola comune sarà coperto mediante un contributo diretto degli Stati stabilito secondo la seguente chiave di ripartizione: Belgio 6,8 per cento, Germania

32,9 per cento, Francia 32,6 per cento, Italia 20,2 per cento, Lussemburgo 0,2 per cento, Paesi Bassi 10,35 per cento. Per il periodo in questione l'intero contributo di ciascuno Stato non potrà essere per ciascun anno superiore all'1 per cento o inferiore all'1,50 per cento di quello dell'anno precedente. A ciascun Paese verrà restituito il 10 per cento dell'ammontare dei prelievi e dei dazi devoluti alla Comunità per coprire il costo amministrativo della relativa riscossione;

a partire dal 1° gennaio 1975 e fino al 31 dicembre 1977 tutti i dazi e i prelievi dovranno essere devoluti alla Comunità e il *deficit* del fondo non sarà più coperto mediante contributi diretti degli Stati, ma bensì attraverso i proventi delle imposte comunitarie. Fino alla fine del periodo in questione, comunque, i contributi totali degli Stati potranno aumentare progressivamente, rispetto alla chiave del 1970, di una percentuale annuale massima del 2 per cento, sia verso l'alto che verso il basso;

il 1° gennaio 1978 tutte queste misure correttive cesseranno e i Sei devolveranno l'intero ammontare dei dazi e dei prelievi riscossi. La restituzione del 10 per cento per spese amministrative continuerà ad aver luogo.

Settore della pesca

La Commissione ha presentato al Consiglio tre progetti di regolamento nel settore della pesca, il primo riguardante le « strutture », il secondo l'organizzazione comune dei mercati ed il terzo, brevissimo, riguardante la sospensione dei dazi della TEC per l'importazione di alcuni prodotti ittici

Il regolamento che maggiormente ha occupato il Gruppo pesca è stato quello relativo all'organizzazione dei mercati; in tale regolamento due problemi, che invero ne costituiscono l'ossatura, sono stati al centro delle discussioni: la regolamentazione dei mercati ed il regime degli scambi con i Paesi terzi.

Per quanto riguarda il primo problema tutti i Paesi sono d'accordo su un sistema strutturato e completo di regolamentazione

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dei mercati; però, mentre Francia, Belgio e Lussemburgo sostengono, giusta la concezione della Commissione, la necessità dell'intervento dei pubblici poteri, Germania ed Olanda tendono ad escluderlo. Quanto all'Italia che, sarà bene ricordarlo, è interessata a meno del 10 per cento dei prodotti regolamentati, ha riservato la sua posizione in attesa di uno studio completo e approfondito, sulle implicazioni economiche e finanziarie del sistema proposto.

L'altro grosso problema del regolamento di mercato è quello riguardante il regime degli scambi con i Paesi terzi che prevede, oltre all'abolizione delle restrizioni quantitative, un sistema differenziato di clausole di salvaguardia — basate sui prezzi di riferimento — che vanno dalla sospensione delle importazioni all'applicazione di tasse compensative. In linea di massima si può dire che la Francia e, in misura più attenuata, l'Italia sono favorevoli ad una protezione delle frontiere comunitarie che sia tale da non rendere vani gli sforzi intrapresi parallelamente per l'organizzazione del mercato interno; la Germania invece, appoggiata in parte dai Paesi Bassi, tende a limitare al minimo strettamente necessario gli ostacoli agli scambi con i Paesi terzi, proponendo, in linea di massima, l'applicazione pura e semplice della tariffa doganale comune; il Belgio ed il Lussemburgo sono invece su una linea intermedia, che è poi quella della Commissione.

Come si è detto il regolamento di mercato ha assorbito la maggior parte del tempo dei lavori del Gruppo pesca. L'esame sul regolamento « strutture » non è quindi stato molto approfondito; è comunque risultato chiaro che il punto centrale di tale regolamentazione è la definizione dei « mezzi » e dei « fini » per l'attuazione di una politica comune delle strutture nel settore della pesca.

I regolamenti in questione prevedono anche la pesca nelle acque interne; per la parte « organizzazione dei mercati » l'Italia ha chiesto: 1) l'inserimento fra i prodotti regolamentati dei mitili e dei muggini; 2) norme di qualità per valorizzare e garantire la produzione delle specie ittiche delle acque interne; 3) concorso dei prodotti delle acque interne alla formazione dei prezzi di orientamento e d'intervento. Per il regolamento « strutture » l'Italia ha chiesto che siano previsti aiuti comunitari per lo sviluppo delle attrezzature degli allevamenti ittici (arginatura, scavi di canali eccetera).

Il Consiglio dei ministri del 18 dicembre ha approvato una Risoluzione in base alla quale i Regolamenti nella pesca dovranno essere emanati contestualmente prima del 30 aprile 1970. L'Italia ha fatto mettere a verbale una dichiarazione nella quale si sottolinea la necessità che, per la stessa data, siano approfonditamente studiate le implicazioni finanziarie degli emanandi Regolamenti.

CAPITOLO X

La politica comune dei trasporti

La politica comune dei trasporti comincia a delinearci; le misure adottate sono ancora limitate e coprono uno spazio troppo ristretto perchè sia possibile fare previsioni valide sulle prospettive future.

Ecco intanto un quadro delle realizzazioni conseguite nel 1969.

Il Consiglio dei ministri ha dedicato una sola sessione ai trasporti e cioè quella del 18 marzo corrente anno.

Nella sessione ministeriale del 18 giugno sono stati poi approvati due importanti regolamenti che senza dubbio costituiscono la migliore testimonianza circa la volontà degli Stati di portare a termine, sia pure con la gradualità richiesta dall'importanza dei problemi che vi sono connessi, il riassetto delle ferrovie nazionali, riassetto che condiziona la realizzazione di una politica dei trasporti basata su una « sana » concorrenza, di una concorrenza cioè, sostanziata da una serie di misure di intervento dei pubblici poteri intese a creare i presupposti di una pacifica coesistenza dei tre modi di trasporto.

Il primo dei due regolamenti è quello concernente l'azione che gli Stati membri devono esplicare in materia di oneri di servizio pubblico che gravano sulle imprese di trasporto e prime tra queste quelle ferroviarie.

La complessità del problema ha imposto una normativa che non è totale in quanto, tra l'altro, esclude dal campo di applicazione del regolamento le imprese, operanti nel settore stradale e in quello delle vie navigabili interne, che effettuano principalmente trasporti a carattere locale e regionale.

Il regolamento stabilisce che gli obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico e

cioè gli obblighi di esercitare, di trasportare e rispettare le tariffe, imposti alle imprese di trasporto, dovranno essere mantenuti soltanto nella misura in cui essi siano indispensabili per garantire la prestazione dei servizi di trasporto « sufficienti ».

Il regolamento definisce le modalità e i tempi per la sua attuazione nonchè il calcolo delle compensazioni cui avranno titolo le imprese alle quali sarà imposto il mantenimento totale o parziale degli obblighi citati nonchè degli oneri derivanti alle imprese per effetto dell'obbligo di applicare tariffe e condizioni di trasporto speciali nell'interesse di una o più categorie sociali particolari (operai, studenti, eccetera).

Il regolamento realizza una disciplina parziale; ma entro tre anni la normativa in materia dovrà essere completata.

Il secondo regolamento fissa le regole comuni per la normalizzazione dei conti delle imprese ferroviarie nazionali, sia sotto il profilo contabile (determinazione degli oneri a carico delle imprese suscettibili di normalizzazione) che sotto quello finanziario (compensazione degli oneri stessi).

Anch'esso introduce una normativa incompleta; la complessità dei problemi nonchè la rilevanza dell'onere finanziario per gli Stati hanno consigliato di procedere per tappe successive. La normalizzazione completa sarà realizzata allorchè saranno adottate le misure che definiscono i rapporti finanziari tra le aziende ferroviarie e gli Stati. Nel frattempo però, gli Stati cercheranno di eliminare le cause che danno origine agli oneri non ancora soggetti a normalizzazione.

Il Consiglio ha poi adottato il regolamento relativo alla armonizzazione di talune disposizioni in materia sociale nel settore dei

trasporti stradali. La nuova normativa in materia che riguarda soprattutto le ore di guida, giornaliera, settimanale e nel periodo di quindici giorni, degli autoveicoli destinati al trasporto di persone e di merci, costituisce, sul piano sociale, un progresso sensibile per i lavoratori di tale settore. Il regolamento è entrato in vigore dal 1° ottobre 1969.

Il Consiglio ha, inoltre, fissato i termini del mandato negoziale per la revisione dell'AETR (Accordo europeo relativo al lavoro degli equipaggi degli autoveicoli che effettuano trasporti internazionali su strada), in modo da ravvicinarlo al contenuto del regolamento comunitario.

Le trattative hanno avuto luogo a Ginevra in seno alla Commissione economica per l'Europa, e un accordo sembra ormai raggiunto nel senso che i Paesi terzi, ivi compresa l'URSS e gli altri Paesi dell'Est, metteranno in vigore le regole previste dalla Comunità a partire dal 1° gennaio 1974. Tutti i Paesi extracomunitari avevano chiesto un periodo transitorio ancora più lungo: ciò dimostra come la Comunità sia, in questo settore, su posizioni di avanguardia.

Tale accordo dovrà essere sottoposto al Consiglio per la sua *ratifica* e per l'esame delle conseguenze che esso comporta per i trasporti effettuati dai vettori comunitari.

Per completare il quadro dei lavori svolti nel settore dei trasporti merita di essere sottolineato l'andamento soddisfacente degli studi sui costi dei trasporti con riguardo ai costi delle infrastrutture stradali ai fini della loro imputazione e ripartizione tra gli utenti delle medesime. Lo studio pilota sull'asse Parigi-Le Havre è stato ultimato e si sta procedendo ora alla messa a punto di studi nazionali da effettuarsi sulla base del costo marginale d'uso nell'intento di procedere subito al riordinamento delle basi di calcolo delle tasse sugli autoveicoli industriali. La Commissione ha presentato al riguardo una proposta di direttiva.

Fra i problemi attualmente all'esame della Comunità vi è quello relativo alla disciplina degli aiuti accordabili ai trasporti ai

sensi dell'articolo 77 con riferimento agli articoli 92 e 93 del Trattato di Roma. La Commissione ha a suo tempo presentato una proposta di regolamento la cui adozione era stata inclusa da parte italiana nel gruppo dei regolamenti aventi carattere di priorità.

L'importanza di tale regolamento risiede nel fatto che gli aiuti concessi alle imprese di trasporto, in forma diretta o indiretta, possono influire non solo sulle condizioni di concorrenza tra imprese e modi di trasporto, ma anche sugli scambi infracomunitari.

Un altro regolamento, da menzionare tra i tanti che formano oggetto di negoziato, è quello concernente la disciplina all'accesso al mercato delle vie navigabili interne fra le quali il Reno. Il carattere internazionale di questa importante via fluviale ha suggerito l'opportunità di aprire un dialogo con i Paesi terzi firmatari dell'atto di Manheim al fine di assicurare l'unicità del regime giuridico applicabile.

A questo dialogo — come alle « conversazioni » in corso per applicare a qualsiasi impresa che effettua trasporti sul Reno le norme che la Comunità ha adottato ai sensi degli articoli 85 e 86 del Trattato — l'Italia partecipa a pieno titolo in seguito ad un accordo intervenuto prima a Bruxelles e poi confermato a Strasburgo in seno alla Commissione centrale del Reno.

L'Italia ha ripreso così, anche se in linea di fatto, il suo posto nella suddetta Commissione, posto che aveva abbandonato prima della guerra e che non era finora riuscita a recuperare per l'opposizione di alcuni Paesi.

È da ricordare, infine, il negoziato in seno alla Commissione per trovare una soluzione al problema delle *Seehafentariife*, tariffe di concorrenza praticata dalle ferrovie tedesche, che orientano i traffici verso i porti del Nord.

In conclusione, può dirsi che progressi sono in corso: se si riuscirà a superare taluni scogli, la politica comune dei trasporti potrà assumere un andamento più sollecito e portare così alla emanazione di misure.

CAPITOLO XI

Le relazioni esterne della Comunità — La politica commerciale comune — Gli accordi di associazione e commerciali — Relazioni con i Paesi in via di sviluppo — I rapporti con la Gran Bretagna e con gli altri Paesi che han fatto domanda di adesione

POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Nel corso del 1969, ultimo anno del periodo transitorio, i lavori comunitari tendenti a realizzare gli obiettivi fissati dal Trattato per tale scadenza si sono ulteriormente intensificati e, pur procedendo fra notevoli difficoltà determinate dalle divergenze esistenti nelle politiche degli Stati membri, hanno consentito di giungere per la maggior parte dei casi alla formulazione e alla concreta realizzazione di una politica commerciale comune nel periodo definitivo.

Uniformazione dei regimi che disciplinano l'intercambio con i Paesi terzi. Il 10 dicembre 1968 il Consiglio ha adottato, con particolare riferimento alla politica commerciale comunitaria, tre regolamenti entrati in vigore il 1° gennaio 1969. Tali regolamenti hanno per obiettivo:

l'uniformazione delle liste di liberazione all'importazione dai Paesi terzi, Parti Contraenti del GATT;

l'attuazione di una procedura comune per la gestione dei contingenti quantitativi all'importazione nella Comunità;

l'adozione di un regime particolare per l'importazione di determinate merci da alcuni Paesi terzi.

Sulla base di questi provvedimenti il Consiglio ha esteso il 30 giugno 1969 a 13 nuovi prodotti la liberazione comunitaria; una seconda proposta della Commissione in tal senso, relativa ad altre 47 posizioni, è tuttora in corso di esame. Attualmente la lista comune di liberazione comprende 839 posizioni di tariffe, pari cioè a più di due terzi

delle 1.097 voci della tariffa doganale comune. La Commissione si propone inoltre di disciplinare appena possibile sul piano comunitario, i restanti prodotti che non sono ancora sottoposti ad un regime comune. In tale ottica essa ha già presentato proposte per cinque settori merceologici (ceramica, calzature, ombrelli, coltellerie, cuscinetti a rotolamento), proposte che hanno peraltro suscitato vive perplessità da parte italiana, specie a causa delle concessioni unilaterali che esse comporterebbero, e della diminuzione di potere negoziale che ne deriva per i singoli Stati membri e per l'intera Comunità.

Questi tre regolamenti di base sono applicabili, quanto all'estensione geografica, a tutti i Paesi terzi solo per i prodotti agricoli regolamentati; per le altre merci, la loro estensione ai Paesi a commercio di Stato era stata subordinata all'adozione delle seguenti disposizioni, che la Commissione aveva sottoposto al Consiglio;

fissazione di una lista comune di liberazione che potrebbe essere costituita per la massima parte di tali Paesi da 400 posizioni doganali (in luogo delle 839 che costituiscono la lista applicabile ai Paesi membri del GATT o assimilati);

possibilità di sottoporre a sorveglianza e controllo l'importazione di alcuni prodotti compresi nella suddetta lista;

procedura d'intervento per l'adozione di adeguate misure di salvaguardia nel caso di pregiudizio grave o di minaccia di tale pregiudizio per le produzioni comunitarie.

Secondo la Commissione queste regole — destinate ai Paesi a commercio di Stato — dovevano venire applicate integralmente soltanto nei confronti della Cecoslovacchia e della Polonia, membri del GATT; per gli altri Paesi dell'Est europeo (URSS, Bulgaria, Romania e Ungheria) la « lista di liberazione » doveva comprendere soltanto 43 voci doganali (di cui 39 riguardanti prodotti agricoli regolamentati) e per i quali era già prevista la liberazione *erga omnes*; totalmente esclusi da ogni regolamentazione comunitaria erano l'Albania, la Cina popolare, la Mongolia, la Corea del Nord ed il Vietnam del Nord.

Queste regole suggerite dalla Commissione per i Paesi a commercio di Stato hanno sollevato formali riserve da parte italiana per i seguenti motivi:

inopportunità di operare una discriminazione formale tra Paesi GATT e Paesi a commercio di Stato;

inopportunità di operare una ulteriore discriminazione tra Paesi a commercio di Stato membri o no del GATT, discriminazione che condurrebbe all'assurdo di liberalizzare, se si escludono i prodotti agricoli regolamentati, solo quattro voci tariffarie nei confronti dei Paesi dell'Est europeo non membri del GATT;

opportunità di esaminare se non venga includere nel prospettato regime comunitario anche quei Paesi a commercio di Stato (Albania e Paesi asiatici) che, secondo le attuali proposte della Commissione, ne sarebbero totalmente esclusi;

necessità di rivedere la lista di prodotti redatta dalla Commissione per stabilirne la accettabilità o meno nella sua intierezza.

Dopo lunghi dibattiti il Consiglio dell'8-9 dicembre decideva che fossero fissate delle liste separate per ognuno dei sei Paesi dell'Europa Orientale che « fotografassero » la situazione in quel momento. In pratica ciò significa che la lista di liberazione per la Polonia, la Cecoslovacchia, l'Ungheria, la Bulgaria e la Romania è costituita da circa 400 voci mentre per ciò che riguarda l'URSS la lista include solo 43 voci doganali. Da parte italiana ci si è astenuti dal voto repu-

tando che tale soluzione poteva apparire come una discriminazione nei confronti dell'Unione Sovietica.

Per quanto concerne *l'unificazione delle relazioni convenzionali con i Paesi terzi, e cioè la comunitarizzazione dei vigenti accordi commerciali bilaterali e la futura stipulazione di accordi comunitari*, le Istituzioni comunitarie, nell'impossibilità di procedere entro il 31 dicembre 1969 alla sostituzione di tutti gli accordi dei Paesi membri (circa 800), sono venute nella determinazione di consentire la proroga oltre la fine del periodo transitorio di quegli accordi il cui contenuto non rischi di compromettere la graduale instaurazione della politica commerciale comune. Si è quindi proceduto ad un approfondito esame degli accordi che venivano man mano a scadere, esame che ha portato all'adozione, da parte del Consiglio dei Ministri, di una serie di Decisioni che consentono, in deroga alla Decisione del 9 ottobre 1961, il mantenimento in vigore, oltre il 31 dicembre 1969, di 57 accordi commerciali bilaterali, di cui 25 riguardano l'Italia.

Il Consiglio del 16 dicembre ha deciso che dal 1° gennaio 1970 tutti gli accordi con i Paesi terzi vengano negoziati dalla Comunità. Le procedure relative prevedono che lo Stato membro il quale desidera negoziare un accordo con un Paese terzo, ne informa la Commissione che a sua volta comunica l'intenzione agli altri Stati membri. Segue poi una consultazione, in seno al Comitato speciale previsto dall'articolo 113 del Trattato, diretta a stabilire se esistono le condizioni per un negoziato comunitario come previsto da predetto articolo. Qualora risulti che le disposizioni da negoziare riguardano la politica commerciale della Comunità, la Commissione sottomette un rapporto al Consiglio raccomandandogli di autorizzarlo ad aprire i negoziati. Infine, ottenuta l'autorizzazione dal Consiglio, la Commissione ha il compito di condurre i negoziati stessi in consultazione con il Comitato speciale previsto dall'articolo 113.

Il principio tuttavia della « comunitarizzazione » degli Accordi commerciali con i Paesi terzi stabilito dalla menzionata deci-

sione del Consiglio sulla base dell'articolo 113 del Trattato ha subito peraltro una limitazione, importante, seppure temporanea. L'atteggiamento della Francia e della Germania, reticenti, anche se per motivi diversi, a trasferire alla Comunità ogni competenza in materia di politica commerciale verso i Paesi dell'Est, nonché il rifiuto da parte dell'Unione Sovietica e degli altri Paesi dell'Est di riconoscere la Comunità e a trattare con essa hanno posto il Consiglio di fronte all'esigenza di adottare un certo correttivo, strettamente pragmatico, alla rigidità dei principi dell'articolo 113. Agendo diversamente si sarebbe infatti rischiato una interruzione delle relazioni commerciali convenzionali in caso di impossibilità di negoziare da parte della Comunità o nell'ipotesi che mancasse l'interesse ad un accordo per la Comunità nel suo insieme.

Il Consiglio quindi stabiliva nella sua sessione dell'8-9 dicembre, che gli Stati membri — per un periodo di tre anni — potranno continuare a negoziare, per ragioni particolari e a titolo eccezionale, accordi bilaterali con i Paesi terzi (in sostanza, con i Paesi Est) rispettando una procedura comunitaria fondata: *a*) su un'autorizzazione preventiva del Consiglio a negoziare bilateralmente; *b*) su una consultazione comunitaria vincolante in merito alle linee direttrici lungo le quali sviluppare i negoziati bilaterali.

Per quanto riguarda *singoli settori merceologici*, notevoli progressi sono stati realizzati nel settore dei tessili di cotone. Dopo gli accordi di autolimitazione conclusi lo scorso anno con India e Pakistan, un complesso negoziato con il Giappone, protrattosi per parecchi mesi, ha consentito di mettere a punto, sul piano comunitario, un accordo-base con tale Paese, sulla cui falsariga sono stati conclusi accordi bilaterali di autolimitazione, validi fino alla scadenza dell'Accordo a lungo termine sul commercio internazionale dei tessili di cotone (30 settembre 1970). Per i predetti accordi è intervenuta una apposita Decisione di deroga del Consiglio, al fine di legittimarne formalmente il mantenimento in vigore oltre la fine del periodo transitorio.

Sempre nel settore dei tessili, la Comunità ha negoziato e concluso con la Svizzera un accordo che prevede, entro determinati limiti quantitativi, la franchigia doganale sul valore aggiunto alla reimportazione dei tessili precedentemente esportati per essere sottoposti ad operazioni di perfezionamento. Tale accordo sostituisce, e comunitarizza, i tre preesistenti accordi bilaterali vigenti tra la Svizzera, da un lato, e la Francia, la Germania e l'Italia, dall'altro.

La Comunità ha inoltre dato seguito agli impegni a suo tempo assunti in sede di *Kennedy Round*, negoziando concessioni su taluni prodotti che interessano i Paesi in via di sviluppo. È stato così concluso un accordo con l'India per la concessione della franchigia, entro determinati limiti quantitativi, all'importazione di prodotti dell'artigianato, ed analoghe trattative consentiranno di estendere tale trattamento preferenziale ad altri Paesi in via di sviluppo (Pakistan, Filippine). Altri accordi sono stati conclusi, o sono in fase avanzata di negoziato, con l'India ed il Pakistan per i prodotti di cocco ed i prodotti di juta.

Un coordinamento particolarmente intenso è stato dedicato ai diversi problemi che pone la partecipazione della Comunità ai lavori GATT sia sul piano tariffario, per il cui Comitato Speciale dell'articolo 111 ha costantemente assistito la Commissione nei negoziati da essa condotti, sia per i problemi commerciali sollevati nei diversi Gruppi di lavoro istituiti a seguito della XXIV sessione delle Parti Contraenti (Comitato agricoltura, Gruppo prodotti lattieri, Gruppo pollame, Comitato prodotti industriali, Gruppo aggiustamenti fiscali alle frontiere, Gruppo diritti compensativi).

Le relazioni fra la Comunità e gli USA hanno reso necessario uno stretto coordinamento fra i Sei allo scopo di definire una posizione comune di fronte ad alcuni orientamenti manifestatisi in seno all'amministrazione americana in favore di un più largo ricorso a misure restrittive delle importazioni, soprattutto nel settore dei tessili, delle calzature e di altri prodotti finiti di nostro particolare interesse. In occasione delle visite a Bruxelles del Presidente Nixon e dei

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ministri Stans e Harding nonchè delle missioni a Washington del Presidente Rey e del Commissario Deniau, la Comunità ha assunto un fermo atteggiamento in favore del mantenimento della libertà degli scambi e contro involuzioni protezionistiche nocive allo sviluppo delle correnti di traffico fra i due maggiori *partners* commerciali mondiali. A più riprese il Consiglio ha dibattuto i problemi connessi con il contenzioso commerciale CEE-USA, mentre i lavori del Comitato dei rappresentanti permanenti e del Comitato speciale dell'articolo 111 hanno permesso l'elaborazione di posizioni comuni sui principali problemi controversi e la effettuazione di numerosi interventi ufficiali della Comunità presso l'Amministrazione americana (ad esempio per l'aumento dei dazi sui tessuti misti di lana e le restrizioni all'importazione di armi da fuoco).

Il Consiglio ha deciso il 19 dicembre di differire di un anno le riduzioni tariffarie per i prodotti chimici, previste da un Protocollo negoziato nel quadro del *Kennedy Round*, che dovrebbero essere applicate al 1° gennaio 1970, nonchè di applicarle al più tardi il 1° luglio 1971 qualora gli Stati Uniti aboliscano l'*American selling Price* alla fine del prossimo anno.

L'esecuzione della *Convenzione per l'aiuto alimentare*, negoziato a Roma nel 1967, ha reso necessario elaborare uno schema comune per le azioni della Comunità (aiuti comunitari) e dei Paesi membri (aiuti nazionali). Sulla base dei lavori del Gruppo *ad hoc* e del Comitato dei rappresentanti permanenti, il Consiglio ha adottato, nel marzo e nell'ottobre del 1969, un completo programma di aiuto per le annate 1968-69 e 1969-70 che coprono l'intero quantitativo di 1.035.000 tonnellate di cereali che la Comunità ed i Paesi membri si sono impegnati a fornire annualmente nel quadro della Convenzione. Di tale quantitativo il 30 per cento circa (301.000 tonnellate per cui 65.000 date dall'Italia) è stato fornito sotto forma di aiuto comunitario per la scorsa campagna all'India (80.000 tonnellate), Pakistan e Turchia (50.000 tonnellate), Indonesia (56.000 tonnellate), Tunisia e Sudan (20.000 tonnellate) e Biafra (25.000 tonnellate). Il resto ha

formato oggetto di azioni nazionali dei singoli Stati membri. Dopo che il Parlamento ha approvato la legge per la ratifica della Convenzione, si sono presi i primi contatti con i Paesi beneficiari del dono nazionale in cereali. Per la campagna 1968-69 l'Italia fornirà complessivamente, in via bilaterale, 173.000 tonnellate di cereali, distribuiti tra la RAU, Turchia, Tunisia, Siria, Ceylon e Indonesia.

Per la campagna 1969-70 il programma comunitario prevede la fornitura di tonnellate 325.500 a titolo di aiuto comunitario, superiore quindi a quello accordato nel 1968-69. I Paesi beneficiari dell'aiuto saranno l'Indonesia (60.000 tonnellate), il Pakistan (80.000 tonnellate), la Turchia (50.000 tonnellate), il Niger ed il Libano (15.000 tonnellate ciascuno), il Mali (30.000 tonnellate), la Tunisia (35.000 tonnellate), Ceylon e lo Yemen (14.000 tonnellate ciascuno), la Croce rossa italiana e il Joint Church Aid. L'Italia ha già previsto uno stanziamento, come dono nazionale, di 149.000 tonnellate circa di cereali.

GLI ACCORDI DI ASSOCIAZIONE E COMMERCIALI

1) *Accordo di associazione con la Grecia*

Nel corso del 1969 è continuata la situazione di stallo della Associazione fra la Comunità e la Grecia, essendone gli sviluppi impediti dalla situazione politica di quel Paese. L'attività della Associazione è stata pertanto limitata, in base alle decisioni prese dal Consiglio nel 1967, al disbrigo degli affari correnti, e gli organi della associazione hanno funzionato soltanto a livello esperti e ambasciatori.

Non si sono registrati sviluppi neppure nel settore dell'assistenza finanziaria, che fu bloccata dal Consiglio dei ministri della CEE nell'ottobre del 1967: è rimasto quindi in sospeso, nonostante reiterate insistenze da parte greca, il finanziamento di 10 milioni di dollari a suo tempo previsto per la costruzione di una strada nell'isola di Creta.

Nel mese di giugno è stato affrontato a Bruxelles il problema della scadenza del re-

gime intracomunitario applicato agli ortofrutticoli greci in base al protocollo n. 6 del Trattato di Atene. Poichè non è stato possibile raggiungere una decisione nel Consiglio sulla opportunità di revocarlo, in base all'articolo 36 paragrafo 1 del Trattato, il regime in vigore risulta per ora ricondotto a partire dal 1° luglio 1969, ma l'importazione di ortofrutticoli greci è sottoposta al sistema dei prezzi di riferimento e delle tasse compensatorie.

2) *Accordo di associazione con la Turchia*

In base alla decisione presa il 9 dicembre 1968 dal Consiglio di associazione, si sono svolte a tutti i livelli nel corso del 1969 le trattative fra i Sei e il governo turco per definire il contenuto e le modalità del passaggio dalla fase preparatoria a quella transitoria dell'Associazione CEE-Turchia, passaggio che, in base all'Accordo di Ankara, potrebbe decorrere dal 1° dicembre 1969 e che il governo turco sembrava desideroso di attuare al più presto.

Non appena perfezionato l'accordo tra le parti, esso dovrà essere sottoposto alla ratifica di tutti i Paesi membri.

Quanto al contenuto della nuova tappa dell'Associazione, durante la quale si dovrebbe gradualmente realizzare l'unione doganale tra la Turchia e la Comunità, il governo turco ha chiesto dapprincipio di ottenere praticamente il regime intracomunitario per tutte le sue esportazioni, offrendo in contropartita concessioni assai limitate e comunque sottoposte ad un calendario a lunga scadenza senza poterne prevedere fin da ora il completamento.

Tenendo conto dell'esigenza di un ragionevole equilibrio delle reciproche concessioni e delle necessità di sviluppo dell'economia turca, sono state sottoposte, alla riunione del 9 dicembre scorso delle parti contraenti, le seguenti linee generali di accordo:

a) *Nel settore industriale*, i Sei hanno progressivamente convenuto di migliorare, per quel che riguarda le riduzioni tariffarie in favore delle esportazioni turche, i loro più limitati orientamenti iniziali portando

l'offerta di smobilitazione al 100 per cento sin dall'entrata in vigore dell'accordo (salvo limitate eccezioni per i tessili); l'Italia, che ha sin da principio favorito tale miglioramento, ha chiesto di mettere in eccezione pochi prodotti (bozzoli di seta, seta greggia e alcuni filati di cotone). Da parte loro i turchi sembravano disposti ad ammettere, in contropartita, il principio delle « tre liste », consentendo a riduzioni tariffarie particolarmente sensibili e accelerate per le importazioni dei beni strumentali.

b) *Nel settore agricolo*, il negoziato è stato particolarmente difficile, soprattutto per quel che riguarda il livello di preferenza per gli agrumi e per l'olio di oliva, che è inferiore a quello concesso al Marocco e alla Tunisia. Quanto agli altri prodotti agricoli, di fronte alla richiesta turca di ottenere per tutto il settore un trattamento pressocchè intracomunitario, la Comunità ha mantenuto il principio, già largamente realizzato nel corso della fase preparatoria, di offrire concessioni prodotte per prodotto nei settori di effettivo e provato interesse per le esportazioni turche (va osservato che la Turchia gode già di preferenze per il 92 per cento delle sue esportazioni verso la CEE). In quest'ordine di idee, mentre verrebbe mantenuta la « formula mediterranea » per gli *agrumi* (riduzione del 40 per cento sulla TEC); per l'*olio di oliva*, oltre al vantaggio commerciale di 0,5 dollari, è stato da ultimo consentito un vantaggio economico di 4,5 dollari per quintale (anzichè 4 dollari). Inoltre, i Sei offrirebbero una preferenza del 50 per cento per alcuni ortofrutticoli e un aumento di 900 tonnellate sul contingente tariffario di *tabacco*; per quel che riguarda l'*olio di oliva raffinato* non è sembrato possibile convenire sulla proposta della Commissione di accordare un trattamento uguale a quello concesso al Marocco e Tunisia (esenzione dell'elemento fisso del prelievo).

c) *Nel settore della manodopera*, si è convenuto a Sei di realizzare la libera circolazione dei lavoratori gradualmente fra il dodicesimo e il ventiduesimo anno dalla entrata in vigore dell'Accordo di Ankara,

e di accordare senza dilazioni ai lavoratori turchi un regime non discriminatorio per quel che riguarda condizioni di lavoro e remunerazione, nonché garanzie in materia di sicurezza sociale.

d) *Nel settore finanziario*, la Comunità era pronta ad aumentare l'assistenza finanziaria quinquennale alla Turchia da 175 a 220 milioni di dollari, essendo l'aumento costituito da 25 milioni di prestiti della Banca europea di sviluppo su fondi propri e 20 milioni con fondi di bilancio dei Paesi membri (restando inteso che, per quel che riguarda l'Italia, i nuovi oneri potranno essere previsti soltanto a partire dall'esercizio 1972).

La delegazione turca, presieduta dal Ministro degli esteri, non ha d'altra parte ritenuto di poter accettare le suesposte proposte di compromesso globali della Comunità, benchè questa avesse all'ultimo momento apportato qualche miglioramento a termine nel settore agricolo. L'insoddisfazione turca si appunta su tre temi: l'insufficienza dell'assistenza finanziaria; il rifiuto della Comunità di fissare sin da ora un calendario, sia pure indicativo, di ulteriore smobilitazione tariffaria per gli agrumi e gli ortofrutticoli in genere; la mancata libera circolazione dei lavoratori fin dall'entrata in vigore dell'accordo.

Le parti contraenti hanno quindi convenuto, il 9 dicembre, di riconvocare il Consiglio a livello ministeriale nel mese di marzo 1970.

3) *Accordi di associazione con la Tunisia e il Marocco*

Il 28 marzo a Tunisi e il 31 a Rabat sono stati firmati dalla Comunità europea gli Accordi di associazione con la Tunisia e il Marocco, la cui genesi ed il cui contenuto sono stati illustrati nella precedente relazione del 1968. I due accordi, che hanno una validità di 5 anni e che sono entrati in vigore il 1° settembre scorso, costituiscono un passo importante, anche se non definitivo, sulla via della piena applicazione della « dichiarazione di intenzioni » allegata al Trattato di Roma. Le parti contraenti hanno

assunto l'impegno di intraprendere fra tre anni dei negoziati per l'allargamento delle basi dell'associazione: essa è infatti per ora limitata al settore degli scambi commerciali e pertanto è stata stipulata, per la Comunità, soltanto dal Consiglio e non anche di singoli Stati membri. Gli accordi conclusi hanno d'altra parte già creato degli organi istituzionali comuni, come il Consiglio di associazione, che veglierà sulla loro gestione ed esecuzione.

Giova ricordare che nel settore industriale la Comunità ha concesso ai prodotti di esportazione maghrebini il regime intracomunitario con poche eccezioni, come i lavori in sughero, i prodotti CEEA e i prodotti petroliferi raffinati: per questi ultimi è prevista una clausola di salvaguardia applicabile in caso di difficoltà reali del mercato comunitario e comunque quando verrà superato un *plafond* di 100 mila tonnellate all'anno per ognuno dei due Paesi.

Nel settore agricolo, la Comunità ha concesso vantaggi economici e commerciali per l'olio d'oliva grezzo e raffinato, gli agrumi, i prodotti della pesca, le conserve di ortofrutticoli, eccetera. Va d'altra parte ricordato che i vantaggi accordati per i prodotti sensibili quali l'olio di oliva e gli agrumi sono subordinati alla condizione che le offerte sul mercato comunitario avvengano a determinati prezzi minimi fissati in modo da non compromettere lo smercio della produzione dei Sei all'interno della Comunità.

Per quel che riguarda le contropartite offerte dalla Tunisia, la Comunità ha ottenuto, oltre al consolidamento e al parziale progressivo incremento del livello di liberazione per i prodotti sottoposti a restrizioni quantitative: per il 40 per cento delle sue esportazioni verso la Tunisia, una preferenza tariffaria pari al 70 per cento di quella finora accordata alle importazioni dalla sola Francia; di questa importante concessione sarà l'Italia a trarne il maggior beneficio, soprattutto per le sue esportazioni di prodotti farmaceutici, prodotti tessili, frigoriferi, generatori e motori elettrici, apparecchi radio e televisivi, pneumatici e autoveicoli.

Quanto alle contropartite marocchine, sul piano tariffario, esse consistono in conces-

sioni variabili e applicabili *erga omnes* e, sul piano delle restrizioni quantitative, nel consolidamento del livello attuale di liberazione verso la Comunità nonchè, per un certo numero di prodotti, nell'apertura alla Comunità di contingenti per i quali è previsto un coefficiente di incremento annuo.

I due accordi di Tunisi e Rabat prevedono entrambi una clausola di salvaguardia generale invocabile dalle due parti in caso di difficoltà economiche o di turbamenti nella bilancia dei pagamenti.

Contemporaneamente all'entrata in vigore degli accordi di Tunisi e Rabat, ha avuto anche inizio l'estensione (a suo tempo deliberata dal Consiglio) dello speciale regime preferenziale (40 per cento della TEC) in favore degli agrumi originari della Turchia, Spagna e Israele: verso questi ultimi due Paesi la concessione è stata però dovuta ritirare, in attesa della conclusione di accordi specifici: infatti il Consiglio del GATT non avendola ritenuta — mancando il contesto di un'unione doganale o zona di libero scambio — conforme alle sue regole, non ha ravvisato l'esistenza delle condizioni per la concessione della deroga.

4) Relazioni con la Spagna.

L'ultima fase dei negoziati fra la Commissione europea e la Spagna ha avuto inizio alla fine del mese di ottobre, sulla base del nuovo mandato definito dal Consiglio dei ministri della comunità nella sessione del 17-18 ottobre.

Va rilevato che non si tratta di concludere un accordo di « associazione », ma un semplice « accordo commerciale » (sia pure preferenziale), la cui natura non è sostanzialmente diversa da quella prevista dal primo mandato che fu approvato dal Consiglio l'11 luglio 1967. Esso risponde pertanto alla nota posizione italiana descritta nei seguenti termini del nostro *Memorandum* in data 4 maggio 1964 sulle relazioni della Comunità con i paesi terzi: « ... poichè per i paesi europei la formula dell'associazione non dovrebbe essere ammessa che in vista e in funzione dell'adesione, occorre che i candidati rispondano alle condizioni politiche in-

dispensabili all'adesione, sia sul piano interno che sul piano internazionale; in caso contrario, l'unica alternativa consiste nell'attenersi alla formula dell'accordo commerciale ».

In armonia con tale impostazione, è previsto che l'accordo da concludere avrà una durata di 6 mesi e potrà essere seguito, previa intesa fra le parti, da un secondo accordo avente per obiettivo l'ulteriore soppressione degli ostacoli alla parte essenziale degli scambi fra la Comunità e la Spagna.

In occasione della prima fase dei negoziati, nel 1968, gli spagnoli chiesero di ampliare sensibilmente il contenuto dell'accordo sia sul piano commerciale che su quello istituzionale, proponendo tra l'altro che si definisse, sia pure sommariamente, il contenuto della seconda tappa e che il passaggio a quest'ultima potesse essere negoziato prima della scadenza della prima tappa.

Ma la Comunità, non ritenendo di poter accogliere tali richieste, si è limitata a prevedere, nel secondo mandato, soltanto un ampliamento delle reciproche concessioni commerciali, lasciando immutate le basi politico-istituzionali del primo mandato.

Oggetto del negoziato sono le seguenti concessioni reciproche:

a) Da parte della Comunità: 1) riduzione del 60 per cento sulla TEC entro il terzo anno per i prodotti industriali, con possibilità di passare al 70 per cento il quarto anno e con una lista di eccezioni nella quale figurano anche i lavori di sughero; 2) nel settore agricolo: per gli agrumi, una preferenza del 40 per cento nel quadro della nota formula mediterranea già illustrata nella parte della relazione dedicata al Marocco e alla Tunisia; per l'olio di oliva greggio un vantaggio commerciale di dollari 0,5 per quintale e un vantaggio economico di dollari 4 sui prelievi comunitari, nel quadro della formula mediterranea di garanzia del prezzo minimo all'importazione definita dal Consiglio per questo prodotto (per il Marocco e la Tunisia, il vantaggio economico è stato fissato in 5 dollari); riduzioni tariffarie di vario livello per altri prodotti agricoli spagnoli di esportazione come conserve di ortofrutticoli, prodotti della pesca, alcuni vini

di qualità, pomodori, uva ed altri ortofruticoli.

b) Da parte della Spagna, la smobilitazione doganale verrebbe raggruppata in due liste, di cui la prima (di carattere piuttosto teorico) riguarda i prodotti che la Spagna importa attualmente in franchigia e per i quali la Comunità riceverebbe una preferenza del 60-70 per cento qualora venissero reintrodotti dazi; per una seconda lista, è stata offerta la smobilitazione del 25 per cento; quanto alle restrizioni quantitative, gli spagnoli aumenterebbero i contingenti di una media del 15 per cento all'anno (che per i prodotti sensibili potrebbe ridursi al 5 per cento) previo consolidamento all'80 per cento del tasso di liberazione attualmente in vigore.

Per quel che riguarda le clausole di salvaguardia, ve ne sarebbe una reciproca di carattere generale ed una intesa a favorire la creazione di nuove industrie in Spagna.

5) *Relazioni con Israele.*

Hanno avuto inizio nello scorso mese di novembre i negoziati fra la Commissione europea e il Governo israeliano per la conclusione di un accordo preferenziale sulla base del mandato approvato dal Consiglio dei ministri nella sessione del 17-18 ottobre.

L'accordo dovrà avere una durata di cinque anni e prevedere la possibilità di concludere successivamente un nuovo accordo « su base allargata ». Quanto al contenuto, l'accordo comporterebbe le seguenti concessioni comunitarie: nel settore industriale, una riduzione tariffaria progressiva fino al 45 per cento con una lista limitata di eccezioni assortita da una efficace clausola di salvaguardia, nonchè eventuali concessioni nel traffico di perfezionamento passivo; nel settore agricolo, estensione ad Israele delle formule preferenziali globali adottate dalla Comunità per i prodotti sensibili degli altri Paesi del bacino del Mediterraneo (agrumi ed olio d'oliva), nonchè riduzione della TEC (40 per cento) sui pompelmi e loro conserva, manghi e avocado. Tale soluzione tiene conto da una parte delle caratteristi-

che dell'industria israeliana (estremamente frazionata ma destinata a svilupparsi notevolmente in settori oggi ignoti anche alle autorità israeliane) ed evita dall'altra di affrontare i complessi problemi di armonizzazione politica ed economica di una piena associazione.

Il mandato per l'accordo CEE-Israele è stato preceduto da una decisione del Consiglio sulla procedura per l'applicazione delle misure di salvaguardia nei casi di urgenza nei confronti dei Paesi terzi beneficiari di preferenze comunitarie nel settore industriale (i prodotti agricoli sono già protetti dai relativi regolamenti o da meccanismi speciali).

Quanto alle contropartite che Israele dovrebbe offrire alla Comunità, questa si attende delle sostanziali riduzioni tariffarie sia nel settore industriale che in quello agricolo.

6) *Relazioni con la RAU e il Libano.*

La positiva decisione della Comunità per quel che riguarda l'accordo con Israele, che era stato a lungo ritardato dall'opposizione francese, è stata resa possibile dalla contemporanea decisione di prendere in esame le domande dei Paesi arabi della stessa zona geografica.

Nella stessa sessione del 17-18 ottobre, la Commissione europea è stata infatti incaricata di iniziare conversazioni esplorative con la Repubblica Araba Unita e con il Libano, che nel corso del mese precedente avevano presentato formale domanda alla Comunità per la conclusione di accordi commerciali preferenziali (« accordo commerciale dettagliato » dice la domanda della RAU).

I contatti fra la Commissione e l'Egitto hanno avuto luogo nel mese di novembre e saranno seguiti da un rapporto al Consiglio per la eventuale definizione di un mandato per l'apertura di negoziati formali. La RAU si attende delle concessioni che favoriscano le sue esportazioni e il miglioramento della sua bilancia commerciale: nel settore industriale, essa è soprattutto interessata ai prodotti tessili e ai prodotti petroliferi; nel settore agricolo, la RAU conta su preferenze

per il riso, i semi oleaginosi, gli agrumi, le conserve di frutta, eccetera.

Con il Libano, le conversazioni esplorative avranno inizio al più presto e verteranno sulla possibilità di prevedere concessioni commerciali di carattere più risolutivo rispetto al contenuto dell'accordo commerciale non discriminatorio già in vigore fra la CEE e quel paese. Circa gli sviluppi di quest'ultimo, si può ricordare che nel settembre 1969 il Gruppo di assistenza tecnica ha proceduto ad un primo esame di una nuova serie di domande di assistenza tecnica, presentate dal Governo di Beirut. Si sta cercando, da parte italiana, di poter prendere in considerazione una di tali richieste, analogamente a quanto è stato fatto nel 1968.

Da parte dell'Italia, che aveva già stimolato e favorito in passato alcuni approcci dei paesi arabi verso il mercato comune e che ha sempre sostenuto l'opportunità dello sviluppo di una equilibrata ed attiva azione comunitaria verso i paesi del Mediterraneo, si è dato un contributo determinante anche alla duplice decisione del Consiglio della comunità nei confronti di Israele e dei Paesi arabi.

7) *Relazioni con Malta.*

Nel mese di marzo ultimo scorso la Commissione europea ha rimesso al Consiglio un rapporto sulle conversazioni esplorative che aveva avuto nel 1968 con una delegazione di Malta sul contenuto da dare all'accordo sollecitato da quel paese.

Nel corso dell'anno si è delineato nell'apposito gruppo di lavoro della Comunità un orientamento generale favorevole ad un accordo in due tappe, di cui la prima — della durata di 5 anni — comporterebbe concessioni tariffarie immediate da parte della Comunità del 70 per cento per il settore industriale. Da parte maltese si dovrebbe procedere gradualmente ad una riduzione del 35 per cento restando inteso che alla fine della prima tappa il trattamento riservato alla Comunità sarebbe almeno altrettanto favorevole di quello concesso al Commonwealth. Il settore agricolo sarebbe in linea di massima escluso dalla prima tappa. Quanto al

contenuto della seconda tappa, le opinioni sono divise circa l'opportunità di prevedere fin da ora lo sbocco in una unione doganale, come desiderato dai maltesi.

8) *Relazioni con la Jugoslavia.*

La Commissione europea ha iniziato con la Jugoslavia nel corrente mese di dicembre una nuova fase del negoziato, che era stato interrotto nello scorcio del 1968, nelle more della definizione delle possibili offerte comunitarie per il settore della carne bovina, che costituiva per gli jugoslavi un elemento essenziale dell'accordo: al riguardo, la delegazione italiana ha svolto un ruolo attivo di sostegno delle aspirazioni jugoslave.

Come si ricorderà, per il settore industriale erano già stati ammessi, in favore della Jugoslavia, degli acceleramenti delle riduzioni tariffarie previste dal *Kennedy Round* assortiti da agevolazioni al commercio di esportazione dei tessili jugoslavi.

Il 10 novembre 1969 il Consiglio dei Ministri della Comunità ha potuto convenire, avendo la Francia tolto la riserva, che aveva ritardato la definizione del problema, su una formula che agevolerebbe l'importazione nella CEE anche dei bovini e della carne bovina jugoslava alle seguenti condizioni:

verrebbe concluso con la Jugoslavia un accordo di tre anni, che prevederebbe la riduzione dei prelievi sui bovini vivi e relative carni nel quadro di una cooperazione fra le due parti, tendente ad assicurare un ordinato svolgimento degli scambi;

la riduzione dei prelievi varierebbe in funzione di un calendario in base al quale si dovrebbero distinguere due periodi (15 agosto-31 gennaio e 1° febbraio-14 agosto), nonchè in funzione del rapporto « prezzo di mercato - prezzo di orientamento » (detta riduzione verrebbe contemplata in primo luogo per i periodi nei quali i prezzi di mercato si situano tra il 98 per cento e il 102 per cento dei prezzi d'orientamento);

detta riduzione verrebbe diminuita nel terzo anno dell'accordo;

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

lo scarto massimo fra prelevamenti sulle importazioni dai Paesi terzi e prelevamenti sulle importazioni dalla Jugoslavia non dovrebbe, secondo il Consiglio, superare i 25 punti già suggeriti dai francesi;

i prezzi jugoslavi globalmente considerati (prezzo franco-frontiera, più il dazio, più il prelevamento ridotto) non dovrebbero essere inferiori ai livelli che si determinerebbero applicando i prelievi normali;

l'accordo conterrebbe clausole analoghe a quelle dell'accordo con la Danimarca, in tema di misure di salvaguardia e reciproche informazioni.

Quanto al sistema di salvaguardia, il Consiglio ha convenuto che la Commissione potrà applicare misure di salvaguardia nel caso che le importazioni dalla Jugoslavia nella CEE di bovini e relative carni registrino un aumento del 22 per cento entro un trimestre, oppure un aumento del 15 per cento entro un periodo di un anno, a meno che la Commissione stessa non dimostri (ed il Consiglio approvi) che, malgrado detti aumenti percentuali, non si sono verificati perturbamenti nel mercato comunitario delle carni bovine.

9) Relazioni con l'Austria.

La situazione di stallo, in cui si è venuto a trovare l'esame comunitario dei termini di un accordo con l'Austria, a causa della opposizione italiana e che si trattasse finché non fosse possibile constatare che il territorio della Repubblica austriaca non veniva utilizzato per l'organizzazione di azioni terroristiche contro gli Stati confinanti o per rifugio dei terroristi stessi, si è risolta nella sessione dell'8 dicembre 1969 del Consiglio dei ministri della CEE. A seguito dei recenti favorevoli sviluppi dei rapporti fra i nostri due Paesi il nostro delegato ha infatti dichiarato che l'Italia, richiamandosi agli stessi valori di libertà, pace e collaborazione fra i popoli che sono alla base degli ideali europei su cui si fondano le Comunità, era lieta di togliere la pregiudiziale che fu allora costretta a porre, compiacendosi della graduale scomparsa del terrori-

simo nelle sue forme più vistose, prendendo atto al riguardo della ferma presa di posizione del governo austriaco contro le attività terroristiche, ed esprimendo la sua soddisfazione per la favorevole evoluzione che i rapporti italo-austriaci avevano avuto nel passato più recente.

A seguito della suddetta dichiarazione, il Consiglio ha incaricato la Commissione di riprendere contatto con il governo austriaco per esaminare le possibili basi di un accordo.

Circa il contenuto da dare all'accordo auspicato dall'Austria, va osservato che quest'ultima, dopo aver manifestato all'inizio di quest'anno un evidente interesse (insieme alla Svizzera e alla Svezia) ad inserirsi nei progetti di « arrangiamenti commerciali » che erano stati allora esaminati dalla CEE nel quadro dei problemi posti dalla domanda di adesione della Gran Bretagna, ha ora annunciato genericamente, in un *memorandum* del novembre scorso, di « aspirare urgentemente ad una soddisfacente regolamentazione dei suoi rapporti economici con la Comunità », non potendo, dato il suo stato internazionale, associarsi alla domanda di adesione di altri Stati.

RELAZIONI CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO

Importanti progressi sono stati compiuti nel settore dei rapporti fra la Comunità ed i Paesi in via di sviluppo.

Sul piano mondiale, si può ricordare: il positivo atteggiamento assunto dalla Comunità alla IV sessione della commissione per i prodotti di base dell'UNCTAD (maggio 1969); la tempestiva e generica offerta presentata nel quadro della instaurazione di un sistema generalizzato di preferenze, senza reciprocità, a favore dei prodotti manifatturati e semi-manifatturati dei Paesi in via di sviluppo, giusta Risoluzione n. 11/21 adottata a Nuova Delhi nel marzo 1968; la parte attiva presa dalla Comunità nei negoziati e nella gestione di numerosi accordi mondiali (grano, zucchero, caffè, stagno, olio d'oliva, eccetera).

Comunque, il 1969 rappresenta soprattutto una tappa importante nel campo delle relazioni con i Paesi africani associati, in quanto il 29 luglio è stata firmata a Yaoundé la nuova Convenzione di Associazione con i 18 Stati africani e Malgascio, ed il 24 settembre, è stato firmato ad Arusha il nuovo Accordo di Associazione con il Kenya, Uganda e Tanzania. Entrambe le associazioni hanno la stessa durata (5 anni) e la stessa data di scadenza.

La conclusione dei due trattati, negoziati su un piano di parità con 21 Stati africani che hanno una popolazione complessiva di oltre 85 milioni di abitanti, rappresenta il coronamento di lunghe trattative, cominciate sin dallo scorso anno, e conferma la volontà della Comunità di estendere i suoi rapporti associativi al di là dei Paesi con i quali i suoi membri già intrattenevano per ragioni storiche particolari rapporti.

Devesi accennare, in questo contesto, il rilancio del problema concernente le relazioni della Comunità con l'America Latina, che ha fatto seguito al *Memorandum* italiano del 4 novembre 1968.

1) *Associazione con i Paesi africani e malgascio.*

La prima Convenzione di Yaoundé, entrata in vigore nel 1964, è venuta a scadenza il 31 maggio 1969. Benchè il suo articolo 60 prevedesse che un anno prima di tale data si sarebbero incominciati i negoziati per un eventuale rinnovo, in realtà si può considerare che le trattative hanno avuto inizio soltanto alla fine del 1968, con la riunione delle Parti contraenti a livello ministeriale, svoltasi a Bruxelles il 19 dicembre.

I negoziati hanno proseguito alacramente durante tutta la prima metà del 1969 ed hanno comportato — specialmente da parte dei Sei — l'esame ed il superamento di numerosi problemi, collegati alla instaurazione del sistema di preferenze generalizzate preconizzate in sede UNCTAD, alla politica agricola comune, ai nuovi indirizzi da dare alla assistenza finanziaria e tecnica della Comunità in favore degli Stati associati d'Africa e del Madagascar (SAMA).

Le trattative per il rinnovo dell'Associazione si sono concluse il 28 giugno a Lussemburgo, ed il successivo 29 luglio — a Yaoundé — è stata solennemente firmata la nuova Convenzione che, a prescindere dalla importanza delle sue clausole commerciali e finanziarie, riveste un indubbio significato politico: con essa viene infatti riaffermata, dopo un decennio di positiva esperienza, quella volontà di reciproca ed amichevole collaborazione che ha sinora ispirato l'Associazione e che costituisce un esempio forse unico nel travagliato capitolo della « decolonizzazione ».

La Convenzione ha, come la precedente, una durata di 5 anni e ne riprende le grandi linee, specialmente per quanto concerne la parte istituzionale e il diritto di stabilimento. Notevoli modifiche sono state tuttavia introdotte nel titolo I (questioni commerciali) per tener conto della situazione di smobilitazione tariffaria e contingentale già raggiunta al 31 maggio 1969 e nel titolo II (questioni finanziarie) per meglio precisare gli orientamenti e le modalità di applicazione dell'assistenza finanziaria e tecnica in favore dei SAMA, per la quale il Fondo europeo di sviluppo disporrà di una dotazione complessiva di 828 milioni di u.c. (contro i 666 milioni previsti dalla Convenzione di Yaoundé). A tale importo devono aggiungersi 72 milioni di u.c. riservati ai territori d'oltremare associati alla Comunità ed ai Dipartimenti francesi d'oltremare. Inoltre, è stato previsto che la Banca europea d'investimenti possa concedere prestiti, sulle sue riserve, sino a concorrenza di 100 milioni di u.c.

Quanto alla politica di aiuti finanziari agli Stati Associati per il prossimo quinquennio, è stato posto l'accento sulla opportunità di favorire gli investimenti produttivi — e in particolare l'industrializzazione — preferibilmente nel quadro di progetti integrati.

Nel settore tariffario, la nuova Convenzione di associazione è caratterizzata da una netta diminuzione delle preferenze accordate ai SAMA. Infatti,

per quanto concerne i prodotti primari, la Comunità ha deciso di procedere, contemporaneamente alla entrata in vigore della

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Convenzione, ad una sostanziale riduzione della tariffa esterna comune sul caffè (dal 9,6 al 7 per cento), sul cacao (dal 5,5 al 4 per cento), sull'olio di palma (dal 9 al 7 per cento) e su altri prodotti minori;

per quanto concerne i prodotti industriali (manufatturati e semimanufatturati), quando il sistema delle preferenze generalizzate UNCTAD sarà perfezionato, tutti i Paesi in via di sviluppo beneficeranno delle stesse preferenze ora accordate ai SAMA.

La nuova Convenzione di Yaoundé sarà ora sottoposta ai Parlamenti delle 24 Parti contraenti per le necessarie ratifiche e si spera che essa possa entrare in vigore nei primi mesi del 1970.

Per evitare un vuoto giuridico ed assicurare la necessaria continuità dei rapporti associativi anche dopo la scadenza della prima Convenzione di Yaoundé, il Consiglio di associazione, ha approvato, con decisione n. 30/69 del 29 maggio scorso, una serie di « misure transitorie » che tuttora regolano i rapporti fra la Comunità e gli Stati Associati. Esse consentono non soltanto di mantenere in vigore le preesistenti disposizioni in materia tariffaria (praticamente, la franchigia doganale per tutti gli scambi ad eccezione

dei soli prodotti regolamentati nel quadro della politica agricola comune) ma anche di controllare che le restrizioni quantitative applicate dai SAMA siano conformi alle prescrizioni della Convenzione di Yaoundé. Inoltre, le accennate misure transitorie hanno permesso di continuare l'assistenza finanziaria e tecnica fino ad esaurimento delle dotazioni del Fondo.

L'interscambio commerciale fra CEE e SAMA è sempre caratterizzato da un certo ristagno, che le preferenze tariffarie — d'altronde decrescenti — non riescono a far superare.

Infatti, mentre nel decennio 1958-67 le importazioni globali della CEE in provenienza dai Paesi in via di sviluppo sono aumentate del 68 per cento, quelle in provenienza dai SAMA sono aumentate del 4,3 per cento; nello stesso periodo, le esportazioni globali della CEE verso i Paesi in via di sviluppo sono aumentate del 35 per cento, mentre verso i SAMA l'incremento è stato del 30 per cento.

Tuttavia, come risulta dalla seguente tabella, l'interscambio fra SAMA ed Italia è in soddisfacente espansione, ed esso tende sempre più ad equilibrarsi:

a) Importazioni in provenienza dai SAMA

(in '000 \$)

	CEE	Italia	% Italia/CEE
1958	978.061	44.920	4,6
1967	1.307.960	164.475	12,6
1968	1.466.572	161.999	11

b) Esportazioni verso i SAMA

1958	743.570	25.467	3,4
1967	925.783	72.632	7,8
1968	1.019.017	80.376	7,9

Alla base di tale situazione stanno — da parte africana — le persistenti bardature di una ormai superata struttura della commercializzazione non sufficientemente aperta e diversificata, i costi di produzione ele-

vati, la organizzazione della zona del franco CFA, la scarsa varietà della produzione e la arretratezza, o la povertà dei territori di cui trattasi. Da parte europea, un limitato dinamismo commerciale delle imprese esporta-

trici dovuto soprattutto alla ristrettezza dei mercati di consumo e ad incontestabili difficoltà ambientali.

Anche in questo settore, il Governo sta da tempo attuando una politica di stimolo ed incoraggiamento, particolarmente attraverso gli Uffici dell'Istituto Commercio Estero.

Le misure speciali approvate il 25 luglio 1967 dai Rappresentanti degli Stati membri per sostenere finanziariamente gli Stati associati produttori di oleaginosi in casi di caduta dei prezzi mondiali non hanno potuto sinora trovare applicazione perchè alcuni Stati membri (fra i quali l'Italia) non hanno ancora proceduto alla loro ratifica; tale ratifica presenta carattere di urgenza perchè, a seguito del persistente ribasso dei corsi mondiali, alcuni Stati Associati attendono da tempo l'aiuto comunitario per uscire dallo stato di crisi in cui versano.

Il Fondo europeo di sviluppo (FES) ha praticamente esaurito, nel corso del 1969, le proprie disponibilità e non potrà riprendere in pieno il proprio ritmo di investimenti e di attività se non dopo l'entrata in vigore della nuova Convenzione di associazione: tuttavia, poichè le varie fasi di impegno della spesa, di aggiudicazione dei lavori o forniture e dell'erogazione materiale del denaro si susseguono a distanza di tempo, continua il sostanziale flusso valutario verso i SAMA.

Alla data del 30 giugno 1969 erano stati impegnati, sul secondo FES, u.c. 666.159.000 su una disponibilità globale di 730 milioni (in favore della Somalia: 12.784.000).

Persiste lo scarso interesse delle imprese italiane a partecipare alle gare per lavori o forniture finanziati dal FES (la nostra partecipazione si aggira sul 3 per cento del numero complessivo delle imprese); se tale fenomeno può trovare qualche giustificazione nel settore dei lavori, poichè soltanto gli appalti di importo elevato e di determinata natura possono stimolare la partecipazione di imprese europee estranee all'ambiente invece meno giustificato appare il limitato interesse italiano quando si tratta di forniture.

Il Governo non ha tralasciato occasione per stimolare l'intraprendenza dei nostri operatori economici e delle nostre imprese, affinchè partecipino in misura più larga alle gare, superando le naturali difficoltà che comporta il trasferimento di cantieri in nuovi e lontani territori, o la penetrazione commerciale in mercati poco noti e — almeno inizialmente — di limitato interesse. In conseguenza, la quota italiana di partecipazione alle aggiudicazioni di lavori o forniture finanziati dal Fondo, che nel 1968 aveva raggiunto il suo livello più basso, tende ora nuovamente a salire al di sopra della quota di partecipazione media dell'Italia ai due Fondi.

Una notevole influenza sul consolidamento delle relazioni fra la Comunità e gli Stati Associati è stata esercitata, anche durante l'anno decorso, dalla Conferenza Parlamentare dell'Associazione, che si è riunita a Tananarive dal 10 al 15 gennaio 1969, e che si riunirà di nuovo ad Amburgo nel mese di gennaio 1970.

Le altre istituzioni dell'Associazione (Consiglio e Comitato di associazione, rispettivamente a livello ministri ed ambasciatori) hanno funzionato in maniera soddisfacente ed hanno potuto, con l'ausilio tecnico degli esperti, non soltanto risolvere in uno spirito di reciproca comprensione i normali problemi derivanti dall'applicazione della Convenzione di Yaoundé, ma anche predisporre il testo della nuova Convenzione, firmata il 29 luglio ultimo scorso.

2) *Accordo di associazione con la Nigeria.*

L'Accordo di Associazione con la Nigeria, firmato a Lagos il 16 luglio 1966, è venuto a scadenza il 31 maggio 1969 senza aver mai potuto entrare in vigore, per la mancata ratifica di alcuni Stati contraenti.

In relazione ai noti eventi del Biafra, nè da parte europea nè da parte nigeriana vi è stata alcuna iniziativa per la ripresa dei negoziati e l'eventuale rinnovo dell'Accordo.

3) Associazione con l'East Africa.

Il primo Accordo di associazione con le Repubbliche del Kenya, Uganda e Tanzania, firmato ad Arusha il 26 luglio 1966, è giunto anch'esso a scadenza il 31 maggio 1969 senza aver mai potuto entrare in vigore, a causa del ritardato deposito di alcune ratifiche. I tre Paesi dell'East-Africa hanno però tempestivamente chiesto alla Comunità di rinnovare l'Accordo e dopo alcuni mesi di negoziati è stato possibile procedere, il 24 settembre 1969, alla firma di un nuovo Accordo di Associazione che, sostanzialmente, ricalca quello precedente.

Anche il secondo Accordo di Arusha — che dovrebbe entrare in vigore contemporaneamente alla seconda Convenzione di Yaoundé — ha una validità di 5 anni: esso contiene clausole commerciali ed istituzionali non dissimili da quest'ultima, ma non prevede — almeno per ora — assistenza finanziaria o tecnica.

L'importanza politica dell'Accordo di Arusha, che sancisce il carattere « aperto » della Associazione, è notevole. Ugualmente notevole è la sua importanza commerciale, date le favorevoli prospettive che esso apre ai nostri operatori economici già così bene affermati in tale parte d'Africa.

4) Relazioni con l'America latina.

Il 1969 segna un nuovo rilancio, in ambito comunitario, del problema concernente le relazioni della Comunità con l'America Latina; problema che, più volte evocato in passato, non ha mai formato oggetto di approfondito studio e di adeguata considerazione. Alla base di tale rilancio è il *Memorandum* italiano del 4-5 novembre 1968, al quale si è più volte riferito l'Esecutivo comunitario nel presentare al Consiglio, nella estate 1969, un nuovo ed organico documento sulle relazioni con l'America Latina. Anche la stampa latino-americana ha dato risalto all'iniziativa italiana apprezzandone la concretezza e sottolineando la coerenza

del nostro atteggiamento e la nostra sensibilità per i problemi del sub-continente.

Il 17-18 ottobre il Consiglio ha proceduto ad un dibattito politico in argomento, ed un Gruppo *ad hoc* è stato costituito per l'esame del documento della Commissione.

La Commissione ha anche presentato al Consiglio, che lo ha posto allo studio, un rapporto sull'opportunità di aprire conversazioni esplorative con l'Argentina, per esaminare il possibile contenuto dell'accordo commerciale che quel Paese ha sollecitato nel febbraio scorso e che dovrebbe agevolare le esportazioni di carne argentina.

5) Accordi internazionali per i prodotti di base.

Nel corso di numerose riunioni, gli esperti CEE per i prodotti di base hanno proceduto a coordinare le rispettive posizioni nazionali in vista delle riunioni internazionali su alcuni prodotti di base (gomma, stagno, eccetera).

Coerentemente con la posizione di massima assunta in occasione della seconda Conferenza UNCTAD a Nuova Delhi, da parte italiana si è attivamente partecipato a tali riunioni. Di particolare interesse è stata (per i suoi riflessi sulla politica agricola comune e per la sua incidenza finanziaria) la crisi determinatasi, fra i Paesi esportatori membri dell'Accordo internazionale per il grano, in seguito al mancato rispetto dei prezzi minimi fissati dall'Accordo stesso. Le istanze comunitarie hanno seguito da vicino la situazione ed opportune istruzioni sono state impartite alla Commissione per favorire un ritorno alla normalità del mercato granario mondiale.

6) Preferenze generalizzate in favore dei Paesi in via di sviluppo.

Conformemente agli impegni assunti nel marzo 1968 a Nuova Delhi, al termine della seconda Conferenza UNCTAD, la Comunità ha proceduto — in uno spirito di generosa comprensione dei problemi del sottosvilup-

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

po — alla messa a punto, come si è già ricordato, della propria offerta di preferenze generalizzate a favore dei Paesi in via di sviluppo.

Secondo le intese intervenute fra Paesi industrializzati in seno all'OCSE, la Comunità ha puntualmente presentato, nel marzo 1969, la propria offerta, per il raffronto con le altre. L'offerta comunitaria consiste nella completa franchigia doganale entro il limite di determinati *plafonds*, per tutti i prodotti industriali manufatturati e semimanufatturati, senza eccezione; essa è invece meno generosa per quanto concerne i prodotti agricoli trasformati, per i quali sono previste modiche preferenze e numerose eccezioni.

Poichè altri Paesi industrializzati non hanno ancora depositato all'OCSE le loro offerte e poichè, in conseguenza, l'OCSE non è stata in grado di predisporre entro il 15 novembre il documento di insieme che si era impegnata a fornire all'UNCTAD, la Comunità ha deciso per ragioni politiche e per compiere un gesto in favore dei Paesi in via di sviluppo, di presentare isolatamente alla UNCTAD la propria offerta, avvertendo tuttavia che essa non sarà definitiva se non dopo esame comparativo con le altre offerte.

I RAPPORTI CON LA GRAN BRETAGNA E CON GLI ALTRI PAESI CHE HANNO FATTO DOMANDA DI ADESIONE

Nei primi mesi dell'anno 1969 è stato proseguito l'esame, già avviato nell'anno precedente, delle possibili forme di collegamento fra la Comunità ed i Paesi candidati all'adesione, che ponendosi nella prospettiva dell'adesione, valessero ad intensificare i rapporti fra i Sei da un lato e la Gran Bretagna, l'Irlanda, la Danimarca, la Norvegia, al fine di facilitare più tardi l'allargamento della Comunità.

L'ampia attività diplomatica dispiegata a tal fine, appare oggi, retrospettivamente considerata, del tutto superata dagli eventi successivi. Comunque va rilevato che in tale fase l'azione del Governo italiano è stata costantemente volta a sollecitare l'effettivo

ampliamento della Comunità, in primo luogo alla Gran Bretagna, e ad opporsi a soluzioni che avrebbero potuto far rinviare molto nel tempo tale effettivo ampliamento.

Degno di menzione appare, al riguardo, l'esame condotto in sede comunitaria in merito ai cosiddetti « arrangements » commerciali fra la Comunità e la Gran Bretagna proposti dai francesi. L'atteggiamento fortemente scettico mostrato in merito da parte italiana ed olandese, nel timore appunto che ciò servisse a rinviare di molto nel tempo il problema dell'ampliamento della Comunità, è valso a bloccare, malgrado il pregiudizio favorevole espresso dai tedeschi, ogni approfondimento della questione.

Va d'altronde menzionato che la proposta francese suscitò l'immediata reazione degli Stati Uniti, che denunciarono energicamente la contraddittorietà di tale eventuali « arrangements » e degli impegni GATT.

Nel Consiglio dei ministri del 22-23 luglio 1969 (primo dopo la caduta di De Gaulle) il nuovo Ministro degli esteri francesi, Maurice Schumann propose formalmente, a nome del suo Governo, una riunione di Capi di Stato e di Governo dei Sei, da tenersi all'Aja, a data ravvicinata, senza ordine del giorno prestabilito.

Dopo alcune incertezze i Cinque hanno dato la loro adesione al Vertice suggerito dai francesi a condizione che fosse accuratamente preparato, che non fosse istituzionalizzato a scapito delle normali attività e prerogative tanto del Consiglio quanto della Commissione e che nel corso di esso fossero realizzati non solo dei programmi sullo sviluppo interno della Comunità, ma anche un'intesa sul loro ampliamento.

Nel corso dei successivi Consigli che precedettero il Vertice, svoltosi l'1-2 dicembre all'Aja, sono stati discussi i temi del cosiddetto « trittico » (completamento, approfondimento e allargamento) intorno a cui, su suggerimento francese, avrebbero dovuto articolarsi le decisioni del Vertice stesso.

Mentre per un più approfondito esame del problema dell'allargamento e dei risultati del Vertice in merito si rinvia al Capitolo 1, qui di seguito ci si limita ad illustrare i

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

principali documenti che hanno fornito la base per le discussioni fin qui svoltesi e costituiscono la premessa per lo studio del problema nella fase che precederà il negoziato.

In data 1° ottobre 1969 la Commissione ha presentato un suo rapporto aggiornato sull'ampliamento.

Secondo detto rapporto il nesso fra approfondimento ed ampliamento delle Comunità, nel rispetto di certe condizioni, dovrebbe essere considerato come un fattore di sviluppo e di rafforzamento delle Comunità.

Le condizioni da osservare — affinché l'ampliamento non si risolva in un indebolimento — sono, secondo la Commissione, le seguenti:

i Paesi candidati all'adesione dovranno accettare i Trattati di Roma e di Parigi e le successive decisioni comunitarie, sia quelle relative al settore dello sviluppo interno, sia quelle relative alle relazioni esterne delle Comunità; in particolare dovranno accettare anche quelle decisioni adottate dai Sei al di fuori del quadro formale dei Trattati (aiuti CECA al carbone, politica economica a medio termine, politica monetaria, politica industriale, eccetera);

prima dell'inizio dei negoziati d'adesione i Paesi candidati dovranno accettare, in linea di principio, le azioni previste dai Sei (in questo scorcio del 1969 e nel 1970) in tema di sviluppo e di rafforzamento interno delle Comunità (queste azioni a Sei la Commissione le indica come segue: piena applicazione del voto a maggioranza là dove esso è previsto dai Trattati; cooperazione scientifica e tecnologica; riforma dell'agricoltura; politica dell'energia; cooperazione monetaria; politica commerciale comune; future attività Euratom; riforma del Fondo sociale; creazione delle « risorse proprie » e relativi poteri del Parlamento europeo; coordinamento delle politiche economiche a medio termine e delle politiche monetarie);

i Paesi candidati all'adesione, nel frattempo (e in attesa dell'adesione), dovranno attuare politiche convergenti, rispetto

alle azioni dei Sei (sopraindicate) in tema di sviluppo e di rafforzamento interno delle Comunità;

i Sei, sul piano istituzionale, dovranno inoltre aumentare i poteri del Parlamento europeo in tema di controllo dei bilanci comunitari; ristabilire pienamente il voto maggioritario nei casi in cui esso è previsto dai Trattati; ricorrere al voto all'unanimità soltanto per le « decisioni-quadro »; riconoscere l'autonomia e la piena responsabilità della Commissione nell'espletamento degli « affari correnti », sia pure in stretto collegamento col Consiglio e con gli Stati membri (il problema dell'aumento numerico dei membri del Parlamento europeo e della loro elezione col suffragio universale diretto verrebbe rinviato alla fase delle Comunità ampliate);

i negoziati sugli aspetti agricoli dell'ampliamento diverrebbero relativamente facili se i Sei prendessero come base la tematica e gli obiettivi del documento della Commissione « Agricoltura 1980 » (sulla riforma della politica agricola comune nei prossimi dieci anni);

i negoziati d'adesione non dovrebbero essere troppo dettagliati e il loro completamento dovrebbe essere condotto a termine dalle Istituzioni delle Comunità ampliate;

detti negoziati dovrebbero svolgersi in due fasi: a) la prima fase verrebbe condotta dalla Commissione e riguarderebbe le politiche comuni già in atto (tariffa esterna comune, politica agricola comune, eccetera); b) la seconda fase verrebbe condotta dagli Stati membri « riuniti in Consiglio » (problemi politici generali, problemi istituzionali, adattamenti da apportare ai Trattati);

la conclusione dei negoziati d'adesione (non, necessariamente, le trattative), dovrebbe essere simultanea per i quattro Paesi candidati (per la Svezia si vedrà se essa si dimostrerà disposta ad accettare anche le finalità politiche dei Trattati);

i « periodi transitori » di adattamento (da prevedere soprattutto per i problemi agricoli) dovrebbero avere la stessa durata, degnare con uno scadenziario rigido, ave-

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

re un'uguale durata per i settori agricolo e industriale, prevedere il minor numero possibile di « deroghe ».

Tali sono gli elementi essenziali del « parere » della Commissione.

Al « Vertice » dell'Aja veniva affermato solennemente l'unanime accordo esistente fra i Sei sul principio dell'allargamento della Comunità in conformità all'articolo 236 del Trattato e sull'apertura del negoziato con i Paesi candidati, che accettino i Trattati e le loro finalità politiche.

Sebbene il comunicato non contenga una indicazione circa la data di apertura del negoziato, tuttavia fra i Sei veniva raggiunto un compromesso in base al quale nella conferenza stampa che ha seguito la chiusura della Conferenza sarebbe stato indicato il termine del 30 giugno, quale scadenza per il completamento dei lavori preparatori del negoziato. In tal modo veniva altresì implicitamente confermato che detti lavori avrebbero dovuto svolgersi secondo le linee indicate dal « parere » della Commissione e dal documento del Comitato dei rappresentanti permanenti.

Nel Consiglio dei Ministri del 9 dicembre si procedeva ad un'ulteriore precisazione della lista dei « punti principali » sui quali dovranno vertere i lavori preparatori in vista dell'apertura dei negoziati con la Gran Bretagna e gli altri Paesi candidati.

Tale lista è stata messa a punto come segue:

adeguamento del regolamento finanziario agricolo ad una Comunità ampliata;

determinazione delle questioni più importanti relative alla politica agricola e industriale da affrontare nel corso del periodo transitorio;

problemi più importanti riguardanti le relazioni con il Commonwealth;

modifiche da apportare alle Istituzioni comunitarie a seguito dell'ampliamento;

problemi concernenti la CECA e l'Euratom;

procedure nei negoziati.

Per i problemi economici e finanziari è stato convenuto che è necessario preparare una discussione approfondita con il Regno Unito sulla bilancia dei pagamenti e in particolare sugli accordi di Basilea.

Per quanto riguarda i Paesi non candidati è stato convenuto di attenersi a quanto stabilito dall'articolo 14 del comunicato, secondo il quale non appena si saranno aperti i negoziati con i Paesi candidati, saranno altresì iniziate le discussioni con gli altri Paesi membri dell'EFTA, che ne faranno richiesta, circa la loro posizione nei confronti della Comunità economica europea. La base del negoziato con detti Paesi sarà anch'essa preparata in sede comunitaria.

È stato altresì convenuto che la lista dei « punti essenziali » potrà essere completata eventualmente se, nel corso dei lavori preparatori, apparisse necessario iscrivervi altre questioni considerate importanti.

CAPITOLO XII

Il bilancio delle Comunità — Statuto del personale — Scuole europee

BILANCI

Nei primi mesi del 1969 il Comitato di bilancio, assistito dagli esperti per le questioni atomiche, ha proseguito l'esame del progetto preliminare di bilancio delle ricerche e investimenti della CEEA, approvato definitivamente dal Consiglio dei ministri a fine marzo, a causa anche dei particolari problemi sollevati dall'adozione per la prima volta, oltre ad un programma comune, di programmi complementari di partecipazione degli Stati membri al finanziamento di tali programmi.

Nel contempo, la Commissione ha presentato al Consiglio un progetto preliminare al bilancio supplementare delle ricerche e investimenti per l'esercizio 1969, tendente al trasferimento da tale bilancio a quello di funzionamento di 96 agenti addetti ad attività di coordinamento nel settore nucleare e non impegnati in un preciso programma di ricerche.

Sempre nel corso di quest'anno la Commissione ha presentato un altro bilancio suppletivo delle ricerche e investimenti ed un bilancio suppletivo di funzionamento per consentire, conformemente a quanto convenuto dal Consiglio, il passaggio dal primo al secondo di 20 agenti addetti al controllo di sicurezza, e approvato definitivamente dal Consiglio il 30 giugno.

Il Comitato di bilancio si è anche occupato dei problemi inerenti al completamento del raggruppamento, in taluni edifici (*Berlaymont*, *Joyeuse Entrée*, eccetera) concentrati in una sola zona adiacente il *Rond Point Schumann*, dei servizi delle istituzioni comunitarie residenti a Bruxelles, preceden-

temente disseminati in diversi punti della città.

È stato poi ripreso l'esame dei problemi relativi agli stanziamenti dell'articolo 93 del bilancio della Commissione, concernenti il finanziamento degli studi e inchieste statistiche di carattere comunitario, ed è stato presentato un rapporto al Comitato dei rappresentanti permanenti.

In conformità alla decisione della Conferenza dei Ministri finanziari, il Comitato ha esaminato e messo a punto un testo di risoluzione del Consiglio concernente il miglioramento dei meccanismi di bilancio delle Comunità europee e il miglioramento delle procedure relative alla valutazione delle ripercussioni finanziarie delle proposte che la Commissione presenta al Consiglio, nei vari settori e, in particolar modo, per quello riguardante il finanziamento della politica agricola comune.

Il Comitato si è dovuto anche occupare dei problemi inerenti più propriamente alla gestione dei bilanci, e cioè: dei riporti di fondi dal bilancio 1968 all'esercizio in corso, degli storni di fondi da un capitolo all'altro del bilancio chiesti dalle diverse Istituzioni, dell'esame delle relazioni della Commissione di controllo e della preparazione di un testo di decisione di scarico alla Commissione sui conti dell'esercizio 1966.

Infine, il Comitato ha esaminato il progetto preliminare di bilancio delle Comunità europee per il prossimo esercizio, presentato dalla Commissione alla fine del mese di settembre. In collaborazione con gli esperti di questioni atomiche ha esaminato anche il progetto preliminare di bilancio delle ricerche e investimenti per il 1970, presentato dalla Commissione.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il bilancio di funzionamento prevede per il prossimo esercizio una spesa complessiva, non compresi gli stanziamenti per il Fondo europeo di orientamento e garanzia agricola (FEOGA) che la Commissione ha presentato a parte, con un aumento rispetto all'esercizio

in corso del 7 per cento per le spese amministrative e del 91,35 per cento per le spese del Fondo sociale europeo.

Le spese si ripartiscono, fra le varie Istituzioni nel modo seguente:

Parlamento europeo	L. 5.978.593.750
Consiglio	» 6.753.318.750
Commissione	
a) spese amministrative	» 65.640.593.750
b) Fondo sociale europeo	» 40.000.000.000
Corte di giustizia	» 1.279.475.000
Totale	L. 119.651.981.250

Le entrate previste sono:

Contributi Stati membri	L. 104.114.456.250
prelievi CECA	» 11.250.000.000
imposta e contributi personale al regime pensione	» 3.696.306.250
altre entrate	» 560.306.250
ricavato vendita beni patrimoniali	» 30.912.500
Totale	L. 119.651.981.250

I contributi italiani per i diversi settori ammontano:

Contributi in base agli artt. 200/172 Trattati CEE/CEEA	64.114.456.250	17.952.047.500	(28 per cento)
Contributi in base art. 200 par. 2 Trattato CEE per spese del Fondo sociale europeo	40.000.000.000	8.000.000.000	(20 per cento)
Totale	104.114.456.250	25.952.047.500	

Per il finanziamento della politica agricola comune si fa rinvio al Capitolo IX.

STATUTO DEL PERSONALE

In materia di personale la Commissione ha presentato al Consiglio, anche nel corso del 1969, numerose proposte di regolamenti che hanno formato oggetto di esame da parte del Gruppo statuto e del Comitato rap-

presentanti permanenti preliminarmente alla loro adozione.

I regolamenti si riferivano, in particolare, alla modifica delle condizioni applicabili in materia di retribuzione e assistenza sociale degli agenti di stabilimento dei Centri comuni di ricerche nucleari (CCRN) che prestano servizio in Belgio, Olanda e Germania (tali condizioni essendo fissate in base alle disposizioni vigenti per i settori analoghi nei rispettivi Paesi membri); alla modifica del re-

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

golamento che fissa i trattamenti economici del Presidente e dei membri della Commissione, del Presidente, dei Giudici, degli Avvocati generali e del Cancelliere della Corte di giustizia delle Comunità europee; nonchè, alla revisione generale dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee.

Quest'ultimo regolamento è senz'altro quello che riveste maggior importanza in tale settore, sia per quanto riguarda particolarmente le sue implicazioni in materia di trattamenti economici e di quiescenza del personale di tutte le Istituzioni comunitarie, sia per la sua complessità.

Sempre nel corso del 1969 il Gruppo è stato chiamato a più riprese ad esaminare i problemi sollevati sul piano dell'applicazione dello statuto dai trasferimenti di personale dal bilancio delle ricerche e degli investimenti al bilancio di funzionamento della Commissione, decisi in seguito alla riduzione dell'attività di ricerca dell'Euratom.

Inoltre, il Gruppo ha iniziato i lavori preparatori concernenti l'esame annuale del livello delle retribuzioni del personale delle Comunità previsto all'articolo 65 dello statuto dei funzionari.

SCUOLE EUROPEE

Nel corso di quest'anno il Comitato amministrativo e finanziario si è occupato dei vari

problemi inerenti al funzionamento delle Scuole europee di Lussemburgo, Bruxelles, Mol, Varese, Karlsruhe e Bergen, con particolare riguardo ai problemi di bilancio e a quelli relativi allo statuto del personale amministrativo e insegnante.

In merito a quest'ultimo punto, il Comitato ha esaminato, nel corso del primo semestre 1969, una proposta di revisione dello statuto del personale, presentata dal rappresentante del Consiglio superiore conformemente alle disposizioni in vigore che prevedono una revisione triennale dello statuto.

Il Comitato ha esaminato anche diversi problemi di carattere particolare inerenti al personale, quali ad esempio i trattamenti economici dei sorveglianti senza titolo pedagogico, le parità dei trattamenti economici degli istitutori, eccetera.

Per quanto concerne, invece, il settore finanziario, il Comitato ha esaminato la relazione sulla chiusura dei conti dell'esercizio 1968, l'istituzione a partire dal mese di settembre di nuovi posti insegnanti per l'anno scolastico 1969-70, i progetti di bilancio supplementivi per l'esercizio in corso, nonchè i bilanci delle diverse scuole per l'esercizio 1970.

Tali bilanci sono stati poi approvati dal Consiglio superiore delle Scuole europee tenutosi a Mol (Belgio) il 12 e 13 maggio 1969, e prevedono una spesa complessiva che ammonta a 347.176.900 di franchi belgi ripartita tra le diverse Scuole come segue:

Scuole	Previsioni di spesa
Lussemburgo	L. 912.156.250
Bruxelles (più bilancio Consiglio Superiore annesso)	» 1.184.007.500
Mol	» 725.287.500
Varese	» 874.847.500
Karlsruhe	» 372.437.500
Bergen	» 270.975.000

L. 4.339.711.250

CAPITOLO XIII

Decreti Presidenziali emanati in applicazione della delega legislativa per la terza tappa del Mercato comune europeo

ELENCO DEI DECRETI PRESIDENZIALI

In applicazione della legge 13 ottobre 1969, n. 740, recante: « Delega al Governo ad emanare provvedimenti nelle materie previste dai Trattati della CEE e della CEEA per la durata della terza tappa e stanziamenti di fondi necessari a coprire le spese derivanti dall'applicazione della legge stessa », sono stati emanati i seguenti provvedimenti, sentita la apposita Commissione parlamentare prevista dall'articolo 3 della legge citata:

Su proposta del Ministero dell'interno:

Decreto del Presidente della Repubblica concernente modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, relativo alla circolazione ed al soggiorno dei cittadini degli Stati membri della CEE.

Il decreto presidenziale sopra menzionato è stato emanato per eliminare le ultime restrizioni al soggiorno dei lavoratori cittadini degli Stati membri che si trasferiscono da un Paese all'altro della Comunità, in maniera che le forze lavorative degli Stati medesimi possano costituire un unico e vero mercato del lavoro comune.

Decreto del Presidente della Repubblica concernente modifiche all'articolo 2 della legge 13 dicembre 1928, n. 3086, aggiornato dalla legge 4 gennaio 1938, n. 28, e modificato dalla legge 3 marzo 1956, n. 511, per l'equiparazione ai cittadini italiani dei cittadini degli altri Stati membri della CEE per l'esercizio delle attività dell'allevamento ed impiego dei piccioni viaggiatori.

Questo decreto è stato emanato in attuazione della direttiva comunitaria n. 68/363

relativa all'instaurazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate attinenti al commercio al minuto, in virtù della quale i cittadini degli Stati CEE possono in un altro Stato membro svolgere le attività di cui trattasi alle stesse condizioni dei nazionali, cioè senza discriminazioni fondate sulla nazionalità. La direttiva, pertanto, fa obbligo agli Stati membri di sopprimere nei rispettivi ordinamenti eventuali restrizioni, come nel caso di specie, che impediscano o rendano meno agevole ai cittadini degli altri Stati membri l'accesso e l'esercizio delle attività in parola.

Su proposta del Ministero delle finanze:

Decreto del Presidente della Repubblica concernente modificazioni all'imposta di consumo sul caffè.

Il decreto è stato emanato per modificare il trattamento attualmente applicato in Italia e previsto specificatamente dal decreto-legge 6 ottobre 1955, n. 855 (per il caffè torrefatto) e dalle note riportate nelle singole voci della nostra tariffa dei dazi doganali di importazione per gli estratti, i surrogati e i decaffeinati.

Con tale provvedimento vengono eliminate le sperequazioni che erano state rilevate dalla Commissione delle Comunità europee nei confronti dei prodotti in parola.

Decreto del Presidente della Repubblica concernente l'applicazione del diritto per traffico di perfezionamento di cui al decreto presidenziale 24 dicembre 1960, n. 1587.

Con questo decreto presidenziale vengono adottate le decisioni della Commissione delle comunità europee nel corso della terza tappa

del Mercato comune per adeguare il diritto per traffico di perfezionamento alla graduale instaurazione della tariffa doganale comune e all'ulteriore progressivo abbattimento dei dazi negli scambi intracomunitari.

Decreto del Presidente della Repubblica per l'attuazione della direttiva del Consiglio delle comunità europee n. 68/312 CEE relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti la presentazione in dogana delle merci che arrivano nel territorio doganale e la custodia temporanea delle merci stesse.

Il citato decreto dà attuazione alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee adottata il 30 luglio 1968 concernente l'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti la presentazione in dogana delle merci che arrivano nel territorio doganale e la custodia temporanea delle merci stesse. Con tale decreto vengono adeguate le disposizioni interne italiane alla direttiva comunitaria.

Decreto del Presidente della Repubblica concernente la circolazione delle merci fra i Paesi membri della CEE (transito comunitario).

L'instaurazione dell'unione doganale nell'ambito della CEE ha fatto rilevare la necessità dell'adozione di un regime che agevoli la circolazione delle merci senza formalità doganali all'atto del passaggio delle frontiere degli Stati membri. A tal fine il Consiglio delle Comunità europee ha adottato il Regolamento n. 542/69 CEE che comporta una diretta collaborazione tra i servizi doganali di tutti gli Stati membri adeguandosi al principio di un territorio doganale comune per cui il traffico tende a svolgersi in condizioni il più possibile identiche a quelle che si svolgono normalmente all'interno di ciascun paese.

Con il decreto presidenziale menzionato si danno attuazione alle norme del Regolamento n. 542/69 citato.

Decreto del Presidente della Repubblica per l'attuazione delle direttive adottate dal

Consiglio delle Comunità europee nn. 69/73, 69/74 e 69/75, relative all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti il regime del perfezionamento attivo, il regime dei depositi doganali ed il regime delle zone franche.

Le predette direttive sono state adottate dal Consiglio delle Comunità europee nella sessione del 4 marzo 1969 e mirano ad armonizzare le disposizioni in materia di perfezionamento attivo (corrispondente alla temporanea importazione per lavorazione), di depositi doganali e di zone franche (depositi franchi e punti franchi).

Con il decreto presidenziale citato viene adeguata la nostra legislazione in materia alle norme comunitarie.

Decreto del Presidente della Repubblica concernente deroghe al monopolio del sale ed al monopolio delle cartine e tubetti per sigarette.

Con decreto presidenziale 9 marzo 1961, n. 390, vennero apportate deroghe al divieto di introdurre in Italia sale e cartine per sigarette in base all'articolo 37 del Trattato istitutivo della CEE. Con decreto ministeriale 16 giugno 1961 vennero determinati i contingenti dei prodotti in questione per l'anno 1961 e fissate le modalità e cautele per la loro importazione, circolazione e vendita in **Italia**.

Con successivi decreti ministeriali sono stati determinati i contingenti stessi di anno in anno secondo il ritmo di aumento previsto dall'articolo 33, n. 2 del Trattato di Roma.

Poichè a tutt'oggi i contingenti di cui trattasi sono rimasti del tutto inutilizzati, la Commissione delle Comunità europee ha invitato il Governo italiano a sopprimere detti contingenti in base al n. 4 dell'articolo 33 citato.

Il decreto presidenziale menzionato dà attuazione alla raccomandazione comunitaria.

Su proposta del Ministero dell'agricoltura:

Decreto del Presidente della Repubblica, recante: « Norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite ».

Il decreto presidenziale in esame dà attuazione alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 68/193 del 17 aprile 1968: questa direttiva disciplina in modo unitario la produzione ed il commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite nell'ambito dei Paesi membri della CEE.

Con tale decreto si risponde sia alle aspettative degli imprenditori agricoli che a quelle della stessa categoria dei vivaisti, i quali sono particolarmente interessati ad una organica ristrutturazione e regolamentazione della loro attività onde ovviare alla condizione di inferiorità in cui si trovano, di fronte alla concorrenza estera, nella fase di commercializzazione dei loro prodotti.

Decreto del Presidente della Repubblica recante: « Norme sulla classificazione del legname grezzo ».

Il decreto presidenziale menzionato reca le norme necessarie per dare attuazione alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 89/68 del 23 gennaio 1968, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di classificazione del legname grezzo.

Decreto del Presidente della Repubblica recante: « Disposizioni per l'applicazione di regolamenti comunitari nel settore agricolo ».

Con il decreto presidenziale citato si stabiliscono le norme nazionali per dare pratica esecuzione ad alcuni regolamenti comunitari concernenti segnatamente i settori dei grassi vegetali e degli ortofrutticoli.

Per quanto concerne il settore delle materie grasse di origine vegetale il Regolamento n. 136/66/CEE del 22 settembre 1966; prevede all'articolo 10 che quando il prezzo indicativo della produzione dell'olio di oliva è superiore al prezzo indicativo di mercato viene accordata ai produttori di olio una integrazione pari alla differenza esistente tra questi due prezzi.

Con tale decreto presidenziale si stabiliscono le modalità della corresponsione dell'integrazione di prezzo dell'olio di oliva prodotto nella campagna 1969-70.

Per quanto riguarda il settore degli ortofrutticoli, con il 31 dicembre 1969 hanno cessato di avere vigore talune norme riguardanti l'attuazione delle disposizioni comunitarie relative ad interventi nel mercato degli ortofrutticoli, ad aiuti alle organizzazioni di produttori ed alle restituzioni all'esportazione, verso Paesi terzi, di taluni prodotti ortofrutticoli.

Il decreto in esame ha lo scopo di evitare una pericolosa carenza nella politica di sostegno di intervento nel settore mediante la proroga delle disposizioni nazionali in vigore.

Su proposta del Ministero dell'industria:

Decreto del Presidente della Repubblica concernente modifiche agli articoli 9, 16 e 57 della legge 21 luglio 1967, n. 613, relativa alla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale.

Con tale decreto presidenziale si dà attuazione alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 82 del 13 marzo 1969, relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate nel settore della ricerca (prospezione e trivellazione) del petrolio e del gas naturale.

Il provvedimento mira ad eliminare ogni restrizione derivante dalla condizione di reciprocità, prescritta dalla legge n. 613/67, per poter ottenere le concessioni per la ricerca degli idrocarburi.

Su proposta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Decreto del Presidente della Repubblica concernente le indicazioni e i contrassegni da apporre sui recipienti nei quali sono conservati prodotti o materie pericolosi o nocivi.

Il provvedimento in esame dà applicazione alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 27 giugno 1967 in materia di ravvicinamento delle disposizioni relative alla

classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose.

Decreto del Presidente della Repubblica per l'assunzione a carico dello Stato degli oneri finanziari gravanti su Istituti previdenziali italiani per prestazioni a beneficiari in Italia corrisposte in conformità del Regolamento n. 3 del 25 settembre 1958 per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti.

Il decreto presidenziale in esame dà applicazione al Regolamento comunitario n. 3 del 25 settembre 1958 relativo alla sicurezza sociale dei lavoratori migranti, per quanto concerne l'assunzione di una parte dell'onere delle prestazioni corrisposte dagli Istituti previdenziali italiani a beneficiari in Italia, per conto delle Istituzioni di sicurezza sociale degli altri Stati membri della CEE.

Decreto del Presidente della Repubblica istitutivo del Comitato nazionale con funzioni consultive in materia di scambio di giovani lavoratori all'interno della CEE.

Decreto del Presidente della Repubblica concernente la concessione di borse in favore di giovani tirocinanti nell'ambito della CEE.

L'articolo 50 del Trattato di Roma istitutivo della CEE dispone che gli « Stati membri favoriscano, nel quadro di un programma comune, gli scambi di giovani lavoratori ».

In attuazione di detta norma fu adottato dal Consiglio dei ministri delle Comunità europee l'8 maggio 1964 il « primo programma comune per favorire lo sviluppo degli scambi dei giovani lavoratori della Comunità ».

I due menzionati decreti presidenziali danno appunto esecuzione a tale programma.

Su proposta del Ministero dei trasporti e aviazione civile:

Decreto del Presidente della Repubblica concernente: Applicazione delle regole di concorrenza ai settori dei trasporti per ferrovia, per strada e per via navigabile.

Si tratta di un decreto che dà attuazione al Regolamento CEE n. 1017 adottato dal Consiglio delle Comunità europee il 19 luglio 1966.

Tale regolamento disciplina l'applicazione delle regole di concorrenza del Trattato di Roma al settore dei trasporti per ferrovia, per strada e per via navigabile.

Decreto del Presidente della Repubblica recante modalità di esecuzione dei Regolamenti CEE n. 1018 del 19 luglio 1968 e numero 1224 del 9 agosto 1968 relativi alla costituzione di un contingente comunitario per i trasporti di merci su strada effettuati fra Stati membri.

Il Regolamento CEE n. 1018 del 1968 istituisce un contingente comunitario di autorizzazioni che consentono ai vettori di tutti gli Stati membri di effettuare trasporti di merci per conto di terzi su strada, su tutte le relazioni di traffico fra gli Stati membri. Il contingente complessivo annuale consta di 1.200 autorizzazioni, delle quali 194 sono riservate all'Italia.

Il Regolamento n. 1224 del 1968 prevede una serie di indagini statistiche per raccogliere ogni possibile elemento conoscitivo sulla consistenza, natura e orientamento dei traffici da cui si potranno trarre dati opportuni ai fini della composizione numerica del contingente.

Il decreto presidenziale in parola dà esecuzione ai due citati regolamenti.

Decreto del Presidente della Repubblica recante: Modalità di esecuzione del Regolamento n. 1174 del 1968 emanato dal Consiglio delle Comunità europee il 30 luglio 1968 relativo alla istituzione di un sistema di tariffe a forcelle applicabile ai trasporti di merci su strada fra gli Stati membri.

Il regolamento di cui è cenno nel decreto presidenziale prevede la istituzione di un sistema di tariffe obbligatorie a forcella, poste in vigore e pubblicate dalle autorità nazionali, le cui disposizioni devono essere osservate ai fini della determinazione dei prez-

zi e delle condizioni di trasporto nei traffici intracomunitari, fatte salve alcune eccezioni e deroghe previste dallo stesso regolamento.

Decreto del Presidente della Repubblica recante norme di attuazione dei Regolamenti comunitari n. 117/66/CEE del 28 luglio 1966 e n. 1016/68/CEE del 9 luglio 1968 in materia di trasporti internazionali su strada di persone.

Il Regolamento n. 117/66/CEE, concernente norme comuni per i trasporti internazionali su strada di persone effettuate con autobus, nel dare disposizioni uniformi per le diverse categorie di trasporti viaggiatori, stabilisce misure di liberalizzazione per la effettuazione di servizi occasionali e dei servizi di trasporto eseguiti da imprese per i propri lavoratori.

Con Regolamento n. 1016/68/CEE sono stabiliti i modelli dei documenti di controllo riguardanti i servizi sopra indicati.

Il decreto in esame provvede a dare attuazione ai due regolamenti comunitari.

Decreto del Presidente della Repubblica concernente le procedure per la soppressione degli obblighi di servizio pubblico, per la compensazione delle tariffe speciali e per la normalizzazione dei conti riguardanti la Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Decreto del Presidente della Repubblica recante le norme per l'attuazione dei Regolamenti n. 1191/69/CEE e 1192/69/CEE, per quanto riguarda gli obblighi derivanti da servizio pubblico e la normalizzazione dei conti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Decreto del Presidente della Repubblica concernente le norme di attuazione del Regolamento n. 1191/69/CEE riguardante la parte relativa alla soppressione degli obblighi di servizio pubblico nei confronti di aziende esercenti servizi automobilistici a carattere prevalentemente interregionale, alla compensazione degli obblighi di servizio

pubblico da mantenere, nonchè al rimborso degli oneri per obblighi tariffari.

Questi tre decreti mirano a dare attuazione ai regolamenti comunitari nn. 1191 e 1192 del 26 giugno 1969. I due regolamenti riguardano l'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile, nonchè la normalizzazione dei conti delle aziende ferroviarie.

Tali regolamenti rappresentano le prime misure dell'azione tendente a creare le condizioni per una parità di trattamento di tutte le imprese di trasporto e ad agevolare, con l'eliminazione o chiarificazione di alcuni rapporti fra gli Stati e le imprese, il raggiungimento delle finalità generali della politica comune dei trasporti volte alla libera circolazione delle merci e delle persone nell'area della Comunità.

Su proposta del Ministro di grazia e giustizia:

Decreto del Presidente della Repubblica concernente « Modificazioni alle norme del Codice civile sulle società per azioni, in accomandita per azioni ed a responsabilità limitata, in attuazione della direttiva 9 marzo 1968, n. 151, del Consiglio dei ministri delle Comunità europee ».

La direttiva che viene attuata dal decreto presidenziale menzionato è intesa a coordinare, al fine di renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste negli Stati membri alle società per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi.

Le disposizioni della stessa direttiva tendono ad assicurare, in materia di società per azioni, in accomandita per azioni ed a responsabilità limitata, il coordinamento della disciplina vigente nei vari Stati CEE per quanto riguarda la pubblicità di alcuni atti sociali, la vincolatività per la società degli atti compiuti in suo nome e la nullità della società.

Su proposta del Ministero del turismo e dello spettacolo:

Decreto del Presidente della Repubblica concernente l'estensione a favore dei citta-

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dini degli Stati membri della CEE delle norme di cui al decreto del Commissario del turismo 29 ottobre 1955 sulla disciplina dei rifugi alpini.

Il decreto presidenziale sopra indicato mira ad eliminare la restrizione ancora vigente nei confronti dei cittadini dei Paesi della CEE, in ordine all'attività di gestore dei rifugi alpini. Detta restrizione è contenuta

nell'articolo 13 del decreto del Commissario del turismo 29 ottobre 1955, che, fra i requisiti richiesti per lo svolgimento dell'anzidetta attività, annovera il possesso della cittadinanza italiana.

Il decreto presidenziale dà, pertanto, attuazione alla direttiva emanata dal Consiglio dei ministri delle Comunità europee nella sessione del 15 ottobre 1968.

PAGINA BIANCA